

IL MEDIATORE EUROPEO



IT

relazione annuale 2006

IL MEDIATORE EUROPEO

relazione annuale 2006

© Il Mediatore europeo 2007

Tutti i diritti sono riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Tutte le fotografie, salvo altrimenti indicato, sono copyright del Mediatore europeo.

Copertina: © iStockphoto.com/urbancow

Il testo completo della relazione è pubblicato su internet al seguente indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORORE

IL MEDIATORE EUROPEO



P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

Prof. Dott. On. Hans-Gert PÖTTERING
Presidente
Parlamento europeo
Rue Wiertz
1047 Bruxelles
BELGIO

Strasburgo, 12 marzo 2007

Onorevole Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la relazione del Mediatore europeo per l'anno 2006.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS



INTRODUZIONE	15
1 COMPENDIO	21
2 DENUNCE E INDAGINI	35
2.1 FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	35
2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	35
2.2.1 Denunce e indagini condotte su iniziativa del Mediatore	36
2.2.2 Istituzioni e organismi comunitari.....	36
2.2.3 Cattiva amministrazione	37
2.2.4 Codice europeo di buona condotta amministrativa	38
2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI	39
2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2006	39
2.5 TRASFERIMENTI E CONSULENZA	40
2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE	42
2.6.1 Apertura di un'indagine.....	43
2.6.2 Equità della procedura.....	43
2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione dei testimoni	43
2.6.4 Procedura aperta.....	43
2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI	44
2.7.1 Cattiva amministrazione non riscontrata.....	44
2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli	44
2.7.3 Osservazioni critiche e progetti di raccomandazione.....	44
2.7.4 Relazioni speciali al Parlamento europeo.....	45
2.8 CASI ARCHIVIATI NEL 2006	46
2.8.1 Trasparenza, accesso del pubblico e protezione dei dati personali.....	46
2.8.2 Il ruolo di custode del trattato della Commissione	48



2.8.3	Appalti, contratti e sovvenzioni.....	50
2.8.4	Questioni inerenti al personale.....	51
2.8.5	Varie	53
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	57
3.1	CASI DI INSUSSISTENZA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE	57
3.1.1	Parlamento europeo.....	57
	MANCATA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL PARLAMENTO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA	57
3.1.2	Commissione europea.....	58
	RITARDO NELLA TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 226.....	58
	VALUTAZIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA NORMATIVA SPAGNOLA SULLA TRASMISSIONE DELLE CORRIDE DI TORI	58
	CESSAZIONE DI UNA COOPERAZIONE PER DURATA PROLUNGATA	59
	SELEZIONE DI ESPERTI NELL'AMBITO DEL SESTO PROGRAMMA QUADRO	60
	ANNULLAMENTO DI SOVVENZIONE PER UN'OPERA DI NORMALIZZAZIONE	60
	PRESUNTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE INERENTI AD UN PROGRAMMA DI TRADUZIONE	61
3.1.3	Corte di giustizia delle Comunità europee	62
	BANDO DI GARA PER SERVIZI DI TRADUZIONE.....	62
3.1.4	Ufficio europeo di selezione del personale.....	63
	PRESUNTA VALUTAZIONE IMPRECISA DELLE PROVE DI UN CONCORSO.....	63
	MANCATA AMMISSIONE AD UNA PROVA DI SELEZIONE	64
	OBBLIGO DI PARTECIPARE A UNO SOLO DI TRE CONCORSI IN CONTEMPORANEA	64
	VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DI UN CANDIDATO A UNA DOMANDA D'ESAME	65
	PRESUNTA ORGANIZZAZIONE SCADENTE DI UN CONCORSO GENERALE.....	66
3.1.5	Banca europea per gli investimenti.....	66
	RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL POSSIBILE FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO IN UN PAESE CANDIDATO	66
3.1.6	Ufficio europeo per la lotta antifrode	67
	PRESUNTA MANCATA RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI	67
3.2	CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	68
3.2.1	Parlamento europeo.....	68
	ACCESSO A UN ARTICOLO NELL'“EP NEWSHOUND”	68
3.2.2	Commissione europea.....	68
	RIFIUTO DI CORRISPONDERE UNA RETRIBUZIONE E I RELATIVI INTERESSI.....	68
	RISPOSTA IN CATALANO AD UNA DOMANDA DI ASSUNZIONE REDATTA IN SPAGNOLO	69
	RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE DI GEMELLAGGIO TRA CITTÀ.....	70
3.2.3	Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente	70
	SCUSE TEMPESTIVE IN CASO DI ERRORI.....	70
3.2.4	Comitato delle regioni	71
	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER UN COLLOQUIO DI LAVORO.....	71



3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI CONSEGUITE DAL MEDIATORE	72
3.3.1 Commissione europea	72
INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI DATI NEL CONTESTO DI UNA DENUNCIA PER INFRAZIONE	72
3.3.2 Banca europea per gli investimenti	73
RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE - 1	73
3.3.3 Agenzia europea per la sicurezza aerea	74
RECUPERO DI INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE VERSATE DURANTE IL PERIODO DI PROVA	74
3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	75
3.4.1 Parlamento europeo	75
ACCESSO AGLI ELENCHI DI CANDIDATI IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE	75
3.4.2 Consiglio dell'Unione europea	76
IL TRATTAMENTO DI UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI	76
3.4.3 Commissione europea	76
TRATTAMENTO INIQUO DEGLI ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI	76
ACCESSO AI DOCUMENTI: ONERI DA VERSARE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E RAGIONI PER IL RIFIUTO	
DI CONCESSIONE DELL'ACCESSO PARZIALE	77
RIFIUTO DI PAGARE LE SPESE LEGALI	78
RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE - 2	79
MANCATA RISPOSTA AD UN RECLAMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO	80
DISCRIMINAZIONE NEL TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA E INCAPACITÀ DI GARANTIRE L'ACCESSO A DOCUMENTI	82
MANCANZA DI RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SCUOLE EUROPEE	83
RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA COMPARSА DELLA COMMISSIONE PRESENTATA AD UN GRUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE	
MONDIALE DEL COMMERCIO	84
NORME CONCERNENTI IL CONGEDO SPECIALE PER ESPERTI NAZIONALI	85
INAZIONE NEI CONFRONTI DELLA GERMANIA PER MANCATO RISPETTO DI UNA SENTENZA DELLA CORTE	86
ACCESSO AI DOCUMENTI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA	87
MANCATA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO NEGATIVO DI UN DIPENDENTE DI UN'AGENZIA	88
VERIFICA DELLA DATA DI INVIO DI PROPOSTE PRELIMINARI DI SOVVENZIONE	89
3.4.4 Ufficio europeo di selezione del personale	89
INADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD UN CANDIDATO CONCERNENTI ERRORI COMMESSI NELLA PROVA	
DI TRADUZIONE	89
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE E INIQUITÀ DOVUTA A UN TEMPO DI PREPARAZIONE PER LA PROVA ORALE INFERIORE	
RISPETTO AGLI ALTRI CANDIDATI	90
DATI INCOERENTI IN UNA PROVA DI UN CONCORSO GENERALE	91
3.4.5 Comitato delle regioni	92
PAGAMENTO PARZIALE PER PRESUNTA INCOMPLETEZZA DELL'OPERA	92
3.4.6 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	93
RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI PUBBLICI DI UN ORGANISMO COMUNITARIO	93
3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALL'ISTITUZIONE	94
3.5.1 Commissione europea	94
PRESUNTI AIUTI DI STATO CONCERNENTI LA PRIVATIZZAZIONE DI UNA SOCIETÀ TEDESCA	94
MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UNA DECISIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE	95



3.6	CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI	95
3.6.1	Consiglio dell'Unione europea	95
	SPONSORIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	95
3.6.2	Commissione europea	96
	INDEBITO RITARDO NEL TRATTAMENTO DI DUE PROCEDIMENTI PER INFRAZIONE	96
	ERRATA CLASSIFICAZIONE DI UN INTERPRETE DI CONFERENZA AUSILIARIO	97
	MANCATA RISPOSTA PER CINQUE ANNI	98
3.6.3	Ufficio europeo di selezione del personale	99
	MANCATE SCUSE PER UN ERRORE DI VALUTAZIONE	99
3.7	CASI CONCLUSI IN SEGUITO A RELAZIONE SPECIALE	100
3.7.1	Consiglio dell'Unione europea	100
	LINGUE USATE NEI SITI WEB DELLA PRESIDENZA	100
3.7.2	Commissione europea	101
	RITARDO NELLA TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA POLITICAMENTE SENSIBILE E CONTROVERSA	101
3.8	INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE	102
	INDAGINE IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI RICORRERE ALLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CON I CONTRAENTI	102
	TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA CONCERNENTE LA CREAZIONE DI UN PORTO INDUSTRIALE IN SPAGNA	102
	LIMITI MASSIMI DI ETÀ NEL PROGRAMMA DI TIROCINIO	103
3.9	QUESITI TRATTATI DAL MEDIATORE	103
	DISCREZIONE DELLO STATO MEMBRO SU UNA QUESTIONE CONCERNENTE IL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	103
	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI	104
4	RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA	107
4.1	PARLAMENTO EUROPEO	109
4.2	COMMISSIONE EUROPEA	110
4.3	ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI	111
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI ANALOGHI	115
5.1	LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI	115
5.2	ALTRI SEMINARI E CONFERENZE	120
5.3	ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE	121



6	COMUNICAZIONE	125
6.1	FATTI SALIENTI DELL'ANNO	125
6.2	VISITE INFORMATIVE	127
6.3	ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI	132
6.4	RELAZIONI CON I MASS MEDIA	141
6.5	PUBBLICAZIONI	146
6.6	COMUNICAZIONE ONLINE	148
7	ALLEGATI	151
A	STATISTICHE	153
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	160
C	PERSONALE	162
D	INDICE DELLE DECISIONI	171
	CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO	175





INTRODUZIONE

Come ogni anno, mi accingo a completare la relazione annuale, la più importante pubblicazione del Mediatore europeo. Questo compito mi consente, da un lato, di stilare un bilancio dei risultati raggiunti nei dodici mesi trascorsi e, dall'altro, di identificare gli ambiti suscettibili di miglioramento. Le pagine seguenti rappresentano l'esito di questa riflessione.

Il compito principale del Mediatore europeo: offrire sostegno ai denunciati

Il numero di reclami ricevuti nel 2006 conferma i record registrati nel 2005 e nel 2004. Il livello di denunce sembra pertanto essersi assestato intorno a 320 per mese. Nella maggior parte dei casi, è stata avviata un'indagine e la relativa denuncia trasmessa ad un organo competente oppure il Mediatore ha suggerito le sedi cui rivolgersi per ottenere una soluzione tempestiva ed efficace della questione. Il compendio della relazione annuale offre una rassegna dei casi trattati nel 2006 mentre ai capitoli 2 e 3 della versione integrale ciascun caso è presentato in dettaglio.

Molti esempi di buona prassi

La sintesi contenuta nel presente documento dimostra che le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea hanno sovente reagito in modo positivo alle questioni poste loro dal Mediatore europeo. Si riportano, in modo particolare, sei esempi di buona prassi, fra cui, un caso in cui la Commissione europea ha rivisto la propria interpretazione della direttiva sulla tutela dei dati in considerazione dei timori sollevati da un cittadino, la risposta costruttiva della Banca europea per gli investimenti concernente un caso di accesso ai documenti nonché la decisione del Parlamento europeo di abolire i limiti d'età per i tirocinanti presso l'istituzione. Si tratta di casi che meritano di essere presi ad esempio come modelli di buona amministrazione per tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea. Questo compendio ne riporta una presentazione in dettaglio. Essi figurano inoltre elencati nell'allegato D della relazione completa.

E qualche occasione perduta

Da quando ho assunto l'incarico di Mediatore europeo, il 1° aprile 2003, mi sono impegnato per promuovere una cultura del servizio all'interno dell'amministrazione dell'Unione europea. Una cultura che i cittadini meritano. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea include il diritto alla buona amministrazione e noi abbiamo l'obbligo di onorare questa promessa.

Il modo di reagire alle denunce della pubblica amministrazione rappresenta un indicatore fondamentale della sua attenzione per il singolo cittadino. Nonostante i progressi raggiunti, nel 2006 si è altresì registrato un aumento del numero di casi conclusi con un'osservazione critica insieme a un'altrettanto significativa riduzione dei casi in cui è stato possibile giungere ad una soluzione amichevole. Si osserva del pari una deplorabile tendenza a non accettare o attuare i progetti di raccomandazione del Mediatore da parte delle istituzioni.

Ciò desta preoccupazione ove si auspichi ad un progresso delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi cittadini. Le denunce rappresentano non soltanto un'opportunità di migliorare il sistema ma anche di dimostrare la volontà di una data istituzione od organismo di rispettare il diritto fondamentale del cittadino ad una corretta amministrazione. Dal punto di vista dell'uomo della strada, infatti, potrebbe non essere sempre agevole conciliare il concetto di "avvicinare l'ente ai cittadini" tanto spesso enunciato dalle istituzioni con il fatto che altrettanto spesso esse lasciano cadere nel vuoto le occasioni offerte dal Mediatore per migliorare tali rapporti.



Il problema sembrerebbe derivare in parte dal fatto che, sebbene i principi di buona amministrazione impongano ben più che una mera astensione dall'assumere condotte illecite, tale concetto non sembra ancora sufficientemente compreso e interiorizzato dall'amministrazione pubblica e dai suoi funzionari. Nel 2007 seguirò pertanto a ribadire questo aspetto fondamentale. Inoltre, affinché il nostro impegno abbia un impatto duraturo, nel corso dell'anno intendo svolgere e pubblicare studi concernenti il seguito dato alle osservazioni supplementari ed alle critiche formulate del Mediatore nel 2006. Nell'auspicio che ciò possa incitare le istituzioni coinvolte a migliorare le loro prassi a vantaggio dei cittadini.

Collaborare con le istituzioni per promuovere una cultura del servizio

Il 70 % delle indagini del Mediatore europeo concerne la Commissione europea. È dunque importante che quest'ultima assuma un ruolo guida nel promuovere una cultura del servizio. A tal fine, è stata indetta una serie di incontri bilaterali con ciascun commissario europeo onde ribadire l'assolutezza dei principi di buona amministrazione ed esaminare quelle indagini avviate dal Mediatore europeo a seguito di denuncia che hanno destato maggiore apprensione. L'apertura e l'impegno degli 11 commissari finora incontrati sono una chiara dimostrazione di quanto anch'essi apprezzino l'importanza di rispondere in maniera costruttiva alle denunce. I miei incontri con le altre istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea sono stati altrettanto incoraggianti; maggiori dettagli in proposito sono riportati nel capitolo 4 della presente relazione.

Promuovere la sussidiarietà dei rimedi

Tenendo conto del numero significativo di denunce che il Mediatore europeo riceve ogni anno e che esulano dal suo mandato, per tutto l'arco del 2006 ci siamo adoperati per promuovere la sussidiarietà dei rimedi. Molti di coloro che si rivolgono al Mediatore europeo sembrano non essere a conoscenza dei rimedi extragiudiziali disponibili all'interno degli Stati membri o del fatto che i difensori civici nazionali e regionali siano competenti a trattare le loro denunce, compresi i casi in cui è chiamato in causa il diritto comunitario. La rete europea dei difensori civici è una risorsa fondamentale nell'aiutare i difensori civici nazionali e regionali a trattare i casi che coinvolgono il diritto comunitario nella maniera più efficiente possibile. Nel 2006, oltre il 75 % delle denunce pervenute esulava dalle competenze del Mediatore e riguardava, soprattutto, amministrazioni nazionali o regionali negli Stati membri. Nella stragrande maggioranza dei casi, la competenza spettava a un altro membro della rete europea dei difensori civici. In queste situazioni, e previo consenso del denunciante, la denuncia è stata direttamente trasmessa al difensore civico competente oppure è stato consigliato al denunciante l'organo cui rivolgersi. Sebbene si tratti di un'attività senza dubbio utile per i cittadini, sarebbe chiaramente preferibile per costoro contattare in prima istanza il difensore civico competente.

Una più mirata strategia delle comunicazioni

Tramite la rete europea dei difensori civici, ci stiamo adoperando per indirizzare i cittadini verso il difensore civico competente, fornendo informazioni chiare e comprensibili circa i mezzi di ricorso disponibili a livello europeo, nazionale e regionale. Le informazioni giungono ai cittadini mediante il sito web del Mediatore europeo in cui sono riportati i link dei siti web dei difensori civici nazionali e regionali (consultati l'anno scorso più di 44 000 volte). Le pubblicazioni del Mediatore provvedono a divulgare informazioni presenti in rete e, inoltre, sono svolte presentazioni congiunte con i difensori civici nazionali o regionali competenti nel corso di visite informative negli Stati membri.

Parallelamente alle attività intraprese tramite la rete, abbiamo inoltre intensificato la nostra comunicazione in generale. Sono state elaborate tre strategie per raggiungere il pubblico: una strategia globale per i mass media, un piano per ristrutturare radicalmente il sito internet del Mediatore europeo e un'attenta politica di comunicazione per raggiungere più efficacemente i potenziali denunciatori. Quest'ultimo è un aspetto fondamentale per ridurre l'attuale percentuale di denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo. Lo scopo sotteso alle tre azioni è di garantire che tutti coloro che intendano presentare denuncia al Mediatore europeo sappiano come fare, mentre le denunce che non rientrano nella sfera di competenza del Mediatore medesimo siano

correttamente presentate all'autorità competente. Queste attività di comunicazione dovrebbero contribuire, nel contempo, a sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo del Mediatore europeo a garanzia di una corretta amministrazione comunitaria.

Ritiro del personale

Cosa vuol dire buona amministrazione, sia a livello concettuale che procedurale? Cosa si può fare per dare ulteriore risalto e promuovere una cultura del servizio all'interno dell'ufficio del Mediatore? E come si fa a raggiungere la generalità dei cittadini o soltanto fasce determinate di essi? Ecco alcuni dei temi affrontati nel corso del primo ritiro del personale del Mediatore europeo, tenutosi nel mese di ottobre 2006. Un ritiro è un esercizio di riflessione che coinvolge tutto il personale di un'istituzione, finalizzato a migliorare e accrescere la comprensione dei valori e della missione dell'istituzione stessa nonché a promuoverne una diffusione efficace. Ogni membro del personale viene incoraggiato a partecipare attivamente alle delibere e ad esprimere la propria opinione sui diversi temi trattati. Al termine di questa esperienza la quasi totalità dei partecipanti ha ritenuto l'iniziativa una risorsa utilissima e proficua, che merita di essere riproposta.

Tutte le attività riportate nell'introduzione sono trattate in maniera esaustiva nella relazione annuale, mentre una sintesi figura nella sezione Compendio e statistiche, pubblicata anche separatamente. È mio auspicio che entrambi questi documenti offrano al lettore un resoconto esauriente dell'operato del Mediatore europeo nel 2006 e invito tutti ad approfondire la propria conoscenza dell'istituzione che ho l'onore di guidare. Da parte mia, guardo al 2007 come ad un anno ricco di sfide volte, da un lato, a collaborare con le istituzioni per una migliore amministrazione, dall'altro, a reimpostare il mio impegno in termini di comunicazione, affinché tutti coloro che possono aver bisogno dei servizi del Mediatore europeo siano opportunamente informati sul da farsi.

Strasburgo, 22 febbraio 2007

P. Nikiforos DIAMANDOUROS





1 COMPENDIO

La dodicesima relazione annuale al Parlamento europeo illustra un resoconto delle attività del Mediatore europeo nel corso del 2006. Si tratta della quarta relazione annuale presentata dal P. Nikiforos DIAMANDOUROS, insediatosi il 1° aprile 2003.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione, ripartita su sei capitoli e quattro allegati, è introdotta da una prefazione personale del Mediatore, che illustra le principali attività dell'anno e i risultati raggiunti, delineando alcune prospettive per il futuro. Il presente compendio forma il capitolo 1 della relazione.

Nel capitolo 2 sono presentate le procedure adottate per trattare le denunce e per svolgere le indagini, unitamente ad un panorama dei casi esaminati durante l'anno e ad un'analisi tematica dei risultati raggiunti nei casi conclusi a seguito di un'indagine. L'analisi verte sulle conclusioni di fatto e di diritto più importanti contenute nelle decisioni emanate nel 2006.

Il capitolo 3 contiene una selezione delle sintesi delle decisioni del Mediatore adottate nel 2006, riguardanti soggetti e istituzioni al centro di denunce e di indagini di propria iniziativa. Tali sintesi sono organizzate in base al tipo di conclusione o di esito nonché per istituzione o organismo interessato. Il capitolo si chiude con le sintesi delle decisioni prese a seguito di indagini di propria iniziativa ed esempi di indagini presentate dai difensori civici nazionali e regionali.

Il capitolo 4, che riguarda i rapporti con altre istituzioni e organismi dell'Unione europea, esordisce sottolineando l'importanza di relazioni costruttive tra il Mediatore e istituzioni e organismi, e prosegue elencando le diverse riunioni e i vari eventi svoltisi in tale ambito nel 2006.

Il capitolo 5 verte sulle relazioni del Mediatore europeo con la comunità di difensori civici nazionali, regionali e locali in Europa e al di fuori di essa, riportando in dettaglio le attività della rete europea dei difensori civici e indicando la partecipazione del Mediatore a seminari, conferenze e incontri.

Nel capitolo 6 è infine riportata una rassegna delle attività di comunicazione del Mediatore. Il capitolo è suddiviso in sei sezioni concernenti i fatti salienti dell'anno, le visite informative, le conferenze e le riunioni cui hanno partecipato il Mediatore e il suo ufficio, i rapporti con i mass media, le pubblicazioni e le comunicazioni on line.

L'allegato A presenta le statistiche sull'operato del Mediatore europeo nel 2006; gli allegati B e C forniscono ragguagli sul bilancio e il personale dell'ufficio; l'allegato D contiene un elenco delle decisioni riportate nel capitolo 3 per numero, argomento e tipo di presunta cattiva amministrazione. Elenca inoltre i casi esemplari e tutti i casi conclusi con un'osservazione critica nel 2006.

SINTESI

La missione del Mediatore europeo

La funzione del Mediatore europeo è istituita dal trattato di Maastricht in quanto parte della cittadinanza dell'Unione europea. Al Mediatore sono rivolte le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Il Mediatore ha elaborato una definizione di "cattiva amministrazione", approvata dal



Parlamento europeo, che contempla il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi di una corretta amministrazione.

Oltre a dare un seguito alle denunce di cittadini, imprese e associazioni, il Mediatore europeo opera autonomamente avviando indagini di propria iniziativa, incontrando membri e funzionari delle istituzioni e degli organismi comunitari e svolgendo un'azione di sensibilizzazione presso i cittadini per informarli dei loro diritti e delle modalità per esercitarli.

Denunce e indagini nel 2006

Nel 2006, sono state presentate al Mediatore 3 830 denunce. Ciò costituisce una lieve flessione (2 %) rispetto al 2005¹, ma conferma comunque una stabilizzazione delle denunce al livello record raggiunto nel 2004. Il 57 % di tutte le denunce pervenute nel 2006 è stato presentato mediante posta elettronica o tramite il modulo disponibile sul sito web dell'istituzione. In 3 619 casi, le denunce provenivano da privati cittadini, mentre 211 da associazioni o imprese.

In quasi il 70 % dei casi, il Mediatore è stato in grado di aiutare il denunciante avviando un'indagine, trasferendo la denuncia a un organismo competente o fornendo consulenza riguardo alle sedi cui rivolgersi per una soluzione tempestiva ed efficace del problema.

Nel corso dell'anno, sono state aperte 258 indagini in seguito a denuncia. Inoltre, il Mediatore ha intrapreso nove indagini di propria iniziativa. Nel 2006, sono state condotte complessivamente 582 indagini, di cui 315 avviate nel 2005.

Al pari degli anni precedenti, la maggior parte delle indagini, ossia 387 (vale a dire il 66 % del totale), ha interessato la Commissione europea. Ciò è comprensibile ove si consideri che le decisioni di quest'ultima incidono direttamente sui cittadini. Sono state altresì svolte 74 indagini (13 % del totale) relative all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), 49 (8 %) riguardanti il Parlamento europeo e 11 (2 %) concernenti il Consiglio dell'Unione europea.

Le fattispecie di presunta cattiva amministrazione si possono ripartire fra le seguenti tipologie: mancanza di trasparenza e rifiuto di fornire informazioni (25 % dei casi), iniquità o abuso di potere (19 %), carenze procedurali (12 %), ritardi evitabili (9 %), discriminazione (9 %), negligenza (8 %), errori giuridici (5 %) e mancato adempimento degli obblighi, ovvero casi in cui la Commissione europea ha omesso di esercitare la propria funzione di "custode del trattato" nei confronti degli Stati membri (4 %).

Sono inoltre pervenute 3 540 richieste individuali di informazioni tramite posta elettronica, rispetto alle 3 200 circa nel 2005 e nel 2004. A tutte è stata inviata una risposta individuale da parte di un membro competente dell'organico del Mediatore europeo.

L'esito delle indagini del Mediatore europeo

Nel 2006 il Mediatore ha archiviato 250 indagini, 247 delle quali relative a denunce e tre costituite da indagini di propria iniziativa. Di seguito è riportata una sintesi dei risultati.

Nessun riscontro di cattiva amministrazione

In 95 casi l'indagine del Mediatore non ha riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione. Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, il quale riceve quantomeno una spiegazione esaustiva dall'istituzione o dall'organismo interessato chiamato in causa in merito alle azioni condotte nonché il parere del Mediatore sul caso. Tra i casi in cui non sussistevano gli estremi di una cattiva amministrazione, nel 2006, figurano gli esempi seguenti:

- una denuncia riguardante la gestione da parte della Banca europea degli investimenti (BEI) delle richieste di informazioni sul possibile finanziamento di un progetto nella Repubblica

¹ Va notato che, nel 2006, le denunce vertenti sulla stessa questione sono state 281, mentre, l'anno precedente, il numero di questo tipo di denunce era di 335.



ceca. Nella sua prima risposta, la BEI ha osservato che, in termini generali, il rifiuto di fornire l'accesso a queste informazioni era conforme alla politica e alle norme in vigore a quel tempo. Nel corso dell'indagine, è emerso un interesse pubblico correlato alle relazioni internazionali. Il Mediatore ha ritenuto non sussistente un'infrazione da parte della BEI della normativa sull'accesso alle informazioni e il caso è stato pertanto archiviato senza che venissero riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione. Tuttavia, la BEI è stata incoraggiata a fornire, in futuro, al richiedente spiegazioni adeguate dei motivi alla base di un rifiuto di informazioni, in modo da non dover arrivare ad una denuncia al Mediatore (3501/2004/PB);

- un partecipante di un concorso generale organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha denunciato la scarsa trasparenza e la cattiva organizzazione del concorso e il fatto che il termine ultimo per l'iscrizione alle prove di selezione non era stato rispettato. In seguito ad indagine, il Mediatore ha riscontrato che l'EPSO aveva regolarmente fornito ai candidati, in conformità dell'invito a manifestare interesse, le informazioni riguardanti le fasi successive della procedura di selezione. Le informazioni fornite dall'EPSO sono state ritenute pertanto chiare ed adeguate e non sono stati riscontrati gli estremi di cattiva amministrazione (472/2006/DK);
- una società di traduzione svedese ha presentato denuncia in relazione ad un invito a presentare offerte, pubblicato dalla Corte di giustizia. Nell'invito figurava un requisito non menzionato nel bando di gara originale e che la società non era in grado di soddisfare. Tuttavia, in conformità della normativa applicabile, alcuni requisiti possono essere specificati solo nell'invito a presentare offerte e non nel bando di gara. Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, la Corte non aveva modificato le condizioni di gara nel corso della procedura. Il Mediatore non ha dunque riscontrato la sussistenza degli estremi di cattiva amministrazione. (2523/2005/TN)

Pertanto, anche ove non sussistano gli estremi di cattiva amministrazione, il Mediatore può ravvisare l'opportunità che l'istituzione o l'organismo migliori, in futuro, la qualità della sua amministrazione. In tali circostanze, il Mediatore formula ulteriori osservazioni, come è avvenuto, per esempio, nei seguenti casi:

- con riferimento alla decisione del Parlamento di rigettare l'offerta inviata dal denunciante in risposta a un invito a presentare offerte, non sono stati riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione. Tuttavia, il Mediatore ha richiamato l'attenzione del Parlamento su un'affermazione concernente la sua discrezionalità nelle procedure di appalto. Tale affermazione non era consona con l'invito a presentare proposte di cui al caso in oggetto né con i principi di corretta amministrazione riguardanti l'esercizio dei poteri discrezionali (1315/2005/BB);
- in relazione alla denuncia di un candidato che non aveva superato un concorso, il Mediatore ha suggerito all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di inviare una lettera interlocutoria ogniqualvolta l'autorità contraente preveda che, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la risposta a un ricorso venga inoltrata dopo lo scadere del termine di quattro mesi. Nella fattispecie, l'EPSO si è scusato per il ritardo. Inoltre, a fronte della specifica obiezione sollevata dall'EPSO, il Mediatore ha colto l'opportunità di rammentare la sua facoltà di esaminare la legalità di una decisione del comitato di selezione (1217/2004/OV).

Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per giungere a un esito che possa soddisfare sia il denunciante sia l'istituzione interessata. A tal fine, la cooperazione tra istituzioni e organismi comunitari è essenziale. Ciò contribuisce inoltre a migliorare i rapporti tra istituzioni e cittadini e può evitare cause dispendiose in termini di costi e tempo.

Nel 2006 sono stati 64 i casi risolti dall'istituzione o dall'organismo stesso a seguito di una denuncia presentata al Mediatore, tra cui i seguenti:

- la Commissione ha posto fine a un caso di ritardato pagamento concernente un programma di scambio tra alunni di Berlino, Germania, e Halton, Regno Unito, in seguito alla presentazione



di una denuncia da parte di un'autorità locale con sede a Berlino. La Commissione inoltre ha annunciato di voler apportare miglioramenti alla gestione dei gemellaggi tra città. Il Mediatore ha accolto positivamente questa risposta, precisando che, in questi casi, sarebbe opportuno corrispondere anche gli interessi (3172/2005/WP);

- la Commissione ha acconsentito a versare la retribuzione spettante a una funzionaria in seguito a un'indagine del Mediatore. La funzionaria si era ammalata poco dopo l'entrata in servizio e, in ultimo, le era stata concessa una pensione di invalidità. La Commissione si era rifiutata di versare la retribuzione per un lungo periodo, sostenendo che la stessa non aveva fornito prova del fatto che la sua assenza fosse dovuta a ragioni mediche. In seguito all'indagine del Mediatore, la Commissione ha acconsentito a versare la retribuzione dovuta unitamente agli interessi rivendicati dalla denunciante (106/2005/TN);
- il Comitato delle regioni ha rimborsato le spese di viaggio a un candidato che aveva partecipato a un colloquio di lavoro e acconsentito a versare gli interessi, in seguito all'esame del caso da parte del Mediatore. In risposta alla richiesta del denunciante di migliorare la procedura di rimborso, il Comitato aveva spiegato che il ritardo era imputabile a circostanze eccezionali e che le sue procedure non necessitavano di revisione. In un'osservazione supplementare, il Mediatore ha suggerito che gli standard amministrativi del Comitato potrebbero migliorare ulteriormente se vi fosse la necessità di dar seguito sistematicamente ai fascicoli relativi ai pagamenti come nel caso di specie. Ciò sarebbe possibile contattando i richiedenti in caso di mancato invio di documenti obbligatori e, in caso di ritardi, tenendo informati i richiedenti sui ritardi e sulle loro motivazioni (800/2006/WP).

Qualora sia riscontrata la sussistenza di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore tenta, ove possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. In alcuni casi ciò è possibile perché l'istituzione o l'organismo interessato presenta un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura è fatta *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

Nel 2006 sono state proposte 28 soluzioni amichevoli. Tre casi, compresi due in cui la proposta era stata avanzata nel 2005, sono stati archiviati nel corso dell'anno a fronte dell'accoglimento di una soluzione amichevole. Al termine del 2006 erano ancora pendenti 27 proposte. Tra le soluzioni amichevoli definite nel 2006 vi sono quelle riguardanti i seguenti casi:

- la Banca europea degli investimenti (BEI) ha concesso l'accesso parziale a una relazione di revisione contabile a fronte di una denuncia al Mediatore. Inoltre, ha accettato di concedere alla società interessata l'accesso privato alle sezioni della relazione che riguardavano nello specifico il gruppo cui apparteneva la società medesima. La relazione riguardava un progetto in Africa, finanziato dall'Unione europea, cui aveva partecipato il gruppo. In un primo tempo, l'accesso alla relazione era stato negato dalla BEI. Il Mediatore ha accolto questo approccio costruttivo, indicandolo a modello per i casi futuri di accesso ai documenti (1776/2005/GG);
- in seguito alla denuncia di un cittadino tedesco, la Commissione ha acconsentito a rivedere la sua interpretazione della direttiva comunitaria sul trattamento dei dati personali². Secondo il denunciante, le autorità pubbliche dello Stato di Amburgo avevano illecitamente trasmesso dati personali alle imprese, pur sapendo che queste ultime li avrebbero utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario. In un primo momento, la Commissione aveva affermato che la direttiva sulla tutela dei dati non forniva alcuna protezione in proposito. In seguito all'intervento del Mediatore, ha acconsentito a rivedere la sua valutazione (2467/2004/PB);
- l'intervento del Mediatore ha favorito la decisione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) di rinunciare al recupero delle indennità versate al denunciante. L'AESA aveva, in effetti, fornito informazioni incomplete al denunciante, ritenute idonee ad indurlo in errore. Il Mediatore ha proposto all'AESA, in vista di una soluzione amichevole, di rinunciare a

²

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995 L 281, pag. 31).



recuperare almeno una parte delle indennità in questione. Quest'ultima, pur mantenendo inalterato il proprio parere circa l'insussistenza degli estremi di una cattiva amministrazione, "vista la natura unica di questo caso e avendo la massima considerazione del parere del Mediatore", ha rinunciato al recupero integrale delle indennità (1729/2005/(PB)JF).

Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali

Quando non è possibile addivenire a una soluzione amichevole o nel caso in cui tale composizione della controversia si riveli infruttuosa, il Mediatore può decidere di archiviare il caso con un'osservazione critica all'istituzione o all'organismo interessato o di formulare un progetto di raccomandazione.

In genere, l'osservazione critica è formulata quando: (i) l'istituzione non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, (ii) tale atto sembra non avere ripercussioni generali e (iii) non paiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica conferma al denunciante che la denuncia è fondata e segnala all'istituzione o all'organismo interessato l'azione scorretta in modo da contribuire a evitare casi di cattiva amministrazione in futuro. Nel 2006 il Mediatore ha concluso 41 indagini con osservazioni critiche, fra cui:

- il Mediatore ha criticato la Commissione per non aver adottato le misure idonee ad indurre la Germania a rispettare una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardante il regolamento tedesco sugli imballaggi. Questo intervento seguiva la denuncia di alcune imprese europee produttrici di bevande contro l'inerzia in proposito della Commissione. La Corte aveva riconosciuto che il regolamento tedesco sugli imballaggi per determinate bevande costituisce una barriera al commercio intracomunitario. Dal momento che uno dei procedimenti per infrazione, relativo al regolamento tedesco, era ancora pendente, il Mediatore ha ritenuto che quanto espresso nell'osservazione critica potesse essere debitamente preso in considerazione dalla Commissione, ai fini di detto procedimento (1037/2005/GG);
- un'osservazione critica è stata indirizzata all'EPSO per non aver fornito le informazioni richieste da un candidato in un concorso pubblico che lo aiutassero a comprendere le correzioni apportate ad una prova di traduzione da lui non superata. L'EPSO non aveva né contestato il fatto che fornire le succitate informazioni comporterebbe un carico amministrativo irragionevole né addotto motivazioni valide per non aver fornito dette informazioni al denunciante (674/2004/PB);
- un'osservazione critica è stata rivolta alla Commissione per aver negato alla ONG ambientalista *Friends of the Earth* l'accesso a taluni documenti. I documenti riguardavano aspetti scientifici concernenti la sicurezza degli organismi geneticamente modificati (OGM) che la Commissione aveva presentato all'Organizzazione mondiale del commercio. Rammentando che le eccezioni all'accesso del pubblico devono essere interpretate e applicate in maniera restrittiva, il Mediatore ha ritenuto che, in questo caso, la Commissione aveva adottato un'interpretazione estensiva inaccettabile delle disposizioni pertinenti (582/2005/PB).

È importante che istituzioni e organismi rispettino le osservazioni critiche del Mediatore, intervenendo per risolvere i problemi ancora irrisolti ed evitare futuri casi di cattiva amministrazione. Nel corso del 2007, sarà prodotto uno studio sul seguito dato dalle istituzioni alle osservazioni critiche rivolte loro dal Mediatore l'anno precedente. Sarà inoltre effettuato uno studio analogo sul seguito dato a 38 casi implicanti un'osservazione supplementare presentata nel 2006.

Qualora risulti necessaria un'ulteriore azione (ossia qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione o il caso di cattiva amministrazione sia particolarmente serio o si riscontrino implicazioni generali), in generale il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organismo interessato, il quale è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato.

Nel 2006 sono stati inoltrati 13 progetti di raccomandazione. Inoltre dieci progetti di raccomandazione formulati nel 2005 hanno portato a delle decisioni nel 2006. Nel corso dell'anno



quattro casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Due casi hanno comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Nove casi sono stati chiusi per altri motivi. Al termine del 2006, nove progetti di raccomandazione erano ancora oggetto di esame, di cui uno formulato nel 2004. Tra i progetti di raccomandazione presentati nel 2006 si annoverano i seguenti:

- la Commissione è stata invitata a trattare il più rapidamente possibile una denuncia concernente la direttiva europea in materia di orario di lavoro. Un medico tedesco aveva denunciato il mancato rispetto della direttiva in Germania per quanto riguardava il servizio prestato dai medici negli ospedali e il tempo trascorso per il servizio di guardia. La Commissione ha obiettato che la direttiva era in fase di modifica. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non dovrebbe posticipare a tempo indeterminato il trattamento di una denuncia per il solo fatto che prima o poi la direttiva sarà modificata (3453/2005/GG);
- il Mediatore ha invitato la Commissione a correggere le informazioni imprecise e poco chiare contenute in opuscoli, manifesti e in una presentazione video sui diritti dei passeggeri aerei. L'intervento ha fatto eco alle denunce di due associazioni di compagnie aeree, le quali criticavano le informazioni fornite dalla Commissione sui diritti dei viaggiatori alla compensazione e all'assistenza in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Sebbene il Mediatore non abbia ritenuto giustificate tutte le rivendicazioni dei denunciati, ha ugualmente convenuto che il materiale informativo contenesse affermazioni poco precise e fuorvianti e quindi chiesto alla Commissione la loro correzione [1475/2005/(IP)GG e 1476/2005/(BB)GG].

Il parere dettagliato della Commissione sui progetti di raccomandazione del Mediatore nel caso 3453/2005/GG doveva esser presentato nel dicembre del 2006 e nei casi 1475/2005/(IP)GG e 1476/2005/(BB)GG nel marzo del 2007. Dal momento che dette indagini risultavano ancora pendenti alla fine del 2006, esse non compaiono nel capitolo 3 della relazione.

Tra i progetti di raccomandazione accettati nel 2006 si annoverano i seguenti:

- la Commissione ha accettato il parere secondo cui, in virtù del principio di buona prassi amministrativa, essa avrebbe dovuto sollecitare un chiarimento in merito a talune affermazioni espresse nel corso di una riunione del comitato del parlamento regionale tedesco e ha confermato il proprio impegno in tal senso. Questa presa di posizione è scaturita da un progetto di raccomandazione che invitava la Commissione a prendere i provvedimenti necessari per stabilire se la vendita di una società statale in Germania costituisse un aiuto di Stato. Secondo il denunciante, era necessaria una spiegazione delle affermazioni emerse nel corso della riunione del comitato del parlamento regionale tedesco secondo cui vi sarebbero stati aiuti di Stato (642/2004/GG);
- la Commissione ha accettato un progetto di raccomandazione che la invitava ad adottare tempestivamente una decisione concernente la denuncia di infrazione di un denunciante e di comunicare tale decisione al denunciante stesso. Un rivenditore danese di autovetture si era rivolto al Mediatore reclamando il fatto che la Commissione non aveva onorato il suo impegno a giungere a una conclusione in merito alla sua denuncia per infrazione in relazione alla tassazione imposta dal governo danese sulle autovetture importate (956/2004/PB).

Nel caso in cui un'istituzione o un organismo comunitario non risponda in maniera soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo. Questa relazione è l'ultimo mezzo a disposizione del Mediatore ed è l'ultimo provvedimento sostanziale che egli prende nell'affrontare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nella valutazione politica del Parlamento. Nel 2006 sono state stilate due relazioni speciali:

- il Mediatore ha invitato il Consiglio a riconsiderare la scelta delle lingue usate nel sito web della presidenza dell'Unione europea. Questo in seguito a una denuncia da parte di un'associazione tedesca che denunciava il fatto che questi siti Internet dovrebbero essere disponibili non solo



in lingua inglese e francese, ma anche in tedesco. Il Consiglio ha obiettato che solo lo Stato membro che assume la presidenza è responsabile del proprio sito web. In seguito al rifiuto da parte del Consiglio del progetto di raccomandazione del Mediatore questi ha trasmesso la questione al Parlamento europeo (1487/2005/GG);

- in una relazione speciale al Parlamento, il Mediatore ha obiettato che la pretesa della Commissione di non essere in grado di raggiungere un consenso politico su come procedere non la esimeva dal compito di trattare opportunamente una denuncia per infrazione. Un fornitore tedesco di servizi connessi alle scommesse sportive denunciava la Commissione in seguito al divieto impostogli dalle autorità tedesche di proseguire a offrire i suoi servizi, costringendolo a chiudere la sua attività. Dal punto di vista del denunciante, ciò costituiva una violazione della libertà di fornire servizi. Dopo la presentazione di una relazione speciale, la Commissione ha informato il Parlamento e il Mediatore di aver preso una decisione in merito alla denuncia d'infrazione (289/2005/GG).

Indagini di propria iniziativa

Il Mediatore esercita il potere di avviare indagini di propria iniziativa principalmente in due tipi di casi. In primo luogo, egli può ricorrere a indagini di propria iniziativa per approfondire un presunto caso di cattiva amministrazione allorché la denuncia sia stata presentata da una persona non legittimata (ossia nel caso in cui il denunciante non sia cittadino comunitario o non risieda nell'Unione, oppure qualora si tratti di una persona giuridica non avente sede legale in uno Stato membro). Nel 2006, sono state avviate cinque indagini di questo tipo. Il Mediatore può inoltre ricorrere al proprio potere di iniziativa per affrontare ciò che si configura come un problema sistemico delle istituzioni. Nel 2006, egli ha agito in tal senso in quattro occasioni, due delle quali sono state le seguenti:

- il Mediatore ha chiesto alla Commissione di studiare la possibilità di accrescere l'uso della mediazione per gestire le controversie derivanti dai contratti da essa finanziati. La Commissione ha risposto positivamente, impegnandosi a promuovere metodi alternativi di risoluzione delle controversie, inserendo una clausola opzionale di mediazione nei suoi contratti d'appalto standard. Al termine dell'indagine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di tenerlo informato degli sviluppi entro il 30 giugno 2007 riguardanti sia la clausola di mediazione sia l'impegno dell'istituzione per estendere la mediazione alle controversie sugli aiuti non rimborsabili. Il Mediatore ha sottolineato inoltre l'importanza di raccomandare l'alternativa della mediazione nei conflitti tra contraenti e subcontraenti (OI/1/2006/TN);
- nel gennaio 2006, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa concernente le norme e le politiche del Parlamento europeo sul limite massimo d'età per il suo programma di tirocinio. Nelle sue raccomandazioni, il Mediatore ha fatto riferimento: (i) all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, concernente la non discriminazione, (ii) alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto comunitario e (iii) alla decisione della Commissione, successiva a una raccomandazione del Mediatore, di abolire i limiti d'età nei suoi programmi di tirocinio. Il Parlamento ha informato il Mediatore che, a partire dal 15 febbraio 2006, non avrebbe più applicato limiti d'età nei suoi programmi di tirocinio (OI/3/2006/BB).

Casi modello di buona prassi

Le sopraccitate risposte della **Commissione europea** all'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulla mediazione (OI/1/2006/TN) e del **Parlamento europeo** all'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulla possibile discriminazione in base all'età (OI/3/2006/BB) costituiscono esempi di buona prassi che ne giustificano l'inclusione tra i "casi modello" ossia tra i casi esemplari citati dal Mediatore nella relazione annuale 2006. Essi costituiscono del pari un esempio per le altre istituzioni e gli altri organismi comunitari di risposta ottimale alle questioni sollevate dal Mediatore. Nel caso citato, la Commissione si è inoltre dimostrata disponibile a collaborare in maniera costruttiva con



il Mediatore, acconsentendo di rivedere la propria interpretazione della direttiva europea sulla tutela dei dati (2467/2004/PB). Accogliendo le argomentazioni del Mediatore e prestando ascolto alle preoccupazioni del denunciante, la Commissione ha dato prova della sua volontà di porre il cittadino al centro delle sue attività. Il Mediatore plaude a questa condotta.

Un ulteriore esempio di risposta costruttiva da parte delle istituzioni nel 2006 è rappresentato dal caso 106/2005/TN, citato, in cui la Commissione ha deciso di versare la cifra dovuta a un funzionario unitamente agli interessi. L'**Agenzia europea per la sicurezza aerea** ha fornito un esempio di autentica cultura del servizio nel momento in cui, pur mantenendo valido il proprio parere relativo alla non sussistenza degli estremi di cattiva amministrazione, ha comunque convenuto con il Mediatore una soluzione amichevole della controversia (cfr. 1729/2005/JF sopra). Infine, il modo innovativo in cui la **Banca europea per gli investimenti** ha soddisfatto la richiesta di accesso del denunciante a una relazione di revisione contabile, nel caso 1776/2005/GG, pur proteggendo nel contempo gli interessi legittimi di terzi, costituisce un esempio di risposta a una denuncia che potrebbe fungere da modello per i futuri casi aventi a oggetto l'accesso ai documenti.

Ulteriore analisi

La parte conclusiva del capitolo 2 della relazione annuale contiene revisioni di questi e di altri casi suddivisi nelle seguenti categorie tematiche: (i) trasparenza, compreso l'accesso a documenti e informazioni, nonché protezione dei dati, (ii) la Commissione in qualità di garante del trattato, (iii) appalti, contratti e sovvenzioni, (iv) questioni inerenti al personale, per esempio assunzioni.

Nel capitolo 3 della relazione sono riportate le sintesi di 59 decisioni su un totale di 250 emanate nel 2006. Le sintesi rispecchiano la gamma dei temi e delle istituzioni oggetto delle indagini del Mediatore nonché i diversi tipi di conclusioni.

Le decisioni conclusive sono generalmente pubblicate sul sito Internet del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa.

Rapporti con istituzioni e organismi dell'Unione europea

Rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea sono essenziali perché il Mediatore possa conseguire risultati positivi per i cittadini. Tale collaborazione si concretizza in riunioni periodiche ed eventi congiunti. Si tratta di occasioni importanti per illustrare il ruolo del Mediatore di promotore della buona amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Nel corso del 2006, hanno assunto particolare rilievo le riunioni bilaterali con i commissari europei per discutere il funzionamento della nuova procedura della Commissione per trattare le indagini del Mediatore, introdotta nel novembre 2005. In giugno, il Mediatore ha partecipato a una proficua riunione con il personale della Commissione responsabile del coordinamento della gestione delle indagini del Mediatore medesimo. A questo proposito, è stato fondamentale il supporto dato dal vicepresidente della Commissione, Margot WALLSTRÖM, responsabile, tra l'altro, delle relazioni con il Mediatore, e del segretario generale della Commissione, Catherine DAY. In dicembre la signora WALLSTRÖM è intervenuta dinanzi al personale del Mediatore a Strasburgo, illustrando una sintesi degli sforzi profusi dalla Commissione per migliorare le relazioni con i cittadini.

Nel 2006 il Mediatore ha continuato a intessere rapporti costruttivi con gli eurodeputati. Oltre a una serie di riunioni individuali con alcuni membri, il signor DIAMANDOUROS ha partecipato, nel corso dell'anno, a quattro riunioni della commissione per le petizioni, durante le quali ha presentato la sua relazione annuale e le relazioni speciali dedicate a vari temi. Su richiesta della commissione, il Mediatore è stato inoltre rappresentato da un membro del suo personale a ogni riunione della commissione organizzata nel corso dell'anno.

Nel 2006 il Mediatore ha continuato a promuovere contatti con le altre istituzioni e organismi. In marzo ha incontrato a Lussemburgo i presidenti della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica, il presidente della Corte dei conti, e il presidente



della Banca europea per gli investimenti. In ottobre ha incontrato in Grecia i direttori dell'Agenzia europea per la ricostruzione e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Nel corso dell'anno ha esposto inoltre il suo operato a vari gruppi di membri del personale delle istituzioni europee a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Nell'ottica di garantire il miglior servizio possibile per i cittadini, il Mediatore ha firmato una serie di importanti accordi nel corso del 2006.

In marzo è stato siglato con il Parlamento un nuovo accordo di collaborazione nell'ambito delle politiche immobiliari, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Il nuovo accordo dovrebbe consentire al Mediatore di sfruttare nel modo più adeguato le risorse concesse al suo ufficio, garantendogli allo stesso tempo assoluta autonomia nelle sue attività.

Un altro importante accordo sottoscritto nel 2006 è stato il protocollo di intesa con il Garante europeo della protezione dei dati. Scopo dell'accordo è quello di garantire un trattamento uniforme delle denunce riguardanti la protezione dei dati ed evitare inutili duplicazioni. Il Mediatore e il Garante della protezione dei dati, il Sig. Peter HUSTINX, hanno firmato il protocollo di intesa a Bruxelles il 30 novembre³.

Lo stesso giorno il Mediatore aveva firmato un accordo con il governo spagnolo per consentire ai cittadini di presentare denuncia al Mediatore europeo in una qualsiasi delle lingue ufficiali in Spagna (basco, catalano/valenziano e gallego). Con questo accordo, il Mediatore ha allineato la sua prassi alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2005 che prevedono l'uso di queste lingue per facilitare le comunicazioni dei cittadini spagnoli con le istituzioni comunitarie. Il rappresentante permanente della Spagna presso l'Unione europea, l'Ambasciatore Carlos BASTARRECHE SAGÜES, ha firmato l'accordo per conto del governo spagnolo.

Rapporti con difensori civici e organismi analoghi

Per far sì che le denunce dei cittadini relative al diritto dell'Unione europea siano trattate in maniera pronta ed efficace, il Mediatore europeo collabora strettamente con i suoi omologhi a livello nazionale, regionale e locale. Questo è particolarmente importante, visto che molti denunciati si rivolgono al Mediatore europeo per problemi che, in realtà, riguardano l'amministrazione nazionale, regionale o locale e, in molti casi, possono essere risolti efficacemente dal difensore civico del paese interessato. Tale collaborazione è parimenti fondamentale per seguire gli sviluppi importanti che intervengono nel mondo dei difensori civici, scambiare informazioni sulla normativa comunitaria e condividere le migliori prassi. Tale collaborazione si concretizza prevalentemente sotto gli auspici della rete europea dei difensori civici, sebbene il Mediatore europeo partecipi anche a conferenze, seminari e incontri al di fuori della rete.

La rete europea di difensori civici

Attualmente la rete europea di difensori civici comprende quasi 90 uffici in 31 paesi con una copertura nazionale e regionale all'interno dell'Unione e una copertura nazionale nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, Norvegia e Islanda. La rete funge da efficace meccanismo di cooperazione per trattare i diversi casi. Laddove possibile, il Mediatore europeo trasferisce le questioni direttamente ai difensori civici nazionali e regionali, oppure fornisce una consulenza appropriata al denunciante. Nel corso del 2006, il Mediatore ha suggerito a 828 denunciati di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale e ha trasferito 363 denunce (di cui 270 riguardavano il medesimo argomento) direttamente al difensore civico competente.

Oltre a regolari scambi informali di informazioni nell'ambito della rete, esiste una speciale procedura attraverso la quale i difensori civici nazionali o regionali possono chiedere risposte scritte a quesiti riguardanti il diritto comunitario e la sua interpretazione, ivi compresi quelli che sorgono nel trattamento di casi specifici. Il Mediatore europeo fornisce direttamente la risposta, oppure, ove del caso, inoltra il quesito a un'altra istituzione od organismo comunitario affinché vi risponda. Nel

³

Protocollo di intesa - Tra il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati (GU 2007 C 27, pag. 21).



2006 sono pervenute due richieste di informazioni (una da un difensore civico nazionale e una da un difensore civico regionale) e tre sono state archiviate (tra cui due presentate nel 2005). Maggiori dettagli sulle indagini sono presentati nel capitolo 3.

La rete si adopera parimenti per condividere esperienze e buona prassi, obiettivi che intende raggiungere attraverso seminari e incontri, un bollettino pubblicato periodicamente, un forum di discussione elettronico e un servizio elettronico di informazione giornaliera.

Seminari per i difensori civici nazionali e regionali si tengono ad anni alterni e sono organizzati congiuntamente dal Mediatore europeo e da un omologo nazionale o regionale. Il 5° seminario dei difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione europea, organizzato dal difensore civico locale per l'Inghilterra, il signor Tony REDMOND, e dal Mediatore europeo, si è tenuto a Londra dal 19 al 21 novembre. Circa 80 partecipanti, provenienti da ciascuno dei sei paesi in cui sono presenti difensori civici a livello regionale (ossia Belgio, Germania, Spagna, Italia, Austria e Regno Unito⁴), hanno preso parte all'evento. Il tema del seminario era *"Working together to promote good administration and defend citizens' rights in the EU"* (Lavorare insieme per promuovere una buona amministrazione e difendere i diritti dei cittadini nell'Unione europea). Il programma ha compreso sessioni sul diritto comunitario, la promozione della buona amministrazione, il trattamento delle denunce e la collaborazione con i difensori civici.

Il punto di contatto per la rete all'interno degli uffici dei difensori civici nazionali è costituito dai funzionari di collegamento. Essi si riuniscono ogni due anni e nel 2006, dal 18 al 20 giugno, si è tenuto a Strasburgo il 5° seminario. Intitolato *"Upholding fundamental rights — Sharing best practice"* (Sostenere i diritti fondamentali, condividere la buona prassi), l'incontro era inteso a favorire il dibattito sulla buona prassi all'interno delle istituzioni e sulle attività dei funzionari di collegamento per promuovere i diritti fondamentali. Questa occasione ha inoltre fornito l'opportunità di rivedere il funzionamento della rete e di proporre suggerimenti per migliorarla. Erano presenti al seminario 28 partecipanti provenienti da 26 paesi europei, compresi, per la prima volta, rappresentanti dalle istituzioni nazionali dei difensori civici di Bulgaria, Croazia e Romania.

Nel 2006, il bollettino informativo (*Newsletter*) del Mediatore europeo si è confermato un preziosissimo strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e la buona prassi. I due numeri pubblicati in aprile e ottobre riportavano articoli sul primato del diritto comunitario, sul riconoscimento reciproco delle qualifiche nell'Unione europea, sulla normativa europea in materia ambientale e sull'accesso alle informazioni di carattere ambientale, sul ruolo dei difensori civici nel monitoraggio delle carceri, sull'accesso universale a internet a banda larga, sulla discriminazione nell'accesso al lavoro, sulla libertà di espressione, sui diritti dei minori e sui problemi legati alla migrazione e all'asilo. Il dibattito on line del Mediatore e i forum sulla condivisione di documenti hanno continuato a svilupparsi nel corso dell'anno, consentendo agli uffici di condividere informazioni attraverso l'invio di domande e risposte. Sono state avviate alcune discussioni importanti su temi diversi quali la sorveglianza indipendente delle carceri, il diritto di soggiorno permanente per i figli degli immigrati nati nell'Unione europea, la lotta alla discriminazione e la promozione della parità di trattamento, e il diritto di voto alle elezioni locali nell'Unione europea. Inoltre, nei giorni feriali, è stato pubblicato l'*Ombudsman Daily News*, servizio elettronico di notizie del Mediatore, contenente articoli, comunicati stampa e annunci degli uffici di tutta la rete.

Le visite informative ai difensori civici negli Stati membri e nei paesi candidati si sono anch'esse rivelate estremamente efficaci per lo sviluppo della rete e rappresentano un mezzo eccellente per diffondere la conoscenza del ventaglio di mezzi di comunicazione che essa mette a disposizione. Nel corso del 2006, il Mediatore europeo ha fatto visita ai suoi omologhi difensori civici in Lussemburgo (marzo), Spagna (maggio), Irlanda del Nord (novembre) e Bulgaria (novembre).

4

I paesi sono elencati secondo l'ordine protocollare dell'Unione europea ossia, in ordine alfabetico, in base al nome di ogni paese nella propria lingua. Questo ordine protocollare è usato nel corso dell'intera pubblicazione.



Incontri

Nel corso dell'anno, l'impegno profuso dal Mediatore per collaborare con i suoi omologhi è andato ben oltre le attività della rete europea dei difensori civici. Al fine di promuovere la figura del difensore civico, discutere in merito ai rapporti interistituzionali e scambiare le migliori prassi, egli ha partecipato a 28 eventi organizzati dai difensori civici nazionali e regionali, e ha incontrato moltissimi difensori civici e rappresentanti degli uffici dei difensori civici all'interno dell'Unione europea e al di fuori di essa.

Attività di comunicazione

Raggiungere i cittadini è un'attività fondamentale per la funzione del Mediatore. Nel corso del 2006 sono stati intensificati gli sforzi per divulgare le informazioni concernenti il diritto a denunciare i casi di cattiva amministrazione. Durante l'anno, il Mediatore ed il suo personale hanno presentato circa 120 interventi in conferenze, seminari e riunioni. Le visite del Mediatore in Lussemburgo, Spagna, Irlanda del Nord e Bulgaria hanno inoltre offerto ulteriori opportunità di sensibilizzare i cittadini di tali paesi.

Nel 2006 sono parimenti aumentate le attività con i mass media. In totale, sono stati diramati 22 comunicati stampa ai giornalisti di tutta Europa. Il contenuto dei comunicati variava dalla scelta delle lingue per il sito web della presidenza dell'Unione europea, alla trasparenza nelle attività dei gruppi di pressione e in materia di sussidi fino ad una denuncia relativa all'impropria trasposizione della direttiva in materia di orario di lavoro e la mancanza di trasparenza nell'attività del Consiglio. Il Mediatore ha rilasciato oltre 40 interviste a giornalisti della carta stampata, della televisione e dei mezzi di comunicazione elettronica a Bruxelles, Strasburgo e altrove. Egli ha inoltre illustrato il proprio operato e risposto a domande in occasione di conferenze stampa e incontri.

Il materiale sul lavoro del Mediatore è stato largamente diffuso nel corso dell'anno, soprattutto durante le giornate aperte organizzate dal Parlamento europeo nel mese di maggio. Nel 2006 sono state pubblicate le nuove edizioni di due importanti strumenti di comunicazione: la guida e il modulo per la denuncia intitolato *Il Mediatore europeo – la può aiutare?* disponibile in 23 lingue, e l'opuscolo *Il Mediatore europeo – In poche parole* disponibile in 25 lingue. La versione in francese del volume commemorativo *The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution* (Il Mediatore europeo: origini, istituzione, evoluzione) è apparsa in edizione economica e di lusso, nel mese di novembre. Nel corso dell'anno si è continuato a distribuire copie delle altre pubblicazioni del Mediatore, in particolare del *Codice europeo di buona condotta amministrativa* in 25 lingue. Il Codice è stato tradotto in macedone nel 2006 per aiutare a promuovere la buona amministrazione nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il sito Internet del Mediatore è stato regolarmente aggiornato con decisioni, comunicati stampa e dettagli delle sue attività di comunicazione. In maggio il sito web del Mediatore, assieme a quelli delle altre istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione europea, è passato al nuovo dominio di primo livello "punto.EU". L'indirizzo ufficiale ora è: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il sito Internet del Mediatore è stato visitato 416 533 volte. Le pagine del sito più consultate sono state quelle in lingua inglese, seguite da quelle francesi, spagnole, tedesche e italiane. In termini di provenienza geografica delle visite, i visitatori più numerosi sono stati gli italiani, seguiti da svedesi, inglesi, spagnoli e tedeschi. La sezione dei link del sito web del Mediatore comprende collegamenti ai siti dei difensori civici nazionali e regionali di tutta Europa. Nel 2006 sono state effettuate più di 44 000 visite alle pagine dei collegamenti, a dimostrazione del fatto che l'attività del Mediatore europeo di coordinamento della rete europea dei difensori civici fornisce valore aggiunto ai cittadini europei.

Evoluzioni interne

Nel 2006 il Mediatore ha proseguito nel suo impegno per predisporre l'istituzione a gestire le denunce provenienti dai cittadini dei 25 Stati membri, nelle 21 lingue del trattato. In tal senso, sono stati compiuti preparativi in vista dell'adesione di Bulgaria e Romania, prevista il 1° gennaio 2007.



Per quanto concerne il personale dell'istituzione, il Mediatore ha nominato il primo segretario generale il 1° agosto 2006, mediante una procedura aperta di assunzione. Un terzo supervisore legale principale è stato inoltre assunto presso il dipartimento giuridico, per contribuire a rafforzare ulteriormente le procedure di trattamento dei casi e di controllo della qualità.

Nel 2006 la tabella dell'organico del Mediatore prevedeva 57 posti, a fronte dei 51 del 2005. Questo aumento è dovuto in gran parte ai preparativi per l'adesione di Bulgaria e Romania e all'attuazione della decisione di raggiungere una piena autonomia dai servizi del Parlamento per quanto concerne la gestione del personale del Mediatore. Nel bilancio per il 2007, adottato nel dicembre del 2006, non si prevedono altri incrementi.

Nell'ottica di migliorare e accrescere la comprensione dei valori e della missione dell'istituzione, e di promuoverne una diffusione efficace, il Mediatore ha organizzato una giornata di ritiro del personale nell'ottobre del 2006. Nella breve storia di questa istituzione, si è trattato della prima attività di questo genere.

Durante i preparativi per il ritiro, i membri del personale sono stati invitati a esprimere le loro opinioni circa il funzionamento generale dell'ufficio e l'incisività dell'istituzione, essi hanno inoltre partecipato a un esercizio di autovalutazione. Nello specifico, è stato consegnato al personale un questionario in cui si chiedeva di valutare diversi aspetti delle procedure e dei metodi usati dal Mediatore europeo nei vari settori di attività nonché i traguardi raggiunti dal Mediatore a favore di tutti i cittadini. Un ulteriore obiettivo di questa importante attività era definire una gestione del rischio migliorata all'interno dell'istituzione, come richiesto dalle norme di controllo interno dell'Unione europea.

I risultati del questionario, unitamente ad altro materiale di supporto, sono stati utilizzati come base di discussione durante l'evento, che si è concentrato su (i) il significato di buona amministrazione dal punto di vista sia concettuale sia procedurale, (ii) come raggiungere tutti i cittadini e come raggiungere un determinato pubblico più specializzato, (iii) come migliorare e promuovere ulteriormente una cultura del servizio all'interno dell'ufficio del Mediatore. Ogni membro del personale è stato incoraggiato a partecipare attivamente al processo decisionale. Al termine del ritiro una buona parte dei partecipanti lo ha giudicato un'esperienza estremamente proficua e degna di essere ripetuta.

Il Mediatore ha adottato una nuova struttura di bilancio per il 2007. Gli stanziamenti complessivi per il 2007 ammontano a 8 152 800 EUR (rispetto a 7 682 538 UER nel 2006).





2 DENUNCE E INDAGINI

Indagare su ipotesi di cattiva amministrazione, presentando relative misure correttive, ove opportuno, rientra fra le principali azioni del Mediatore europeo volte a promuovere una buona amministrazione. I casi di eventuale cattiva amministrazione sono portati all'attenzione del Mediatore prevalentemente a mezzo di denuncia. La trattazione di tali denunce rappresenta l'aspetto più significativo del ruolo reattivo del Mediatore.

La facoltà di denuncia al Mediatore europeo è un diritto dei cittadini dell'Unione europea (articolo 21 del trattato CE), sancito dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 43).

Il Mediatore può avviare indagini di propria iniziativa, assumendo del pari un ruolo proattivo nel contrastare la cattiva amministrazione.

2.1 FONDAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore opera in conformità dell'articolo 195 del trattato CE, dello statuto del Mediatore (oggetto di una decisione del Parlamento europeo¹) e delle disposizioni di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 14 dello statuto stesso. Le attuali disposizioni di esecuzione, in vigore dal 1° gennaio 2003, sono disponibili sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>) e in formato cartaceo presso l'ufficio stesso.

Pur restando lo statuto una solida base normativa, dopo un'attenta analisi, è stato individuato un numero contenuto di modifiche atte a consentire al Mediatore di operare in maniera più efficace a beneficio dei cittadini europei. A tale scopo, l'11 luglio 2006, è stata presentata al presidente del Parlamento europeo una richiesta scritta di avvio della procedura per la modifica dello statuto.

2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

L'articolo 195 del trattato CE legittima il Mediatore a ricevere denunce provenienti da qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organismi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato nei casi in cui:

1. il denunciante non è una persona legittimata a presentare denuncia;
2. non sono coinvolti istituzioni od organismi comunitari;
3. la questione riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU 1994 L 113, pag. 15).



4. non si tratta di un'ipotesi di cattiva amministrazione.

Qui di seguito, si riporta un approfondimento relativo a ciascuno di questi punti.

2.2.1 Denunce e indagini condotte su iniziativa del Mediatore

Sebbene il diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo sia limitato a cittadini residenti e persone giuridiche con sede legale in uno Stato membro, il Mediatore è altresì legittimato ad avviare indagini di propria iniziativa. La facoltà di svolgere questo tipo di indagini consente al Mediatore di esaminare i casi di eventuale cattiva amministrazione portati alla sua attenzione da persone non legittimate a presentare denuncia. In queste fattispecie il Mediatore offre agli interessati, nel corso dell'indagine, le stesse opportunità procedurali di cui potrebbero usufruire ove fossero legittimati a presentare denuncia.

Nel 2006 sono state avviate cinque indagini su iniziativa del Mediatore.

Il Mediatore di norma valuta caso per caso l'opportunità di avviare o meno un'indagine di propria iniziativa. In risposta, per esempio, alle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni della società civile circa la responsabilità della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Mediatore ha chiarito di non disporre della facoltà di indagare sugli estremi di un caso di eventuale cattiva amministrazione da parte della BEI nella concessione di prestiti al di fuori dell'Unione europea (prestiti esteri). Ove continuino a sussistere le risorse, il Mediatore intende ricorrere, in futuro, al proprio potere di iniziativa ogniqualvolta l'unica ragione per non indagare a fronte di una denuncia di cattiva amministrazione in capo alla BEI nei prestiti esteri sia che il denunciante non è un cittadino europeo o residente nell'Unione europea.

2.2.2 Istituzioni e organismi comunitari

Il mandato del Mediatore europeo interessa le istituzioni e gli organismi comunitari. Peraltro, mentre le istituzioni sono elencate all'articolo 7 del trattato, non esistono definizioni o elenchi ufficiali degli organismi comunitari. Il termine comprende organismi istituiti dai trattati, come il Comitato economico e sociale e la Banca centrale europea nonché organismi istituiti dal trattato, comprese le agenzie come l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX).

Le denunce nei confronti di autorità pubbliche degli Stati membri esulano dal mandato del Mediatore europeo, anche ove riguardino questioni di diritto comunitario. Del resto, molte di queste denunce rientrano nel mandato dei difensori civici nazionali e regionali appartenenti alla rete europea dei difensori civici (per maggiori dettagli v. sezione 2.5).

Esempio di denuncia che non riguarda un'istituzione o un organismo dell'UE

Nel febbraio 2006, il Mediatore riceveva una serie di denunce concernenti il parere N 4-2005 della rete dell'Unione europea di esperti sui diritti fondamentali. Secondo i denunciatori, il parere implicava l'obbligo per i medici di praticare l'aborto, indipendentemente dalle loro convinzioni.

La rete è finanziata mediante contratto di servizio tra la Commissione e l'Università di Lovagno, che si è aggiudicata la gara d'appalto. Sia le pubblicazioni della rete che quelle della Commissione descrivono la rete come un soggetto completamente indipendente e la Commissione declina espressamente qualsiasi responsabilità per i pareri da essa espressi. In tali circostanze, il Mediatore ha declinato la propria competenza.

Denuncia 530/2006/KW

Denuncia nei confronti dell'Agenzia europea per la difesa

L'Agenzia europea per la difesa (EDA) è stata istituita dall'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Il Mediatore riceveva la denuncia di una persona che aveva presentato domanda di assunzione presso l'EDA. Il Mediatore europeo invitava l'EDA e il Consiglio a esprimere un parere; entrambi gli organismi rispondevano all'invito.

Nel decidere sul caso, il Mediatore ha osservato che (i) l'EDA fa capo al Consiglio, (ii) che la denuncia in questione riguardava le procedure di assunzione e (iii) che il Consiglio aveva adottato lo statuto dei funzionari dell'EDA quale strumento giuridico comunitario. In tali circostanze il Mediatore ha ritenuto che la denuncia fosse di sua competenza.

Caso riservato

2.2.3 Cattiva amministrazione

È parere del Mediatore europeo che il concetto di cattiva amministrazione debba intendersi in senso lato e che la buona amministrazione richieda, tra l'altro, il rispetto di norme e principi giuridici, ivi compresi i diritti fondamentali. Ciononostante i principi di buona amministrazione si spingono oltre: istituzioni e organismi comunitari non devono limitarsi a rispettare gli obblighi giuridici, ma devono porsi al servizio dei cittadini e garantire loro un trattamento adeguato e nel pieno rispetto dei loro diritti. Sotto questo profilo, mentre l'illegalità implica necessariamente cattiva amministrazione, non è sempre vero il contrario. Quando il Mediatore europeo rileva casi di cattiva amministrazione, non sempre si tratta per ciò stesso di comportamenti illeciti suscettibili di sanzione giudiziaria.²

Invitato dal Parlamento europeo a precisare il concetto di cattiva amministrazione, nella *Relazione annuale 1997* il Mediatore europeo ha quindi proposto la definizione seguente:

Si è in presenza di cattiva amministrazione allorquando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione veniva accolta favorevolmente. Nel 1999, in seguito ad uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione, è emerso che anche quest'ultima concordava con la definizione proposta.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata nel dicembre 2000, considera il diritto ad una buona amministrazione alla stregua di un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione (articolo 41).

L'articolo 43 della Carta sancisce il diritto a presentare denunce al Mediatore europeo, che offre pertanto un meccanismo esterno mediante il quale le istituzioni e gli organismi comunitari possono essere chiamati a rispondere di cattiva amministrazione. La consapevolezza che una cultura del servizio ai cittadini costituisce parte integrante della buona amministrazione è un elemento importante, che non va confuso con una cultura della colpa, che alimenta per contro atteggiamenti difensivi. A tale riguardo è bene rammentare che le indagini del Mediatore non rientrano in una procedura disciplinare o predisciplinare (v. sintesi del caso 163/2006/MHZ nel capitolo 3).

La strategia del Mediatore per promuovere una cultura del servizio comprende non solo varie iniziative proattive ma anche l'esame delle denunce. Un aspetto fondamentale di una cultura del servizio è la necessità di riconoscere gli errori quando si verificano e, eventualmente, di porvi rimedio. Il Mediatore incoraggia le istituzioni e gli organismi ad agire in tal senso cercando una

²

V. sentenza del Tribunale di primo grado del 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, *Herrera/Commissione*, punto 101, e del 4 ottobre 2006, causa T-193/04 R, *Hans-Martin Tillack/Commissione*, punto 128.



soluzione, ove possibile, con l'istituzione o l'organismo coinvolto per soddisfare il denunciante. È importante notare, tuttavia, che tanto le norme pertinenti dello statuto (articolo 3.5³) quanto le disposizioni di esecuzione (articolo 6.1⁴) trovano applicazione soltanto in ipotesi di cattiva amministrazione in cui quest'ultima appaia eliminabile.

Cattiva amministrazione e mediazione

Alcune versioni linguistiche dell'espressione *European Ombudsman* (per esempio, il francese *Médiateur européen* e l'italiano *Mediatore europeo*) possono dar adito a fraintendimenti circa le funzioni del Mediatore, fino a comprendere la mediazione intesa nel senso di assistenza alle parti coinvolte in una controversia per dirimere le loro divergenze, senza esaminare il caso nel merito.

In realtà, il Mediatore può unicamente proporre una soluzione amichevole allo scopo di eliminare un caso di cattiva amministrazione.

Per altro verso il Mediatore, si adopera affinché le istituzioni e gli organismi comunitari risolvano le loro controversie con la mediazione: v. per esempio le sintesi nel capitolo 3 dell'indagine di propria iniziativa OI/1/2006/TN e il caso 2601/2005/ID. Nel 2006 il Mediatore ha chiesto inoltre alla Commissione informazioni sui servizi di mediazione a disposizione del personale nonché ragguagli su come il loro lavoro si correla con le procedure di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei funzionari. Nella sua risposta la Commissione ha menzionato il mediatore del personale, il gruppo contro le molestie e i consiglieri confidenziali nell'ambito della DG Personale e amministrazione nonché un facilitatore interno in seno alla DG Energia e trasporti. Al fine di valutare un eventuale intervento, il mediatore del personale riceve una copia di tutti i reclami⁵ ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

Come dimostrano alcune delle sintesi riportate nel capitolo 3, uno dei modi più efficaci per ridurre la conflittualità consiste nel riconoscere gli errori commessi. Delle scuse tempestive consentono di porre rapidamente rimedio ad una fattispecie (3297/2006/BU e 3684/2006/BU) o per lo meno permettono al Mediatore di evitare di dover rivolgere una critica formale all'istituzione interessata (1841/2005/BM e 242/2006/BM). Peraltro una semplice espressione di rammarico non costituisce un'espressione di scusa (163/2006/MHZ). Si rileva che la presentazione di scuse, ancorché formale, non implica un'ammissione di colpa o di responsabilità giuridica (2312/2004/MHZ).

2.2.4 Codice europeo di buona condotta amministrativa

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa, che le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari sono tenuti a rispettare nel quadro delle relazioni con il pubblico. Il Codice tiene conto dei principi di diritto amministrativo europeo contenuti nella giurisprudenza dei tribunali comunitari e si ispira alle leggi nazionali. Il Parlamento ha invitato anche il Mediatore ad applicare il Codice di buona condotta amministrativa. Pertanto egli tiene conto delle norme e dei principi del Codice in sede di esame delle denunce e in occasione di indagini di propria iniziativa.

³ «Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.»

⁴ «Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, per quanto possibile cooperando con l'istituzione interessata, una conciliazione amichevole atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.»

⁵ Lettera del Mediatore al Presidente della Commissione del 15 febbraio 2006; risposta del Presidente al Mediatore del 15 aprile 2006.

2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Prima che il Mediatore possa avviare un'indagine, le denunce di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o organismi comunitari presentate da un soggetto autorizzato devono soddisfare alcuni criteri di ricevibilità. Tali criteri, stabiliti dai relativi articoli dello statuto, specificano che:

1. nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello statuto);
2. il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3, dello statuto);
3. la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4, dello statuto);
4. la denuncia deve essere preceduta dagli appropriati passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organismi interessati (articolo 2, paragrafo 4, dello statuto);
5. al Mediatore può essere presentata una denuncia afferente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organismi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8, dello statuto).

L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che il Mediatore «procede alle indagini che ritiene giustificate». In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è ricevibile.

Il Mediatore è del parere che, se una denuncia è già stata trattata quale petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, generalmente non sussistono motivi per avviare un'indagine presso il Mediatore, a meno che non emergano ulteriori elementi.

2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2006

Nel corso del 2006 il Mediatore ha ricevuto 3 830 nuove denunce, rispetto alle 3 920 del 2005⁶. Secondo una prassi consolidata, tutte le denunce che determinano l'avvio di un'indagine vengono inserite nelle statistiche elaborate dal Mediatore. Ciononostante, allo scopo di evitare distorsioni, le denunce collettive non ricevibili inviate tramite posta elettronica, spesso pari a svariate migliaia, nelle statistiche vengono considerate distintamente solo fino all'undicesima denuncia inclusa.

Le denunce presentate da singoli cittadini sono state 3 619, mentre in 211 casi si è trattato di associazioni o imprese.

Nel 2006 l'esame delle denunce volto ad accertare la competenza del Mediatore, i criteri di ricevibilità e la presenza di motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine è stato completato nel 95% dei casi. Di tutte le denunce esaminate, una percentuale di poco superiore al 21,5% rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 449 rispettavano i criteri di ammissibilità, mentre 191 non presentavano motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine.

Nel corso dell'anno sono state avviate complessivamente 258 nuove indagini su denuncia e nove indagini di propria iniziativa. Nell'allegato A figura un'analisi statistica di queste indagini.

Nel 2006 il Mediatore ha esaminato complessivamente 582 indagini, di cui 315 pendenti dal 2005.

⁶

Va notato che, nel 2006, 281 di tali denunce riguardavano lo stesso argomento, mentre nel 2005, erano 335 le denunce riguardavano lo stesso argomento.



Al pari degli anni scorsi, la maggioranza delle indagini riguardava la Commissione (66% del totale). Dal momento che la Commissione è la principale istituzione comunitaria le cui decisioni influiscono direttamente sui cittadini, è naturale che essa sia la maggiore destinataria delle denunce. L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) è stato oggetto di 74 denunce, mentre 49 hanno riguardato il Parlamento europeo e 11 il Consiglio dell'Unione europea.

Le ipotesi di cattiva amministrazione contestate più di frequente riguardavano la mancanza di trasparenza, ivi compresi casi di rifiuto di fornire informazioni (190 casi), mancanza di equità o abuso di potere (141 casi), carenze procedurali (91 casi), ritardi evitabili (71 casi), discriminazione (65 casi), negligenza (59 casi), errori giuridici (36 casi), inadempienze, ossia il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di «custode del trattato» nei confronti degli Stati membri (28 casi).

2.5 TRASFERIMENTI E CONSULENZA

Qualora una denuncia esuli dalla sua sfera di competenza, il Mediatore tenta di indirizzare il denunciante verso un altro organo in grado di occuparsene, soprattutto se la questione riguarda il diritto comunitario. Ove possibile, e con il consenso del denunciante, il Mediatore trasferisce il caso direttamente all'autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Una cittadina austriaca denunciava la carcerazione di sua figlia in Kosovo. Il Mediatore europeo provvedeva a mettersi in contatto con l'ufficio del difensore civico del Kosovo. Nel giro di breve, il Mediatore veniva informato telefonicamente della scarcerazione della figlia della denunciante. La notizia veniva comunicata tempestivamente alla denunciante, assieme all'indicazione di rivolgersi al difensore civico del Kosovo per ulteriori ragguagli o per presentare denuncia.

Caso 3353/2006/RF

Come già accennato, il Mediatore europeo collabora strettamente con i propri omologhi nazionali e regionali negli Stati membri grazie alla rete europea dei difensori civici (v. capitolo 5). La rete è finalizzata, tra l'altro, ad agevolare il rapido trasferimento delle denunce al difensore civico nazionale o regionale competente, o a un organo simile. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo è anch'essa membro a tutti gli effetti della rete.

Nel 2006 sono state trasferite 399 denunce, 363 delle quali (e fra queste 270 denunce sullo stesso argomento) a un difensore civico nazionale o regionale, 22 al Parlamento europeo per essere esaminate come petizioni, nove a SOLVIT⁷, quattro alla Commissione europea e una a un'associazione bancaria in Germania.

Esempi di casi trasferiti a SOLVIT

Un cittadino spagnolo noleggiava un'automobile nei Paesi Bassi per un giorno. Di ritorno in Spagna gli veniva notificata dalla polizia olandese una contravvenzione per un'infrazione del codice della strada commessa a Rotterdam. Il denunciante tuttavia dichiarava di non essere mai stato a Rotterdam. Non vivendo nei Paesi Bassi e non avendo familiarità con la lingua olandese né con i procedimenti amministrativi di questo paese, egli non era nella condizione di poter contestare la contravvenzione.

Il Mediatore trasferiva la denuncia al centro SOLVIT in Spagna, che a sua volta provvedeva a mettersi in contatto con l'omologo olandese.

⁷

SOLVIT è una rete istituita dalla Commissione europea per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà legate all'esercizio dei loro diritti nel mercato interno dell'Unione.



Nell'aprile 2006 il denunciante riceveva una lettera dalle autorità olandesi, nella quale si dava atto della correttezza delle sue affermazioni e con cui il denunciante veniva informato che, per tale ragione, egli non era tenuto a pagare la contravvenzione.

Caso 3713/2005/BM

Le Ferrovie spagnole (RENFE) hanno creato una tessera ("Golden Card") destinata agli ultrasessantenni che dà diritto a sconti sulle tariffe di viaggio con treni della rete. La Golden Card poteva essere rilasciata soltanto a cittadini spagnoli o a residenti. I cittadini europei di nazionalità diversa da quella spagnola e residenti in altri Stati dell'Unione europea non avevano quindi diritto alla tessera. Era questo il caso della moglie del denunciante, una donna di nazionalità britannica residente nel Regno Unito. Il denunciante, al contrario, era anch'egli residente nel Regno Unito ma di nazionalità spagnola, e aveva dunque ottenuto la tessera Golden Card senza difficoltà.

Poiché il caso esulava dal suo mandato, il Mediatore trasferiva la denuncia al centro SOLVIT spagnolo, il quale chiedeva alle Ferrovie spagnole modificare le condizioni per l'ottenimento della Golden Card, in modo tale da evitare discriminazioni nei confronti dei cittadini comunitari. Nel novembre 2006, RENFE ha informato il centro SOLVIT spagnolo di aver eliminato il requisito della residenza in Spagna.

Caso 862/2006/BM

Esempi di casi trattati attraverso la rete europea dei difensori civici

Un cittadino svizzero, residente in Uruguay, aveva lavorato e versato contributi previdenziali in Spagna per dodici anni, senza che le autorità di previdenza sociale spagnole gli riconoscessero il diritto alla pensione.

Il Mediatore europeo trasferiva il caso al difensore civico spagnolo, il quale avviava un'indagine. Al termine dell'indagine, le autorità di previdenza sociale spagnole acconsentivano a versare al denunciante la pensione dovuta.

Caso 2162/2006/BM

Il difensore civico regionale di Aragón, Spagna, trasferiva al Mediatore europeo due denunce concernenti i collegamenti stradali e ferroviari tra Francia e Spagna. La prima denuncia riguardava il tunnel del Somport, che era stato chiuso per più di una settimana. Il denunciante faceva notare che, non garantendo il libero accesso alla galleria, le autorità francesi avevano infranto le condizioni collegate alla concessione degli aiuti finanziari comunitari per la sua costruzione. La seconda denuncia riguardava il collegamento ferroviario tra Canfranc, Spagna, e Oloron, Francia. Il denunciante sosteneva che, poiché il progetto aveva usufruito degli aiuti finanziari dell'UE, le autorità francesi erano tenute a riattivare il collegamento per garantire la libera circolazione di merci e cittadini tra le due regioni.

Il Mediatore europeo provvedeva a trasferire entrambe le denunce alla Commissione, in qualità di custode del trattato.

Nell'aprile 2006 il difensore civico regionale di Aragón forniva ulteriori informazioni, sottolineando che non esistevano efficaci collegamenti ferroviari o stradali tra i due paesi e criticando l'atteggiamento delle autorità francesi.

La Commissione informava il Mediatore europeo circa gli sviluppi nelle indagini e la sua decisione finale di non avviare una procedura d'infrazione. La chiusura della galleria di Somport, chiariva la Commissione, era imputabile al maltempo e ai lavori. Sebbene la Francia avesse programmato ulteriori interventi, il traffico di autocarri non sarebbe stato interrotto. Pertanto, concludeva la Commissione, non sussisteva un rischio per la libertà di circolazione. Inoltre, per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra Canfranc e Olorón, la Commissione spiegava che la decisione concernente la sua riapertura spettava alle autorità nazionali pertinenti e che il progetto non era stato finanziato dall'UE.



La risposta della Commissione non era ritenuta soddisfacente dal difensore civico di Aragón. Pertanto il Mediatore europeo provvedeva a fornirgli ragguagli su come presentare denuncia avverso la Commissione a tale riguardo.

Casi 483/2003/JMA e 1510/2005/BM

Il denunciante, un cittadino tedesco, desiderava ricevere un finanziamento comunitario per un progetto volto a promuovere la pesca della salmotrota nell'area di Flensburg, nella Germania settentrionale. Il denunciante sosteneva di aver ricevuto informazioni contraddittorie sulla disponibilità di tale finanziamento da parte di una società pubblica regionale per lo sviluppo delle imprese, che aveva rifiutato di accogliere la sua domanda. Il Mediatore europeo trasferiva la denuncia alla Commissione per le petizioni del *Landtag* dello Slesia-Holstein.

In seguito, la Commissione per le petizioni informava il Mediatore che, dopo una consultazione con il ministro competente, era stato possibile concludere che il denunciante non era stato messo deliberatamente in una condizione di svantaggio e che gli sarebbe stata offerta subito l'opportunità di illustrare il suo progetto a un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti del governo regionale e delle associazioni e organizzazioni di marketing leader nel settore.

Caso 3399/2005/WP

Una cittadina italiana denunciava una riduzione che l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) avrebbe apportato alla sua pensione senza giustificare tale decisione.

Il Mediatore europeo consigliava alla denunciante di rivolgersi al difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia.

In seguito, il difensore civico regionale informava il Mediatore europeo che l'INPS aveva rivisto la propria decisione e riconosciuto alla denunciante un importo superiore a EUR 20 000, oltre gli interessi.

Il Mediatore europeo ringraziava il difensore civico regionale per la sua efficace azione.

Caso riservato

Il Mediatore ha indirizzato i denunciati verso le sedi competenti in 2 363 casi. In 828 casi ai denunciati è stato consigliato di rivolgersi ad un difensore civico nazionale o regionale e in 166 casi di presentare una petizione al Parlamento europeo. In 383 casi è stato raccomandato di contattare la Commissione europea. Questa cifra comprende i casi in cui una denuncia nei confronti della Commissione è stata dichiarata irricevibile non essendo stato fatto ricorso a procedure amministrative adeguate dinanzi all'istituzione prima di sporgere denuncia. In 109 casi è stato suggerito di rivolgersi a SOLVIT, mentre a 877 denunciati è stato consigliato di contattare altri organi, soprattutto difensori civici specializzati o organi competenti in uno Stato membro.

2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta, solitamente entro una settimana dal ricevimento. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura e include un numero di riferimento nonché il nominativo e il recapito telefonico della persona che se ne occupa. La denuncia è quindi esaminata per determinare l'opportunità o meno di avviare un'indagine e il denunciante viene informato dell'esito della valutazione generalmente entro un mese.

Nel caso in cui un'indagine sia avviata, al denunciante ne viene comunicata la ragione. Ove possibile, la denuncia è trasferita o il denunciante opportunamente consigliato in merito all'organo competente cui rivolgersi.



2.6.1 Apertura di un'indagine

Il primo passo di un'indagine consiste nel trasmettere la denuncia all'istituzione o all'organismo interessato affinché formuli un parere rivolto al Mediatore, generalmente entro tre mesi di calendario. Nel 2004 il Parlamento europeo e la Commissione hanno approvato un termine più breve, pari a due mesi, per denunce contro il rifiuto di accesso ai documenti.

2.6.2 Equità della procedura

In base al principio di equità della procedura, la decisione del Mediatore in relazione a una denuncia deve tenere conto delle informazioni incluse nei documenti forniti dal denunciante oppure dall'istituzione o organismo comunitario interessato esclusivamente nel caso in cui l'altra parte abbia avuto l'opportunità di prendere visione di tali documenti e di esprimere il proprio parere in merito.

Il Mediatore trasmette quindi il parere dell'istituzione o dell'organismo comunitario al denunciante, invitandolo a sua volta a replicare. Un iter analogo viene seguito qualora sia necessario condurre ulteriori indagini.

Né il trattato né lo statuto prevedono possibilità di appello o altri mezzi di ricorso contro le decisioni del Mediatore relative alla trattazione o all'esito di una denuncia. Tuttavia, al pari delle altre istituzioni e organismi comunitari, il Mediatore è passibile, in linea di principio, di un'azione di risarcimento, a norma dell'articolo 288 del trattato CE, sulla base della trattazione insoddisfacente di una denuncia.

2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione dei testimoni

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore, le istituzioni e gli organismi comunitari sono tenuti a fornire al Mediatore le informazioni da questi richieste, permettendogli la consultazione dei fascicoli interessati. Essi possono rifiutare l'accesso soltanto per motivi di segretezza debitamente giustificati.

La facoltà del Mediatore di esaminare i fascicoli gli consente di verificare la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite dall'istituzione o dall'organismo comunitario in causa. Permettendo al Mediatore di condurre un'indagine esauriente e approfondita, tale facoltà costituisce un'importante garanzia per il denunciante e per il pubblico.

L'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto stabilisce inoltre che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organismi comunitari sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore.

Nel 2006 il Mediatore ha esercitato la facoltà di esaminare i fascicoli delle istituzioni in 15 casi. La facoltà di ricorrere all'audizione di testimoni è stata esercitata in un caso.

2.6.4 Procedura aperta

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che il denunciante non richieda una trattazione riservata.

Ai sensi dell'articolo 13 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante può accedere al fascicolo del Mediatore relativo alla propria denuncia. L'articolo 14 regola l'accesso del pubblico ai documenti in possesso del Mediatore, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti stabiliti dal regolamento n. 1049/2001⁸. Tuttavia, nel caso in cui il Mediatore consulti il fascicolo di un'istituzione o di un organismo interessato, oppure ottenga delle prove da un testimone, né il denunciante né il pubblico possono accedere a documenti riservati o a informazioni confidenziali ottenuti tramite un'ispezione

⁸

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



o un'audizione (articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento). Tale esclusione ha lo scopo di facilitare il Mediatore nell'esercizio della sua facoltà di indagine.

2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI

Nel corso di un'indagine il denunciante viene informato di ogni nuova azione intrapresa. Quando il Mediatore decide di chiudere il caso, egli informa il denunciante circa il risultato della denuncia e le conclusioni raggiunte. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti e non comportano diritti tutelabili a livello giurisdizionale né obblighi per il denunciante o per l'istituzione o l'organismo interessato.

Nel 2006 il Mediatore ha chiuso 250 casi, 247 dei quali a seguito di denunce e tre a partire da indagini di propria iniziativa.

Se una denuncia interessa più di un'accusa o di un reclamo, il Mediatore può giungere a conclusioni differenziate.

2.7.1 Cattiva amministrazione non riscontrata

Nel 2006 il Mediatore ha ritenuto insussistenti gli estremi di una cattiva amministrazione in 95 casi (due dei quali di propria iniziativa). Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, che riceve quantomeno una spiegazione esaustiva in merito alle azioni condotte dall'istituzione o dall'organismo in causa. Anche laddove il Mediatore non rilevi un'ipotesi di cattiva amministrazione, egli può individuare l'opportunità per l'istituzione o l'organismo interessato di migliorare la qualità dell'amministrazione in futuro. In tali casi il Mediatore formula un'osservazione supplementare.

2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per conseguire un esito nel complesso positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione interessata. A tal fine, la cooperazione tra istituzioni e organismi comunitari è un aspetto essenziale che contribuisce a consolidare le relazioni tra istituzioni e cittadini e può evitare cause costose ed estremamente lunghe.

Nel 2006 sono stati 64 i casi risolti dall'istituzione o dall'organismo interessato in seguito a una denuncia presentata dal Mediatore. In 52 di questi casi il Mediatore è intervenuto riuscendo a ottenere rapidamente una risposta a corrispondenza rimasta inevasa (per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi, consultare la sezione 2.9 della *Relazione annuale 1998*).

Se una denuncia si conclude con il rilevamento di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore cerca sempre, ove possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. Nel 2006 sono state proposte 28 soluzioni amichevoli. Tre casi, per due dei quali la proposta era stata avanzata nel 2005, sono stati conclusi tramite soluzione amichevole. Al termine del 2006 erano ancora pendenti 27 proposte di soluzione amichevole.

In alcuni casi è inoltre possibile pervenire a una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organismo interessato presenta un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura avviene *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

2.7.3 Osservazioni critiche e progetti di raccomandazione

Se non è possibile addivenire a una soluzione amichevole o se la ricerca di quest'ultima non ha esito positivo, il Mediatore archivia il caso trasmettendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organismo in causa, oppure formula un progetto di raccomandazione.



In genere l'osservazione critica è emessa quando (i) l'istituzione interessata non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, (ii) quando tale atto sembra non avere implicazioni generali, e (iii) non appaiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica viene utilizzata anche quando il Mediatore ritiene che la presentazione di un progetto di raccomandazione non sia di particolare utilità, oppure che non sia opportuno trasmettere una relazione speciale nel caso in cui l'istituzione o l'organismo interessato non accetti un progetto di raccomandazione.

L'osservazione critica conferma al cittadino la fondatezza della propria denuncia e spiega all'istituzione o all'organismo interessato le azioni che hanno determinato il caso di cattiva amministrazione, allo scopo di evitare che queste si ripetano. Nel 2006 il Mediatore ha concluso 41 indagini con un'osservazione critica. Un elenco completo di questi casi è presentato nell'allegato D.

Nel corso del 2007 il Mediatore ha intenzione di svolgere e pubblicare uno studio sul seguito dato dalle istituzioni coinvolte a tutte le osservazioni critiche avanzate nel 2006. Sarà inoltre effettuato uno studio analogo sul seguito dato a 38 casi implicanti un'osservazione supplementare presentata nel 2006.

Nei casi in cui risulti necessaria un'ulteriore azione da parte del Mediatore (ossia qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione o quando il caso di cattiva amministrazione sia particolarmente serio o si riscontrino implicazioni generali), in linea di massima il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organismo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organismo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Nel 2006 sono stati trasmessi 13 progetti di raccomandazione. Inoltre dieci progetti di raccomandazione formulati nel 2005 hanno portato a decisioni nel 2006. Nel corso dell'anno quattro casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Due casi hanno comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Nove casi sono stati chiusi per altri motivi. Al termine del 2006, erano ancora oggetto di esame nove progetti di raccomandazione, di cui uno formulato nel 2004.

2.7.4 Relazioni speciali al Parlamento europeo

Se un'istituzione o un organismo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo, eventualmente corredata di raccomandazioni.

Come rilevato nella *Relazione annuale 1998* del Mediatore europeo, la possibilità di trasmettere una relazione speciale al Parlamento europeo è fondamentale per l'attività del Mediatore.

La relazione speciale al Parlamento europeo è l'ultima azione sostanziale che il Mediatore può intraprendere nella trattazione di un caso, dal momento che l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nel giudizio politico di quest'ultimo. Naturalmente, il Mediatore fornisce le informazioni e l'assistenza di cui necessita il Parlamento per l'esame della relazione speciale.

Il regolamento del Parlamento europeo conferisce alla Commissione per le petizioni la responsabilità dei rapporti del Parlamento con il Mediatore. Durante la riunione della Commissione per le petizioni del 12 ottobre 2005, il Mediatore si è impegnato, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, a comparire dinanzi alla Commissione, su propria iniziativa, in occasione della presentazione delle relazioni speciali al Parlamento.

Nel 2006 sono state presentate al Parlamento due relazioni speciali, concernenti i casi 289/2005/GG e 1487/2005/GG.



2.8 CASI ARCHIVIATI NEL 2006

Le decisioni che determinano l'archiviazione di un caso sono in genere pubblicate sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e, ove diversa, nella lingua del denunciante. Il capitolo 3 illustra, in sintesi, le 59 decisioni di archiviazione di casi. Le sintesi proposte rispecchiano la varietà di ambiti, di istituzioni e organismi comunitari interessati dalle 250 decisioni di archiviazione adottate nel 2006 nonché le diverse ragioni alla base dell'archiviazione. Le decisioni sono classificate in base al numero di riferimento, all'oggetto generale rispetto al settore di competenza comunitaria interessato e alla tipologia di cattiva amministrazione segnalata dal denunciante.

Questa sezione prosegue esaminando gli aspetti salienti delle decisioni dal punto di vista dei fatti e del diritto. Si propone una classificazione di tipo orizzontale rispetto all'oggetto principale delle indagini, strutturata in cinque categorie principali:

- trasparenza (compreso l'accesso a documenti e informazioni) e protezione dei dati;
- la funzione di custode del trattato della Commissione;
- appalti, contratti e sovvenzioni;
- questioni inerenti al personale, ivi comprese le assunzioni;
- varie.

Si rileva che, spesso, le categorie summenzionate tendono a sovrapporsi. Per esempio, i problemi di trasparenza e di accesso del pubblico emergono di frequente nell'ambito di denunce concernenti le assunzioni o il ruolo della Commissione come custode del trattato.

2.8.1 Trasparenza, accesso del pubblico e protezione dei dati personali

Un'elevata percentuale (25%) delle indagini condotte nel 2006 riguardava denunce di mancanza di trasparenza. L'articolo 1 del trattato sull'Unione europea auspica che nell'Unione le decisioni siano adottate «nel modo più trasparente possibile» e l'articolo 255 del trattato CE sancisce il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale diritto è retto dal regolamento n. 1049/2001⁹. Molte altre istituzioni e svariati organismi comunitari hanno adottato norme sull'accesso ai documenti in seguito a indagini di propria iniziativa condotte dal Mediatore nel 1996 e nel 1999.

Accesso ai documenti

Il regolamento n. 1049/2001 permette ai richiedenti di scegliere le modalità di riparazione: essi possono contestare un rifiuto tramite ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, oppure presentando una denuncia al Mediatore. Nel 2006 il Mediatore ha archiviato indagini concernenti undici denunce relative all'applicazione del regolamento n. 1049/2001, nove delle quali contro la Commissione, una contro il Consiglio e una contro il Parlamento europeo. Su di un caso ulteriore (1845/2004/GG), alla fine dell'anno, la Commissione non aveva ancora trasmesso un progetto di raccomandazione.

Inoltre sono state archiviate due indagini scaturite da denunce riguardanti l'accesso a documenti e informazioni, rivolte contro la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Nel capitolo 3 sono riportate le sintesi dei nove casi citati.

⁹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

Per quanto concerne le eccezioni, il Mediatore ha posto in rilievo, nel caso 617/2003/IP, che il regolamento n. 1049/2001 non impone all'Unione europea di negare l'accesso a documenti sulla base del mero fatto che la divulgazione di tali documenti in uno Stato membro non sarebbe gratuita. Nel caso 582/2005/PB, il Mediatore ha respinto le argomentazioni della Commissione secondo cui la procedura di composizione delle vertenze dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio andrebbe assimilata alle "procedure giurisdizionali" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento. Nel caso 1463/2005/TN, il Mediatore ha ritenuto che la norma ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, concernente i documenti elaborati da un'istituzione per uso interno, non si applica ai documenti inviati dalla Commissione alle autorità degli Stati membri o da queste ricevuti. Né poteva la Commissione fare affidamento sul disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, concernente la protezione degli obiettivi delle attività investigative, non avendo stabilito che la divulgazione potesse arrecare pregiudizio alla tutela degli obiettivi di tali attività, consistenti nel garantire che i piani nazionali degli Stati membri per l'assegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra fossero conformi alla giurisprudenza comunitaria. Nel caso 1919/2005/GG, il Mediatore ha ritenuto che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non giustificasse il rifiuto da parte del Parlamento europeo di consentire l'accesso a un elenco di candidati in una procedura di selezione. Il Mediatore aveva difficoltà a immaginare in che modo la divulgazione della notizia che un certo funzionario comunitario avesse fatto domanda per un altro posto all'interno dei servizi della Comunità avrebbe potuto violarne la privacy.

L'articolo 11 del regolamento n. 1049/2001 stabilisce che ciascuna istituzione debba disporre di un registro accessibile di documenti in cui i riferimenti a ciascun documento vengano puntualmente riportati. Nel caso 1764/2003/ELB, il Mediatore ha ritenuto inadeguato il registro della Commissione con riferimento a una revisione contabile della Commissione ed ha auspicato che la corretta gestione finanziaria rientri fra le questioni di grande interesse per il pubblico. Le relazioni sulle revisioni contabili sono pertanto preziose fonti di informazione sul modo in cui vengono impiegati i fondi comunitari.

Nel caso 1776/2005/GG, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha seguito il suggerimento del Mediatore, concordando di divulgare parti di una relazione di revisione contabile conformemente alle proprie norme sull'accesso pubblico ai documenti. Inoltre, ha accordato alla società denunciante il diritto ad accedere privatamente alle sezioni della relazione che riguardavano nello specifico il gruppo di società cui apparteneva il denunciante. Il Mediatore ha elogiato pubblicamente l'approccio costruttivo mostrato dalla BEI in questo caso, sottolineando che, sebbene la privacy e la riservatezza commerciale sono interessi legittimi, che possono in effetti limitare l'accesso pubblico ai documenti, quest'ultimo non deve essere negato sulla base di tali motivi alla persona la cui privacy o i cui interessi commerciali sono implicati.

Accesso alle informazioni

Nel caso 3436/2004/ELB, si trattava di una denuncia contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). I denuncianti sostenevano di essere stati vittima di frode. Il Mediatore ha rilevato che i denuncianti vantavano nei confronti dell'Ufficio una legittima aspettativa di ricevere informazioni complete circa le indagini svolte. Tuttavia, al fine di evitare di imporre un irragionevole carico amministrativo su di un'istituzione, sussistono limiti al dovere di rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Nel caso 3501/2004/PB, il Mediatore ha ritenuto che, nel corso dell'indagine, la BEI avesse fornito motivazioni valide per rifiutarsi di adempiere alla richiesta di informazioni proveniente da una ONG. Tuttavia, il Mediatore ha invitato la BEI a trasmettere in futuro al richiedente una spiegazione adeguata delle motivazioni di un analogo rifiuto, per evitare che il problema venga nuovamente portato all'attenzione del Mediatore.

Protezione dei dati

Il caso 2467/2004/PB riguardava la trattazione da parte della Commissione di una denuncia a suo carico contro la normativa dello Stato di Amburgo. La denuncia concerneva la violazione



dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul trattamento dei dati personali¹⁰, che riguarda il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. Il Mediatore ha riscontrato che la Commissione aveva omesso di addurre argomentazioni valide e convincenti a sostegno dell'assunto secondo cui la direttiva non si applicava alla fattispecie. Di fronte alla proposta di una soluzione amichevole, la Commissione ha accettato una lettura più ampia dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva e dichiarato che avrebbe affrontato la questione con gli Stati membri e che, in tale contesto, avrebbe affrontato il caso della normativa di Amburgo.

2.8.2 Il ruolo di custode del trattato della Commissione

Lo Stato di diritto è uno dei capisaldi dell'Unione europea e uno dei doveri principali della Commissione è quello di custode del trattato¹¹. L'articolo 226 del trattato CE determina una procedura generale nell'ambito della quale la Commissione può esaminare e riferire alla Corte di giustizia eventuali infrazioni al diritto comunitario da parte degli Stati membri. La Commissione può avviare indagini di propria iniziativa, sulla base di denunce o in seguito alla richiesta del Parlamento europeo di esaminare le petizioni ad esso rivolte in forza dell'articolo 194 del trattato CE. Altre procedure si applicano in relazione a questioni specifiche quali aiuti di Stato illegittimi.

Le denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo, spesso, riguardano presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Molti di questi casi possono essere affrontati in modo più efficiente da un altro membro della rete europea dei difensori civici. In alcuni casi, tuttavia, il Mediatore giudica appropriato trasferire la denuncia alla Commissione. La sezione 2.5 illustra esempi di entrambi gli approcci.

Il Mediatore europeo riceve e tratta le denunce nei confronti della Commissione nel ruolo di custode del trattato. Ogni volta che il Mediatore avvia un'indagine a seguito di tali denunce, egli spiega sempre attentamente al denunciante, ove necessario, che l'indagine non valuterà la presenza o meno di un'infrazione, in quanto non rientra nel mandato del Mediatore europeo esaminare le azioni delle autorità degli Stati membri.

Nel capitolo 3 sono riportate in sintesi nove decisioni che illustrano la modalità in cui le denunce contro la Commissione come custode del trattato sono trattate dal Mediatore. Otto di questi casi, più un caso rimasto pendente alla fine del 2006, sono illustrati qui di seguito.

Quanto agli obblighi procedurali della Commissione nei confronti dei denunciati, il punto di riferimento principale del Mediatore consiste in una comunicazione formulata dalla Commissione nel 2002¹², in risposta alle critiche espresse dal Mediatore. La comunicazione afferma che, in linea di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia ad opera del segretariato generale. Il punto 3 della comunicazione contiene i casi in cui il segretariato generale non è tenuto a registrare la corrispondenza come denuncia. In risposta a un'osservazione supplementare nel caso 3369/2004/JMA, la Commissione ha riconosciuto che i requisiti della comunicazione si applicano anche al periodo successivo all'invio di una lettera di costituzione in mora allo Stato membro interessato.

¹⁰

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU 1995 L 281, pag. 31. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva: "Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: (a) ... (b) di opporsi ... al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi ... a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi ... alla comunicazione ... di cui sopra..."

¹¹

L'articolo 211 del trattato CE stabilisce che la Commissione «vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso».

¹²

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, GU 2002 C 244, pag. 5.



Due casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione da parte della Commissione dei progetti di raccomandazione del Mediatore. Nel caso 642/2004/GG, il Mediatore ha raccomandato alla Commissione di riesaminare la questione se la vendita di una particolare società presentasse gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato. La raccomandazione è stata fatta alla luce di dichiarazioni secondo le quali il governo della Bassa Sassonia condivideva l'opinione che il prezzo pagato era inferiore al prezzo di mercato. La Commissione ha accettato le informazioni raccolte al riguardo dal Mediatore e si è rivolta alle autorità tedesche per chiarire le relative dichiarazioni. La Commissione inoltre ha accettato un progetto di raccomandazione nel caso 956/2004/PB inerente all'adozione tempestiva di una decisione concernente una denuncia di infrazione del denunciante e di comunicare tale decisione al denunciante stesso. Il denunciante, un rivenditore danese di autovetture, reclamava il fatto che la Commissione aveva omesso di adottare una decisione in merito alla sua denuncia per infrazione concernente la tassazione imposta dal governo danese sulle autovetture importate.

Nel caso 289/2005/GG, il Mediatore ha inviato alla Commissione un progetto di raccomandazione che prevedeva la trattazione scrupolosa e tempestiva da parte della Commissione della denuncia di infrazione del denunciante concernente restrizioni sui servizi connessi alle scommesse sportive. In un parere circostanziato, la Commissione si rammaricava di non essere stata in grado, per mancanza di consenso politico, di adottare una decisione su questa delicata questione. Il Mediatore, ritenendo che ciò non costituisca un motivo valido per non trattare una denuncia di infrazione entro un lasso di tempo ragionevole, ha trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo. La Commissione ha poi comunicato al Parlamento e al Mediatore di aver inviato una lettera di messa in mora alla Germania.

Il Mediatore non ha ritenuto necessario un progetto di raccomandazione nel caso 1037/2005/GG, in cui riscontrava l'omissione della Commissione di fornire argomenti idonei a dimostrare come ulteriori provvedimenti, atti a indurre la Germania a rispettare una sentenza della Corte di giustizia, sarebbero stati superflui. In tale sentenza, la Corte aveva statuito che il regolamento tedesco sugli imballaggi per determinate bevande costituisse una barriera al commercio entro i confini dell'Unione. Il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica, facendo notare che la Commissione poteva porre rimedio alla sua omissione nell'ambito di un secondo procedimento per infrazione, ancora pendente, concernente il regolamento.

Due casi hanno riguardato l'attuazione della normativa comunitaria sull'orario di lavoro. Nel caso 2944/2004/ID, la Commissione ha spiegato al Mediatore, nel febbraio 2005, di aver posticipato una decisione sull'opportunità di procedere o meno con la denuncia di infrazione della denunciante, presentata nell'agosto 2003, in quanto tale decisione dipendeva dall'iter futuro della sua proposta di modificare la normativa comunitaria in questione. Il Mediatore ha accettato la spiegazione della Commissione riguardo al mancato rispetto del consueto termine di un anno; ha tuttavia notato che la denunciante avrebbe potuto presentare una nuova denuncia al Mediatore, nel caso in cui non fosse stata soddisfatta della successiva trattazione della sua denuncia per infrazione da parte della Commissione. Nel caso 3453/2005/GG, nel novembre 2005 un medico denunciava il comportamento omissivo della Commissione a fronte della denuncia da lui presentata più di tre anni e mezzo prima nei confronti della Germania. Anche in questo caso il parere della Commissione sulla denuncia faceva riferimento alla sua proposta di modificare la normativa comunitaria in materia. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non ha il diritto di posticipare a tempo indeterminato la trattazione di una denuncia invocando il fatto che prima o poi, in futuro, la legge applicabile sarà modificata e ha presentato un progetto di raccomandazione con cui invitava la Commissione a trattare la denuncia il più rapidamente possibile. Alla fine del 2006 il caso risultava ancora pendente.

Il Mediatore ha ricevuto più di 5 000 denunce e altre comunicazioni critiche nei confronti della Commissione in relazione alla costruzione di un porto industriale a Granadilla, sull'isola di Tenerife, in Spagna. Secondo i denunciati, la Commissione aveva deciso che tale costruzione non era contraria alla normativa comunitaria, in particolare all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva



sugli habitat¹³. Il Mediatore ha ritenuto che sarebbe stato utile avviare un'indagine di propria iniziativa (OI/2/2006/JMA) per dare alla Commissione la possibilità di chiarire la situazione. Poiché dal parere della Commissione emergeva con chiarezza che, in realtà, la Commissione non aveva ancora adottato una decisione in merito, l'indagine del Mediatore veniva archiviata.

Il caso 3133/2004/JMA riguardava una denuncia per infrazione alla Commissione concernente la legge spagnola di recepimento di una direttiva sulle trasmissioni televisive. Il denunciante metteva in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale la direttiva era stata recepita correttamente. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte sul recepimento delle direttive e il tenore e la portata delle relative disposizioni di legge spagnole, il Mediatore ha ritenuto coerente l'analisi della Commissione circa l'adeguatezza del recepimento. Il Mediatore non ha quindi rilevato un'ipotesi di cattiva amministrazione.

2.8.3 Appalti, contratti e sovvenzioni

Gli organismi e le istituzioni dell'Unione si avvalgono di contratti sia per ottenere i beni e i servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni sia come strumento per regolare i contributi e i sussidi nel quadro dei vari programmi comunitari¹⁴.

Il Mediatore tratta denunce che riguardano l'assegnazione (o la non assegnazione) e la gestione di contratti. Tuttavia, in presenza di eventuali inadempienze contrattuali, il Mediatore si limita a verificare se l'organismo o l'istituzione in causa abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole circa il fondamento giuridico delle sue azioni, nonché i motivi per i quali ritiene che il proprio parere sulla posizione contrattuale sia giustificato.

Il capitolo 3 presenta la sintesi di otto decisioni che illustrano l'operato del Mediatore nell'ambito di denunce di questo tipo nonché una decisione che archivia un'indagine di propria iniziativa. Sei di questi casi sono illustrati qui di seguito.

Nel caso 1252/2005/GG un subappaltatore ha ritenuto illecita e iniqua la decisione della Commissione di terminare il contratto nell'ambito del quale la Commissione si impegnavano a sovvenzionare il Comitato europeo di normalizzazione (*Comité Européen de Normalisation*, CEN). Dopo aver sollecitato la Commissione a rispondere anche all'accusa di iniquità, il Mediatore non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione. La spiegazione della Commissione del perché non fosse tenuta a notificare preventivamente la propria decisione è apparsa ragionevole; inoltre la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile della decisione del CEN di non inoltrare una richiesta di pagamento per quanto concerne le attività svolte dal denunciante.

Nel caso 786/2006/JF, il Comitato delle regioni ha respinto la relazione finale del denunciante cinque giorni dopo il termine specificato per contratto. Stando alla posizione del Comitato, quest'ultimo, nonostante il ritardo nell'informare il denunciante, non aveva a ragion veduta corrisposto per intero la somma pattuita essendo la relazione di qualità inferiore rispetto ai criteri concordati. Il Mediatore ha osservato che, se il Comitato non era in grado di rispettare il termine contrattuale, esso avrebbe dovuto, in un'ottica di buona amministrazione, darne comunicazione al denunciante prima dello scadere del termine contrattuale. In questa sua negligenza è stata pertanto riscontrata cattiva amministrazione. Del resto, il Comitato ha offerto una base giuridica coerente e ragionevole del proprio comportamento, unitamente ai motivi per cui riteneva giustificato il proprio parere sulla posizione contrattuale. Pertanto il Mediatore non ha cercato di determinare l'esistenza o meno di una violazione contrattuale né ha cercato di stabilire se il Comitato fosse autorizzato per contratto a rifiutarsi di pagare l'intero importo.

Nel caso 866/2006/SAB, il denunciante contestava il rigetto, da parte della Commissione, delle sue proposte preliminari nell'ambito del programma Socrate. Secondo la Commissione, le proposte

¹³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU 1996 L 59, pag. 63.

¹⁴ Le denunce relative ai contratti di assunzione vengono presentate nella sottosezione 2.8.4.



preliminari erano state inviate dopo il decorso del termine utile. In seguito all'indagine del Mediatore sono emerse prove documentali già a disposizione della Commissione all'epoca in cui era stata presa la decisione e da cui risultava che, in realtà, le proposte preliminari erano state spedite il giorno della scadenza del termine. Il Mediatore ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione.

Il caso 3172/2005/WP riguardava un ritardo da parte della Commissione nel pagamento di un sussidio relativo a talune attività di gemellaggio tra città. Nel relativo parere, la Commissione si scusava per il ritardo e, in risposta a tale situazione, adduceva problemi amministrativi e le modifiche apportate al sistema di pagamento. Il denunciante informava il Mediatore di aver ricevuto il pagamento e di considerare risolto il caso. In un'osservazione supplementare, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di considerare in questi casi l'opportunità di versare gli interessi per il ritardato pagamento.

Il caso 2523/2005/TN riguardava un invito a presentare offerte pubblicato dalla Corte di giustizia e finalizzato alla conclusione di contratti per la traduzione di testi di carattere giuridico. Il bando di gara conteneva il requisito di una traduzione di prova. Il denunciante contestava detto requisito, in quanto non figurava nel bando di gara originale. Il Mediatore non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione, poiché la traduzione di prova costituiva un'informazione supplementare del tipo specificabile nella fase dell'invito a presentare offerte, in conformità con la direttiva n. 92/50¹⁵.

Nell'indagine di propria iniziativa OI/1/2006/TN il Mediatore chiedeva alla Commissione di esaminare la possibilità di ricorrere più spesso alla mediazione per gestire controversie insorgenti dai contratti da essa finanziati. La Commissione rispondeva favorevolmente, impegnandosi a promuovere in futuro metodi alternativi di risoluzione delle controversie, con l'inserzione di una clausola opzionale di mediazione nei suoi contratti d'appalto standard. Al termine dell'indagine, il Mediatore chiedeva alla Commissione di fornire informazioni circa il seguito dato alla proposta entro il 30 giugno 2007 riguardanti la clausola di mediazione e gli sforzi profusi dall'istituzione per estendere l'impiego della mediazione a comprendere le controversie sugli aiuti non rimborsabili. Il Mediatore sottolineava inoltre l'importanza di raccomandare l'impiego della mediazione nei conflitti tra contraenti e subcontraenti.

2.8.4 Questioni inerenti al personale

Il capitolo 3 contiene 18 sintesi di decisioni concernenti denunce relative a questioni del personale. Di queste, nove riguardano procedure di selezione organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e altre sei si riferiscono ai rapporti di lavoro con le istituzioni e gli organismi comunitari. Due sintesi interessano decisioni adottate in seguito a denunce presentate da esperti nazionali distaccati e una in risposta a un'indagine di propria iniziativa (OI/3/2006/BB). In quest'ultimo caso il Parlamento europeo ha seguito l'esempio offerto nel 2005 dalla Commissione, abolendo il limite massimo di età per i tirocini, con decorrenza dal 15 febbraio 2006.

Il Mediatore può ricevere denunce concernenti rapporti di lavoro con le istituzioni e gli organismi comunitari solo dopo che la persona interessata abbia esaurito le procedure previste dall'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei funzionari e non siano trascorsi i limiti di tempo per le risposte. Nei casi 1217/2004/OV e 2227/2004/MF il Mediatore ha sottolineato che la mancata risposta a un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, costituisce un caso di cattiva amministrazione. Sebbene, ai sensi dello statuto dei funzionari, la mancata risposta entro il termine di quattro mesi costituisca una decisione negativa implicita, lo scopo di tale disposizione è di consentire alla persona interessata di ricorrere al Tribunale della funzione pubblica, e non già quello di dispensare l'amministrazione dal suo obbligo di rispondere.

¹⁵

Direttiva 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU 1992 L 209, pag. 1. Questa direttiva non è più in vigore, ma lo era al momento della pubblicazione dell'avviso.



Due denunce afferenti ai rapporti di lavoro hanno avuto un esito molto positivo per i denuncianti e hanno dimostrato l'eccellente collaborazione con il Mediatore da parte delle istituzioni e degli organismi interessati.

Nel caso 106/2005/TN, la Commissione si era rifiutata di versare la retribuzione spettante alla figlia del denunciante, un ex funzionario della Commissione, ammalatasi poco dopo la sua entrata in servizio. Nel replicare alla denuncia, la Commissione ha rivisto la propria posizione e convenuto di corrispondere la retribuzione dovuta con gli interessi.

Il caso 1729/2005/JF riguardava il recupero delle indennità versate al denunciante dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Il Mediatore ha riscontrato che l'AESA aveva fornito informazioni incomplete, tali da poter indurre in errore il denunciante, e ha proposto, in vista di una soluzione amichevole, che l'AESA valutasse la possibilità di annullare il recupero di almeno parte delle indennità. In risposta, l'AESA, pur mantenendo inalterato il proprio parere che non sussistevano gli estremi di cattiva amministrazione, "vista la natura unica di questo caso e avendo la massima considerazione del parere del Mediatore", ha rinunciato completamente al recupero delle indennità. È stata pertanto raggiunta una soluzione amichevole.

In tre altri casi, tuttavia, la Commissione ha rigettato non solo le proposte del Mediatore al fine di una composizione amichevole della controversia, ma anche i suoi ulteriori sforzi volti a produrre un esito soddisfacente. Due di questi casi riguardavano esperti nazionali distaccati (END).

Nel caso 760/2005/GG il Mediatore ha suggerito alla Commissione, in un primo momento come soluzione amichevole e successivamente come progetto di raccomandazione, di considerare la possibilità di modificare o di chiarire le norme relative al congedo straordinario per esperti nazionali distaccati chiamati a comparire dinanzi a un tribunale in qualità di testimoni. Nel suo parere circostanziato la Commissione ha affermato che avrebbe esaminato la proposta del Mediatore nel contesto di una futura, più completa analisi della situazione degli esperti nazionali distaccati; ha dichiarato tuttavia di non essere in grado di fornire maggiori dettagli circa l'epoca prevista per tale analisi.

Il caso 495/2003/ELB riguardava una controversia sulle indennità spettanti a un esperto nazionale distaccato. In seguito al rifiuto della Commissione di una proposta per addivenire a una soluzione amichevole, il Mediatore scriveva al commissario responsabile chiedendo il suo personale impegno per cercare di giungere a un esito soddisfacente della denuncia, che avrebbe potuto risolversi attraverso un pagamento *ex gratia* ai denunciati. Sebbene, in seguito, la normativa applicabile era stata modificata, il commissario restava del parere che la Commissione avesse interpretato correttamente le precedenti norme e rigettava pertanto la proposta del Mediatore. Nell'ottica del Mediatore, la Commissione aveva invece agito ingiustamente nei confronti dei denunciati, trattando, in sostanza, la questione come se le norme successivamente adottate fossero state in vigore nel momento in cui dovevano essere determinate le indennità da corrispondere.

Il caso 1537/2003/ELB riguardava un ex agente temporaneo della Commissione, che era stato informato di un'imputazione disciplinare a suo carico con grande ritardo, un fatto questo in merito al quale il Mediatore aveva in precedenza riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione. Il Mediatore proponeva, in vista di una soluzione amichevole, che la Commissione considerasse il rimborso al denunciante delle spese ragionevolmente sostenute per la propria difesa nel corso della procedura disciplinare. La Commissione era del parere che ciò fosse contrario al disposto dello statuto dei funzionari. Anche in questo caso il Mediatore si è rivolto al commissario responsabile, sostenendo che lo statuto dei funzionari non impedisce alla Commissione di corrispondere un pagamento *ex gratia*. Il commissario tuttavia ha rifiutato l'approccio del Mediatore.

In tutti questi tre casi nella decisione di archiviazione del Mediatore veniva espresso rammarico per il fatto che la Commissione non avesse colto l'opportunità di dimostrare il suo impegno a favore dei principi di buona amministrazione. Il Mediatore ha annunciato l'intenzione di esaminare, con il commissario responsabile, le modalità per promuovere al meglio una cultura del servizio nella Direzione generale interessata.

2.8.5 Varie

Il capitolo 3 presenta inoltre una rassegna sintetica di casi che non rientrano nelle categorie trattate nelle sottosezioni precedenti. Quattro di questi casi sono esposti in appresso.

Nel caso 2601/2005/ID, la società denunciante accusava la Commissione di aver violato i suoi diritti di proprietà intellettuale su un programma di traduzione automatica. A sua volta, la Commissione non confutava l'esistenza di tali diritti da parte della società, bensì esprimeva dubbi circa il loro contenuto e la loro portata. Il Mediatore osservava che gravava sul denunciante l'onere di specificare e definire il fondamento giuridico della pretesa violazione. Poiché il denunciante non si era attivato in tal senso, il Mediatore non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore comunque invitato le parti a valutare la possibilità di sottoporre il caso ad una procedura di mediazione in vista di una soluzione concordata.

Due casi riguardano la portata della responsabilità del Consiglio con riferimento alla sua presidenza.

Nel caso 1487/2005/GG, un'associazione per la tutela della lingua tedesca ha denunciato il fatto che i siti web della presidenza dell'Unione europea non sono disponibili in tedesco. Il Consiglio non ha accolto le sostanziali argomentazioni presentate dal denunciante riguardanti il numero di cittadini comunitari che parlano tedesco come prima o seconda lingua. Pur riconoscendo che la presidenza è parte del Consiglio come istituzione, il Consiglio ha ribadito di non essere responsabile dei siti Internet della presidenza, obiettando che essi ricadono sotto la competenza dello Stato membro che assume la presidenza. Il Mediatore, tuttavia, ha ritenuto che il Consiglio è in realtà responsabile della lingue utilizzate sui siti Internet della presidenza e che le informazioni contenute in tali siti web dovrebbero essere teoricamente disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea. Ha proseguito affermando che, in caso di utilizzo di alcune lingue soltanto, la scelta delle lingue deve basarsi su considerazioni oggettive e ragionevoli. La mancata considerazione da parte del Consiglio della sostanza della richiesta del denunciante ha costituito pertanto un caso di cattiva amministrazione. Dopo il rifiuto da parte del Consiglio di un progetto di raccomandazione al riguardo, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo.

Nel caso 2172/2005/MHZ, il denunciante esprimeva preoccupazione per la sponsorizzazione commerciale di una particolare presidenza. Il Consiglio era del parere che la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza non fosse una questione di sua responsabilità in quanto istituzione comunitaria. In vista di una soluzione amichevole, il Mediatore proponeva al Consiglio di assumersi la responsabilità nella fattispecie e di manifestare la propria disponibilità, entro un periodo di tempo idoneo, a prendere provvedimenti per prevenire questo tipo di sponsorizzazione o per regolamentarla in modo da garantire una corretta gestione dei possibili conflitti tra interessi privati e pubbliche funzioni. Il Consiglio rifiutava la proposta. Dal momento che la questione della responsabilità del Consiglio relativa alla sua presidenza era già stata presentata al Parlamento europeo con la relazione speciale concernente il caso 1487/2005/GG, il Mediatore non ha portato avanti la questione, dichiarandosi tuttavia preoccupato che la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e nel suo buon funzionamento possa essere influenzata in maniera negativa per il rifiuto del Consiglio di rispondere in merito ad una questione importante come la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza. Il Mediatore ha pertanto informato personalmente i rappresentanti permanenti degli Stati membri.

Il caso 3403/2004/GG concerneva la responsabilità della Commissione circa la possibilità di accedere ad una procedura di ricorso nell'ambito delle Scuole europee. Sebbene la convenzione attuale che regola le Scuole sia entrata in vigore nel 2002, la disposizione che contempla la possibilità di presentare ricorso non è stata attuata fino al 2005. Questo ritardo portava la Camera dei ricorsi a non ritenersi competente nella fattispecie, la quale concerneva risultati conseguiti nel 2004 e che i denunciati cercavano di contestare da allora. Il Mediatore esortava la Commissione a persuadere il Consiglio superiore ad adottare disposizioni atte a consentire alla Camera dei ricorsi di trattare il ricorso dei denunciati. Nonostante gli sforzi costruttivi profusi dalla Commissione per assistere i denunciati, il Consiglio superiore non è intervenuto. Il Mediatore ha ritenuto che, a fronte della lacuna palese e dato il rilievo della questione, la Commissione avrebbe dovuto insistere affinché il Consiglio superiore discutesse la proposta. Vista l'importanza della questione, la Commissione ha chiesto al segretario generale delle Scuole europee di includere la decisione del Mediatore nell'ordine del giorno del Consiglio superiore.



Decisioni a seguito di un'indagine

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

Il presente capitolo contiene una selezione delle sintesi delle decisioni adottate dall'Ombudsman del 2006, volta a illustrare i temi trattati e le istituzioni coinvolte nelle denunce e nelle indagini condotte su iniziativa del Mediatore, e le sintesi di tutte le decisioni citate nell'analisi tematica del capitolo 2. Queste ultime sono suddivise in base al tipo di conclusione o di esito nonché per istituzione o organismo interessato. Il capitolo si chiude con le sintesi delle decisioni prese a seguito di indagini di propria iniziativa ed esempi di indagini presentate dai difensori civici nazionali e regionali.

I casi di ogni sottosezione del presente capitolo sono presentati seguendo l'ordine di numerazione dei casi. Per esempio, nella sottosezione 3.1.2, il caso 2944/2004/ID precede il caso 3133/2004/JMA. Il testo integrale di ogni caso può essere consultato nella sezione riservata alle decisioni nel sito web del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>). È possibile accedere alla decisione desiderata mediante il numero di caso. Il testo completo figura sul sito web in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa. Una versione cartacea del testo integrale, così come appare sul sito, può essere richiesta all'ufficio del Mediatore.

3.1 CASI DI INSUSSISTENZA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE



3.1.1 Parlamento europeo

MANCATA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL PARLAMENTO IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1315/2005/BB contro il Parlamento europeo

Il Parlamento ha respinto l'offerta presentata dal denunciante nell'ambito di una gara di appalto ("la gara"), in quanto un determinato certificato non era stato presentato in originale, come richiesto dai requisiti di gara, bensì in fotocopia.

Dopo aver stabilito che il vizio dell'offerta riguardava un elemento essenziale, essendo infatti un motivo di esclusione dell'offerta sulla base di un'esplicita disposizione del bando di gara, il Mediatore ha notato che la possibilità per l'autorità aggiudicatrice di contattare un offerente, in forza del regolamento di gara, deve essere interpretata in maniera restrittiva come una "particolare eccezione" al divieto imposto dalla gara di "[q]ualsiasi contatto tra gli offerenti e le autorità aggiudicatrici" in seguito all'apertura delle offerte. Il Mediatore inoltre ha tenuto conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento degli offerenti. In tale ottica la correzione di questo vizio non doveva essere considerata né come un "chiarimento" dell'offerente né come una correzione di un "errore manifest[o]", ai sensi dell'eccezione pertinente prevista nel bando di gara. Per questo motivo, la decisione di respingere l'offerta non costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore inoltre ha presentato un'osservazione supplementare concernente l'affermazione del Parlamento secondo cui, nel caso di specie, l'istituzione non si era avvalsa "della facoltà di chiedere una



documentazione o certificati supplementari nel caso in cui mancassero". L'osservazione supplementare ha evidenziato che tale dichiarazione non sembra coerente con il bando di gara stesso e con i principi di buona amministrazione relativi all'esercizio del potere discrezionale.



3.1.2 Commissione europea

RITARDO NELLA TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 226

Sintesi della decisione sulla denuncia 2944/2004/ID contro la Commissione europea

Nell'agosto 2003, la denunciante presentava denuncia per infrazione alla Commissione. Nel settembre 2004, in una denuncia al Mediatore, essa adduceva che la Commissione non le aveva comunicato l'analisi relativa alla sua denuncia avente a oggetto le norme nazionali sull'orario di lavoro e il tempo di reperibilità, che supponeva violassero le direttive comunitarie.

Nella sua decisione, il Mediatore osservava in primo luogo che, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione al punto 8 della comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario¹, il termine di un anno stabilito in quel punto può non essere rispettato solo in casi straordinari, e che la Commissione deve motivare adeguatamente le ragioni del ritardo.

Nel presente caso la Commissione spiegava di aver posticipato la decisione se procedere o meno con la trattazione della denuncia ai sensi dell'articolo 226, perché questa eventuale azione dipendeva dal futuro esito della sua proposta del 22 settembre 2004 di modificare la normativa comunitaria sull'orario di lavoro, ivi compreso il tempo di reperibilità. A tale proposito la Commissione osservava che la proposta era stata adottata dopo un'ampia consultazione a livello Europa, subito dopo le decisioni della Corte di giustizia nei casi C-303/98 e C-151/02, che avevano avuto un profondo impatto sugli Stati membri, in particolare sui relativi sistemi di sanità pubblica. Nella sua decisione del gennaio 2006, il Mediatore ha riscontrato che la Commissione aveva fornito spiegazioni sensate e adeguate del suo ritardo nell'esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 226 entro il summenzionato termine di un anno. Il Mediatore, tuttavia, presentava un'osservazione supplementare, in cui ribadiva che rientra nella buona prassi amministrativa della Commissione tenere i denunciati informati sullo stato delle denunce da essi presentate alla Commissione e incoraggiava pertanto la Commissione a informare regolarmente la denunciante circa lo stato della sua denuncia. Inoltre notava che la denunciante poteva presentare una nuova denuncia al Mediatore, nel caso in cui non fosse stata soddisfatta della successiva trattazione della sua denuncia per infrazione da parte della Commissione.

VALUTAZIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA NORMATIVA SPAGNOLA SULLA TRASMISSIONE DELLE CORRIDE DI TORI

Sintesi della decisione sulla denuncia 3133/2004/JMA contro la Commissione europea

La fattispecie scaturiva da una decisione della Commissione di archiviare una denuncia formale in cui il denunciante asseriva che la legge spagnola di recepimento della direttiva 89/552/CEE², segnatamente la legge 22/1999, non conteneva l'obbligo sancito dall'articolo 22 della direttiva di escludere dalle trasmissioni televisive qualsiasi programma suscettibile di compromettere

¹ COM(2002) 141 def., GU 2002 C 244, pag. 5.

² Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU 1989 L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23).



gravemente lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in particolare, qualsiasi programma contenente violenza gratuita come, a giudizio del denunciante, le corride di tori.

La Commissione replicava che tutti gli obblighi previsti dalla direttiva erano stati correttamente trasposti nella legge 22/1999 che, all'articolo 17, riproduceva interamente il tenore dell'articolo 22 della direttiva. Inoltre, anche se la legislazione spagnola non conteneva riferimenti alla violenza gratuita, tale concetto, al pari di quello della pornografia, compariva nella direttiva unicamente a titolo esemplificativo dei contenuti televisivi che sono suscettibili di compromettere gravemente lo sviluppo dei minori. A parere della Commissione la portata della disposizione non si limitava a questi due ambiti specifici, ma poteva includere altre situazioni.

Il Mediatore ha rilevato che l'articolo 22 della direttiva vieta espressamente agli Stati membri di consentire alle emittenti sotto la loro giurisdizione che le loro trasmissioni contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. La direttiva, tuttavia, non contiene una definizione dei tipi specifici di programma che gli Stati membri dovrebbero considerare suscettibili di compromettere lo sviluppo dei minori, sebbene citi, esemplificando quelli che vanno inclusi in tale categoria, vale a dire programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Richiamandosi all'articolo 249, paragrafo 3, del trattato CE e alla giurisprudenza dei tribunali comunitari, il Mediatore ha affermato che recepire una direttiva nel diritto nazionale non impone necessariamente che le disposizioni della direttiva siano promulgate esattamente con la stessa formulazione in una specifica disposizione giuridica espressa della legge nazionale, poiché il contesto giuridico generale può risultare sufficiente qualora effettivamente garantisca la piena applicazione della direttiva in modo chiaro e preciso.

Il Mediatore ha osservato che l'articolo 22 della direttiva e la sua disposizione attuativa nel diritto spagnolo, vale a dire l'articolo 17 della legge 22/1999, sono pressoché identici, salvo il fatto che la legge spagnola non cita espressamente programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Come risulta dall'analisi sull'adeguatezza di tale recepimento svolta dalla Commissione, qualsiasi programma che contenga scene pornografiche o di violenza gratuita sicuramente comprometterebbe lo sviluppo dei minori e, dunque, rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione attuativa spagnola. Tenuto conto della formulazione e dell'ambito delle succitate disposizioni, il Mediatore ha ritenuto che la posizione della Commissione potesse essere reputata ragionevole. Il Mediatore ha pertanto concluso che la decisione della Commissione di non avviare un procedimento per infrazione contro le autorità spagnole e, conseguentemente, di archiviare la denuncia formale depositata dal denunciante fosse analogamente ragionevole.

CESSAZIONE DI UNA COOPERAZIONE PER DURATA PROLUNGATA

Sintesi della decisione sulla denuncia 191/2005/BB contro la Commissione europea

EuronAid ("EA"), una ONG senza scopo di lucro, si è occupata per vent'anni di aiuti alimentari in natura nell'ambito dei programmi di aiuti e sicurezza alimentare della Commissione. Nel settembre 2004, la Commissione inviava a EA una lettera confermando che, in vista del nuovo regolamento finanziario³, non avrebbe potuto instaurare nuovi rapporti contrattuali con EA a causa della loro prolungata collaborazione in passato.

La Commissione fondava la sua decisione (i) sugli articoli 54 e 57 del regolamento finanziario e (ii) sugli articoli 110 e 89 del regolamento finanziario nonché sui principi di trasparenza e libera concorrenza. Il denunciante contestava la correttezza di tale argomentazione pur limitandosi a contestare l'argomento (i) senza mettere specificatamente in questione l'argomento (ii). Il Mediatore osservava che i principi comunitari e le norme che regolano l'aggiudicazione di sovvenzioni o di servizi di appalti pubblici costituiscono una base distinta, autosufficiente e indipendente per la decisione impugnata, tenendo conto che la collaborazione in essere tra la Commissione ed EA

³

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU 2002 L 248, pag. 1.



prima dell'entrata in vigore del regolamento finanziario sembrava essere basata sull'aggiudicazione diretta di sussidi e appalti di servizi. Tuttavia, anche presupponendo che, come ha dichiarato EA, le attività svolte dalla stessa nell'ambito della sua precedente collaborazione con la Commissione erano "compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione" ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario, tali attività non potevano, in ogni caso, essere assegnate a EA in spregio dei principi e delle norme comunitari che regolano l'aggiudicazione di sovvenzioni o di servizi di appalto pubblico. Secondo il Mediatore non sussisteva pertanto cattiva amministrazione.

SELEZIONE DI ESPERTI NELL'AMBITO DEL SESTO PROGRAMMA QUADRO

Sintesi della decisione sulla denuncia 552/2005/SAB contro la Commissione europea

Il denunciante sosteneva che la DG Ricerca della Commissione violava i principi di buona amministrazione nel momento in cui sceglieva, per assistere nella valutazione delle proposte nell'ambito del Sesto programma quadro, gli stessi esperti che in precedenza avevano lavorato presso di essa. Alla luce della spiegazione fornita dalla Commissione, nel suo parere, secondo cui la Commissione si affida, nella selezione di esperti, a un particolare principio di rotazione, definito negli Orientamenti sulle procedure di valutazione e di selezione delle proposte⁴ della Commissione e che stabilisce che almeno il 25% degli esperti deve essere sostituito ogni anno, il denunciante contestava l'esattezza di tale percentuale.

Il Mediatore osservava che, conformemente agli Orientamenti della Commissione, le procedure di valutazione proposte erano state concepite per essere il più possibile rapide, sia pur mantenendo allo stesso tempo una valutazione di qualità. La Commissione aveva stabilito una percentuale allo scopo di raggiungere un giusto equilibrio tra la selezione di nuovi esperti e il legittimo interesse dell'istituzione di mantenere in servizio persone esperte e altamente qualificate. Il Mediatore inoltre osservava che la pratica precedente di sostituire un terzo degli esperti sembra aver causato problemi significativi nella ricerca di un numero sufficiente di esperti e che la Commissione aveva adottato la percentuale contestata dopo ampie consultazioni e alcuni anni di esperienza al riguardo. Il Mediatore ha quindi ritenuto pertinenti e legittime, per la percentuale in questione, le giustificazioni oggettive riportate, concludendo che non era stato dimostrato il fatto che la Commissione avesse superato il margine di discrezionalità. Secondo il Mediatore non sussisteva pertanto cattiva amministrazione.

ANNULLAMENTO DI SOVVENZIONE PER UN'OPERA DI NORMALIZZAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1252/2005/GG contro la Commissione europea

In un contratto siglato nel 1991, la Commissione si impegnava a sovvenzionare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per l'elaborazione di alcune norme europee. Il denunciante, un esperto tedesco, veniva nominato responsabile del progetto da uno dei subappaltatori del CEN allo scopo di eseguire alcune prove per una norma europea.

Nel periodo maggio-giugno 2002, la Commissione e il CEN stipulavano un documento integrativo del contratto che risolveva il finanziamento del progetto.

Il denunciante contestava la decisione della Commissione di annullare la sovvenzione in quanto scorretta e ingiusta, dal momento che la Commissione medesima aveva omesso di trasferire al CEN l'importo residuo, in maniera che organismi e persone coinvolti fossero ricompensati per il lavoro compiuto.

4

COM C/2003/883.



La Commissione rilevava che, con riferimento ad una serie di contratti, era stato registrato un avanzamento lento e insoddisfacente del lavoro di normalizzazione per cui, conformemente al principio di corretta gestione finanziaria e in consultazione con i contraenti, aveva risolto detti contratti. La Commissione non era responsabile degli eventuali contratti di subappalto. Dal canto suo, il CEN ben avrebbe potuto informare tutti gli interessati, indirizzando eventuali richieste di pagamento alla Commissione, prima dell'effettiva risoluzione del contratto. La Commissione riteneva di aver adempiuto pienamente ai propri obblighi giuridici.

Il Mediatore ha quindi richiesto alla Commissione un parere su quanto affermato dal denunciante, secondo il quale la suddetta decisione sarebbe stata ingiusta. Il Mediatore ha inoltre osservato che, dalla relativa corrispondenza, non risultava se la Commissione avesse preventivamente comunicato l'intento di risolvere il contratto.

La Commissione ha replicato che dai verbali delle riunioni tenute con i contraenti risulta chiaramente la facoltà della Commissione di annullare in qualunque momento il sussidio in caso di mancato rispetto dei termini concordati. Non vi era pertanto motivo di avvertire ulteriormente il CEN. In merito all'asserita iniquità della decisione nei confronti del denunciante, la Commissione ha sottolineato che non sussisteva un rapporto contrattuale diretto con quest'ultimo.

Quanto alla presunta illiceità della decisione della Commissione, il Mediatore ha rilevato che, avendo omesso di contestare l'assunto in base al quale il contratto tra il CEN e la Commissione sarebbe stato risolto di comune accordo tra le parti, il denunciante aveva mancato di fondare la propria accusa.

Con riferimento alla pretesa ingiustizia, il Mediatore ha osservato che, nel momento in cui veniva presa la decisione di annullare la sovvenzione, il denunciante aveva concluso il proprio lavoro. Era dunque comprensibile che fosse contrariato per la decisione della Commissione. Tuttavia, l'argomentazione della Commissione secondo cui non sussisteva alcun obbligo di ulteriore preavviso è parsa ragionevole. Il Mediatore ha concluso che la Commissione non potesse essere ritenuta responsabile della decisione del CEN di non ottemperare ad una richiesta di pagamento per il lavoro svolto dal denunciante. Il caso è stato pertanto archiviato senza che venissero riscontrati gli estremi di una cattiva amministrazione.

PRESUNTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE INERENTI AD UN PROGRAMMA DI TRADUZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2601/2005/ID contro la Commissione europea

Il denunciante, agente per conto della società SYSTRAN, accusava la Commissione di aver violato i propri diritti di proprietà intellettuale su un programma di traduzione automatica. Secondo il denunciante, in virtù di tali diritti, la Commissione avrebbe dovuto ottenere la sua autorizzazione prima di apportare talune modifiche al programma, che era stato sviluppato nel corso di diversi contratti stipulati con la Commissione.

A sua volta, la Commissione non confutava l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale della SYSTRAN sul programma, bensì esprimeva dubbi circa il *contenuto* e la *portata* di tali diritti. In sintesi, essa obiettava che l'onere della prova di un'effettiva violazione dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale fosse a carico del denunciante e che questi dovesse prima di tutto indicare la base giuridica e contrattuale di tali diritti.

Il Mediatore ha osservato che gli aspetti legali della tutela di un diritto come quello invocato dal denunciante possono dipendere dalla legislazione applicabile e dal contenuto dei rapporti contrattuali esistenti tra le parti interessate secondo detta legislazione. Nella fattispecie, il denunciante si limitava ad affermare che il suo diritto era sancito dalla direttiva 91/250/CEE relativa



alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁵ e da tutti i diritti nazionali degli Stati membri, specialmente quelli di Francia, Belgio e Lussemburgo. Il denunciante, tuttavia, non richiama nessuna disposizione specifica né della direttiva (che si rivolge agli Stati membri, non alla Comunità o alle sue istituzioni) né del corrispondente diritto nazionale applicabile, e tanto meno aveva chiarito quale diritto nazionale dovesse essere applicabile e su quali basi. Gravava inoltre sul denunciante l'onere di specificare e definire il fondamento giuridico della pretesa violazione, cosa che egli aveva del pari omesso. Il Mediatore ha dunque ritenuto che il denunciante non avesse debitamente circostanziato detta presunta violazione.

Il Mediatore ha concluso invitando le parti a valutare la possibilità di sottoporre il caso ad una procedura di mediazione al fine di pervenire ad una soluzione congiunta della questione o, perlomeno, di individuare con sufficiente precisione e chiarezza gli aspetti giuridici, di fatto e tecnici controversi prima di deferire il caso ad un tribunale giudiziario o ad un organismo arbitrale.



3.1.3 Corte di giustizia delle Comunità europee

BANDO DI GARA PER SERVIZI DI TRADUZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2523/2005/TN contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

La denuncia riguardava un bando di gara, pubblicato dalla Corte, relativo alla sottoscrizione di contratti quadro per la traduzione di testi di carattere giuridico. Il denunciante era uno studio di traduzione svedese, il quale, dopo aver presentato domanda di partecipazione alla gara d'appalto, era stato invitato a presentare un'offerta. L'invito, tuttavia, conteneva anche un requisito che non era menzionato nel bando di gara originale, e cioè che il traduttore doveva spedire entro 37 giorni, per ogni combinazione linguistica, una traduzione di prova come parte dell'offerta. Poiché il traduttore del denunciante per le combinazioni linguistiche inglese-svedese e francese-svedese era in ferie per 35 giorni al momento del ricevimento dell'invito, il denunciante non era in grado di soddisfare questo requisito.

Secondo il denunciante tutti i requisiti applicabili alla procedura di appalto avrebbero dovuto essere chiari nel bando di gara; il denunciante riteneva pertanto che la Corte avesse erroneamente modificato le condizioni di gara nel corso della procedura.

La Corte obiettava di aver agito conformemente alle norme applicabili, in particolare alla direttiva 92/50/CEE⁶ che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Dal momento che il denunciante non sembrava mettere in discussione le norme applicate dalla Corte, il Mediatore riteneva sensato esaminare il caso alla luce della direttiva 92/50/CEE. L'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE stabilisce che è sufficiente che, per determinati requisiti concernenti informazioni, tali requisiti siano specificati solo nell'invito a presentare offerte e non già nel bando di gara. Il Mediatore ha ritenuto che questo disposto fosse ulteriormente confortato dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), in base al quale la lettera che invita i candidati prescelti a presentare le loro offerte deve comprendere un'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato, oppure a complemento delle informazioni già previste. Il Mediatore ha ritenuto che una traduzione di prova costituisca un'informazione supplementare e non ha riscontrato un cambiamento delle condizioni nel

⁵ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991 L 122, pag. 42).

⁶ Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU 1992 L 209, pag. 1. Questa direttiva non è più in vigore, ma lo era al momento della pubblicazione dell'avviso.

corso della procedura da parte della Corte. Secondo il Mediatore non sussisteva pertanto cattiva amministrazione.



3.1.4 Ufficio europeo di selezione del personale

PRESUNTA VALUTAZIONE IMPRECISA DELLE PROVE DI UN CONCORSO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1217/2004/OV (caso riservato) contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Il denunciante, che aveva partecipato al concorso generale COM/A/9/01, organizzato dall'EPSO, è stato informato di non essere rientrato nei 200 candidati che avevano ottenuto il miglior punteggio per la prova scritta (e) e la prova orale (f). Il denunciante pertanto scriveva all'EPSO chiedendo di poter rivedere i propri risultati, dal momento che, essendosi impegnato seriamente nella preparazione delle prove, e date le sue competenze linguistiche e la sua esperienza nel settore, era convinto che ci fossero stati degli errori nell'attribuzione del voto. Egli inviava inoltre all'EPSO un pacchetto contenente un CD audio e una "trascrizione" di quattro pagine della sua prova orale a dimostrazione della correttezza delle sue risposte nel corso della prova orale. La commissione giudicatrice riconfermava la sua decisione. Il denunciante presentava reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, al quale l'autorità con potere di nomina rispondeva il 2 marzo 2004. Tuttavia il denunciante non riceveva una traduzione della decisione nella sua madrelingua (olandese).

Nella denuncia al Mediatore venivano contestate la valutazione della commissione giudicatrice delle prove del denunciante e si affermava che la commissione non aveva tenuto in considerazione le prove presentate dal denunciante e non aveva motivato le proprie risposte. Il denunciante inoltre dichiarava che l'EPSO non aveva rispettato i termini stabiliti per rispondere al reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, e contestava il mancato invio della risposta in lingua olandese.

Il parere congiunto della Commissione e dell'EPSO ribadiva che la valutazione dei candidati è comparativa e obiettiva che il pacchetto inviato dal denunciante conteneva documenti irrilevanti ai fini di un riesame delle sue prove. L'EPSO inoltre evidenziava che una risposta in olandese al reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, era in realtà stata inviata al denunciante il 1° giugno 2004 e si scusava per il ritardo.

In risposta a ulteriori indagini, l'EPSO tracciava una distinzione tra il *lavoro amministrativo* svolto dal personale dell'EPSO, nel quale è possibile individuare un potenziale caso di cattiva amministrazione, e *le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice*, la quale, obiettava, possono essere riesaminate solo dal Tribunale della funzione pubblica.

La decisione del Mediatore, fondata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha evidenziato che il Mediatore può anche esaminare la legittimità delle decisioni della commissione, delle quali l'autorità con potere di nomina è in ultima analisi responsabile.

Per quanto concerne la valutazione delle prove del denunciante, il Mediatore è giunto alla conclusione che non c'è stato alcun errore manifesto nella valutazione della commissione e che la decisione fosse stata sufficientemente giustificata. Il Mediatore inoltre ha ritenuto che la "trascrizione" della prova orale non costituisca un fattore rilevante per la valutazione della commissione della prestazione del denunciante, in quanto era basata sulla ricostruzione della prova da parte dello stesso denunciante.

In merito alla risposta al reclamo del denunciante ai sensi dell'articolo 90, il Mediatore ha concluso che, considerando il rammarico espresso dall'EPSO per il ritardo nell'inviare la propria risposta e la traduzione in olandese, non erano necessarie ulteriori indagini. Per altro verso, ha esortato



l'autorità con potere di nomina a inviare una risposta interlocutoria nel caso in cui preveda di inviare la risposta oltre lo scadere del termine di quattro mesi.

MANCATA AMMISSIONE AD UNA PROVA DI SELEZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1482/2005/MHZ contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

La denuncia è stata presentata a nome dell'Associazione dei laureati della Scuola nazionale di pubblica amministrazione in relazione al concorso generale EPSO/A/8/03 per assistenti amministratori (cittadini polacchi) nel campo della "revisione contabile".

Alcuni candidati polacchi nominati revisori dei conti dello Stato dalla Camera suprema di controllo in Polonia (in appresso: "Camera di controllo"), dopo aver superato il relativo esame e aver seguito una specifica formazione nel campo della revisione contabile, sono stati esclusi dal concorso poiché il titolo di studi universitari conseguito non era attinente ad alcuna disciplina prevista e le loro qualifiche professionali non corrispondevano al livello equivalente richiesto.

Il denunciante accusava il comitato di selezione di non aver tenuto conto del sistema polacco di formazione dei revisori dei conti e, pertanto, di aver erroneamente valutato le qualifiche dei candidati polacchi, e sosteneva nel contempo che l'EPSO avrebbe dovuto bandire immediatamente un nuovo concorso rivolto ai revisori contabili al quale avrebbero potuto partecipare i candidati polacchi.

L'EPSO non considerava errata o illegittima la decisione del comitato di selezione. Esso sottolineava che il comitato gode di ampia discrezionalità per quanto concerne la valutazione delle qualifiche dei candidati, spiegando che tale valutazione avviene sulla base dei requisiti contenuti nel bando di concorso. L'EPSO rammentava inoltre di aver organizzato due nuovi concorsi per revisori contabili (EPSO/AD/23-24/05) ai quali i candidati non titolari di laurea in un campo attinente alle mansioni previste potevano essere ammessi sulla base di un'ulteriore qualifica pertinente.

Il Mediatore ha ritenuto che la redazione del bando per il concorso aperto EPSO/A/8/03 da parte dell'EPSO fosse basata su una conoscenza incompleta del sistema polacco di insegnamento in materia di revisione contabile, e aggiunto che, nella formulazione di nuovi bandi di concorso (EPSO/AD/23-24/05), l'Ufficio avrebbe fatto un uso appropriato delle ulteriori informazioni portate alla sua attenzione dal denunciante. Il Mediatore ha altresì rilevato che i candidati le cui domande erano state respinte sembravano avere i titoli per accedere ai nuovi concorsi.

Il Mediatore ha concluso che con riferimento alla denuncia non erano giustificate ulteriori indagini e quindi dichiarato archiviato il caso.

OBBLIGO DI PARTECIPARE A UNO SOLO DI TRE CONCORSI IN CONTEMPORANEA

Sintesi della decisione sulla denuncia 2616/2005/SAB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

L'EPSO pubblicava tre bandi di concorso per amministratori linguisti, informando i candidati che le prove di tali concorsi avrebbero potuto essere svolte simultaneamente e suggeriva pertanto di partecipare a uno solo dei tre concorsi. Il denunciante, che desiderava partecipare a tutti e tre i concorsi, contestava tale restrizione.

L'EPSO sosteneva di aver organizzato le prove dei concorsi simultaneamente per gestire al meglio i tempi e per le implicazioni finanziarie relative alle procedure di selezione che coinvolgono un grande numero di candidati.

Il Mediatore ha ritenuto ragionevole la spiegazione dell'EPSO alla luce del legittimo scopo di garantire una sana gestione del tempo e un uso sensato delle risorse finanziarie disponibili. La soluzione alternativa di obbligare l'EPSO a organizzare le prove dei concorsi in questione separatamente, per consentire ai potenziali candidati di partecipare a tutti i concorsi, avrebbe creato difficoltà enormi e irragionevoli per l'amministrazione e ritardi ingiustificati per le istituzioni e per altri candidati. Alla luce di tali considerazioni e del fatto che le prove dei concorsi generali in questione si sono tenute effettivamente lo stesso giorno, il Mediatore ha concluso che non ci sono elementi tali da far pensare che l'EPSO abbia agito oltre i suoi poteri discrezionali autorizzando i candidati di partecipare a un solo concorso. Egli ha quindi archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione.

Per altro verso, il Mediatore ha ritenuto che, di norma, l'EPSO non dovrebbe proibire ai candidati di partecipare a più di un concorso parallelo, a meno che non sia certo che le prove per i concorsi si tengano simultaneamente. A tale proposito ha presentato un'osservazione supplementare.

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DI UN CANDIDATO A UNA DOMANDA D'ESAME

Sintesi della decisione sulla denuncia 3389/2005/WP contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Il denunciante partecipava a un concorso generale per correttori di lingua tedesca. Uno dei quesiti d'esame era il seguente: *"Che cosa sono le 'pagine introduttive'? (a) la parte del libro che precede il testo; (b) la bibliografia; (c) il titolo principale e il relativo sottotitolo; (d) nessuna di queste risposte."* Il denunciante aveva scelto la risposta (d). Tuttavia, stando all'elenco delle risposte corrette, la risposta corretta era la (a).

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante affermava che la commissione giudicatrice aveva commesso un errore nel ritenere scorretta la sua risposta alla domanda, sostenendo che *non è solo* la parte del libro che precede il testo a costituire le pagine introduttive, poiché talvolta una parte di esse, come le pagine bianche o una fotografia dell'autore, compaiono dopo il testo. Il denunciante ha fatto inoltre riferimento alla seguente definizione del dizionario: *"The 'prelims' are the pages of a book preceding the text itself, such as the imprint. (...) In books of some publishers the imprint can appear at the end of the book."* (Le 'pagine introduttive' sono le pagine di un libro che precedono il testo stesso, come il colophon. (...) Nei libri di alcuni editori il colophon può figurare alla fine del libro.)

Nel suo parere, l'EPSO replicava che una commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale e che non è tenuta fornire in dettaglio le ragioni per cui la risposta di un candidato non è stata ritenuta idonea né tanto meno a fornire informazioni precise circa la valutazione effettuata. L'EPSO informava inoltre il Mediatore che, avendo riesaminato il caso del denunciante, la commissione giudicatrice aveva ritenuto che, con riferimento alla definizione riportata nel dizionario, il denunciante avrebbe confermato la posizione generale delle pagine introduttive in un libro. Pertanto, dovrebbe risultare chiaro anche a quest'ultimo che la risposta (a) non poteva essere sbagliata. Di conseguenza, la risposta (d) non poteva essere considerata corretta. L'EPSO riteneva che il denunciante non era stato in grado di dimostrare l'impossibilità di trovare una risposta corretta a tale riguardo.

Applicando gli stessi criteri degli organi giurisdizionali comunitari in materia di assunzioni, caratterizzati da un'ampia discrezionalità della commissione giudicatrice. Il Mediatore ha dunque cercato di stabilire se la commissione giudicatrice fosse incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione. Sulla base delle informazioni a disposizione è apparso, per esempio, che il colophon, che solitamente fa parte delle pagine introduttive, può essere talvolta posposto dopo le pagine di testo. Il Mediatore ha dunque compreso l'esitazione del denunciante nella scelta della risposta (a). Tuttavia, ove si consideri corretta la definizione di "pagine introduttive" data dal denunciante, secondo il Mediatore, la risposta (d) non avrebbe potuto essere quella corretta, poiché non si



contestava il fatto che le pagine introduttive potessero designare (*anche*) la parte del libro che precede il testo; pertanto la risposta (a) non poteva essere considerata sbagliata.

In ogni caso, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse dimostrato la presenza di un errore manifesto nella valutazione della commissione giudicatrice. Il caso è stato pertanto archiviato senza che fossero riscontrati gli estremi di cattiva amministrazione.

PRESUNTA ORGANIZZAZIONE SCADENTE DI UN CONCORSO GENERALE

Sintesi della decisione sulla denuncia 472/2006/DK contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Un partecipante a un concorso generale organizzato dall'EPSO denunciava al Mediatore la mancanza di trasparenza e la scadente organizzazione del concorso stesso. In particolare, egli denunciava il fatto che il termine ultimo per l'iscrizione alle prove di selezione non era stato rispettato.

L'EPSO riconosceva che alcuni candidati avevano incontrato difficoltà al momento dell'iscrizione alle prove, in quanto il primo giorno di iscrizione un folto numero di candidati aveva cercato di registrarsi, sovraccaricando così il sistema informatico. Di conseguenza l'EPSO era stato obbligato a istituire un sistema di turni per limitare i disagi causati da tali difficoltà. L'Ufficio ribadiva peraltro di aver sempre riportato informazioni rilevanti e aggiornate nella pagina web "EPSO Porta" riservata ai candidati (EPSO profile) e sul suo sito web ufficiale.

Dopo aver valutato il tipo di informazioni fornite dall'EPSO sul sito web ufficiale e nella pagina "EPSO Porta" nonché la tempestività con cui tali informazioni sono state fornite, il Mediatore ha concluso che l'EPSO aveva trasmesso ai candidati, regolarmente e in conformità con l'invito a manifestare interesse, le informazioni concernenti le diverse fasi della procedura di selezione. In tale contesto il Mediatore ha rilevato che l'EPSO aveva cercato, in un'ottica di servizio, di informare i candidati delle difficoltà tecniche riscontrate e dei cambiamenti che era stato quindi necessario introdurre nell'organizzazione delle prove di selezione. Le informazioni fornite dall'EPSO, inoltre, erano chiare e adeguate, in quanto permettevano a un lettore attento di comprendere quale sarebbe stata la fase successiva della procedura e quali elementi della procedura erano stati modificati. Il Mediatore ha riscontrato infine che l'EPSO non sarebbe stato in grado di prevedere sin dal principio il problema tecnico in questione e che quest'ultimo è stato opportunamente gestito nonché, cosa più importante, l'Ufficio ha provveduto ad informare tempestivamente i candidati sui cambiamenti apportati all'organizzazione del concorso. In base a quanto sopra, il Mediatore ha pertanto ritenuto insussistenti gli estremi di una cattiva amministrazione.



3.1.5 Banca europea per gli investimenti

RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL POSSIBILE FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO IN UN PAESE CANDIDATO

Sintesi della decisione sulla denuncia 3501/2004/PB contro la Banca europea per gli investimenti (BEI)

La BEI respingeva la richiesta dei denunciati (presentata nel 2003) di informazioni riguardo il possibile finanziamento di un progetto in Repubblica ceca, adducendo il motivo che le autorità cecche avevano chiesto di mantenere riservate tali informazioni fino a quando il Parlamento ceco non avesse approvato i prestiti. In risposta a una denuncia, la BEI osservava che, in termini generali, il rifiuto di fornire l'accesso a queste informazioni era conforme alla sua politica e alle norme in vigore.

a quel tempo. La risposta tuttavia non teneva conto delle argomentazioni del denunciante secondo cui, in conformità di una pubblicazione pertinente della BEI, avrebbe dovuto essere garantita la trasparenza, salvo contraria volontà dei promotori del progetto, debitamente motivata da ragioni di riservatezza commerciale e di mercato.

Il denunciante si rivolgeva pertanto al Mediatore.

Nel corso dell'indagine del Mediatore, la BEI provvedeva a rispondere agli argomenti del denunciante sulla trasparenza, fornendo spiegazioni fondate sull'interesse pubblico in relazione alle relazioni internazionali. Il Mediatore ha ritenuto fondate tali considerazioni e ha notato inoltre che la BEI non era tenuta a ottenere, per iscritto, una conferma della volontà di riservatezza del governo ceco in riferimento allo specifico progetto in questione. Infine, nell'ambito dell'indagine, la BEI aveva fornito prove sufficienti del comportamento delle autorità ceche, tali da indurla a negare l'accesso alle informazioni in questione.

Il Mediatore ha altresì precisato che, conformemente ai principi di buona amministrazione, quest'ultima deve fornire ai cittadini le informazioni richieste, a meno che non sussistano motivi validi e adeguati per non farlo. Tale requisito è altresì ripreso nel codice di buona condotta amministrativa della BEI, che richiama inoltre l'obbligo di motivare le decisioni.

In merito al presente caso, il Mediatore ha concluso che non era stata accertata un'infrazione da parte della BEI delle norme di accesso alle informazioni. Tuttavia, il Mediatore ha invitato la BEI ad offrire, in futuro, spiegazioni adeguate delle motivazioni alla base di un rifiuto di fornire spiegazioni in modo da evitare un reclamo dinanzi al Mediatore.



3.1.6 Ufficio europeo per la lotta antifrode

PRESUNTA MANCATA RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Sintesi della decisione sulla denuncia 3436/2004/ELB contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

I denuncianti sono dirigenti di una società selezionata per il finanziamento di un progetto (Blue Dragon), nel quadro dell'iniziativa comunitaria LEADER II. Sospettando che i fondi richiesti per conto della loro società fossero stati oggetto di frode, essi si rivolgevano all'OLAF. Al termine della propria indagine, l'OLAF concludeva che i fondi comunitari corrisposti dovevano essere restituiti. I denuncianti accusavano l'OLAF di aver omesso di rispondere alle loro domande relative all'indagine condotta sul progetto Blue Dragon.

Nel suo parere, l'OLAF rilevava che le questioni sollevate nella lettera dei denuncianti riguardavano gli stessi avvenimenti e lo stesso periodo di cui alla denuncia 1769/2002/(IJH)ELB. Nell'ambito di detta denuncia, l'OLAF aveva fornito informazioni circostanziate in merito alle questioni poste nei documenti prodotti. Inoltre, l'argomento, come anche le questioni specifiche di cui alla lettera dei denuncianti, erano stati oggetto di esame da parte della commissione per il controllo dei bilanci (COCOBU) del Parlamento europeo, alla quale l'OLAF aveva fornito dettagliate informazioni, sia scritte che verbali. La richiesta di fornire nuovamente risposte dettagliate circa le medesime questioni avrebbe costituito un indebito carico amministrativo per l'Ufficio. L'OLAF concludeva pertanto che, nella sua documentazione, si era limitato a segnalare dove reperire le risposte a ciascuna domanda contenuta nella lettera dei denuncianti, e a riportare eventuali ulteriori informazioni utili.

Il Mediatore ha rilevato che, quali vittime presunte di frode che avevano presentato denuncia all'OLAF, i denuncianti vantavano nei confronti dell'Ufficio una legittima aspettativa di ricevere informazioni compiute circa le indagini svolte. Tuttavia, il Mediatore ha aggiunto che sussistono



limiti al dovere delle istituzioni europee di rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del Codice europeo di buona condotta amministrativa. In particolare, gli interessi di una corretta amministrazione impongono che detto dovere sia soggetto al principio di proporzionalità, al fine di evitare un irragionevole carico amministrativo. Nella fattispecie, in cui l'OLAF aveva già risposto alle domande del Mediatore e della COCOBU, il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF potesse ragionevolmente rispondere alla lettera dei denunciati facendo rinvio alle sue risposte precedenti. Pur riconoscendo che i denunciati potessero non ritenersi soddisfatti dal tenore di una simile risposta, il Mediatore, dopo un attento esame delle domande e delle risposte, ha ritenuto insostenibile la loro accusa di non aver ricevuto risposta dall'OLAF.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI



3.2.1 Parlamento europeo

ACCESSO A UN ARTICOLO NELL'“EP NEWSHOUND”

Sintesi della decisione sulla denuncia 1363/2006/MF contro il Parlamento europeo

Il denunciante, un dipendente del Parlamento europeo, desiderava leggere un articolo sulla situazione politica in Spagna apparso il 4 marzo 2006 nell'“EP Newshound” (il bollettino settimanale online interno del Parlamento europeo). Nel frattempo, tuttavia, l'articolo era stato ritirato. Il 6 aprile 2006 il denunciante inviava un messaggio di posta elettronica al responsabile del servizio “EP Newshound” chiedendo copia dell'articolo. Lo stesso giorno, il responsabile del servizio informava il denunciante che, essendo stato l'articolo ritirato e cancellato a causa delle “reazioni popolari”, la sua richiesta non poteva essere accolta.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante giudicava tale rifiuto ingiusto e discriminatorio, equiparandolo a una mancata fornitura di informazioni.

Il Parlamento informava il Mediatore di aver provveduto a inoltrare l'articolo direttamente al denunciante. Il denunciante comunicava quindi al Mediatore di aver ricevuto l'articolo e di essere soddisfatto della risposta del Parlamento. Il Mediatore ha ritenuto la questione risolta dal Parlamento.



3.2.2 Commissione europea

RIFIUTO DI CORRISPONDERE UNA RETRIBUZIONE E I RELATIVI INTERESSI

Sintesi della decisione sulla denuncia 106/2005/TN contro la Commissione europea

La denuncia riguardava il presunto rifiuto da parte della Commissione di versare la retribuzione spettante alla figlia della denunciante, ex funzionario della Commissione, ammalatasi poco dopo l'entrata in servizio. Trascorso qualche tempo in cui l'interessata era rimasta assente per malattia, la Commissione dichiarava che il risultato dell'esame medico al quale la figlia della denunciante si era sottoposta prima di assumere l'incarico non era valido. La Commissione asseriva che l'interessata



doveva essere necessariamente già malata all'atto dell'esame medico. La questione veniva sottoposta al Tribunale di primo grado, il quale annullava la decisione della Commissione e la figlia veniva reintegrata nel ruolo di funzionario. Persistendo l'infermità, all'interessata veniva infine concessa una pensione di invalidità nel novembre 2002, senza che tuttavia la Commissione versasse alcuna retribuzione per il periodo dal maggio 2001 all'ottobre 2002, sostenendo che la stessa non aveva fornito prova del fatto che la sua assenza fosse dovuta a ragioni mediche. La figlia della denunciante sporgeva denuncia al riguardo, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ma non otteneva alcuna risposta entro il termine stabilito. La denunciante, pertanto, si rivolgeva al Mediatore per conto di sua figlia.

La denunciante asseriva che la Commissione era già in possesso delle informazioni necessarie per concludere che sua figlia era stata malata durante il periodo in questione, dal momento che la sua incapacità lavorativa era stata valutata, durante quel periodo, dalla commissione di invalidità della Commissione. Secondo la denunciante, era priva di ragionevolezza la decisione della Commissione di considerare non autorizzata l'assenza di sua figlia durante il periodo dal maggio 2001 all'ottobre 2002. La denunciante obiettava che la Commissione avrebbe dovuto versare a sua figlia la retribuzione dovutale per il periodo in questione.

Nel suo parere, la Commissione spiegava di aver deciso di accettare la denuncia della figlia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, e di averle versato la retribuzione dovutale per il periodo in questione. La denunciante riconosceva che la retribuzione era stata versata, ma reputava degno di nota il fatto che la Commissione non avesse corrisposto alcun interesse.

Il Mediatore ha osservato che, nella sua denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, la figlia della denunciante aveva chiesto non solo che le fosse versata la retribuzione dovutale, ma anche che la Commissione le corrispondesse gli interessi. Poiché la Commissione, nel proprio parere, spiegava di aver deciso di "*accepting Ms [R.'s] complaint under Article 90(2)*" (accettare la denuncia della signora [R.] a norma dell'articolo 90, paragrafo 2), il Mediatore ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori indagini chiedendo alla Commissione perché non avesse versato alcun interesse.

Nella sua replica, la Commissione ha riconosciuto che avrebbe dovuto corrispondere anche gli interessi e che era in procinto di effettuare il relativo pagamento. La denunciante ha successivamente comunicato al Mediatore che gli interessi dovuti erano stati corrisposti, ringraziando i servizi del Mediatore per aver contribuito a risolvere la questione. Il Mediatore ha archiviato il caso.

RISPOSTA IN CATALANO AD UNA DOMANDA DI ASSUNZIONE REDATTA IN SPAGNOLO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1841/2005/BM contro la Commissione europea

Il denunciante inviava una domanda di assunzione alla rappresentanza della Commissione europea a Barcellona (in appresso: la "rappresentanza"). La rappresentanza rispondeva con un messaggio di posta elettronica in catalano nel quale informava il denunciante del fatto che non era stato selezionato.

Il denunciante accusava la Commissione di non aver rispettato l'articolo 21 del trattato CE avendo risposto alla sua domanda di assunzione in una lingua diversa da quella della sua lettera iniziale e, peraltro, in una lingua non prevista nel trattato CE.

La Commissione spiegava che la rappresentanza generalmente utilizza le due lingue ufficiali della regione, come stabilito dalla Costituzione spagnola. Nella fattispecie, la rappresentanza aveva inviato un messaggio di posta elettronica in catalano a tutti i candidati esclusi. La Commissione si rammaricava per l'errore ma osservava che al denunciante era stata inviata anche una traduzione della risposta in spagnolo accompagnata dalle scuse del caso. La Commissione affermava che la rappresentanza si era impegnata a garantire che, in futuro, i messaggi di posta elettronica inviati a più destinatari fossero inviati sia in spagnolo che in catalano.



Il denunciante comunicava al Mediatore che riteneva risolta la questione ringraziandolo, unitamente ai suoi servizi, per aver contribuito a risolvere positivamente la denuncia.

RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE DI GEMELLAGGIO TRA CITTÀ

Sintesi della decisione sulla denuncia 3172/2005/WP contro la Commissione europea

Un'autorità locale con sede a Berlino, Germania, e l'autorità gemellata con sede a Halton, Regno Unito, organizzavano un programma di scambio tra alunni delle loro scuole musicali, nell'ambito delle attività di gemellaggio tra città. Per un progetto in programma a Halton nell'ottobre 2004 la Commissione metteva a disposizione una sovvenzione di circa 11 000 EUR. L'autorità tedesca, tuttavia, denunciava al Mediatore (i) il significativo ritardo accumulatosi nel trattamento della domanda di finanziamento da parte della Commissione; (ii) il mancato versamento all'autorità della sua quota di sovvenzione da parte della Commissione; (iii) i tentativi infruttuosi di contattare la Commissione.

Nel suo parere, la Commissione si scusava del ritardo, imputabile a un volume di pagamenti particolarmente elevato relativo ai gemellaggi tra città e a una riorganizzazione del servizio competente. La Commissione spiegava che, in passato, per le riunioni tra cittadini, era consuetudine pagare la quota di sovvenzione direttamente a tutte le città invitate. Tuttavia, dato il successo del programma e il numero crescente di progetti multilaterali, questo meccanismo era diventato ingestibile. La Commissione era stata quindi costretta a semplificare il sistema di pagamento e a versare l'intero importo della sovvenzione alla città organizzatrice, che a sua volta aveva l'obbligo di inoltrare alle città invitate la percentuale di sovvenzione spettante. A fronte dell'elevata mole di lavoro, questo sistema era già stato introdotto nel 2004, sebbene l'invito a presentare proposte prevedesse il pagamento diretto alle città invitate. La Commissione informava del cambiamento le città organizzatrici e le principali organizzazioni di città e comuni. Tuttavia, difficoltà erano state incontrate nell'informare contemporaneamente tutte le città invitate, cosa che peraltro sarebbe stata utile, riconosceva la Commissione. Per quanto riguarda il progetto in questione, la Commissione aveva contattato l'autorità gemellata a Halton rammentandole i propri obblighi. In seguito a questo contatto, l'autorità aveva versato al denunciante la sua quota di sovvenzione.

La Commissione si rammaricava del fatto che il denunciante non fosse stato adeguatamente informato del nuovo sistema di pagamento.

Il denunciante informava il Mediatore dell'avvenuto pagamento, chiedendogli di considerare il caso archiviato. Si ringraziava inoltre il Mediatore per l'impegno profuso. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso. Tuttavia, in un'osservazione supplementare ha aggiunto che, dal momento che le domande di finanziamento in questo settore provengono in tutta probabilità da organismi con disponibilità finanziarie relativamente limitate, il fatto di corrispondere, in casi analoghi, anche gli interessi sul ritardato pagamento contribuirebbe a migliorare ulteriormente gli standard amministrativi della Commissione.



3.2.3 Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente

SCUSE TEMPESTIVE IN CASO DI ERRORI

Sintesi della decisione sulle denunce 3297/2006/BU e 3684/2006/BU

In una risposta a una domanda del denunciante, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) trascriveva in maniera errata il suo cognome. L'argomento trattato nella domanda non rientrava nel mandato



dell'AEA la quale inoltrava pertanto la domanda alla Commissione. Quest'ultima inviava un avviso di ricevimento al denunciante. Tuttavia, l'avviso di ricevimento era in polacco, mentre la domanda era in slovacco.

Il denunciante si rivolgeva al Mediatore, i cui servizi si occupavano di telefonare all'AEA e alla Commissione per chiarire la questione in maniera rapida e trovare una soluzione soddisfacente per il denunciante. Entrambi i servizi dell'AEA e della Commissione reagivano positivamente, convenendo sulla necessità di porgere scuse tempestive al denunciante. In seguito il Mediatore contattava il denunciante, che accettava le scuse di buon grado.

Il Mediatore ha ritenuto risolte le denunce dall'AEA e dalla Commissione e ha ringraziato le istituzioni per la buona collaborazione mostrata dai loro servizi.



3.2.4 Comitato delle regioni

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER UN COLLOQUIO DI LAVORO

Sintesi della decisione sulla denuncia 800/2006/WP contro il Comitato delle regioni

Nell'ottobre 2005, il denunciante partecipava a un colloquio di lavoro presso il Comitato delle regioni, in seguito al quale inviava, mediante lettera raccomandata, una richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute con documenti relativi. Non ricevendo risposta, nel dicembre 2005 il denunciante contattava il Comitato. Il 10 gennaio 2006 il Comitato informava il denunciante di non aver ricevuto i documenti richiesti. Il 14 gennaio 2006 il denunciante inviava copie dei documenti al Comitato, il quale in seguito gli comunicava che tali documenti non davano diritto al rimborso.

Nella sua denuncia al Mediatore, presentata nel marzo 2006, il denunciante sosteneva di non aver ancora ricevuto né il rimborso spese né una risposta del Comitato a un suo sollecito inviato nel febbraio 2006. Il denunciante chiedeva il rimborso delle spese di viaggio sostenute, in aggiunta agli interessi per il ritardato pagamento; egli rilevava inoltre che le procedure di rimborso del Comitato avrebbero dovuto essere migliorate.

Nel suo parere, il Comitato ribadiva di non aver mai ricevuto la lettera raccomandata del denunciante, ma di procedere comunque al rimborso sulla base delle copie dei documenti pervenuti. Il Comitato dichiarava inoltre che il termine ultimo per il rimborso delle spese era il 2 marzo 2006, ma che, a causa della riorganizzazione interna avutasi nel periodo in questione, il pagamento era stato effettuato solo il 29 aprile 2006. Per questo motivo il Comitato corrispondeva al denunciante anche gli interessi maturati. In risposta alla richiesta del denunciante di migliorare la procedura di rimborso, il Comitato precisava che il ritardo era imputabile a circostanze eccezionali e che le sue procedure non necessitavano di revisione.

Il denunciante informava il Mediatore di essere soddisfatto del trattamento del suo caso da parte del Comitato, avendo egli ricevuto il pagamento del rimborso e degli interessi. Non concordava tuttavia con la posizione del Comitato che le sue procedure non necessitavano di essere migliorate, obiettando che il Comitato non gli aveva comunicato di non aver ricevuto i documenti necessari. Inoltre, il Comitato avrebbe potuto renderlo edotto della motivazione del ritardato pagamento, vale a dire la riorganizzazione interna. Nonostante ciò il denunciante chiedeva l'archiviazione del caso e ringraziava il Mediatore per la sua cooperazione.

Il Mediatore ha concluso che il Comitato aveva risolto il caso per quanto riguardava il rimborso e il pagamento degli interessi. Avendo preso atto che il denunciante aveva ritirato la denuncia relativa alla necessità di migliorare la procedura di rimborso del Comitato, il Mediatore archiviava dunque il caso.



Tuttavia, in un'osservazione supplementare, il Mediatore ha suggerito che gli standard amministrativi del Comitato potrebbero migliorare ulteriormente se vi fosse l'obbligo sistematico di dar seguito ai fascicoli sui pagamenti, come nel caso di specie, in particolare contattando i richiedenti in caso di mancato invio di documenti obbligatori e, in caso di ritardi, tenendo informati i richiedenti sui ritardi e sulle loro motivazioni.

3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI CONSEGUITE DAL MEDIATORE



3.3.1 Commissione europea

INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI DATI NEL CONTESTO DI UNA DENUNCIA PER INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2467/2004/PB contro la Commissione europea

Il denunciante sporgeva denuncia per infrazione alla Commissione asserendo che la legge sulle registrazioni dello Stato di Amburgo violava l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva CE 95/46⁷ sul trattamento dei dati personali poiché consentiva che i dati personali in possesso dello Stato (e, in particolare, del suo pubblico registro) fossero trasmessi a terzi *senza* che i soggetti interessati fossero informati o avessero l'opportunità di opporsi, *anche allorquando* risultava chiaro che detti terzi avrebbero utilizzato tali dati per invio di materiale pubblicitario. La Commissione respingeva la denuncia ritenendo che (i) dal tenore dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva non era dato dedurre un diritto distinto di opposizione a tutti gli organismi pubblici e che (ii), per quanto concerne l'invio di materiale pubblicitario, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva riguardasse soltanto il soggetto che effettivamente avesse l'intenzione di utilizzare i dati personali per propri fini di invio di materiale pubblicitario, ambito dal quale andava escluso un soggetto come un pubblico registro.

Il Mediatore ha riscontrato che l'interpretazione della Commissione implicava una lettura indebitamente restrittiva dei termini "trattamento" e "responsabile del trattamento" definiti nell'articolo 2 della direttiva⁸ e che la Commissione avesse omesso di addurre argomentazioni valide e convincenti a sostegno della sua posizione secondo cui l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva non era applicabile alle circostanze menzionate dal denunciante. Il Mediatore, pertanto, ha formulato una proposta di soluzione amichevole suggerendo alla Commissione di considerare la possibilità di riesaminare la sua replica al denunciante.

Nella sua replica, la Commissione ha ammesso che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva poteva ritenersi incentrato non solo sull'intenzione del responsabile del trattamento, ma anche sulla

⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU 1995 L 281, pag. 31. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva: "Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: (a) ... (b) di opporsi ... al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi ... a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi ... alla comunicazione ... di cui sopra."

⁸ Secondo l'articolo 2, lettera b), "«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni ... applicate a dati personali". Secondo l'articolo 2, lettera d), "«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che ... determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali".

conoscenza specifica di un'operazione di trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, che potrebbero essere quelli del responsabile del trattamento o di un terzo. La Commissione ha dunque dichiarato che avrebbe affrontato la questione di una lettura più ampia dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), con gli Stati membri nell'intento di giungere ad una corretta interpretazione del diritto generale di opporsi a tutte le operazioni di trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario. In tale contesto, la Commissione avrebbe anche affrontato lo specifico caso della normativa di Amburgo. Il denunciante ha accolto favorevolmente la risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, da lui considerata valida.



3.3.2 Banca europea per gli investimenti

RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE - 1

Sintesi della decisione sulla denuncia 1776/2005/GG contro la Commissione europea

Nei primi anni Novanta, due società appartenenti allo stesso gruppo partecipavano alla realizzazione di un progetto relativo alla produzione di energia idroelettrica in Lesotho. Il progetto era finanziato dall'Unione europea e comprendeva fondi stanziati dalla Banca europea degli investimenti (BEI). Successivamente ad un episodio di corruzione, nel quale era coinvolto un consulente locale ingaggiato dalle società, la BEI svolgeva una revisione contabile che sfociava, nel 2000, in una relazione. Sulla base delle conclusioni di detta relazione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) archiviava la propria indagine sulle medesime circostanze. Nel 2003, tuttavia, alla luce di nuove informazioni, l'OLAF apriva una nuova indagine.

Il denunciante, un avvocato che rappresentava un'altra società dello stesso gruppo, chiedeva alla BEI di poter accedere alla relazione sulla sua revisione contabile. La BEI respingeva la richiesta richiamandosi alle sue norme per l'accesso del pubblico ai documenti secondo cui *"access to all or part of a document shall be refused where its disclosure would undermine the protection of (...) the purpose of inspections, investigations and audits"* [l'accesso ad un intero documento o parte di esso è negato nel caso in cui la sua divulgazione possa arrecare pregiudizio alla tutela (...) degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile].

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante asseriva che l'interpretazione di tale disposizione non poteva giungere ad includere indagini già concluse e, ad ogni modo, la tutela non era più giustificata sulla base dei contenuti del documento in questione. A sostegno della difesa delle società, egli sottolineava l'importanza di comprendere quali nuove prove avessero motivato la riapertura dell'indagine da parte dell'OLAF.

La BEI ribadiva la propria posizione secondo cui non era consentito l'accesso al documento di cui sopra.

Il Mediatore ha rilevato la mancanza di chiarezza sui motivi per cui la divulgazione della relazione potesse pregiudicare la tutela degli obiettivi di eventuali vecchie o nuove attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, avendo l'OLAF archiviato la prima indagine successivamente alla relazione e che quest'ultima pareva redatta circa quattro anni prima della richiesta di accesso. La BEI, inoltre, non aveva considerato la possibilità di concedere un accesso parziale. Il Mediatore ha pertanto trasmesso una proposta di soluzione amichevole alla BEI domandandole di riesaminare la richiesta del denunciante.

La BEI replicava che non era possibile ipotizzare la divulgazione dell'intero documento. Tuttavia, dopo un riesame della questione e in uno spirito di collaborazione, ha riconosciuto possibile l'accesso pubblico ad alcuni estratti del documento (acclusi nella risposta). Inoltre, in via del tutto eccezionale, la BEI avrebbe concesso al denunciante di prendere visione privatamente di alcuni ulteriori passaggi.



Il denunciante si è dichiarato grato per l'accesso al documento concessogli. Il Mediatore è stato lieto di constatare il raggiungimento di una soluzione amichevole. Egli ha inoltre espresso apprezzamento per l'approccio costruttivo e cooperativo dimostrato nella fattispecie dalla BEI. Secondo il Mediatore, il modo innovativo di soddisfare la richiesta di accesso del denunciante, che tutelava nel contempo gli interessi legittimi di terzi, poteva fungere da modello per casi futuri.



3.3.3 Agenzia europea per la sicurezza aerea

RECUPERO DI INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE VERSATE DURANTE IL PERIODO DI PROVA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1729/2005/JF (caso riservato) contro l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Il denunciante era stato assunto come agente temporaneo dell'AESA e gli era stato chiesto di effettuare un periodo di prova della durata di sei mesi, prima a Bruxelles e successivamente a Colonia.

Prima del termine del periodo di prova, l'AESA informava il denunciante che il suo contratto di lavoro non era stato confermato. Nel corso dello stesso mese l'Agenzia europea per la sicurezza aerea chiedeva al denunciante il rimborso delle indennità di prima sistemazione che gli erano state corrisposte.

Il denunciante riteneva il comportamento dell'AESA abusivo e contrario al principio di equità. Egli affermava che la cessazione del rapporto di lavoro era stata unilaterale e involontaria e che aveva sostenuto delle spese materiali in conseguenza dei due trasferimenti che aveva dovuto effettuare nel giro di pochi mesi.

L'AESA obiettava, in sintesi, che un agente temporaneo acquisisce il diritto alle indennità di prima sistemazione solo dopo aver superato il periodo di prova in maniera soddisfacente. L'Agenzia rammentava inoltre che il denunciante aveva firmato due dichiarazioni con le quali veniva informato che le indennità di prima sistemazione venivano concesse a titolo di anticipo, fatto salvo il diritto dell'Agenzia di chiedere il rimborso in caso di mancata assunzione. L'AESA aveva, per maggiore chiarezza, modificato i moduli di dichiarazione per le indennità di prima sistemazione al fine di includere le situazioni di cessazione unilaterale del rapporto di lavoro. Pur consapevole delle difficoltà incontrate dal personale costretto a trasferirsi dapprima a Bruxelles e quindi a Colonia, l'Agenzia aveva tuttavia versato al denunciante tutti i pagamenti e le indennità obbligatori cui costui aveva diritto e, pertanto, considerava il denunciante rimborsato delle spese materiali sostenute nel corso del trasferimento.

Il Mediatore ha notato che l'AESA aveva pagato le indennità di prima sistemazione al denunciante prima che il periodo di prova fosse terminato e quindi in un'epoca in cui, stando all'analisi dell'AESA, egli non ne aveva diritto. Ha notato inoltre che l'AESA aveva in sostanza ammesso che le dichiarazioni firmate dal denunciante si riferivano all'obbligo di rimborso soltanto in caso di dimissioni volontarie, e non già di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il parere del Mediatore, pertanto, era che l'AESA aveva fornito informazioni incomplete, tali da potere indurre il denunciante in errore. Nonostante sia pacifica la presunzione che i funzionari siano a conoscenza dei propri diritti e doveri, ciò tuttavia non autorizza le istituzioni e gli organismi comunitari a fornire informazioni fuorvianti.

Il Mediatore ha quindi proposto all'AESA, come soluzione amichevole, di valutare l'opportunità di annullare il recupero di almeno parte delle indennità di prima sistemazione.

In tutta risposta l'AESA, pur mantenendo inalterato il proprio parere che non sussistevano cattive amministrazioni, "vista la natura unica di questo caso e avendo la massima considerazione del



parere del Mediatore”, addiveniva a una soluzione amichevole e rinunciava completamente al recupero delle indennità di prima sistemazione.

3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE



3.4.1 Parlamento europeo

ACCESSO AGLI ELENCHI DI CANDIDATI IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1919/2005/GG contro il Parlamento europeo

Il denunciante, un dipendente del Parlamento, presentava la propria candidatura in risposta a tre avvisi di posti vacanti al Parlamento europeo. Successivamente chiedeva di accedere agli elenchi dei candidati ammessi a queste procedure di selezione, i quali erano tutti funzionari dipendenti del Parlamento o di altre istituzioni comunitarie. Il Parlamento concedeva parzialmente l'accesso agli elenchi. Nelle copie rilasciate, tuttavia, i nomi di tutti i candidati, fatta eccezione per il nome del denunciante, erano stati cancellati. Il denunciante riteneva ingiustificata l'impostazione del Parlamento secondo cui la privacy e l'integrità dei candidati dovevano essere protette ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

Il Parlamento affermava che la divulgazione dei nomi degli altri candidati avrebbe potuto avere ripercussioni sulla progressione di carriera delle persone interessate, nel caso in cui non fossero stati designati per il posto in questione, in particolare per quanto riguarda le future promozioni. Inoltre dichiarava che, essendo vincolato a un termine per il trattamento delle richieste di accesso ai documenti, il Parlamento non aveva avuto la possibilità di interpellare tutti i partecipanti per chiedere l'autorizzazione alla divulgazione dei nomi.

Il Parlamento suggeriva peraltro che le tre istituzioni cui si applica la normativa in materia di accesso ai documenti in questione (la Commissione, il Consiglio e il Parlamento) potrebbero adottare una posizione comune sull'accesso a elenchi di candidati nelle procedure di selezione.

Il Mediatore ha accolto con favore questa iniziativa. In relazione al caso in questione, ha ritenuto ingiustificato il rifiuto di divulgare i nomi dei candidati qualora le persone interessate provenivano da istituzioni e organismi comunitari. Dato che lo statuto dei funzionari prevede la promozione in base al merito e contempla espressamente i trasferimenti dei funzionari all'interno e tra le istituzioni, un superiore agirebbe in maniera illecita svantaggiando un funzionario per il solo fatto di essersi candidato per un altro posto. Inoltre, alla luce della ben nota politica del Parlamento in favore della mobilità, il Mediatore ha sottolineato sarebbe alquanto peculiare se un funzionario fosse effettivamente svantaggiato in una situazione del genere.

Inoltre, se veramente la divulgazione degli elenchi avesse potuto in qualche modo minare la privacy dei candidati, il Mediatore era del parere che sarebbe stato opportuno chiedere il parere dei candidati stessi prima di prendere una decisione. Poiché gli elenchi in questione comprendevano i nominativi di 35 candidati e potendosi presumere che tutti i candidati potevano essere raggiunti con un messaggio di posta elettronica, il Mediatore non si spiegava il motivo per cui il Parlamento aveva ritenuto impossibile consultarli entro il termine stabilito.

In un progetto di raccomandazione il Mediatore ha pertanto invitato il Parlamento a riconsiderare la richiesta del denunciante. Il Parlamento ha ignorato il progetto di raccomandazione.



Giacché il Parlamento aveva ammesso che la questione era meritevole di ulteriore attenzione e dal momento che erano ancora in corso discussioni interistituzionali al riguardo, il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica, sottolineando però che l'archiviazione non escludeva la possibilità di riesaminare la questione alla luce delle conclusioni cui sarebbero pervenute le istituzioni.



3.4.2 Consiglio dell'Unione europea

IL TRATTAMENTO DI UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Sintesi della decisione sulla denuncia 817/2006/TN contro il Consiglio dell'Unione europea

Il denunciante contattava telefonicamente il Consiglio per sapere se quest'ultimo avesse eventuali obblighi o possibilità di esprimere il proprio sostegno alla Danimarca nella sua posizione di dissenso con una serie di Stati musulmani. Il denunciante chiedeva di parlare all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e segretario generale dell'Unione europea, il sig. SOLANA, ma veniva messo in contatto con una segretaria, dalla quale apprendeva che non sarebbe stato possibile parlare al sig. SOLANA. La segretaria precisava che non era semplice rispondere alla sua domanda e lo metteva quindi in contatto con la persona responsabile per i rapporti con la stampa, che a sua volta non era in grado di rispondere.

Il denunciante si rivolgeva al Mediatore, affermando che il Consiglio non aveva agito in conformità con la sua politica di crescente apertura e disponibilità verso i cittadini.

Secondo il Consiglio era del tutto possibile che un addetto stampa non fosse in grado di fornire una risposta adeguata a chiarire la posizione dell'istituzione. In quel momento, il Consiglio non aveva ancora messo a punto i dettagli della sua posizione in proposito. Date le circostanze, il Consiglio trovava difficile immaginare una risposta sensata da dare al denunciante.

Il Mediatore non ha trovato illogico il fatto che il denunciante fosse stato messo in comunicazione con l'ufficio stampa per avere una risposta alla sua richiesta di informazioni, dal momento che l'ufficio stampa dovrebbe essere a conoscenza della posizione del Consiglio sulle diverse questioni. Tuttavia, se il Consiglio non aveva ancora formulato una posizione sulla questione, l'ufficio stampa avrebbe dovuto darne spiegazione al denunciante. Se l'ufficio stampa non possedeva le informazioni necessarie per rispondere, era suo compito suggerire al denunciante di inviare una richiesta di informazioni scritta, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del Codice europeo di buona condotta amministrativa. L'incapacità di fornire tali informazioni o di consigliare il denunciante nel presente caso ha costituito un caso di cattiva amministrazione.



3.4.3 Commissione europea

TRATTAMENTO INIQUO DEGLI ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

Sintesi della decisione sulla denuncia 495/2003/ELB contro la Commissione europea

I denunciati erano una coppia sposata; entrambi lavoravano come esperti nazionali distaccati presso la Commissione. La denuncia riguardava le indennità spettanti alla moglie. La Commissione aveva infatti ridotto l'indennità di soggiorno di quest'ultima, in quanto il suo luogo presunto di residenza coincideva con la sede del distacco (Bruxelles). Secondo i denunciati, invece, il luogo di



assunzione era Parigi e, di conseguenza, la denunciante aveva diritto a percepire l'intero importo delle indennità di soggiorno.

Nel suo parere, la Commissione spiegava che, ai sensi dell'articolo 20 della sua decisione del 30 aprile 2002 che regola tali indennità, la residenza principale del marito era Bruxelles. Pertanto, anche il luogo presunto di residenza della moglie era Bruxelles e per tale ragione la donna aveva diritto esclusivamente a indennità ridotte.

Dopo aver confrontato le versioni in lingua francese e inglese della decisione della Commissione, il Mediatore proponeva una soluzione amichevole, suggerendo che la Commissione avrebbe potuto considerare la possibilità di pagare alla moglie (i) le intere indennità giornaliere di soggiorno alle quali sembrava aver diritto ai sensi della versione francese dell'articolo 17 e (ii) l'ulteriore indennità forfetaria alla quale sembrava aver diritto conformemente alle versioni inglese e francese dell'articolo 18.

La Commissione rifiutava la proposta, ritenendo che l'intenzione dell'autore della decisione fosse quella di escludere il pagamento di indennità più elevate nel caso in cui l'esperto fosse distaccato in un luogo in cui già risiedeva il coniuge. La Commissione, pur ammettendo un errore di traduzione nella versione francese della decisione, ha ritenuto che tale errore non potesse costituire un diritto giuridico e di per sé non rappresentasse un elemento di cattiva amministrazione.

Nel febbraio 2004, la Commissione adottava una nuova decisione con cui modificava sia il testo francese che quello inglese, in modo da dare effetto a quella che aveva obiettato essere la sua intenzione nella decisione 2002.

Nel dicembre 2005, il Mediatore inviava una lettera al commissario responsabile chiedendo il suo personale impegno nel ricercare un esito soddisfacente della denuncia, suggerendo che la soluzione avrebbe potuto assumere la forma di un pagamento *ex gratia* ai denunciati. Nella sua risposta il commissario ribadiva che la Commissione aveva interpretato correttamente le norme applicabili e respingeva la proposta del Mediatore.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse agito ingiustamente, trattando i denunciati, in sostanza, come se in quel periodo fosse già in vigore la nuova decisione invece della precedente. Sussistendo gli estremi di cattiva amministrazione, il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica. Inoltre, il Mediatore si è rammaricato per l'incapacità della Commissione di sfruttare questa opportunità e dimostrare così il proprio impegno verso i principi di buona amministrazione. Il Mediatore ha annunciato la propria intenzione di esaminare, con il commissario responsabile, le modalità più adatte a promuovere una cultura del servizio nella DG interessata.

ACCESSO AI DOCUMENTI: ONERI DA VERSARE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E RAGIONI PER IL RIFIUTO DI CONCESSIONE DELL'ACCESSO PARZIALE

Sintesi della decisione sulla denuncia 617/2003/IP contro la Commissione europea

Il denunciante si rivolgeva alla Commissione per accedere a taluni documenti ai sensi del regolamento 1049/2001⁹. La Commissione respingeva la domanda sostenendo che la divulgazione di tali documenti avrebbe compromesso la protezione degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento).

Dopo aver considerato le dichiarazioni del denunciante e della Commissione, il Mediatore inviava alla Commissione un progetto di raccomandazione esortandola a riconsiderare la sua decisione e

⁹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



quindi consentire l'accesso a quei documenti o parti di documenti che non rientrano nella suddetta eccezione oppure a fornire motivazioni sufficientemente dettagliate a dimostrazione del fatto che alcuni o tutti i documenti o parti di essi rientrano nell'eccezione.

Nel suo parere circostanziato la Commissione riconosceva che un certo numero di documenti richiesti dal denunciante erano documenti pubblici, ai sensi della legge italiana. Tuttavia, non essendo tali documenti disponibili al pubblico a titolo gratuito in Italia, la Commissione riteneva inappropriato e contrario al principio di leale collaborazione tra l'istituzione e lo Stato membro interessato fornire al denunciante delle copie gratuite dei relativi documenti. Pertanto la Commissione proponeva, come soluzione equa, di accordare al denunciante l'accesso ai relativi documenti presso i locali del Centro comune di ricerca di Ispra.

Per quanto concerne la possibilità di accordare un accesso parziale agli altri documenti, la Commissione obiettava che l'esame, pagina per pagina, della relativa documentazione e l'estrapolazione di un numero limitato di frammenti dalla stessa avrebbe comportato un onere amministrativo del tutto sproporzionato, e che inoltre l'interesse pubblico di ottenere l'accesso a parti frammentarie di documenti non giustificava l'onere amministrativo da esso determinato.

Il Mediatore non ha ritenuto convincente la posizione della Commissione; tuttavia, non essendo chiaro quale tipo di azione il Parlamento europeo avrebbe potuto intraprendere per il Mediatore e il denunciante, ha concluso che non era opportuno trasmettere una relazione speciale e ha archiviato il caso con due osservazioni critiche. Il Mediatore ha osservato, in particolare, che il regolamento n. 1049/2001 non contiene un'eccezione che obbliga l'Unione europea a negare l'accesso ai documenti unicamente per il fatto che la divulgazione dei documenti in uno Stato membro non è gratuita. Ha inoltre rammentato che il Tribunale di primo grado aveva già stabilito in passato che le istituzioni potrebbero, in casi particolari, trovare un equilibrio tra, da un lato, l'interesse del pubblico ad avere accesso parziale ai documenti richiesti e, dall'altro, la mole di lavoro che ne deriva. Il Mediatore ha anche notato, però, che il Tribunale ha fatto dipendere tale principio da un esame concreto e individuale dei documenti in questione. Nel presente caso non risulta essere stato svolto alcun esame concreto e individuale.

RIFIUTO DI PAGARE LE SPESE LEGALI

Sintesi della decisione sulla denuncia 1537/2003/ELB (caso riservato) contro la Commissione europea

Il denunciante era un agente temporaneo della Commissione, nei cui confronti era stata avviata una procedura disciplinare, al termine della quale il denunciante era stato assolto dalle imputazioni a suo carico. In seguito all'assoluzione, il denunciante chiedeva un risarcimento, che comprendeva anche le spese per la preparazione della sua difesa.

Secondo la Commissione, il denunciante non aveva diritto al rimborso delle spese legali, in quanto il procedimento disciplinare contro di lui non era stato presentato alla Commissione disciplinare.

Dopo aver esaminato le dichiarazioni del denunciante e della Commissione, il Mediatore formulava una proposta di soluzione amichevole, suggerendo alla Commissione di considerare la possibilità di rimborsare il denunciante delle spese legali da costui ragionevolmente sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento disciplinare, a fronte della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti e del lungo tempo intercorso prima della decisione della Commissione di non interpellare la Commissione disciplinare.

In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione affermava che, indipendentemente dalla gravità delle accuse rivolte al denunciante e dal periodo di tempo intercorso prima della decisione di non rivolgersi alla Commissione disciplinare, lo statuto dei funzionari impedisce alla Commissione di rimborsare le spese legali ragionevolmente sostenute dal denunciante per la sua difesa.

Nel novembre 2005, il Mediatore inviava una lettera al commissario responsabile, invitandolo a impegnarsi personalmente per giungere a un esito soddisfacente della vicenda. Nella sua risposta



il commissario ribadiva che la Commissione non condivideva l'interpretazione del Mediatore dello statuto dei funzionari e rigettava la proposta.

Secondo il Mediatore, lo statuto dei funzionari non dovrebbe impedire alla Commissione di accogliere una proposta di corrispondere *ex gratia* le spese legali incorse dal denunciante per la propria difesa. Il rifiuto della Commissione di pagare tali spese, nonostante la gravità delle accuse mosse contro di lui e il lungo tempo trascorso prima che la Commissione decidesse di non rivolgersi alla Commissione disciplinare, costituiva pertanto cattiva amministrazione.

Dal momento che la Commissione non soltanto rifiutava una proposta di soluzione amichevole, ma anche un'ulteriore iniziativa di risoluzione del caso, indirizzata personalmente al commissario responsabile, il Mediatore riteneva inutile formulare un progetto di raccomandazione, essendo altresì del parere che le conseguenze probabili della fattispecie non fossero sufficientemente gravi da giustificare una relazione speciale al Parlamento europeo. Il Mediatore pertanto archiviava il caso con un'osservazione critica.

Del resto il Mediatore si è rammaricato del fatto che la DG responsabile non abbia colto questa opportunità per dimostrare il proprio impegno a favore dei principi di buona amministrazione ed ha annunciato l'intenzione di esaminare, con il commissario responsabile, il modo migliore per promuovere una cultura del servizio nella DG interessata.

Nota: la denuncia era stata presentata avverso la Commissione e l'OLAF. Tuttavia, l'indagine del Mediatore ha consentito di chiarire che la Commissione era la sola responsabile dei problemi sollevati. La proposta del Mediatore di soluzione amichevole e l'osservazione critica esposta nella decisione conclusiva sono state quindi indirizzate solo alla Commissione e non all'OLAF.

RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE - 2

Sintesi della decisione sulla denuncia 1764/2003/ELB contro la Commissione europea

Il denunciante chiedeva alla Commissione di poter accedere alla relazione riguardante una revisione contabile sul Niger. A seguito di tale richiesta, gli veniva concesso un accesso parziale al documento (estratti della legislazione nazionale). Il denunciante asseriva che, negandogli l'accesso alla parte restante della relazione sulla revisione contabile, la Commissione non rispettava il regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti¹⁰. Il denunciante riteneva altresì di avere diritto di accedere a detto documento.

La Commissione rispondeva che il rifiuto di accesso alle parti restanti della relazione sulla revisione contabile era giustificato, in quanto la loro divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività di revisione contabile e alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali. Inoltre, i passaggi contenenti dati personali erano coperti da un'ulteriore eccezione prevista dal regolamento n. 1049/2001.

Il Mediatore avanzava una soluzione amichevole considerando che, per quanto concerne l'eccezione di tutela delle finalità della revisione contabile, la Commissione non aveva dimostrato di poter invocare detta eccezione al fine di limitare l'accesso del pubblico alla relazione sulla revisione contabile. Mentre, per quanto concerne la tutela dell'interesse pubblico, riferita alle relazioni internazionali, la Commissione non aveva adeguatamente motivato il proprio rifiuto di divulgare le parti della relazione da essa stessa dichiarate divulgabili. Egli, pertanto, suggeriva alla Commissione la possibilità di concedere l'accesso alle parti della relazione che, secondo quanto da essa stessa proposto, erano divulgabili.

¹⁰

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).



La Commissione accettava la proposta di soluzione amichevole del Mediatore e allegava una versione espunta della relazione sulla revisione contabile alla propria replica.

In tale occasione, il Mediatore ha osservato che la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità in ordine al diniego di accesso alle relazioni internazionali per motivi di tutela dell'interesse pubblico. Di conseguenza, l'ambito di esame del Mediatore in tale contesto si limita ad accertare se le norme procedurali e l'obbligo di motivazione siano stati rispettati, se i fatti siano stati accuratamente riportati e se si sia verificato un errore di valutazione manifesto o un abuso di potere. Quanto all'obbligo di motivazione, il Mediatore ha rammentato che, benché spetti all'istituzione interessata dimostrare che i documenti per i quali è richiesto l'accesso rientrino fra le eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, potrebbe risultare impossibile fornire motivazioni che giustifichino la necessità di riserbo per ciascun documento senza divulgarne il contenuto e, di conseguenza, senza privare l'eccezione del suo scopo precipuo.

Il Mediatore ha osservato che la relazione riguardava una revisione contabile approfondita dell'amministrazione del Niger. Egli ha preso atto del parere della Commissione secondo cui divulgare l'intero documento richiesto avrebbe potuto comportare un deterioramento delle relazioni con il Niger. Analogamente ha tenuto conto che la Commissione aveva circostanziato il diniego in questione e che tale spiegazione, per quanto succinta, risultava adeguata alla luce del fatto che menzionare ulteriori informazioni, e in particolare fare riferimento al contenuto del documento in questione, sarebbe stato in contrasto con lo scopo dell'eccezione invocata. Il Mediatore ha inoltre riscontrato che la decisione contestata non era viziata da un errore di valutazione manifesto sulla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali e ha dunque concluso che non sussistevano gli estremi per un'ipotesi di cattiva amministrazione in relazione al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a parti della relazione sulla revisione contabile di cui alla richiesta del denunciante.

Inoltre il denunciante asseriva che l'archivio di documenti della Commissione era incompleto in quanto, effettuando una ricerca al suo interno, aveva reperito soltanto due documenti relativi alla revisione contabile.

La Commissione aveva deciso che il suo archivio di documenti dovesse inizialmente contenere riferimenti a documenti riguardanti essenzialmente le proprie attività legislative. L'archivio sarebbe poi stato progressivamente ampliato. Per rispondere alla richiesta del richiedente, la Commissione aveva deciso di stilare un elenco dei documenti in suo possesso inerenti alla revisione contabile in questione.

Il Mediatore ha osservato che una corretta gestione finanziaria è materia di grande interesse per il pubblico e che le relazioni sulle revisioni contabili sono preziose fonti di informazione sul modo in cui vengono impiegati i fondi comunitari. I principi di una corretta amministrazione impongono dunque che alle relazioni sulle revisioni contabili, e ai corrispondenti documenti in possesso della Commissione, venga attribuita una notevole priorità nella creazione di un archivio di documenti. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione aveva formulato soltanto osservazioni di carattere generale in merito ai contenuti del suo archivio, osservazioni che non erano in grado di rispondere esaurientemente alla lacuna segnalata dal denunciante. Il Mediatore ha riscontrato che, per quanto concerne i documenti relativi alla revisione contabile in questione, l'archivio di documenti della Commissione era inadeguato. Ciò costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica.

MANCATA RISPOSTA AD UN RECLAMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2227/2004/MF contro la Commissione europea

Il 14 marzo 2003, il denunciante presentava reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la decisione della Commissione riguardante le sue spese di viaggio per una missione. Dal



momento che il primo reclamo non era mai stato trasmesso ai servizi responsabili, egli presentava nuovamente reclamo alla Commissione in data 19 agosto 2003. Rivolgendosi al Mediatore, il denunciante accusava la Commissione di aver omesso di fornire una risposta debitamente motivata al suo reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

La Commissione obiettava che la mancata risposta ad un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto è equiparabile ad un rigetto tacito.

Alla luce dell'impostazione assunta in precedenza, secondo cui è buona prassi amministrativa che l'autorità che ha il potere di nomina risponda espressamente a tutti i reclami ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, il Mediatore ha ritenuto che il non aver fornito una risposta debitamente motivata al reclamo del denunciante costituisse un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Il Mediatore, dunque, ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione secondo cui quest'ultima avrebbe dovuto fornire una risposta debitamente motivata al reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

Con parere circostanziato, la Commissione rammentava le limitate risorse a sua disposizione e obiettava che la possibilità di rigettare tacitamente un reclamo sarebbe intesa a garantire una certa flessibilità fra le diverse priorità, ancorché nel rispetto di una corretta amministrazione. La Commissione argomentava inoltre che, dal momento che sia lo statuto che gli ordinamenti di alcuni Stati membri contemplano il rigetto tacito di un reclamo, l'esercizio di tale facoltà non costituirebbe un caso di cattiva amministrazione, aggiungendo che, negli ultimi due anni, i rigetti taciti registrati erano stati cinque su un totale di 1 211 reclami ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. La Commissione aggiungeva inoltre che la stessa decisione sulle spese della missione conteneva le motivazioni a suo fondamento.

In seguito alla mancata accettazione da parte della Commissione del progetto di raccomandazione del Mediatore, questi ha ritenuto necessario sottolineare quanto segue.

È buona prassi amministrativa che l'autorità che ha il potere di nomina risponda espressamente ai reclami ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Nel parere circostanziato, la Commissione non ha tenuto conto delle osservazioni sollevate nel progetto di raccomandazione. Per altro verso, il ristretto numero di rigetti taciti parrebbe confermare che le risorse, seppur limitate, della Commissione non le impediscano di rispondere espressamente ai reclami in questione. Pur essendo pertanto condivisibile che la Commissione debba poter attribuire priorità diverse a detti reclami, non è dato per ciò stesso ritenere che l'omessa risposta ad uno di essi sia compatibile con i principi di corretta amministrazione. Ciò in quanto la definizione di cattiva amministrazione, come sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, ha una portata più ampia della definizione di illegalità. Per quanto riguarda il fatto che la decisione della Commissione concernente le spese di viaggio per la missione del denunciante riportasse le motivazioni sulle quali essa si fondava, questo dato risulta chiaramente insufficiente. Del resto, se la Commissione avesse ritenuto la decisione in questione corretta e debitamente motivata, ben avrebbe potuto adottare una decisione altrettanto motivata in merito al reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Infine, considerando che la Commissione non aveva trattato in maniera adeguata il primo reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, una risposta al secondo reclamo del 19 agosto 2003 sarebbe stata tanto più opportuna.

Il Mediatore ha dunque ribadito la propria posizione secondo cui i principi di una corretta amministrazione impongono all'amministrazione di rispondere per iscritto ai reclami ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, entro il termine di quattro mesi previsto dalla succitata disposizione. Nella fattispecie, pertanto, l'omessa risposta da parte della Commissione ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dal momento che il denunciante, nelle proprie osservazioni sul parere della Commissione, ha dichiarato di non intendere proseguire l'indagine in questione, il Mediatore non ha ritenuto



opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento europeo ed ha pertanto dichiarato il caso archiviato con un'osservazione critica.

DISCRIMINAZIONE NEL TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA E INCAPACITÀ DI GARANTIRE L'ACCESSO A DOCUMENTI

Sintesi della decisione sulla denuncia 2437/2004/GG contro la Commissione europea

Nel 2003, la Commissione pubblicava un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Leonardo da Vinci. I partecipanti dovevano presentare delle proposte preliminari, che la Commissione avrebbe esaminato con l'aiuto di esperti esterni. Ai partecipanti le cui proposte preliminari erano state selezionate venivano inviati i commenti e i suggerimenti degli esperti esterni unitamente all'invito a presentare proposte definitive.

La Commissione informava il denunciante che la sua proposta preliminare non poteva essere selezionata, non essendo stato rispettato il termine ultimo per l'invio. La Commissione, in seguito, riconosceva l'errore e, al fine di porvi rimedio, invitava il denunciante a presentare una proposta completa. Il denunciante accoglieva l'invito; tuttavia, nel giugno 2004, la Commissione informava il denunciante che il suo progetto non era stato selezionato per il finanziamento.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva di essere stato discriminato, non avendo potuto beneficiare delle osservazioni degli esperti esterni per migliorare la proposta preliminare e chiedeva un risarcimento per un importo superiore a 11 000 EUR. Il denunciante sosteneva inoltre che la Commissione non aveva trattato adeguatamente la sua richiesta di accesso ai documenti.

Il Mediatore rilevava che la Commissione aveva agito in maniera puntuale e costruttiva, nel momento in cui l'errore in questione era stato portato alla sua attenzione. Tuttavia, essa non aveva provveduto a verificare che il denunciante ricevesse un trattamento analogo a quello degli altri richiedenti invitati a presentare proposte complete. Il Mediatore presentava pertanto un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a offrire un equo risarcimento al denunciante, eventualmente inferiore alla cifra richiesta. Il Mediatore raccomandava inoltre alla Commissione di trattare la richiesta di accesso ai documenti del denunciante in ogni suo aspetto, procedurale e sostanziale.

Con parere dettagliato, la Commissione affermava, tra l'altro, che il denunciante aveva esplicitamente rifiutato di far valutare la sua proposta preliminare agli esperti e che pertanto la sua richiesta di risarcimento era del tutto priva di fondamento. La Commissione aveva inoltre accordato l'accesso ad altri documenti del suo fascicolo.

Il Mediatore non riteneva convincenti le motivazioni della Commissione, soprattutto essendo consapevole del fatto che la mera autorizzazione a presentare una proposta completa non era sufficiente a garantire un equo trattamento. Sebbene, nelle sue osservazioni sul parere circostanziato della Commissione, il denunciante spiegava che l'unico approccio corretto e possibile in tali circostanze sarebbe stato di procedere a una nuova pubblicazione della relativa parte dell'invito a presentare proposte. Il Mediatore concludeva pertanto che, avendo il denunciante presentato una proposta completa, si doveva ritenere che la sua decisione accettasse implicitamente il rischio che questo modo di procedere avrebbe potuto non portare a un risultato soddisfacente. Il Mediatore pertanto riteneva infondata l'azione di risarcimento.

Per quanto riguarda l'accesso ai documenti, non era ancora chiaro se la Commissione avesse già trasmesso al denunciante tutti i documenti in suo possesso che lo riguardavano. Il Mediatore chiedeva pertanto chiesto alla Commissione di riconsiderare gli aspetti relativi. La Commissione rispondeva che non esisteva un fascicolo specifico concernente la domanda del denunciante in risposta all'invito a presentare proposte e che tutti i relativi documenti erano stati resi noti.

Il Mediatore ha ritenuto che, date le particolari circostanze del caso, non fosse necessaria un'osservazione critica in merito alla discriminazione avvenuta. Tuttavia, sono state presentate



osservazioni critiche concernenti il trattamento della richiesta di accesso ai documenti, per quanto riguarda sia la sostanza che la procedura.

MANCANZA DI RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SCUOLE EUROPEE

Sintesi della decisione sulla denuncia 3403/2004/GG contro la Commissione europea

Il figlio del denunciante frequentava la Scuola europea a Bruxelles fino al 2003, anno in cui sosteneva l'esame finale. Nell'esame scritto in tedesco, il suo insegnante gli attribuiva una voto di 9,5 punti ("ottimo"). Tuttavia, il secondo esaminatore attribuiva invece una valutazione di soli 5,5 punti ("insufficiente"). Veniva quindi interpellato un terzo esaminatore che stabiliva il voto finale pari a 6,0 punti.

I denuncianti presentavano ricorso, ma la Camera dei ricorsi della Scuola europea riteneva che il caso non rientrasse nella sua competenza. In particolare, la Camera dei ricorsi sosteneva che, sebbene l'articolo 27 della Convenzione recante statuto delle Scuole europee, in vigore dal 2002, preveda tali ricorsi, le disposizioni attuative vigenti non consentono un ricorso in casi simili a quello di specie.

I denuncianti si rivolgevano al Mediatore, la cui indagine si concentrava sul ruolo della Commissione, non essendo le Scuole europee istituzioni o organismi comunitari. I denuncianti invocavano infatti il dovere della Commissione di garantire loro il diritto a una procedura equa.

Nel febbraio 2005, venivano adottate nuove modalità di attuazione. La Camera dei ricorsi, tuttavia, respingeva nuovamente il caso dei denuncianti in quanto le nuove disposizioni non erano applicabili in maniera retroattiva.

Dopo un tentativo, andato fallito, di addivenire a una soluzione amichevole, il Mediatore presentava un progetto di raccomandazione, insistendo affinché la Commissione garantisse che fosse presentata al consiglio di amministrazione delle Scuole europee una proposta di modifica delle disposizioni attuative, al fine di consentire alla Camera dei ricorsi di esaminare il caso dei denuncianti.

Nella sua risposta, la Commissione ribadiva di aver informato le Scuole europee che non sussistevano obiezioni giuridiche a tale proposta. La Commissione aggiungeva che una commissione preparatoria al consiglio di amministrazione aveva successivamente discusso la questione, ma che, con suo grande rammarico, aveva deciso di non appoggiare alcuna proposta di modifica dello status quo. La Commissione riteneva di aver fatto tutto il possibile.

Il Mediatore accoglieva con favore gli sforzi costruttivi e costanti della Commissione per assistere i denuncianti. Tuttavia, richiamava l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento attivo della Commissione nel sistema delle Scuole europee, al fine di garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione anche da parte di queste ultime.

Il Mediatore ribadiva inoltre la necessità della modifica delle relative disposizioni attuative, al fine di conferire un effetto pratico all'articolo 27 della Convenzione dalla data in cui la Convenzione era entrata in vigore. Non sembrava sussistere una ragione valida per impedire al consiglio di amministrazione di accettare tale modifica.

Secondo il Mediatore, a fronte della natura esplicita di tale lacuna e data l'importanza della questione, la Commissione avrebbe dovuto insistere affinché il consiglio di amministrazione discutesse la proposta. Poiché che la Commissione non si era attivata in tal senso, il Mediatore aveva presentato un'osservazione critica.

Dal momento che le nuove disposizioni attuative erano entrate in vigore nel 2005 e il numero di persone interessate dal problema appariva alquanto limitato, il Mediatore non riteneva opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento europeo sul caso. Tuttavia, questioni analoghe sono



emerse in due ulteriori casi ancora pendenti davanti al Mediatore (2153/2004/MF e 3323/2005/WP), l'esito dei quali non è legato alla presente decisione.

I denuncianti informavano il Mediatore di ritenersi soddisfatti del modo in cui quest'ultimo aveva trattato il caso e auspicavano che la Commissione avrebbe portato questa decisione all'attenzione delle Scuole europee.

La Commissione ha successivamente comunicato al Mediatore che, data l'importanza della questione, essa aveva chiesto al segretario generale delle Scuole europee di inserire la decisione del Mediatore nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione. Ha inoltre informato il Mediatore che le Scuole europee si sono dotate di un codice di buona condotta amministrativa (disponibile sul sito web delle Scuole europee).

RIFIUTO DI ACCESSO AD UNA COMPARSA DELLA COMMISSIONE PRESENTATA AD UN GRUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 582/2005/PB contro la Commissione europea

All'organizzazione *Friends of the Earth* veniva negato l'accesso alla *seconda comparsa* presentata dalla Commissione nell'ambito di una vertenza dinanzi ad un gruppo dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso: "OMC"). La controversia era insorta in seguito ad una denuncia degli Stati Uniti, ed altri, concernente l'approccio della Comunità europea verso la commercializzazione delle biotecnologie (organismi geneticamente modificati). Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti¹¹. Nel suo parere, la Commissione obiettava che *"the WTO dispute settlement procedure has to be assimilated to court proceedings"* (la procedura di composizione delle vertenze dinanzi all'OMC va assimilata alle procedure giurisdizionali) secondo la definizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti, il quale dispone che *"[l]e istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: (...) - le procedure giurisdizionali (...)"*.

Il Mediatore ha rammentato che le eccezioni all'accesso del pubblico devono essere interpretate e applicate in maniera restrittiva. Ritenere che fra le "procedure giurisdizionali", di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, rientrino anche *procedure di composizione di controversie assimilabili a procedure giurisdizionali* rappresenta un'interpretazione estensiva inaccettabile. Inoltre, la Commissione ha omesso di chiarire le ragioni per cui, nell'intenzione del legislatore comunitario, l'espressione "procedure giurisdizionali" di cui al regolamento n. 1049/2001 comprenderebbe anche procedure diverse di composizione delle vertenze. Sulla base dei rilievi che precedono, il Mediatore ha dunque dichiarato infondato il rifiuto di accesso della Commissione e formulato un'osservazione critica.

Per quanto concerne la richiesta del denunciante secondo cui, in futuro, le comparse della Commissione dovrebbero essere rese pubbliche all'atto del deposito presso il gruppo dell'OMC, il Mediatore ha precisato che ravvisare nella fattispecie gli estremi di un'ipotesi di cattiva amministrazione non comporta di per sé l'obbligo generale della Commissione di pubblicare o divulgare a terzi le proprie comparse, depositate nell'ambito di vertenze dinanzi all'OMC, nella fase procedurale indicata dal denunciante. Secondo il Mediatore, non è infatti possibile escludere che, in avvenire, il diniego della Commissione di accedere a documenti analoghi, nella fase indicata dal denunciante, possa essere validamente basato su una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Né si può escludere che divulgare a terzi informazioni inerenti a tali documenti, nella fase procedurale suggerita dal denunciante, potrebbe essere validamente negato. Dal canto suo, il denunciante non ha precisato il significato e la portata dell'espressione "interessi chiari e prevalenti", impiegata nella formulazione della sua rivendicazione, con particolare

¹¹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).



riferimento alle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Il Mediatore ha pertanto concluso che un ulteriore esame della richiesta, volto ad ammettere una norma come quella suggerita dal denunciante, non sarebbe stato giustificato.

NORME CONCERNENTI IL CONGEDO SPECIALE PER ESPERTI NAZIONALI

Sintesi della decisione sulla denuncia 760/2005/GG contro la Commissione europea

La denunciante lavorava come esperto nazionale distaccato (ENS) per la Commissione. La sua richiesta di congedo speciale per comparire in qualità di testimone davanti a un tribunale era stata respinta in quanto le norme in vigore non prevedono questa possibilità per gli esperti nazionali distaccati.

Nella denuncia presentata al Mediatore, la denunciante riteneva il rifiuto discriminatorio, dal momento che i funzionari della Comunità europea possono beneficiare di un congedo speciale in tali circostanze.

Il parere della Commissione sembrava suggerire, in primo luogo, che qualsiasi trattamento iniquo esistente si poteva spiegare con le differenze oggettive tra funzionari ed esperti nazionali distaccati e, in secondo luogo, che, in sostanza, non esisteva un trattamento iniquo tra funzionari ed esperti nazionali distaccati, dal momento che l'assenza di una disposizione specifica relativa al congedo speciale in questi casi per gli esperti nazionali distaccati era compensata dalla possibilità di ottenere un congedo speciale compreso in altre voci.

Il Mediatore non ha ritenuto convincente la posizione della Commissione, dal momento che la Commissione (i) non aveva fornito una spiegazione soddisfacente del motivo per cui le differenze esistenti tra funzionari ed esperti nazionali distaccati permetterebbero alla Commissione di attuare un trattamento diverso al momento di decidere in merito alle domande di congedo speciale per comparire in qualità di testimoni dinanzi a un tribunale e (ii) non aveva dimostrato che, in sostanza, funzionari ed esperti nazionali distaccati sono trattati allo stesso modo.

In vista di una soluzione amichevole, il Mediatore suggeriva alla Commissione di modificare o chiarire le norme esistenti per garantire che gli esperti nazionali distaccati godano di un congedo speciale al pari dei funzionari nei casi in cui siano tenuti a comparire come testimoni davanti a un tribunale. Poiché la Commissione non accettava la proposta, il Mediatore reiterava la sua offerta in un progetto di raccomandazione.

In un parere circostanziato, la Commissione dichiarava, senza tuttavia fornire elementi concreti, che avrebbe valutato la proposta del Mediatore nell'ambito di un futuro esame più esaustivo della situazione degli esperti nazionali distaccati. La Commissione osservava tuttavia che era stata accordata alla denunciante per il 2006 un'ulteriore giornata di congedo ordinario.

Il Mediatore ha ritenuto la risposta insoddisfacente, in quanto non costituiva un impegno da parte della Commissione ad attuare il progetto di raccomandazione.

Poiché non sembrava giustificato trasmettere una relazione speciale al Parlamento europeo, il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica.

Il Mediatore ha inoltre espresso rammarico poiché il servizio interessato della Commissione non aveva colto questa opportunità per dimostrare il proprio impegno a favore dei principi di buona amministrazione, annunciando l'intenzione di esaminare, con il commissario responsabile, il modo migliore per promuovere una cultura del servizio con la DG interessata.

**INAZIONE NEI CONFRONTI DELLA GERMANIA PER MANCATO RISPETTO DI UNA SENTENZA DELLA CORTE***Sintesi della decisione sulla denuncia 1037/2005/GG contro la Commissione europea*

Nel 1998, la Germania introduceva un regolamento concernente la riduzione e la valorizzazione degli imballaggi usati (*Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen*) diretto a ridurre e a recuperare i rifiuti di imballaggio. La norma era intesa a recepire una direttiva europea nell'ordinamento nazionale. Il regolamento imponeva ai produttori e ai distributori di accettare gratuitamente la restituzione degli imballaggi di vendita vuoti e quindi di recuperarli. In talune condizioni, detto obbligo poteva essere rispettato aderendo ad un sistema globale di raccolta degli imballaggi usati. I distributori di alcune bevande erano tenuti ad addebitare ai clienti un deposito cauzionale su bottiglie di plastica e lattine, a meno che non avessero aderito a tale sistema. Peraltro, se determinate condizioni relative alla quota di imballaggi riutilizzabili presenti sul mercato non venivano soddisfatte, i produttori non potevano più assolvere ai propri obblighi semplicemente partecipando al sistema. In tal caso, le bevande contenute in imballaggi non riutilizzabili divenivano soggette al sistema di deposito e restituzione. Il 2 luglio 2002, le autorità tedesche imponevano che, dal 1° gennaio 2003, l'obbligo di deposito cauzionale sulle confezioni non riutilizzabili di acqua minerale, birra e bevande analcoliche gassose.

Nel procedimento per infrazione contro la Germania per le acque minerali, la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva statuito che le corrispondenti norme costituissero una barriera al commercio intracomunitario (causa C-463/01). In particolare, essa sosteneva che il regolamento non avesse previsto un adeguato periodo di transizione.

In un secondo caso, deferito alla Corte da un tribunale tedesco (causa C-309/02), questa si esprimeva affermando che il passaggio da un sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio ad un altro era compatibile con il diritto comunitario unicamente qualora, al momento della transizione, fosse esistito un sistema operante al quale produttori e distributori interessati avessero potuto aderire.

Nella denuncia al Mediatore, due avvocati, agendo per conto di alcune società interessate dal regolamento, accusavano la Commissione di non aver adottato le necessarie misure al fine di indurre la Germania a rispettare dette sentenze.

Secondo la Commissione, le due sentenze non costituivano una base giuridica sufficiente per imporre alla Germania la sospensione delle norme corrispondenti. Nella prima sentenza, la Corte aveva riscontrato l'incompatibilità del deposito cauzionale obbligatorio con il diritto comunitario unicamente perché introdotto senza un ragionevole termine transitorio. La Commissione riteneva che, in quel momento, un periodo sufficientemente lungo era in ogni caso trascorso.

Con riferimento alla seconda sentenza, trattandosi di una pronuncia pregiudiziale che riportava unicamente le condizioni generali di compatibilità del deposito cauzionale con il diritto comunitario, senza valutare il sistema tedesco in quanto tale, la Commissione riteneva che l'attuale fattispecie potesse rientrarvi. La questione dell'incompatibilità o meno del sistema tedesco con il diritto comunitario nell'ottica di una copertura geografica insufficiente era oggetto di un altro procedimento per infrazione, all'epoca ancora all'esame della Commissione. Non si rendeva dunque necessario alcun altro intervento.

Il Mediatore ha rammentato, innanzitutto, che sussistono gli estremi di una cattiva amministrazione allorché l'amministrazione interpreta erroneamente un principio o una norma giuridica. Nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare l'articolo 228 del trattato CE che dispone che nel caso in cui lo Stato membro non adotti provvedimenti appropriati, la Commissione formula un parere motivato e può adire la Corte di giustizia.

A giudizio del Mediatore, un termine transitorio dovrebbe senz'altro precedere l'introduzione di un nuovo sistema. La Commissione non ha addotto argomenti giuridici convincenti a sostegno della sua posizione secondo cui il trascorrere di un certo tempo *dal momento* dell'introduzione



avrebbe invalidato la sentenza della Corte. Le argomentazioni fornite parevano anzi dettate da considerazioni di opportunità.

Quanto alla seconda sentenza della Corte, il Mediatore ha ritenuto che l'accusa rivolta alla Commissione di non aver garantito che la Germania si attenesse a detta sentenza era palesemente infondata in quanto si trattava di una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del trattato. Egli ha riscontrato, tuttavia, che la sentenza faceva chiaramente riferimento al regolamento tedesco e stabiliva le condizioni che esso doveva ottemperare.

Secondo il Mediatore, anche ove fosse trascorso un ragionevole termine transitorio, l'inazione della Commissione, successiva alla prima sentenza, sarebbe stata giustificabile solo una volta accertata la disponibilità di un sistema operante, accessibile a tutte le società interessate. Per contro la Commissione aveva già concluso in precedenza che un sistema del genere non era stato istituito. Inoltre essa aveva ammesso che la questione costituiva una valutazione nel quadro di un altro procedimento per infrazione. Il Mediatore ha ritenuto priva di coerenza la posizione assunta dalla Commissione.

Il Mediatore ha pertanto dichiarato errata l'interpretazione della Commissione relativa ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, nel momento in cui ometteva di fornire argomenti idonei a dimostrare che ulteriori provvedimenti, atti a indurre la Germania al rispetto delle sentenze della Corte, sarebbero stati superflui.

Dal momento che uno dei procedimenti per infrazione, relativo al regolamento tedesco, era ancora pendente, il Mediatore ha ritenuto che quanto espresso nell'osservazione critica potesse essere debitamente preso in considerazione dalla Commissione, ai fini di detto procedimento.

ACCESSO AI DOCUMENTI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1463/2005/TN contro la Commissione europea

La denuncia riguardava il rifiuto della Commissione di garantire l'accesso ai documenti relativi ai piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA), notificato alla Commissione da Regno Unito, Francia e Slovacchia. La Commissione aveva negato l'accesso ai documenti in questione in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, e all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001¹² relativo all'accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che i negoziati con gli Stati membri erano ancora in corso e che l'accesso ai documenti in questione avrebbe compromesso la sua posizione in sede negoziale.

Il denunciante obiettava che, poiché tutti i PNA andavano esaminati individualmente e senza valutazioni discrezionali, la posizione della Commissione su un PNA non poteva influire sulla quella relativa a un altro PNA. Il denunciante sosteneva che la Commissione aveva erroneamente negato l'accesso ai documenti in questione.

Nel suo parere, la Commissione obiettava che la valutazione dei PNA avviene mediante un'indagine, il cui scopo è accertare se i PNA sono conformi alla direttiva 2003/87/CE¹³ sullo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Questa procedura comporta la necessità di intrattenere un elevato numero di negoziazioni nell'ottica di trovare una soluzione, conforme alla giurisprudenza comunitaria, che tenga conto della situazione specifica dello Stato membro.

¹² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

¹³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU 2003 L 275, pag. 32.



Il Mediatore ha preso atto che era stato accordato al denunciante l'accesso ai documenti richiesti una volta ultimata la procedura di approvazione dei PNA per tutti gli Stati membri. Tuttavia, per quanto concerne il rifiuto della Commissione di autorizzare l'accesso ai PNA nel corso dei negoziati, ha precisato che, conformemente ai principi di buona amministrazione, la Commissione era tenuta a fornire motivi validi e convincenti per il rifiuto.

L'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 si applica ai documenti redatti da un'istituzione per uso interno. I documenti per cui era richiesto l'accesso erano comunicazioni inviate e ricevute dalle autorità di alcuni Stati membri. Secondo il Mediatore, pertanto, non potevano essere considerati documenti redatti per uso interno.

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento dispone che, per poter negare l'accesso, è necessario provare che la divulgazione arrechierebbe pregiudizio alla tutela delle attività ispettive. Scopo delle ispezioni nel caso di specie era quello di assicurarsi che i PNA degli Stati membri fossero conformi alla giurisprudenza comunitaria. Affinché l'eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, fosse applicabile, la Commissione doveva stabilire che la divulgazione dei documenti in questione avrebbe compromesso tale finalità. Ciò non è avvenuto. Il Mediatore pertanto ha riscontrato che la Commissione aveva erroneamente negato l'accesso ai documenti nel corso delle negoziazioni e che il suo rifiuto ha costituito un caso di cattiva amministrazione. A tale riguardo il Mediatore ha presentato un'osservazione critica.

MANCATA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO NEGATIVO DI UN DIPENDENTE DI UN'AGENZIA

Sintesi della decisione sulla denuncia 163/2006/MHZ contro la Commissione europea

Un funzionario della Commissione inviava una lettera all'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) per illustrare i problemi concernenti la collaborazione della Commissione con un gruppo di lavoro dell'AEA di cui la denunciante era responsabile. Secondo la denunciante, che successivamente era stata licenziata, la lettera era stata inviata su richiesta del suo supervisore al fine di produrre degli elementi contro di lei. La denunciante scriveva alla Commissione chiedendo spiegazioni. Poiché la Commissione non rispondeva, la denunciante si rivolgeva al Mediatore.

La Commissione, pur riconoscendo con rammarico, di non aver risposto alla lettera della denunciante, era del parere che sarebbe stato inappropriato da parte sua entrare in una discussione con singoli dipendenti o ex dipendenti dell'AEA in merito ai suoi contatti con l'Agenzia. La Commissione non sarebbe pertanto stata in grado di rispondere, in sostanza, alla richiesta di informazioni della denunciante.

Nelle sue osservazioni, la denunciante affermava che il funzionario della Commissione in questione avrebbe dovuto ricevere un avvertimento scritto e che copia di tale avvertimento fosse inviata anche a lei.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione aveva fornito una giustificazione ragionevole per non aver trasmesso alla denunciante le informazioni richieste. Tuttavia, la mancata risposta della Commissione alla lettera della denunciante costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il rammarico espresso dalla Commissione per non aver risposto non costituiva una scusa inequivocabile che potesse ragionevolmente soddisfare la denunciante. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica.

Per quanto concerne la questione sollevata nelle osservazioni della denunciante, il Mediatore ha sottolineato che possono essere imposte sanzioni disciplinari solo in conformità delle relative disposizioni dello statuto dei funzionari. Se il mediatore dovesse, nell'ambito della sua indagine su una denuncia presentatagli, esaminare se dei procedimenti disciplinari devono essere avviati in un dato caso, egli svolgerebbe in effetti ciò che può essere definito un procedimento predisciplinare, la conclusione del quale potrebbe probabilmente compromettere o essere inteso come un pregiudizio



all'esito di qualsiasi successivo procedimento disciplinare. Poiché l'osservazione della denunciante poteva essere interpretata come una nuova richiesta, il Mediatore ha pertanto ritenuto di non potersene occupare nella sua indagine.

VERIFICA DELLA DATA DI INVIO DI PROPOSTE PRELIMINARI DI SOVVENZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 866/2006/SAB contro la Commissione europea

Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva gestito in modo adeguato le sue proposte preliminari, nell'ambito del programma Socrate, concludendo in maniera erronea che tali proposte erano state inviate oltre il termine utile (1° novembre 2005). Il denunciante obiettava, sostanzialmente, che erano state fornite alla Commissione le prove del corretto invio delle proposte preliminari. Nel suo parere, la Commissione affermava che le proposte preliminari non erano ammissibili, in quanto le bolle di trasporto aereo del corriere espresso DHL, ricevute dalla Commissione assieme alle proposte preliminari, recavano la data del 2 novembre 2005, e secondo la Commissione non c'era ragione di mettere in dubbio tale data.

Il relativo invito a presentare proposte stabiliva *"i termini ultimi per la presentazione (=spedizione) delle candidature"* fissando come termine ultimo per la presentazione delle proposte preliminari in questione la data del 1° novembre 2005. Il relativo modulo di candidatura dichiarava che tale data era il *"1° novembre 2005 (fa fede il timbro postale). Le domande con un timbro postale successivo a tale data non [sarebbero state] tenute in considerazione. Le domande [dovevano] essere inviate per posta."*

Dall'indagine del Mediatore è emerso che le proposte preliminari erano state trattate da due diversi corrieri espressi. Le bolle di trasporto aereo menzionate dalla Commissione recavano l'indicazione che il pacco consegnato alla Commissione dal corriere DHL era stato a sua volta consegnato a quest'ultimo da una società chiamata SPEEDEX, e non dal denunciante. Dal nome della società si capisce che si tratta di un corriere espresso. In tali circostanze, il Mediatore ha respinto l'argomento addotto dalla Commissione secondo cui non vi sarebbe stato motivo di dubitare che la data riportata sulle bolle del corriere DHL non fosse in realtà la data effettiva di spedizione. In relazione a questo, ha rammentato che, sebbene fosse emerso che la Commissione aveva condotto una ricerca in Internet nella banca dati del corriere DHL per verificare la data di spedizione, essa non aveva tuttavia compiuto ulteriori passi per verificare la correttezza di tale data. Non solo, la Commissione aveva inoltre confermato la propria decisione iniziale di respingere le proposte preliminari del denunciante, nonostante quest'ultimo avesse contestato tale decisione fornendo prove documentali a dimostrazione del fatto che le proposte erano state inviate il 1° novembre 2005 dalla società SPEEDEX. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso che la Commissione non aveva gestito in maniera adeguata le proposte preliminari in questione e ha ritenuto che questo costituisse un caso di cattiva amministrazione.



3.4.4 Ufficio europeo di selezione del personale

INADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE AD UN CANDIDATO CONCERNENTI ERRORI COMMESSI NELLA PROVA DI TRADUZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 674/2004/PB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Il denunciante chiedeva all'EPSO informazioni che lo aiutassero a comprendere le correzioni apportate ad una prova di traduzione da lui non superata. L'EPSO gli trasmetteva una scheda di valutazione in cui si leggeva *"[t]raduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou*



d'expression française requises pour les tâches à accomplir..." (la traduzione non presenta le qualità di fedeltà all'originale e/o espressione francese richieste per le mansioni da assolvere). Durante l'indagine del Mediatore, l'EPSO forniva alcuni ragguagli in merito ai tipi di errore commessi dal denunciante.

Nel 1999, la Commissione, a seguito dell'accettazione sia da parte del Parlamento europeo che della Commissione europea della relazione speciale del Mediatore sull'apertura nelle procedure di assunzione, si impegnavano a permettere ai candidati l'accesso alle loro prove di esame corrette. In detta relazione, si sottolineava che concedere l'accesso avrebbe (i) offerto al candidato l'opportunità di individuare i propri errori e, dunque, di migliorare le future prestazioni, (ii) rafforzato la fiducia del candidato nell'amministrazione e (iii) consentito ai candidati che non avessero superato la prova e intendessero contestarne la valutazione di fornire argomentazioni più circostanziate.

Nella fattispecie, il Mediatore ha dichiarato nel progetto di raccomandazione che l'adeguatezza delle informazioni contenute in una scheda di valutazione predisposta dal comitato di selezione debba essere valutata tenendo conto del fatto che il candidato potrebbe ricevere una copia della prova di esame corretta. A tal fine, la scheda di valutazione deve quindi contenere informazioni sufficientemente chiare e dettagliate. Il Mediatore ha rilevato che tale requisito implica che, nel caso in cui la scheda di valutazione riguardi una prova di traduzione, essa debba fornire indicazioni non solo sui tipi, ma anche sulla serietà e l'importanza degli errori o delle lacune riscontrate dal comitato nella prova dei candidati, senza tuttavia gravare il comitato stesso di un carico amministrativo irragionevole. In proposito, il Mediatore ha sottolineato che il comitato non ha alcun obbligo, derivante dai principi di una corretta amministrazione, di fornire ai candidati un parere circostanziato sulle lacune o sugli errori *specifici* rilevati.

L'EPSO ha risposto fornendo ulteriori informazioni sui *tipi* di errore commessi dal denunciante. Esso ha tuttavia dichiarato che non è compito del comitato indicare la serietà e l'importanza dei diversi tipi di errore rilevati durante la correzione della prova in questione. L'EPSO, dunque, non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore.

Il Mediatore, nella decisione, ha rilevato che l'EPSO non ha né contestato il fatto che fornire le succitate informazioni comporterebbe un carico amministrativo irragionevole né addotto motivazioni valide per non aver fornito dette informazioni al denunciante. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica, segnalando che avrebbe vagliato l'opportunità di inserire la fattispecie nell'indagine autonoma sull'accesso ai criteri di valutazione dei comitati per gli esami scritti (indagine OI/5/05/PB) nonché considerato l'ipotesi di avviare un'indagine autonoma distinta sull'argomento.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE E INIQUITÀ DOVUTA A UN TEMPO DI PREPARAZIONE PER LA PROVA ORALE INFERIORE RISPETTO AGLI ALTRI CANDIDATI

Sintesi della decisione sulla denuncia 3399/2004/OV contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Il denunciante partecipava al concorso generale COM/A/3/02, organizzato dall'EPSO. Nel dicembre 2003, l'EPSO informava il denunciante che costui non era stato ammesso alla prova orale (e) in quanto il punteggio da lui ottenuto nella prova scritta (d), pari a 23,2/40, non era sufficiente per rientrare tra i 145 migliori candidati. Il denunciante richiedeva una copia della sua prova. La commissione giudicatrice gli comunicava, con lettera datata 27 gennaio 2004, di aver riconsiderato la sua prova e di aver deciso di ammetterlo alla prova orale (e), che si sarebbe tenuta il 18 febbraio 2004. Il 23 aprile 2004, l'EPSO informava il denunciante della sua decisione di non includerlo nell'elenco di riserva. Il denunciante apprendeva dalla lettera che il punteggio da lui ottenuto nella prova scritta (d) era di 25,6/40.



Il denunciante si rivolgeva al Mediatore dichiarando (i) che si erano verificate irregolarità amministrative nella correzione della sua prova scritta (d), come dimostrato dai diversi punteggi comunicatigli (23,2/40 e 25,6/40), e (ii) che non era stato trattato in maniera ragionevole ed equa rispetto agli altri candidati, in quanto era stato invitato a partecipare alla prova orale soltanto il 3 febbraio 2004 e per questo aveva avuto meno tempo per prepararsi.

In un parere congiunto, la Commissione e l'EPSO affermavano che il riesame della prova scritta del denunciante aveva portato all'attribuzione di un nuovo punteggio (25,6/40) e che questo evento non costituiva un'irregolarità amministrativa, bensì al contrario una rettifica della decisione. Per quanto riguarda il presunto trattamento irragionevole e iniquo, sottolineavano che il bando di concorso informava i candidati delle varie abilità, capacità e conoscenze che sarebbero state valutate nel corso delle prove, e che pertanto tutti i candidati potevano utilizzare il periodo successivo alle prove di preselezione per prepararsi alle altre prove, compresa quella orale.

Il Mediatore ha ispezionato il fascicolo dell'EPSO. La commissione giudicatrice aveva ricevuto da parte dei candidati 14 richieste di rivalutazione della prova scritta (d) o di maggiori informazioni sulle motivazioni del punteggio insufficiente. La commissione ha considerato tutte e 14 le richieste come richieste di rivalutazione. In seguito a un terzo voto, due candidati, tra cui il denunciante, sono stati ammessi alla prova orale. Il Mediatore pertanto è stato in grado di confermare e di accettare di buon grado il fatto che la commissione aveva svolto una vera e propria rivalutazione della prova del denunciante, che era scaturita in una rettifica della decisione. Non sono stati riscontrati pertanto gli estremi di una cattiva amministrazione concernenti l'accusa di irregolarità amministrativa. Il Mediatore inoltre ha presentato un'osservazione supplementare, nella quale incoraggiava l'EPSO e le commissioni selezionatrici in tutti i concorsi a tener conto delle richieste di riesame e ad apportare rettifiche alle loro precedenti valutazioni in modo da accrescere la fiducia dei cittadini nelle procedure di selezione organizzate dall'EPSO.

Per quanto riguarda il secondo argomento di denuncia, il Mediatore ha ritenuto che la differenza di trattamento era oggettivamente giustificata dal fatto che la prova del denunciante era stata rivalutata e, di conseguenza, il denunciante era stato ammesso alla prova orale. Il Mediatore ha riscontrato, tuttavia, che il denunciante non era stato trattato in maniera equa e ragionevole, in quanto l'EPSO ha proposto al denunciante la data del 18 febbraio 2004 per la prova orale, mentre avrebbe potuto proporgli l'altra data possibile, vale a dire quella del 1° marzo 2004, che avrebbe assicurato al denunciante altri dieci giorni per prepararsi. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica al riguardo.

DATI INCOERENTI IN UNA PROVA DI UN CONCORSO GENERALE

Sintesi della decisione sulla denuncia 32/2005/ELB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Nell'ambito di un concorso generale, il denunciante non conseguiva il voto necessario per superare la prova (c). Detta prova constava di una serie di domande a scelta multipla intese "*à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats, notamment en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique*" (al fine di valutare attitudini e competenze generali [dei candidati], segnatamente in materia di capacità di ragionamento verbale e numerico). Secondo il denunciante la domanda n. 21 della prova in questione conteneva informazioni prive di coerenza.

Il Mediatore ha accettato la succitata argomentazione addotta dal denunciante. Nondimeno, egli ha affermato che la domanda n. 21 non poteva considerarsi incoerente con lo scopo della prova né, di per sé, incompatibile con il principio della parità di trattamento dei candidati o con i principi di una corretta amministrazione che impongono alle istituzioni e agli organi comunitari di essere coerenti nella loro azione amministrativa nonché di fornire ai cittadini informazioni accurate e non presentate in forma fuorviante. In proposito, il Mediatore ha altresì osservato che, poiché il bando di concorso e la pagina introduttiva della prova (c) chiaramente informavano i candidati del fatto che la prova in questione constava di domande volte a verificare segnatamente la loro "*capacité di ragionamento verbale e numerico*", il fatto che l'EPSO non avesse specificato in detti documenti che una



domanda della prova poteva contenere talune informazioni incoerenti non rappresentava, in sé, un caso di cattiva amministrazione. Egli ha tuttavia ritenuto che, come corretta prassi amministrativa, l'EPSO potrebbe prendere in esame l'eventualità di includere tale chiarimento nei futuri bandi di concorso.

Vista la natura di una prova a scelta multipla, considerata l'istruzione chiara e inequivocabile che i candidati dovevano "*choisir la réponse correcte à chaque question*" (scegliere la risposta corretta ad ogni domanda) e alla luce del fatto che, per principio e conoscenza generale, le risposte che potrebbero essere corrette nel contesto di una prova a scelta multipla si limitano alle risposte proposte nella prova, il Mediatore non ha accettato l'argomentazione del denunciante secondo cui la sua decisione di non rispondere alla domanda in questione potesse essere considerata una risposta corretta.

Il Mediatore ha altresì osservato che la pagina introduttiva della prova (c) sottolineava quanto segue: "*l'exactitude des réponses est exclusivement fondée sur les informations fournies dans ces textes ou tableaux*" (l'esattezza delle risposte si basa esclusivamente sulle informazioni fornite nei testi o nelle tabelle), mentre la risposta corretta alla domanda in questione si basava sulle informazioni fornite *cumulativamente* nel testo e nella tabella corrispondenti, per cui le informazioni fornite ai candidati nella pagina introduttiva della prova (c) erano imprecise. Ravvisando in ciò un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ha formulato una corrispondente osservazione critica. Il Mediatore ha poi proseguito valutando se la decisione dell'EPSO di non considerare la mancata risposta alla domanda n. 21 da parte del denunciante come risposta corretta e, dunque, di non concedergli un punto aggiuntivo potesse rappresentare un caso di cattiva amministrazione. Alla luce dei rilievi che precedono e del fatto che il denunciante non avesse affermato che la mancata risposta alla domanda da parte sua fosse, almeno in parte, dovuta all'incoerenza e all'imprecisione di cui sopra, il Mediatore ha ritenuto che, relativamente a questo aspetto del caso, non si potessero invece ravvisare gli estremi di una cattiva amministrazione.



3.4.5 Comitato delle regioni

PAGAMENTO PARZIALE PER PRESUNTA INCOMPLETEZZA DELL'OPERA

Sintesi della decisione sulla denuncia 786/2006/JF contro il Comitato delle regioni

Il denunciante svolgeva uno studio sulla base di un contratto stipulato con il Comitato delle regioni, in seguito al quale presentava una relazione finale. Da contratto, il Comitato aveva 30 giorni per approvare o rifiutare la relazione. Cinque giorni dopo la scadenza del periodo contrattuale, il Comitato comunicava al denunciante di non essere soddisfatto della qualità della relazione e che avrebbe corrisposto soltanto due terzi del compenso pattuito.

Il denunciante sosteneva che il Comitato non aveva rispettato le disposizioni contrattuali e non lo aveva informato in merito alle possibilità di ricorso. Segnalava inoltre che il Comitato non aveva risposto alle sue lettere, compresa una lettera in cui ricercava una risoluzione extragiudiziale alla controversia. Il denunciante rivendicava pertanto il pagamento completo del compenso pattuito, con in aggiunta gli interessi.

Il Comitato motivava il ritardo nella comunicazione del suo parere sulla relazione finale del denunciante sottolineando l'esigenza di un esame approfondito della stessa e della successiva consultazione dei suoi servizi legale e di audit interno. Il Comitato non aveva risposto alle lettere del denunciante dal momento che quest'ultimo si era dichiarato pronto a intraprendere un'azione legale.

La facoltà di revisione del Mediatore, nell'ambito di denunce concernenti l'adempimento di obblighi contrattuali, è limitato. Il Mediatore ha pertanto dichiarato che non avrebbe cercato di determinare se vi fosse stata o meno inadempienza o se il contratto autorizzasse o meno il Comitato a rifiutarsi di versare l'intero importo. Tuttavia, se non era in grado di rispettare il termine contrattuale, il Comitato avrebbe dovuto, secondo il principio di buona amministrazione, darne comunicazione

al denunciante prima dello scadere del termine. Questa mancanza ha rappresentato un caso di cattiva amministrazione e pertanto è stata formulata un'osservazione critica.

Il Mediatore ha compreso che la posizione del Comitato, nonostante il ritardo nell'informare il denunciante, era che la sua decisione di non pagare l'importo completo pattuito fosse giustificata, in quanto il denunciante non aveva consegnato una relazione della qualità che il Comitato avrebbe dovuto ricevere per contratto. Ha pertanto concluso che il Comitato aveva fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni nonché i motivi per i quali riteneva che il proprio parere sulla posizione contrattuale fosse giustificato.

Per quanto concerne gli altri aspetti della denuncia, il Mediatore era del parere che, dato che il contratto conteneva una clausola specifica finalizzata a dirimere le controversie, il Comitato non era obbligato a informare il denunciante di altre possibilità più generiche. Il Mediatore tuttavia ha criticato il Comitato per non aver risposto alle lettere del denunciante.



3.4.6 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI PUBBLICI DI UN ORGANISMO COMUNITARIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1429/2005/JF contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

Il denunciante sosteneva che il direttore del CEDEFOP aveva deciso unilateralmente di chiudere il CEDEFOP per una settimana nell'agosto 2005, ignorando la richiesta del Comitato del personale di attendere il giorno dell'assemblea generale del personale, quando sarebbe stato possibile consultare nel merito i diretti interessati.

Il CEDEFOP spiegava che la chiusura estiva era stata messa in atto per la prima volta nel 2003, in via sperimentale. Nel 2004, e in seguito a una consultazione con il Comitato del personale, il CEDEFOP aveva deciso di ripetere la chiusura estiva.

Dopo un'indagine, il Mediatore è giunto alla conclusione che il Comitato del personale aveva chiesto all'amministrazione del CEDEFOP di attendere che avesse luogo l'assemblea generale del personale prima di prendere la decisione contestata. Ha ritenuto che, avendo fatto tale richiesta, il Comitato del personale potesse ragionevolmente attendersi che, in caso di risposta negativa da parte del CEDEFOP, quest'ultimo avrebbe dovuto fornire le motivazioni del suo diniego, dimostrando in tal modo la sincerità della consultazione con il Comitato del personale. Tuttavia, dalle prove a disposizione del Mediatore non risultava che questa spiegazione fosse stata data né che il CEDEFOP ne avesse fornita alcuna nel suo parere.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica nella quale ha sottolineato che la mancata risposta da parte del CEDEFOP alla richiesta del Comitato del personale non era conforme ai principi di buona amministrazione che si applicano ai rapporti tra amministrazione e dipendenti pubblici in seno a un organismo comunitario.



3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALL'ISTITUZIONE



3.5.1 Commissione europea

PRESUNTI AIUTI DI STATO CONCERNENTI LA PRIVATIZZAZIONE DI UNA SOCIETÀ TEDESCA

Sintesi della decisione sulla denuncia 642/2004/GG contro la Commissione europea

Nel 1989, la Preussag AG acquisiva quella che allora era la Salzgitter AG, una società statale, per una spesa di 2,45 miliardi di marchi. Secondo il denunciante, questo prezzo era di gran lunga inferiore al reale valore della società e pertanto costituiva un aiuto di Stato.

Nel dicembre del 2003, il denunciante chiedeva alla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea ("DG Concorrenza") di intervenire.

In risposta, la DG Concorrenza affermava di aver già esaminato la transazione, la quale non presentava indizi di aiuti di Stato illeciti, e che la lettera del denunciante non conteneva elementi nuovi che giustificassero un'interpretazione diversa dei fatti pertinenti.

Nel marzo del 2004 il denunciante si rivolgeva al Mediatore, dichiarando che la DG Concorrenza non aveva tenuto debitamente in conto la sua lettera del dicembre 2003.

Dopo un'indagine approfondita, comprendente quattro richieste di ulteriori informazioni alla Commissione, il Mediatore si è concentrato sull'argomentazione del denunciante, secondo la quale alcune dichiarazioni fatte nel corso della riunione di una commissione del Parlamento della Bassa Sassonia (il Land maggiormente colpito dalla vendita della Salzgitter AG alla Preussag AG) facevano intendere o provavano che erano stati messi in atto degli aiuti di Stato.

Il Mediatore ha ritenuto che il documento presentato dal denunciante in tale contesto suggerisse che anche il governo della Bassa Sassonia fosse del parere che la Preussag AG avesse acquistato la Salzgitter AG a un prezzo diverso da quello di mercato. Secondo il Mediatore, una buona prassi amministrativa avrebbe perlomeno imposto alla Commissione di cercare di accertare se, contrariamente a quanto supposto fino a quel momento, la vendita contenesse in realtà gli estremi di un aiuto di Stato. La Commissione invece non aveva fatto alcun passo per fare chiarezza sulle dichiarazioni rese nel corso della summenzionata riunione, un atteggiamento questo che, secondo il Mediatore, costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha quindi formulato un progetto di raccomandazione invitando la Commissione a intraprendere le azioni necessarie per valutare se la vendita della Salzgitter AG alla Preussag AG nel 1989 contenesse gli estremi di un aiuto di Stato.

Nel suo parere circostanziato la Commissione ha comunicato al Mediatore di aver accettato l'esito delle sue indagini e di essersi pertanto rivolta alle autorità tedesche al fine di chiarire le relative dichiarazioni.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre delle indagini proprie per ottenere informazioni da fonti indipendenti.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse accettato il suo progetto di raccomandazione e avesse adottato adeguate misure per attuarlo.

Per evitare ogni possibile fraintendimento, il Mediatore ha ritenuto utile aggiungere che, nel caso in cui si scoprisse che rappresentanti del governo della Bassa Sassonia considerano effettivamente la vendita della Salzgitter AG alla Preussag AG come un "regalo" a quest'ultima, in virtù di una buona prassi amministrativa sarebbe necessario che la Commissione conducesse un'indagine più



approfondita sull'intera vicenda. Il Mediatore tuttavia ha specificato di non avere motivo di credere che la Commissione non agisca in tal senso, se necessario.

MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UNA DECISIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 956/2004/PB contro la Commissione europea

Nell'ambito dell'indagine del Mediatore scaturita da una precedente denuncia (caso 801/2001/PB), la Commissione si impegnavano ad adottare una decisione in merito alla denuncia d'infrazione (concernente violazioni della normativa comunitaria da parte della Danimarca in materia di tasse automobilistiche) entro il mese di ottobre 2001. La Commissione, tuttavia, non rispettava detto impegno e, nel corso dell'indagine del Mediatore in merito al caso 1237/2002/(PB)OV, spiegava questa condotta con il fatto che preferiva adottare un approccio globale ai problemi relativi alle tasse automobilistiche, poiché il suo scopo era quello di risolvere questi problemi simultaneamente in tutti gli Stati membri. Il Mediatore accettava la spiegazione, ma il continuo ritardo della Commissione nell'adozione di una decisione originava la presente denuncia al Mediatore.

Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione sottolineando che la Commissione non poteva effettivamente astenersi dal prendere una decisione in merito alla denuncia d'infrazione del denunciante per tutto il periodo in cui perseguiva l'obiettivo dell'approccio globale. La continua incapacità della Commissione di prendere una decisione non poteva essere validamente giustificata con l'impossibilità della Commissione di ottenere dagli Stati membri le informazioni richieste nel 2001 e 2003. La Commissione aveva avuto un lasso di tempo più che sufficiente per cercare di ottenere tali informazioni, e non è chiaro il motivo per cui la mancata risposta a queste informazioni avrebbe dovuto impedire alla Commissione di arrivare a una decisione concernente singole denunce d'infrazione. A tale riguardo, il Mediatore ha rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono facilitare l'esercizio del ruolo della Commissione di custode del trattato. Il rifiuto di uno Stato membro di assistere la Commissione nelle sue indagini, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, costituisce un mancato adempimento dell'obbligo incombente a ogni Stato membro in forza dell'articolo 10 del trattato. In tal caso, la Commissione può sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

Nel suo parere circostanziato la Commissione ha informato il Mediatore di aver adottato decisioni su tali questioni e di averne dato comunicazione al denunciante. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione aveva accettato il suo progetto di raccomandazione.

3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI



3.6.1 Consiglio dell'Unione europea

SPONSORIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2172/2005/MHZ contro il Consiglio dell'Unione europea

Il denunciante scriveva al Consiglio esprimendo preoccupazione per la sponsorizzazione commerciale della presidenza del Consiglio. Si riferiva, in particolare, all'esempio di sponsorizzazione della presidenza irlandese (da gennaio a giugno 2004). Il segretariato rispondeva che avrebbe trasmesso la sua lettera all'ex presidenza irlandese e all'attuale presidenza lussemburghese. Nella sua risposta



al denunciante, la presidenza lussemburghese forniva informazioni sul suo sito web e sottolineava di non avere sponsor.

Il denunciante dichiarava che il Consiglio non aveva risposto alla sua domanda in merito alla sponsorizzazione commerciale della presidenza e chiedeva pertanto una risposta alla sua domanda.

Nel suo parere, il Consiglio dichiarava che la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza non rientra tra le responsabilità del Consiglio come istituzione comunitaria.

Il Mediatore ha ritenuto inadeguata la risposta del Consiglio rispetto ai timori espressi dal denunciante e ha presentato una proposta di soluzione amichevole al Consiglio, in base alla quale poteva considerare la possibilità di rivedere e integrare la sua risposta al denunciante (i) accettando di far rientrare la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza tra le responsabilità del Consiglio in qualità di istituzione comunitaria e (ii) manifestando la sua disponibilità, in un lasso di tempo appropriato, ad adottare misure per prevenire tali sponsorizzazioni o per regolamentarle in modo tale da garantire che possibili conflitti tra interessi privati e doveri pubblici vengano gestiti in maniera adeguata.

Il Consiglio ha rifiutato la proposta di soluzione amichevole del Mediatore sulla base delle stesse ragioni già espresse nel parere.

Il Mediatore non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini in merito alla questione generale della responsabilità del Consiglio nei confronti della sua presidenza, dato che lo stesso problema era stato sollevato in un altro caso (1487/2005/GG), nell'ambito del quale il Mediatore aveva presentato una relazione speciale al Parlamento europeo nel novembre 2006.

Il Mediatore ha espresso tuttavia apprensione per il fatto che la fiducia dei cittadini nell'Unione e nel suo funzionamento possa essere intaccata dalla mancata volontà del Consiglio di rispondere all'invito a considerare l'introduzione di misure per prevenire la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza o di regolamentarla in modo tale da garantire una gestione adeguata dei possibili conflitti tra interessi privati e doveri pubblici.

Data la posizione del Consiglio secondo la quale l'organizzazione della presidenza è una questione che rientra tra le competenze delle autorità degli Stati membri, il Mediatore ha deciso di sottoporre la questione all'attenzione dei singoli Stati membri. Per tale ragione ha scritto al riguardo ai rappresentanti permanenti.



3.6.2 Commissione europea

INDEBITO RITARDO NEL TRATTAMENTO DI DUE PROCEDIMENTI PER INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 3369/2004/JMA contro la Commissione europea

Nel caso di specie, il denunciante adduceva l'omessa diligenza della Commissione nel procedimento per infrazione intrapreso con riferimento a due denunce formali da lui presentate rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Tali denunce alla Commissione concernevano il mancato riconoscimento da



parte della legislazione spagnola dei diritti concessi agli azionisti di minoranza secondo il diritto comunitario¹⁴.

Il denunciante asseriva che, nonostante le assicurazioni informali ricevute dai servizi della Commissione circa l'imminente inoltro alle autorità spagnole di un parere motivato relativo alla sua prima denuncia, non era stata intrapresa nessuna azione. Mentre, con riferimento alla sua seconda denuncia, egli sosteneva che la Commissione non aveva dato corso ad alcuna azione prima di due anni, nonostante le assicurazioni dei suoi servizi che entro breve sarebbe stata trasmessa una lettera di costituzione in mora alle autorità spagnole.

Dal canto suo, la Commissione affermava che, in data 5 gennaio 2005, aveva trasmesso un parere motivato alle autorità spagnole in merito alla prima denuncia e una lettera di costituzione in mora in riferimento alla seconda. La Commissione sottolineava che i servizi responsabili non potevano aver assicurato al denunciante che tali azioni sarebbero state intraprese entro un certo termine in quanto tale decisione poteva essere presa unicamente dal collegio dei Commissari. Inoltre, secondo la Commissione, il tempo impiegato dai suoi servizi per trattare i due casi in questione era dipeso dalla necessità di operare a stretto contatto con il servizio di traduzione, al fine di vagliare la documentazione molteplice e voluminosa pervenuta sia dal denunciante che dalle autorità responsabili dello Stato membro. La Commissione riteneva che, viste le specifiche circostanze, i suoi servizi avessero trattato le denunce in questione con la dovuta diligenza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla comunicazione relativa ai rapporti con gli autori delle denunce riguardanti il controllo dell'applicazione del diritto comunitario¹⁵.

Il Mediatore ha osservato che detta comunicazione non indica né un termine normale per lo svolgimento di indagini in merito a denunce a seguito della formulazione di una lettera di costituzione in mora né quali informazioni da fornire ai denunciati nel periodo successivo all'invio di detta lettera. Il Mediatore ha sottolineato che l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che *"ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione"*. Dopo un'analisi approfondita della giurisprudenza comunitaria in merito alla discrezionalità della Commissione nel trattare casi di infrazione, il Mediatore ha concluso che la giurisprudenza non escludesse l'applicazione dei principi di una corretta amministrazione ai rapporti tra Commissione e denunciati nel periodo successivo all'invio di una lettera di costituzione in mora. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione debba rispettare i principi di una corretta amministrazione nei suoi rapporti con i denunciati nel periodo successivo all'invio di una lettera di costituzione in mora.

ERRATA CLASSIFICAZIONE DI UN INTERPRETE DI CONFERENZA AUSILIARIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2787/2005/OV contro la Commissione europea

Nel 1995 il denunciante iniziava a lavorare come interprete di conferenza ausiliario (in appresso: "ICA") per il Parlamento europeo. Alla luce dei suoi precedenti quattro anni di esperienza professionale nel campo, il Parlamento gli attribuiva immediatamente lo status di interprete di categoria 1¹⁶. Nel 2001, il denunciante iniziava a lavorare per il Servizio comune interpretazione e conferenze della Commissione europea (in appresso: "DG SCIC"). Contrariamente alle sue

¹⁴ Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1997 L 26, pag. 1).

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori delle denunce riguardanti il controllo dell'applicazione del diritto comunitario [COM(2002) 141 def.] (GU 2002 C 244, pag. 5).

¹⁶ Le istituzioni europee hanno un sistema costituito da due categorie per gli interpreti di conferenza ausiliari ("ICA") delle sessioni, e segnatamente la Categoria 2 (interprete esordiente) e la Categoria 1 (interprete esperto, che ha lavorato per oltre 100 giorni per le istituzioni europee). La differenza in termini di retribuzione è del 28%.



aspettative, il denunciante veniva classificato come interprete di categoria 2. Alla fine del 2004, le istituzioni europee decidevano di fondere i loro elenchi di ICA e a tutti gli ICA veniva inviata una scheda informativa personale (denominata "*fiche signalétique*"). Dalla scheda del denunciante emergeva che era stato classificato come interprete di categoria 1 soltanto dal novembre 2004 in poi. Rilevato l'errore presunto, il denunciante inviava nell'aprile 2005 una serie di messaggi elettronici alla Commissione in cui chiedeva una rettifica della sua scheda informativa personale, la quale avrebbe dovuto indicare che era stato interprete di categoria 1 sin dal gennaio 1995 e non dal novembre 2004. Il denunciante domandava anche il pagamento del 28% della sua retribuzione corrispondente alla somma non corrisposta dovutagli per la classificazione asseritamente errata per il periodo dal 2001, anno in cui iniziava a collaborare con la Commissione, al novembre 2004, data dalla quale risultava classificato come interprete di categoria 1. La Commissione replicava al denunciante che la sua classificazione non sarebbe stata modificata.

Nell'agosto 2005, il denunciante presentava denuncia al Mediatore sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto (i) rettificare la sua scheda informativa personale riconoscendo ufficialmente il suo status di interprete di categoria 1 sin dal gennaio 1995 e (ii) rettificare i suoi pagamenti per il periodo intercorso dal settembre 2001 al 10 novembre 2004, periodo durante il quale egli era stato erroneamente classificato come interprete di categoria 2, versandogli dunque il 28% della retribuzione che ancora gli spettava per il periodo in questione.

Nel suo parere in merito alla denuncia, la Commissione osservava che i dati codificati nella scheda informativa personale del denunciante sarebbero stati corretti secondo quanto richiesto dal denunciante. Il denunciante successivamente comunicava al Mediatore che, sebbene non avesse percepito la retribuzione dovutagli per l'errata classificazione, aveva comunque ottenuto un risarcimento morale.

MANCATA RISPOSTA PER CINQUE ANNI

Sintesi della decisione sulla denuncia 242/2006/BM contro la Commissione europea

L'8 novembre 2000, il denunciante inviava una lettera alla Commissione, nella quale chiedeva aiuto per risolvere un problema con il sistema giuridico spagnolo. La Commissione inviava una conferma di ricezione datata 20 novembre 2000, in cui spiegava che alla sua lettera era stato attribuito un numero di riferimento e che la richiesta era stata inoltrata alla direzione generale Giustizia e affari interni. Tuttavia il denunciante non riceveva risposta. Trascorsi cinque anni, ritenendo inaccettabile il silenzio della Commissione, chiedeva al Mediatore di effettuare un'indagine.

Nel suo parere, la Commissione confermava di aver ricevuto la lettera del denunciante dell'8 novembre 2000 e di aver inviato una conferma dell'avvenuto ricevimento. Spiegava inoltre che il denunciante aveva nuovamente contattato la Commissione nel 2003, chiedendo una risposta alla sua lettera. La Commissione si rammaricava per la mancata risposta, ammettendo che tale condotta mal si accordava con i suoi doveri e regolamenti, e presentava le proprie scuse. Inoltre, la Commissione precisava di aver inviato, in data 14 luglio 2006, una lettera al denunciante in cui si scusava per il ritardo e lo informava che il suo caso rientrava piuttosto nella dimensione nazionale e non aveva alcun nesso con la giurisprudenza comunitaria, in quanto si riferiva a un rapporto contrattuale tra due società spagnole e a un problema con il sistema giuridico spagnolo. La Commissione consigliava al denunciante di rivolgersi alle autorità nazionali responsabili.

Il Mediatore ha rammentato che sia il Codice europeo di buona condotta amministrativa sia il codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico contengono disposizioni specifiche sulle risposte alla corrispondenza. Ha notato inoltre che, nel suo parere, la Commissione aveva ammesso il proprio inadempimento di tali disposizioni. Alla luce degli elementi emersi dal caso di specie, il Mediatore non aveva motivo di pensare che la Commissione non avrebbe concordato con il parere espresso dal denunciante. Il Mediatore tuttavia ha sottolineato che la Commissione aveva risposto alla presente denuncia ammettendo onestamente il proprio mancato adempimento dei suoi regolamenti e dei suoi doveri, scusandosi con il denunciante, sia direttamente sia per il tramite del suo parere sulla denuncia. Il Mediatore ha

accolto con favore la risposta della Commissione nonché il fatto che la Commissione stessa abbia fornito l'informazione che il denunciante l'aveva contattata nuovamente nel 2003 chiedendo una risposta alla sua lettera, alla quale però non era seguita alcuna risposta. Infine, il Mediatore ha evidenziato che la Commissione aveva trasmesso una risposta sostanziale al denunciante, il quale non aveva sporto ulteriori reclami. Il Mediatore ha ritenuto pertanto superfluo condurre altre indagini.



3.6.3 Ufficio europeo di selezione del personale

MANCATE SCUSE PER UN ERRORE DI VALUTAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2312/2004/MHZ contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

La denunciante partecipava a un concorso generale per amministratori aggiunti di cittadinanza ceca. La commissione giudicatrice escludeva la denunciante dal concorso dichiarando che le sue qualifiche non le consentivano accesso agli studi di dottorato nella Repubblica ceca. Successivamente, l'Università Carolina a Praga ammetteva la denunciante agli studi di dottorato. La denunciante informava del fatto la commissione, ma la decisione presa a suo tempo non veniva stata modificata.

La denunciante accusava l'EPSO di non aver valutato correttamente i suoi titoli accademici, ritenendoli inadeguati ad accedere agli studi di dottorato.

L'EPSO ribadiva che, a suo parere, la commissione giudicatrice non aveva commesso alcun errore.

Il Mediatore non condivideva il parere dell'EPSO. Le qualifiche della denunciante le consentivano, in realtà, accesso agli studi di dottorato nella Repubblica ceca, come dimostrato dalla sua ammissione agli studi di dottorato all'Università Carolina. La commissione giudicatrice era pertanto nel torto, sebbene ciò non implicasse necessariamente che essa dovesse essere criticata o che dovesse essere ritenuta responsabile. Inoltre, secondo il Mediatore, dal momento che i candidati ai concorsi organizzati dall'EPSO comunicano con quest'ultimo e, in caso di denunce al Mediatore provenienti da candidati, è l'EPSO stesso a rispondere, sarebbe stato appropriato che quest'ultimo si scusasse con i candidati in caso di un errore compiuto dalla commissione. Infine, come stabilito nel Codice europeo di buona condotta amministrativa (articolo 12, paragrafo 3), i principi di buona amministrazione esigono che le istituzioni riconoscano e si scusino per gli errori commessi. Il Mediatore pertanto proponeva, come soluzione amichevole, che l'EPSO porgesse scuse formali alla denunciante.

L'EPSO non ha accettato la proposta del Mediatore e ribadiva il suo rifiuto in un'ulteriore risposta a una lettera del Mediatore.

Poiché l'EPSO ha rifiutato in due occasioni di porgere le proprie scuse alla denunciante, il Mediatore si è scusato con lei a nome delle Comunità europee per il fatto che le sue qualifiche non fossero state considerate idonee a consentirle l'accesso agli studi di dottorato.



3.7 CASI CONCLUSI IN SEGUITO A RELAZIONE SPECIALE



3.7.1 Consiglio dell'Unione europea

LINGUE USATE NEI SITI WEB DELLA PRESIDENZA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1487/2005/GG contro il Consiglio dell'Unione europea

Un'associazione per la tutela della lingua tedesca denunciava l'incapacità del Consiglio di garantire che i siti Internet della presidenza fossero disponibili in tedesco.

La denunciante sottolineava che ci sono nell'Unione europea più cittadini di madrelingua tedesca di qualsiasi altra lingua e che, dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, il tedesco è, dopo l'inglese, la lingua compresa dalla maggior parte dei cittadini comunitari, sia come madrelingua che come lingua straniera. Il denunciante proseguiva dichiarando che le comunicazioni da parte delle istituzioni dell'Unione europea rivolte soprattutto al pubblico dovrebbero essere accessibili al maggior numero possibile di cittadini comunitari. Nel caso in cui il numero di lingue utilizzate debba essere limitato, la scelta, secondo il denunciante, dovrebbe basarsi sul peso demografico di tali lingue. Il denunciante pertanto riteneva incomprensibile il motivo per cui i siti web della presidenza utilizzino di norma solo l'inglese e il francese, oltre alla lingua del paese che assume la presidenza.

Pur riconoscendo che la presidenza è parte del Consiglio come istituzione, il Consiglio ribadiva di non essere responsabile dei siti Internet della presidenza, obiettando che questi sono di competenza dello Stato membro che assume la presidenza.

Il Mediatore si diceva del parere che, poiché la presidenza è chiaramente parte del Consiglio, i suoi siti web non possono essere considerati siti "nazionali" estranei alla giurisprudenza comunitaria. Di conseguenza, il problema delle lingue utilizzate sui siti web della presidenza non può esulare dalle competenze del Consiglio. Il Mediatore riteneva, pertanto, che la mancata considerazione da parte del Consiglio della sostanza della richiesta del denunciante costituisca un caso di cattiva amministrazione e presentava quindi un progetto di raccomandazione sulla questione.

In seguito al rifiuto del progetto di raccomandazione da parte del Consiglio, il Mediatore ha presentato, in data 30 novembre 2006, una relazione speciale al Parlamento europeo, chiedendo il sostegno del Parlamento sulle seguenti conclusioni della sua indagine:

- (i) il Consiglio è responsabile delle lingue utilizzate nei siti web della presidenza;
- (ii) le informazioni presenti sul sito web della presidenza del Consiglio devono idealmente essere disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità;
- (iii) se il numero di lingue usate sul sito web della presidenza del Consiglio deve essere limitato, la scelta delle lingue da utilizzare deve basarsi su considerazioni oggettive e ragionevoli;
- (iv) il rifiuto del Consiglio di trattare la sostanza del caso, ossia la richiesta della denunciante di rendere disponibili le presentazioni Internet delle presidenze anche in tedesco, è pertanto ingiustificato e costituisce un caso di cattiva amministrazione.



3.7.2 Commissione europea

RITARDO NELLA TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA POLITICAMENTE SENSIBILE E CONTROVERSA

Sintesi della decisione sulla denuncia 289/2005/GG contro la Commissione europea

Il denunciante, fornitore di servizi connessi alle scommesse sportive nella Bassa Sassonia (Germania), riferiva che le autorità tedesche gli avevano vietato di continuare a offrire detti servizi, costringendolo a chiudere la sua attività. Dal punto di vista del denunciante, ciò costituiva una violazione della normativa comunitaria e in particolare della libertà di fornire servizi. Il suo legale presentava una denuncia d'infrazione dinanzi alla Commissione. Dopo la mancata risposta della Commissione a una richiesta di informazioni sullo stato dell'indagine sette mesi dopo la registrazione della denuncia, il denunciante si rivolgeva al Mediatore. La denuncia riguardava essenzialmente il fatto che la Commissione non aveva trattato in maniera appropriata la sua denuncia d'infrazione. Il denunciante chiedeva con urgenza un'azione da parte della Commissione, poiché egli stava accusando perdite a causa della chiusura della sua attività.

La Commissione dichiarava di aver ricevuto più di una denuncia d'infrazione sui servizi relativi ai giochi d'azzardo e di aver valutato la fondatezza e la proporzionalità di un certo numero di divieti nazionali concernenti i servizi connessi alle scommesse in ambito sportivo. La Commissione inviava una lettera di costituzione di mora alla Danimarca mentre l'esame delle denunce d'infrazione contro Germania, Italia e Paesi Bassi erano ancora in corso.

Stando alla Commissione, quest'ultima stava ancora esaminando "intensivamente" taluni aspetti specifici della denuncia d'infrazione del denunciante. Il Mediatore riteneva tale affermazione non sufficientemente circostanziata. In particolare, la Commissione aveva altresì dichiarato che il caso richiedeva una complessa valutazione della fondatezza e della proporzionalità dei divieti nazionali concernenti servizi connessi alle scommesse sportive, in base a considerazioni di ordine pubblico. La Commissione stessa, tuttavia, aveva ammesso di non aver avuto fino a quel momento contatti con le autorità tedesche. Il Mediatore riteneva poco plausibile che la Commissione fosse in grado di valutare la fondatezza e la proporzionalità senza avviare tali contatti. In un progetto di raccomandazione, il Mediatore chiedeva pertanto alla Commissione di trattare la denuncia d'infrazione del denunciante diligentemente e senza indebito ritardo.

Nel parere circostanziato, la Commissione affermava che le denunce d'infrazione aventi a oggetto servizi connessi alle scommesse in ambito sportivo erano "altamente sensibili dal punto di vista politico e controverse". La questione era stata sollevata in quattro riunioni interne sulle infrazioni. Tuttavia, una decisione di avviare procedure per infrazione necessita del consenso del collegio di commissari, che ancora non era stato ottenuto.

Il Mediatore ha accolto favorevolmente la sincerità del parere circostanziato della Commissione, pur ritenendo che tali considerazioni non siano sufficienti a sollevare la Commissione stessa dal compito di trattare adeguatamente tali denunce.

Consapevole del fatto che la Commissione dispone di un potere discrezionale nella procedura d'infrazione, il Mediatore ha notato che il caso di specie riguardava la fase amministrativa della procedura e ha ritenuto che la Commissione non potesse posticipare in maniera indefinita la decisione su una determinata denuncia d'infrazione con la pretesa di non poter raggiungere un consenso politico sul da farsi. Il Mediatore ha ricordato che ciò costituiva un'importante questione di principio e, pertanto, ribadito la sua raccomandazione in una relazione speciale al Parlamento europeo.

In seguito, la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere, nel frattempo, deciso di avviare una procedura d'infrazione inviando una lettera di costituzione di mora alla Germania.



3.8 INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE

INDAGINE IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI RICORRERE ALLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CON I CONTRAENTI

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/2006/TN

Ogni anno il Mediatore europeo riceve un numero significativo di denunce nei confronti della Commissione concernenti controversie di natura contrattuale. Le denunce provengono da singoli cittadini, piccole e medie imprese e altre organizzazioni, e coinvolgono sia contraenti che subcontraenti. Il Mediatore ha avviato, in proposito, un'indagine di propria iniziativa in cui chiedeva alla Commissione di studiare la possibilità di accrescere l'uso della mediazione per gestire le controversie derivanti dai contratti da essa finanziati. E questo all'indomani dell'approvazione da parte della Commissione della mediazione come metodo spesso più rapido, semplice ed economico per la composizione delle controversie.

Nel corso dell'indagine, la Commissione si impegnavo a promuovere in futuro metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Ciò, a detta della Commissione, sarebbe stato possibile inserendo una clausola opzionale di mediazione nei suoi contratti d'appalto standard. La Commissione rammentava, tuttavia, che il ricorso alla mediazione o ad altri metodi di composizione delle controversie potrebbe implicare delle spese e affermava che essa non può imporre la mediazione come rimedio nelle controversie tra contraenti e subcontraenti.

Nella decisione di archiviazione dell'indagine, il Mediatore ha accolto favorevolmente l'inserzione di una clausola opzionale di mediazione nei contratti della Commissione, sottolineando che la mediazione è di norma uno strumento economicamente più efficace rispetto ai mezzi giudiziali. Il Mediatore ha chiesto inoltre alla Commissione di tenerlo al corrente sull'esito derivante dall'inserzione nei contratti della clausola di mediazione e sui tentativi per estendere l'uso della mediazione alle controversie riguardanti le sovvenzioni concesse dalla Commissione. Il Mediatore ha sottolineato inoltre l'importanza di raccomandare l'impiego della mediazione nei conflitti tra contraenti e subcontraenti.

La Commissione dovrebbe informare il Mediatore in merito al seguito dato alla questione entro il 30 giugno 2007.

TRATTAZIONE DI UNA DENUNCIA CONCERNENTE LA CREAZIONE DI UN PORTO INDUSTRIALE IN SPAGNA

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/2/2006/JMA

Avendo ricevuto un numero molto elevato di denunce e altre comunicazioni concernenti la creazione di un porto industriale da parte delle autorità spagnole nella città di Granadilla, sull'isola di Tenerife, Spagna, il Mediatore decideva di avviare un'indagine di propria iniziativa per dare alla Commissione l'opportunità di spiegare il suo ruolo di custode del trattato in questo frangente.

Secondo i denunciati, la Commissione aveva deciso di archiviare la sua indagine su una serie di denunce concernenti la creazione di un porto industriale a Granadilla per il fatto che tale progetto non sarebbe stato contrario alla normativa comunitaria, in particolare all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sugli habitat¹⁷. I denunciati obiettavano, in generale, che la Commissione non aveva tenuto conto dell'esistenza di altre possibili soluzioni alternative.

¹⁷

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU 1996 L 59, pag. 63.



La Commissione ribatteva che i suoi servizi stavano ancora esaminando il progetto, spiegando che, poiché la presenza o l'assenza di alternative al progetto era una questione pertinente, che avrebbe influenzato il suo parere definitivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sugli habitat, la Commissione avrebbe esaminato attentamente questo aspetto del caso e avrebbe presentato un parere che valutasse l'impatto ambientale, la pertinenza dei "motivi imperativi" avanzati dalle autorità spagnole a favore del progetto, e l'equilibrio tra questi due opposti interessi nonché una valutazione delle misure di compensazione. La Commissione sottolineava inoltre che stava adottando tutte le misure necessarie per giungere a una decisione il prima possibile e che avrebbe informato tempestivamente i denunciati.

Il Mediatore ha ritenuto che il parere della Commissione avesse sufficientemente chiarito i punti sollevati dall'indagine, in particolare il fatto che la Commissione non aveva ancora preso una decisione in merito. Di conseguenza, il Mediatore ha concluso che non erano necessarie ulteriori indagini, rilevando inoltre che, una volta che la Commissione avesse preso una decisione, o nel caso in cui essa avesse accumulato ritardi indebiti, i cittadini e i residenti avrebbero potuto presentare delle denunce, se ritenevano che si fosse verificato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

LIMITI MASSIMI DI ETÀ NEL PROGRAMMA DI TIROCINIO

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/3/2006/BB

Nel gennaio 2006 il Mediatore avviava un'indagine di propria iniziativa concernente le norme e le politiche del Parlamento europeo sul limite massimo d'età per il suo programma di tirocinio. Il Mediatore faceva riferimento (i) all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce che: "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare su (...) l'età", (ii) alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale il principio di non discriminazione in ragione dell'età è un principio generale del diritto comunitario¹⁸ e (iii) alla decisione della Commissione, successiva a un progetto di raccomandazione del Mediatore nel caso 2107/2002/PB, di abolire i limiti d'età nei suoi programmi di tirocinio.

Il Parlamento affermava, con parere, di aver adottato, dal 1° febbraio 2006, una nuova decisione concernente le norme interne che disciplinano i tirocini e le visite di studio presso il segretariato del Parlamento europeo (in prosieguo, le norme). A partire dal 15 febbraio 2006, data di entrata in vigore delle nuove norme, non avrebbe più applicato limiti d'età nei suoi programmi di tirocinio. Prima di tale data, il limite massimo di età era fissato a 45 anni.

Il Mediatore ha concluso che non erano necessarie ulteriori indagini, avendo il Parlamento abrogato il limite di età.

3.9 QUESITI TRATTATI DAL MEDIATORE

DISCREZIONE DELLO STATO MEMBRO SU UNA QUESTIONE CONCERNENTE IL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Sintesi del quesito Q1/2006/GK presentato dal difensore civico irlandese

Nel marzo 2006, il difensore civico dell'Irlanda presentava un quesito al Mediatore europeo in merito a uno dei suoi casi. Il quesito riguardava l'interpretazione, da parte del *Department of*

¹⁸

Causa C-144/04, *Werner Mangold/Rüdiger Helm*, 2005, Racc. pag. I-9981, punto 75.



Agriculture and Food (dipartimento per l'agricoltura e l'alimentazione) irlandese, dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare, il quesito riguardava la questione se l'articolo 40, paragrafo 4, conferiva all'autorità nazionale competente un certo potere discrezionale nella definizione di quelle malattie epizootiche che, nel caso in cui colpiscano la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore, debbono essere riconosciute come cause di forza maggiore.

Per rispondere al quesito erano richieste informazioni alla Commissione, la quale spiegava, in sintesi, che qualsiasi invocazione del caso di forza maggiore deve essere valutata dalle autorità nazionali competenti, che devono condurre un'analisi caso per caso.

La Commissione riteneva che, sulla base delle informazioni fornite nel quesito, le autorità irlandesi non avevano manifestamente superato il limite del loro potere di valutazione nell'applicazione dell'articolo 40, punto 4, del regolamento n. 1782/2003. Il parere della Commissione è stato presentato al difensore civico irlandese, la quale ha informato il Mediatore europeo di ritenersi soddisfatta dell'esito del quesito.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI

Sintesi del quesito Q3/2005/IP presentato dal difensore civico regionale del Friuli-Venezia Giulia

Il difensore civico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Italia, ha rivolto un quesito al Mediatore sull'impossibilità di importare in Italia prodotti tessili fabbricati in Germania per arredare teatri. Secondo la legge italiana, qualsiasi prodotto (importato) deve conformarsi alla legge italiana sulla prevenzione degli incendi e quindi essere munito di una specifica omologazione conferita dalle autorità italiane. Il difensore civico regionale si rivolgeva al Mediatore europeo per sapere quali siano le prospettive per l'armonizzazione delle normative in questo campo a livello comunitario, per far fronte agli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Il Mediatore chiedeva informazioni alla Commissione, la quale spiegava che, in assenza di standard o norme armonizzati a livello comunitario nel relativo settore, si applicano le disposizioni generali concernenti la libera circolazione delle merci sancita agli articoli da 28 a 30 del trattato CE. Conformemente a tali principi, un prodotto fabbricato e commercializzato legalmente in uno Stato membro deve poter essere venduto in un altro Stato membro. L'articolo 30 prevede che le disposizioni dell'articolo 28 lascino impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi, *tra gli altri*, di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone. Le misure nazionali, per poter essere giustificate, devono essere necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed essere proporzionate ad essi. Inoltre, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Qualsiasi denuncia volta a dimostrare la violazione della giurisprudenza comunitaria da parte di uno Stato membro può essere indirizzata direttamente ad esso affinché venga avviata un'indagine.

Il difensore civico regionale ha comunicato al Mediatore europeo di ritenersi soddisfatto della risposta della Commissione e il caso pertanto è stato archiviato.





4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Mediatore europeo punta in modo particolare a mantenere e promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea al fine di raggiungere i migliori risultati possibili nell'interesse dei cittadini. Il presente capitolo contiene un panorama degli incontri e degli eventi organizzati nel 2006 con membri e funzionari delle istituzioni e degli organismi dell'UE al fine di garantire relazioni eccellenti di cooperazione. Inoltre, nel corso dello stesso anno, il Mediatore ha sottoscritto gli accordi presentati qui di seguito.

Nel 2006, sono state particolarmente importanti le riunioni bilaterali con i commissari europei volte a discutere le modalità di attuazione della nuova procedura della Commissione sulla trattazione delle indagini del Mediatore, introdotta nel novembre 2005. Dal momento che la maggior parte delle indagini svolte dal Mediatore riguardano la Commissione, è dunque fondamentale garantire che questa procedura funzioni perfettamente. Nel corso del 2006, il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato 11 commissari ed è stato fortemente incoraggiato dal loro impegno nel promuovere una cultura del servizio a favore dei cittadini. Il Mediatore ha partecipato in giugno a una riunione assai proficua con il personale della Commissione responsabile del coordinamento della gestione delle indagini del Mediatore. Questo incontro ha permesso al Mediatore di chiarire il proprio ruolo non solo come meccanismo di controllo esterno, ma anche come ricca risorsa in grado di aiutare le istituzioni a migliorare il loro *modus operandi*. Centrale nel favorire l'attuazione di tutte queste riunioni è stato l'impegno della vicepresidente della Commissione, la sig.ra Margot WALLSTRÖM, responsabile, tra l'altro, delle relazioni con il Mediatore, e del segretario generale della Commissione, la sig.ra Catherine DAY. In dicembre, la sig.ra WALLSTRÖM ha visitato gli uffici del Mediatore a Strasburgo e colto l'occasione per acquisire una visione d'insieme dell'impegno profuso dalla Commissione al fine di migliorare i rapporti con i cittadini.

Il Mediatore è eletto dal Parlamento europeo al quale risponde. Il Mediatore gode di un'eccellente collaborazione con la Commissione per le petizioni del Parlamento, l'organo responsabile delle relazioni con il Mediatore, incaricato di redigere il progetto di relazione sulla Relazione annuale del Mediatore. Nel 2006, il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato a quattro riunioni della Commissione per le petizioni, nel corso delle quali ha presentato la sua Relazione annuale e le relazioni speciali, riguardanti diversi temi. Su richiesta della Commissione per le petizioni, il Mediatore è stato rappresentato da un membro del suo personale a tutte le riunioni della Commissione stessa, tenute nel corso dell'anno. Nel 2006 il Mediatore ha altresì portato avanti relazioni costruttive con i membri del Parlamento europeo.

Nel 2006 il Mediatore ha continuato a promuovere i contatti con altre istituzioni e organismi. In marzo, sono stati incontrati i presidenti della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica, il presidente della Corte dei conti e il presidente della Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo. In ottobre, sono stati tenuti incontri con i direttori dell'Agenzia europea per la ricostruzione e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in Grecia. Nel corso dell'anno, è stata presentata l'attività del Mediatore a vari gruppi di membri del personale delle istituzioni e degli organismi europei a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Nell'ottica di garantire il miglior servizio possibile a favore dei cittadini, nel corso dell'anno il Mediatore ha siglato una serie di importanti accordi.

Nel marzo 2006, il Mediatore ha sottoscritto un nuovo accordo con il Parlamento, incentrato sulla collaborazione in ambiti quali la politica immobiliare, le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni. Il nuovo accordo dovrebbe consentire al Mediatore di sfruttare nel modo più

adeguato le risorse concesse all'ufficio (v. allegato B), garantendogli allo stesso tempo assoluta autonomia nella sua attività.

Un altro importante accordo siglato nel 2006 è stato il Protocollo di intesa con il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)¹. Scopo di questo accordo è garantire una trattazione coerente delle denunce in merito alla protezione dei dati ed evitare inutili duplicazioni. Per raggiungere tale obiettivo, il Mediatore e il GEPD hanno concordato: (i) di informare i denunciati in merito all'esistenza dell'altra istituzione e di facilitare il trasferimento delle denunce; (ii) di informare l'altra istituzione delle denunce che sono di suo interesse; (iii) di non riaprire una denuncia già avviata, a meno che non vengano presentate nuove prove significative; (iv) di adottare un approccio coerente nei confronti degli aspetti giuridici e amministrativi della protezione dei dati, promuovendo in tal modo i diritti e gli interessi dei cittadini e dei denunciati. Il Mediatore e il Garante europeo della protezione dei dati, il sig. Peter HUSTINX, hanno firmato il Protocollo d'intesa a Bruxelles il 30 novembre, alla presenza inoltre del garante aggiunto, il sig. Joaquín BAYO DELGADO, e del segretario generale del Mediatore, il sig. Ian HARDEN. Tale occasione ha offerto l'opportunità di scambiare informazioni su una serie di questioni di interesse reciproco.



P. Nikiforos Diamandouros e Peter Hustinx, garante europeo per la protezione dei dati, firmano il protocollo d'intesa. Bruxelles, Belgio, 30 novembre 2006.

Il 30 novembre, inoltre, il Mediatore europeo ha firmato un accordo di collaborazione con il governo spagnolo per consentire l'utilizzo del basco, del catalano/valenziano e del gallego, ossia della lingue co-ufficiali in Spagna, nelle denunce al Mediatore europeo. Il rappresentante permanente della Spagna presso l'Unione europea, l'ambasciatore Carlos BASTARRECHE SAGÜES, ha sottoscritto l'accordo a nome del governo spagnolo. Con la sottoscrizione di questo accordo, il Mediatore ha allineato la sua pratica alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2005 che dispongono l'impiego di queste lingue per facilitare le comunicazioni dei cittadini europei con le istituzioni comunitarie. Secondo l'accordo, un organo di traduzione, istituito dal governo spagnolo, sarà responsabile di tradurre le denunce presentate in tali lingue e poi di tradurre le decisioni del Mediatore dallo spagnolo/castigliano nella lingua del denunciante. Quando le autorità spagnole avranno istituito detto organo di traduzione e di conseguenza l'accordo diverrà effettivo, saranno disponibili informazioni su come presentare una denuncia in tali lingue sul sito Internet del Mediatore al seguente indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Le riunioni e gli eventi menzionati in precedenza, e tutte le altre attività del Mediatore in quest'ambito, sono elencate nelle successive sezioni del presente capitolo².

¹ Protocollo di intesa tra il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati; GU 2007 C 27, pag. 21.

² Se non altrimenti specificato, le riunioni e gli eventi si sono tenuti a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo.

4.1 PARLAMENTO EUROPEO

18 gennaio - partecipazione a un ricevimento del “Kangaroo Group” dei membri del Parlamento. Il relatore principale, l'on. Andrew DUFF, ha affrontato il tema: “Il periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea”. Ha presieduto la riunione l'on. Manuel MEDINA ORTEGA.

25 gennaio - presentazione della relazione speciale del Mediatore sulla trasparenza nei procedimenti del Consiglio in occasione di una riunione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Hanno partecipato al successivo dibattito, in ordine di intervento, l'on. Marcin LIBICKI, presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Elmar BROK, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ, l'on. Michael CASHMAN, l'on. Diana WALLIS, e il sig. Hans BRUNMAYER, direttore generale e responsabile del servizio di protocollo del Consiglio.

14 febbraio - incontro con l'on. Inés AYALA SENDER.

14 febbraio - incontro con l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ.

14 febbraio - incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA, giureconsulto del Parlamento europeo.

14 marzo - presentazione della *Relazione annuale 2005* del Mediatore all'on. Josep BORRELL FONTELLES, Presidente del Parlamento europeo, e sottoscrizione del nuovo accordo di cooperazione con il Parlamento europeo (v. allegato B).

14 marzo - incontro con l'on. Markus FERBER.

14 marzo - incontro con l'on. Manolis MAVROMMATIS.



P. Nikiforos Diamandouros e Josep Borrell Fontelles, presidente del Parlamento europeo, firmano il nuovo accordo di cooperazione. Strasburgo, Francia, 14 marzo 2006.

4 aprile - incontro con gli onn. Andreas SCHWAB e Richard SEEGER.

2 maggio - incontro con l'on. Louis GRECH.

3 maggio - presentazione della *Relazione annuale 2005* del Mediatore alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Hanno partecipato al successivo dibattito, in ordine di intervento, l'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione, l'on. Andreas SCHWAB, l'on. Manolis MAVROMMATIS, l'on. Sir Robert ATKINS, l'on. Inés AYALA SENDER, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ e l'on. Alexandra DOBOLYI.



15 maggio - presentazione della relazione speciale del Mediatore sull'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla Commissione per le petizioni. Il sig. DIAMANDOUROS ha pronunciato una dichiarazione e successivamente ha risposto alle domande (in ordine di intervento) dell'on. Sir Robert ATKINS, dell'on. Michael CASHMAN, dell'on. Paul VAN BUITENEN, dell'on. Manolis MAVROMMATIS e dell'on. Jens-Peter BONDE. È seguita la dichiarazione del sig. Franz-Hermann BRÜNER, direttore generale dell'OLAF, il quale ha poi risposto alle domande dell'on. Sir Robert ATKINS, dell'on. Alexandra DOBOLYI, dell'on. Michael CASHMAN, dell'on. Paul VAN BUITENEN e dell'on. Jens-Peter BONDE.

15 maggio - incontro con gli onn. Andreas SCHWAB e Manolis MAVROMMATIS.

17 maggio - partecipazione a una colazione in onore della visita ufficiale del sig. Karolos PAPOULIAS, Presidente della Grecia, al Parlamento europeo.

15 giugno - incontro con il sig. Pascal DE POORTERE e il sig. Ville-Veikko TIMBERG, contabili del Parlamento europeo.

4 luglio - incontro con l'on. Jo LEINEN.

4 luglio - incontro con l'on. Herbert BÖSCH.

4 luglio - incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA.

13 luglio - presentazione del tema "Il ruolo del Mediatore nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo in evoluzione" (*"Role of the Ombudsman in the context of the evolving European legal order"*) nel corso di un seminario sul "Sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo" (*"European system of human rights protection"*) tenutosi presso l'Università Adam Mickiewicz di Poznan, Polonia. L'evento è stato organizzato dal presidente della Commissione per le petizioni, l'on. Marcin LIBICKI. Ha partecipato al seminario anche il difensore civico polacco, il sig. Janusz KOCHANOWSKI.

13 settembre - presentazione alla Commissione per le petizioni della relazione speciale del Mediatore sull'omessa trattazione della Commissione di una denuncia ai sensi l'articolo 226 alla commissione per le petizioni. Hanno partecipato al successivo dibattito, in ordine di intervento, l'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione per le petizioni, l'on. Manolis MAVROMMATIS, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ, l'on. Proinsias DE ROSSA e l'on. Maria PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU.

23 ottobre - incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA.

14 novembre - cena organizzata dal Mediatore europeo in onore dell'ufficio e dei coordinatori della Commissione per le petizioni. Vi hanno partecipato l'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione, l'on. Sir Robert ATKINS, l'on. Alexandra DOBOLYI, l'on. Diana WALLIS, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ e il sig. David LOWE, capo unità al segretariato della Commissione per le petizioni.

15 novembre - intervento presso il "Kangaroo Group" dei membri del Parlamento sul tema "Dare potere ai cittadini: il ruolo del Mediatore europeo" (*"Empowering citizens — The role of the European Ombudsman"*). Ha presieduto la riunione l'on. Sir Robert ATKINS.

16 novembre - presentazione della *Relazione annuale 2005* del Mediatore al Parlamento europeo riunito (v. sezione 6.1).

4.2 COMMISSIONE EUROPEA

12 gennaio - incontro con il sig. Siim KALLAS, vicepresidente della Commissione europea, responsabile per gli affari amministrativi, l'audit e la lotta antifrode.

12 gennaio - incontro con la sig.ra Catherine DAY, segretario generale della Commissione europea.



14 marzo - incontro con la sig.ra. Margot WALLSTRÖM, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle relazioni interistituzionali e della comunicazione.

30 marzo - incontro con il sig. Peter GALEZOWSKI, facente funzioni di mediatore interno della Commissione europea.

30 marzo - presentazione del ruolo del Mediatore europeo al personale della Commissione europea a Lussemburgo.

16 maggio - incontro con il sig. Janez POTOČNIK, commissario europeo per la Ricerca.

16 maggio - incontro con il sig. Stavros DIMAS, commissario europeo per l'Ambiente.

17 maggio - incontro con il sig. Vladimír ŠPIDLA, commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità.

6 giugno - incontro con la sig.ra Margot WALLSTRÖM e la sig.ra Catherine DAY.

6 giugno - presentazione al personale della Commissione responsabile del coordinamento della gestione delle indagini del Mediatore.

4 luglio - incontro con il sig. Charlie McCREEVY, commissario europeo per il Mercato interno e i servizi.

4 luglio - incontro con il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, direttore presso la Commissione europea responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, e con il sig. Andrea PIERUCCI, capo unità.

26 settembre - incontro con il sig. Ján FIGEL, commissario europeo per l'Istruzione e la cultura.

26 settembre - incontro con il sig. Joaquín ALMUNIA, commissario europeo per gli Affari economici e finanziari.

26 settembre - incontro con il sig. Markos KYPRIANOU, commissario europeo per la Salute.

27 settembre - incontro con la sig.ra Margot WALLSTRÖM.

16 novembre - incontro con il sig. Olli REHN, commissario europeo per l'Allargamento.

13 dicembre - incontro con la sig.ra Benita FERRERO-WALDNER, commissario europeo per le Relazioni esterne e la politica europea di vicinato.

13 dicembre - intervento della sig.ra Margot WALLSTRÖM dinanzi al personale del Mediatore europeo. Nel corso della sua presentazione, il vicepresidente della Commissione ha affrontato i temi della comunicazione, della trattazione delle denunce e del trattato costituzionale.

4.3 ALTRE ISTITUZIONI E ORGANISMI

12 gennaio - incontro con l'ambasciatore Nicholas EMILIOU, rappresentante permanente di Cipro presso l'Unione europea.

12 gennaio - incontro con l'ambasciatore Vassilis KASKARELIS, rappresentante permanente della Grecia presso l'Unione europea.

6 marzo - incontro con il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, sig. Vassilios SKOURIS.

6 marzo - colazione di lavoro con il presidente del Tribunale di primo grado, sig. Bo VESTERDORF, con il sig. Jörg PIRRUNG e il sig. Marc JAEGER, presidenti di sezione, e con il sig. Emmanuel COULON, cancelliere.



6 marzo - incontro con il presidente del Tribunale della funzione pubblica, sig. Paul J. MAHONEY, e con il sig. Horstpeter KREPPEL, la sig.ra Irena BORUTA, il sig. Sean VAN RAEPENBUSCH e il sig. Stéphane GERVASONI, membri del Tribunale nonché con la sig.ra Waltraud HAKENBERG, cancelliere.

6 marzo - incontro con il sig. Hubert WEBER, presidente della Corte dei conti.

6 marzo - incontro con il sig. Philippe MAYSTADT, presidente della Banca europea per gli investimenti, e con il sig. Eberhard UHLMANN, segretario generale.

30 marzo - presentazione del ruolo del Mediatore europeo in occasione della riunione dei Comitati del personale delle agenzie europee.

15 giugno - incontro con la sig.ra Vicky VOULGARAKI, rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea.

14 settembre - intervento dinanzi al personale della Banca europea per gli investimenti sul tema: "Il ruolo del Mediatore europeo e della BEI" (*"The role of the European Ombudsman and the EIB"*).

26 settembre - incontro con l'ambasciatrice Nina VASKUNLAHTI, rappresentante permanente aggiunto della Finlandia presso l'Unione europea.

6 ottobre - incontro con il sig. Richard ZINK, direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, e con i membri del personale dell'Agenzia a Salonicco, Grecia.

6 ottobre - incontro con la sig.ra Aviana BULGARELLI, direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), e con alcuni membri del personale dell'Agenzia a Salonicco, Grecia.

30 novembre - firma del Protocollo di intesa con il Garante europeo della protezione dei dati, sig. Peter HUSTINX.

30 novembre - firma dell'accordo di cooperazione con il governo spagnolo per consentire l'utilizzo del basco, catalano/valenziano e gallego, lingue coufficiali in Spagna, nelle denunce al Mediatore europeo. Il rappresentate permanente della Spagna presso l'Unione europea, l'ambasciatore Carlos BASTARRECHE SAGÜES, ha firmato l'accordo per conto del governo spagnolo.





5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI ANALOGHI

Il Mediatore europeo mantiene un'intensa collaborazione con i suoi omologhi a livello nazionale e regionale in vista di un'efficace gestione delle denunce dei cittadini. Il capitolo si apre con una panoramica delle attività della rete europea dei difensori civici nel 2006. Prosegue poi delineando una vasta gamma di conferenze e incontri ai quali il Mediatore e il suo personale hanno partecipato, allo scopo di promuovere la figura del difensore civico in tutta l'Unione e nei paesi terzi. Si conclude con una descrizione delle riunioni bilaterali che hanno avuto luogo nel corso dell'anno.

5.1 LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI

La rete europea dei difensori civici si compone di quasi 90 uffici in 31 paesi europei. A livello di Unione europea essa comprende i difensori civici e gli altri organi analoghi su scala europea, nazionale e regionale, mentre a livello nazionale si estende a Norvegia, Islanda e paesi candidati all'adesione nell'Unione europea. Tutti i difensori civici nazionali e gli altri organi analoghi negli Stati membri dell'UE, così come in Norvegia e in Islanda, hanno nominato un funzionario di collegamento come punto di riferimento per i contatti con gli altri membri della rete.

La rete è stata istituita nel 1996 ed è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i difensori civici e il loro personale, un meccanismo funzionante di cooperazione nell'esame dei casi. La rete è particolarmente importante per il Mediatore europeo, poiché gli consente di trattare in maniera pronta ed efficace le denunce che esulano dal suo mandato. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, incontri, alla redazione di un bollettino periodico, a un forum di discussione elettronico e a un quotidiano virtuale. Si sono del pari rivelate efficaci nel potenziamento della rete anche le visite del Mediatore europeo organizzate dai difensori civici negli Stati membri e nei paesi in via di adesione. La sezione 5.1 pertanto termina con un breve resoconto delle visite informative compiute dal Mediatore nel 2006. Per maggiori ragguagli in proposito si rimanda alla sezione 6.2.

Le attività illustrate di seguito sono di importanza fondamentale in quanto consentono ai difensori civici di adempiere alla loro funzione di garanti del diritto comunitario in tutta l'Unione. Si tratta di un aspetto vitale ove si voglia consentire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti che la normativa comunitaria riconosce loro. Il Mediatore europeo, pertanto, attribuisce alla rete una priorità particolare, impegnando notevoli risorse per il suo sviluppo.

Seminari

Quinto seminario dei difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione europea

I seminari dei difensori civici nazionali e regionali si tengono ad anni alterni e sono organizzati congiuntamente dal Mediatore europeo e da un omologo nazionale o regionale. Il quinto seminario dei difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione europea, organizzato dal difensore civico locale per l'Inghilterra, il sig. Tony REDMOND, e dal Mediatore europeo, si è tenuto a Londra dal 19 al 21 novembre 2006.



Era la prima volta che il Mediatore europeo veniva coinvolto da vicino nell'organizzazione di un seminario di un difensore civico regionale, un'esperienza questa che si è dimostrata estremamente positiva. All'evento hanno preso parte circa 80 partecipanti, provenienti da ciascuno dei sei paesi in cui sono presenti difensori civici a livello regionale, ossia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Austria e Regno Unito.

Il tema del seminario del 2006 era "Lavorare insieme per promuovere una buona amministrazione e difendere i diritti dei cittadini nell'Unione europea" (*"Working together to promote good administration and defend citizens' rights in the EU"*). Il programma ha compreso sessioni sul diritto comunitario, la promozione della buona amministrazione, la trattazione delle denunce e la collaborazione con i difensori civici nazionali.

Hanno aperto il seminario gli organizzatori, il sig. Tony REDMOND e il sig. DIAMANDOUROS, assieme al primo vicepresidente del Comitato delle regioni dell'Unione europea, il sig. Luc VAN DEN BRANDE, e al segretario permanente del dipartimento per le Comunità e il governo locale del Regno Unito, il sig. Peter HOUSDEN.



Tony Redmond,
difensore civico locale
per l'Inghilterra.



Alice Brown,
difensore civico
dei servizi pubblici scozzesi.



Felix Dünser,
difensore civico
del Vorarlberg, Austria.

La sig.ra Anne SEEX, difensore civico locale per l'Inghilterra, ha presieduto la prima sessione, dedicata al tema "L'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri" (*"The implementation of EU law in the Member States"*). Nel corso di tale sessione si sono succeduti interventi sul tema "Libera circolazione delle persone" (*"Free movement of persons"*) della sig.ra Elspeth GUILD, professoressa di diritto delle migrazioni presso l'Università Radboud di Nimega, e "Condivisione delle conoscenze attraverso la rete europea dei difensori civici" (*"Sharing knowledge through the European Network of Ombudsmen"*) del sig. Ian HARDEN, segretario generale presso l'ufficio del Mediatore europeo.



Bernard Hubeau,
difensore civico
delle Fiandre, Belgio.



María Jesús Aranda Lasheras,
difensore civico
della Navarra, Spagna.



Silvano Micele,
difensore civico
della Basilicata, Italia.

Il sig. Silvano MICELE, difensore civico della Basilicata, e il sig. Bernard HUBEAU, difensore civico fiammingo, hanno presieduto la seconda sessione, intitolata "Il ruolo proattivo dei difensori civici: promuovere la buona amministrazione" (*"The proactive work of ombudsmen — Promoting good"*

administration”). Questa sessione ha visto susseguirsi sei interventi sui seguenti temi: “Disseminare buone prassi, creare valore aggiunto” (*“Disseminating good practice, adding value”*), a cura del sig. Tony REDMOND, difensore civico locale per l’Inghilterra; “Promuovere relazioni costruttive con l’amministrazione” (*“Promoting constructive relations with the administration”*) a cura del sig. Frédéric BOVESSE, difensore civico della Vallonia; “Meccanismi di rendicontazione” (*“Reporting mechanisms”*) a cura della sig.ra Alice BROWN, difensore civico del servizio pubblico scozzese; “Migliorare l’accesso dei cittadini” (*“Improving access for the citizen”*) a cura del sig. Ullrich GALLE, difensore civico della Renania-Palatinato; “Collaborare con i cittadini per promuovere una buona amministrazione” (*“Working with the citizen to promote good administration”*) a cura del sig. Felix DÜNSER, difensore civico di Vorarlberg; “Codici di buona condotta amministrativa” (*“Codes of good administrative behaviour”*) a cura della sig.ra María JESÚS ARANDA LASHERAS, difensore civico Navarra.

La terza sessione, sul tema “Il ruolo reattivo dei difensori civici: la trattazione delle denunce” (*“The reactive work of ombudsmen — Complaint-handling”*), è stata presieduta dal sig. Alexander KÖNIG, presidente della Commissione per le petizioni della Baviera. Questa sessione ha compreso i seguenti interventi: “Trattazione delle denunce presentate dai gruppi più vulnerabili della società” (*“Dealing with complaints from vulnerable groups in society”*) a cura della sig.ra Caterina DOLCHER, difensore civico del Friuli-Venezia Giulia, “Rispettare i diritti dei bambini” (*“Upholding children’s rights”*) a cura del sig. Roger MORGAN, direttore di Children’s Rights, e “Trattazione delle denunce vessatorie” (*“Dealing with persistent and vexatious complainants”*) a cura del sig. Jerry WHITE, difensore civico locale per l’Inghilterra.



Jerry White, difensore civico locale per l’Inghilterra, Roger Morgan, direttore di Children’s Rights nel Regno Unito, Alexander König, presidente della commissione per le petizioni per la Baviera, Germania, e Caterina Dolcher, difensore civico del Friuli Venezia Giulia, Italia.

La sessione finale, intitolata “Progredire insieme” (*“Moving forward together”*) si è articolata in un intervento del Mediatore europeo sul tema “Lavorare insieme attraverso la rete europea dei difensori civici” (*“Working together through the European Network of Ombudsmen”*). Quest’ultima sessione, presieduta dal sig. Rafael RIBÓ I MASSÓ, difensore civico della Catalogna, ha permesso uno scambio di pareri sul funzionamento della rete e sul possibile coinvolgimento più attivo dei difensori civici regionali.



Tom Frawley, difensore civico dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord e commissario per le denunce.

Di particolare rilievo nel corso del seminario è stato il discorso successivo alla cena del sig. Tom FRAWLEY, difensore civico parlamentare dell’Irlanda del Nord e commissario per le denunce, che ha affrontato temi importanti per i difensori civici tra cui etica, responsabilità e accessibilità.

I riscontri successivi al seminario sono stati molto positivi. Il Mediatore auspica di poter organizzare un incontro analogo in Germania o Austria nel 2008.

Seminario degli ufficiali di collegamento 2006

Il quinto seminario degli ufficiali di collegamento della rete europea dei difensori civici si è tenuto dal 18 al 20 giugno 2006, a Strasburgo. Intitolato “Sostenere i diritti fondamentali, condividere la migliore prassi” (“*Upholding fundamental rights — Sharing best practice*”), il seminario era inteso a offrire ai funzionari di collegamento un’opportunità per uno scambio di opinioni sulle prassi migliori all’interno delle rispettive istituzioni come pure di dibattito sulle loro attività di promozione dei diritti fondamentali. In questa sede sono stati inoltre esaminati il funzionamento della rete e formulati suggerimenti per migliorarla. Al seminario hanno preso parte 28 partecipanti provenienti da 26 paesi europei, compresi, per la prima volta, rappresentanti delle istituzioni nazionali dei difensori civici di Bulgaria, Croazia e Romania.



Partecipanti al quinto seminario dei funzionari di collegamento della rete europea dei difensori civici. Strasburgo, Francia, 18-20 giugno 2006.

La prima giornata di seminario è stata incentrata su come migliorare la trattazione delle denunce, sulla promozione della buona amministrazione, sul rafforzamento della cooperazione attraverso la rete e sulla valutazione della soddisfazione del denunciante.

In serata, i partecipanti si sono dati appuntamento per la cena in centro a Strasburgo, dove hanno ascoltato un intervento del difensore civico nazionale in carica da più tempo nell’Unione europea, il sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, che ha descritto la sua esperienza quasi ventennale in qualità di difensore civico danese, concentrandosi in particolare sulla sua attività a favore della promozione e della difesa dei diritti fondamentali.



Hans Gammeltoft-Hansen, difensore civico parlamentare della Danimarca, si rivolge al quinto seminario dei funzionari di collegamento della rete europea dei difensori civici. Strasburgo, Francia, 18-20 giugno 2006.



La seconda giornata ha dato spazio a un tema proposto da alcuni funzionari di collegamento, ritenuto meritevole di un'analisi collettiva, ossia il sostegno dei diritti fondamentali, e, più nello specifico, il diritto alla libertà di informazione, alla libertà di espressione e alla parità di trattamento.

Nel corso del seminario, sono scaturiti dibattiti vivaci dal programma ricco e differenziato che è stato proposto. L'esperienza è servita a confermare inoltre l'importanza di incontrarsi ogni due anni per scambiare pareri e creare nuovi contatti con altri funzionari di collegamento nella rete, e fa sperare in una continuazione positiva.

Cooperazione nel trattamento dei casi

I difensori civici nazionali e regionali negli Stati membri si occupano delle numerose denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo dal momento che non vi sono coinvolti istituzioni o organismi comunitari. Nel 2006, il Mediatore ha consigliato a 828 denunciati di rivolgersi a difensori civici nazionali o regionali e ha trasferito direttamente 363 denunce al difensore civico competente, 270 delle quali sullo stesso argomento. Esempi di queste denunce vengono illustrati nella sezione 2.5.

Oltre agli scambi informali di notizie che avvengono regolarmente tramite la rete, esiste una speciale procedura che consente ai difensori civici nazionali o regionali di richiedere risposte scritte a quesiti concernenti il diritto comunitario e la sua interpretazione, inclusi quesiti emersi durante la trattazione di casi specifici. Il Mediatore europeo invia direttamente la risposta o inoltra il quesito, se pertinente, a un'altra istituzione o a un altro organismo dell'UE. Nel 2006, sono stati ricevuti due nuovi quesiti (uno da un difensore civico nazionale e uno da un difensore civico regionale) e tre hanno ricevuto una risposta (due di essi erano stati presentati nel 2005). Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 3.

Bollettino di informazione dei difensori civici

Il *Bollettino di informazione dei difensori civici* riguarda l'attività dei membri della rete europea dei difensori civici e del più ampio gruppo della sezione europea dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI). Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, è indirizzato a oltre 400 uffici a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il bollettino è pubblicato dal Mediatore europeo due volte l'anno, in aprile e in ottobre.

Il bollettino ha confermato la sua estrema validità quale strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori prassi. Nel 2006, i due numeri del bollettino hanno trattato un'ampia gamma di tematiche, tra cui articoli sulla supremazia del diritto comunitario, sul riconoscimento reciproco delle qualifiche nell'Unione europea, sulla normativa europea in materia ambientale e sull'accesso alle informazioni ambientali, sul ruolo dei difensori civici nella supervisione delle carceri, sull'accesso universale a Internet a banda larga, sulla discriminazione nell'accesso all'occupazione, sulla libertà di espressione, sui diritti dei bambini, sulla migrazione e sui problemi legati all'asilo.

Strumenti di comunicazione elettronica

Nel novembre 2000 il Mediatore ha inaugurato un forum di discussione e condivisione dei documenti su Internet e un sito web per i difensori civici europei e il loro personale. Più di 230 persone hanno accesso al forum, che offre quotidianamente l'opportunità di collaborare con e tra uffici.

La sezione più visitata del forum di discussione è il *Notiziario del Mediatore*, pubblicato nei giorni lavorativi, che contiene notizie provenienti dagli uffici dei difensori civici nonché dall'Unione europea. Il notiziario riceve contributi ed è consultato regolarmente dagli uffici nazionali e regionali dei difensori civici di tutta Europa.

Nel 2006 il foro di discussione ha continuato a rappresentare per gli uffici del difensore civico un mezzo estremamente utile per condividere informazioni tramite l'invio di domande e risposte. È stata avviata una serie di importanti dibattiti in questo modo su tematiche molto diversificate quali il monitoraggio indipendente delle carceri, il diritto al soggiorno permanente per i figli degli immigranti nati nell'Unione europea, la lotta alla discriminazione e la promozione della parità di trattamento nonché il diritto di voto nelle elezioni locali nell'Unione europea.



Gli interventi al foro di discussione comprendono un elenco autorevole di difensori civici nazionali e regionali, provenienti dagli Stati membri dell'UE, dalla Norvegia, dall'Islanda e dai paesi candidati. L'elenco viene aggiornato ogni volta che un ufficio del difensore civico modifica i propri recapiti e costituisce pertanto una risorsa indispensabile per i difensori civici di tutta Europa.

Visite informative

Nel corso del 2006, il Mediatore europeo ha fatto visita ai suoi omologhi in Lussemburgo (marzo), Spagna (maggio), Irlanda del Nord (novembre) e Bulgaria (novembre). Tali visite hanno fornito un'eccellente opportunità per intensificare ulteriormente i rapporti di lavoro all'interno della rete dei difensori civici e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del rimedio stragiudiziale costituito dal difensore civico. Queste visite sono descritte con maggior dettaglio nella sezione 6.2.

5.2 ALTRI SEMINARI E CONFERENZE

L'impegno del Mediatore europeo per collaborare con le sue controparti a livello nazionale si spinge oltre le attività della rete europea dei difensori civici. In qualità di membro attivo di una serie di organizzazioni di difensori civici, il Mediatore partecipa regolarmente alle conferenze e ai seminari da esse organizzati. La sezione che segue illustra gli eventi di questo tipo ai quali il Mediatore e il suo personale hanno partecipato nel corso del 2006.

Convegno dei difensori civici degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione del Mar Nero, Istanbul, Turchia

Il 26 aprile il Mediatore europeo ha partecipato a un convegno dei difensori civici degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC) dal titolo "Il ruolo dell'istituto del difensore civico nel consolidamento della democrazia" (*"The role of ombudsman institutions in consolidating democracy"*). L'evento è stato organizzato dall'Assemblea parlamentare della BSEC e si è tenuto a Istanbul, Turchia. Il sig. DIAMANDOUROS è intervenuto sul tema "L'istituto del difensore civico nello Stato di diritto: sfide e prospettive" (*"The ombudsman institution in the rule of law — Challenges and perspectives"*). Tra i partecipanti al seminario c'erano i difensori civici degli Stati membri della BSEC. Nel corso del seminario si è discusso inoltre del progetto di legge sulla figura del Mediatore in Turchia; ha tenuto il discorso principale il sig. Süleyman DEMIREL, ex presidente della Turchia.

Riunione e assemblea generale dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI) – sezione Europa, Vienna, Austria

Dall'11 al 13 giugno il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato alla riunione e all'assemblea generale dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI) – sezione Europa, tenutosi presso il Parlamento austriaco a Vienna. Il 12 giugno il sig. DIAMANDOUROS è stato relatore del gruppo di lavoro 1, che esaminava il rapporto tra difensori civici e tribunali. Altri temi discussi nel corso della conferenza sono stati "Le competenze dei difensori civici europei" (*"The competence of European ombudspersons"*), "L'applicazione delle norme in materia di diritti umani in Europa" (*"The implementation of human rights in Europe"*) e "L'applicazione delle norme in materia di diritti umani e il ruolo dei difensori civici" (*"The implementation of human rights and the role of ombudspersons"*).

Il difensore civico come istituto di riforma amministrativa, Ohrid, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Dal 14 al 16 settembre si è tenuta a Ohrid, ex Repubblica iugoslava di Macedonia una conferenza dal titolo "Il difensore civico come istituto di riforma amministrativa" (*"The ombudsman as an institution of administrative reform"*). La conferenza è stata organizzata nell'ambito del progetto Economia del difensore civico della Grecia, in collaborazione con il difensore civico della Catalogna e il difensore civico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Si è trattato di un seminario inteso a rafforzare le capacità dei difensori civici dell'Europa sudorientale. Hanno partecipato alla conferenza circa



60 persone. Il Mediatore europeo era rappresentato dal sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale presso l'ufficio del Mediatore, il quale ha presentato il Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Conferenza internazionale sull'attività del difensore civico a favore dei bambini, Atene, Grecia

Il 29 e il 30 settembre il Mediatore ha partecipato ad Atene (Grecia) a una conferenza internazionale dal titolo "L'attività del difensore civico a favore dei bambini" (*"Ombudswork for Children"*). La conferenza è stata organizzata congiuntamente dal Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, il sig. Thomas HAMMARBERG, dal difensore civico per i diritti umani della Federazione russa, il sig. Vladimir LUKIN, e dal difensore civico greco, il sig. Yiorgos KAMINIS. Il sig. DIAMANDOUROS è intervenuto sul tema: "Istituire uffici indipendenti per i diritti dei bambini: i diversi modelli" (*"Establishing independent offices for children's rights — The different models"*).

La figura del Mediatore in Italia e in Europa, Firenze, Italia

Il 16 ottobre il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza a Firenze dal titolo: "La figura del Mediatore in Italia e in Europa" (*"Ombudsmanship in Italy and Europe"*), in cui ha illustrato il punto di vista del Mediatore europeo circa l'impegno profuso in Italia per introdurre l'istituto del difensore civico a livello nazionale. L'evento ha avuto luogo presso la Sala Udienze della Giunta regionale della Toscana. La conferenza è stata organizzata dal difensore civico regionale della Toscana, il sig. Giorgio MORALES.

Conferenza sul diritto di petizione e di denuncia, Brema, Germania

Il 21 novembre la *Landesverband Bremen* dell'Unione europea e la *Vereinigung zur Förderung des Petitionsrechts in der Demokratie e.V.* hanno organizzato a Brema una conferenza sul tema del diritto di petizione al Parlamento europeo e del diritto a presentare denunce al Mediatore europeo. Alla conferenza hanno partecipato circa 50 persone, tra cui il presidente e i membri della *Bremische Bürgerschaft* (il governo del *Land* di Brema), alcuni giudici e un rappresentante della Commissione per le petizioni del *Bundestag* tedesco. L'ufficio del Mediatore europeo era rappresentato dal sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale, che ha presentato l'intervento principale della sera, descrivendo il ruolo e l'attività del Mediatore europeo.

Seminario internazionale sulla discriminazione, Lubiana, Slovenia

L'8 dicembre il Mediatore ha partecipato a un seminario internazionale dal titolo "Combattere la discriminazione" (*"Let's face discrimination"*), tenutosi a Lubiana, Slovenia. Il seminario è stato organizzato dal difensore civico sloveno per i diritti umani, il sig. Matjaz HANZEK, e dall'Istituto austriaco Ludwig Boltzmann per i diritti umani. Il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso sul tema "Il ruolo del Mediatore europeo nella lotta alla discriminazione" (*"The role of the European Ombudsman in combating discrimination"*). Al termine della conferenza il Mediatore ha incontrato il Presidente della Corte costituzionale, il sig. Janez CEBULJ, e alcuni suoi colleghi, per uno scambio di pareri sulle rispettive istituzioni e sui loro ruoli.

5.3 ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE

Incontri bilaterali con i difensori civici

Nel corso del 2006 il Mediatore europeo ha stabilito numerosi contatti bilaterali con i difensori civici europei ed extraeuropei, organizzati allo scopo di promuovere la figura del difensore civico, la discussione delle relazioni interistituzionali e lo scambio delle migliori prassi.



Il 24 gennaio a Strasburgo e il 23 marzo a Parigi, il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Jean-Paul DELEVOYE, difensore civico francese. Le discussioni tra i due hanno riguardato l'attività dei difensori civici in relazione ai diritti fondamentali nell'Unione europea e i piani per il sesto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, che i due servizi organizzeranno congiuntamente a Strasburgo nell'autunno 2007.

Il 15 febbraio il sig. Alex BRENNINKMEIJER, difensore civico dei Paesi Bassi, ha visitato il sig. DIAMANDOUROS a Strasburgo per discutere questioni di interesse comune.

Il 17 marzo il difensore civico dell'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, un organismo internazionale preposto all'assegnazione dei nomi e dei numeri IP in Internet), il sig. Frank FOWLIE, ha visitato l'ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles. Nel corso della sua visita si è avuto uno scambio di pareri con il sig. DIAMANDOUROS in videoconferenza.

Il 20 marzo il sig. Giorgio MORALES, difensore civico regionale della Toscana, Italia, ha incontrato il sig. DIAMANDOUROS a Strasburgo.

Il 28 marzo il Mediatore ha incontrato a Strasburgo il neoeletto difensore civico polacco, il sig. Janusz KOCHANOWSKI.

Il 30 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato a Bruxelles la sig.ra Emily O'REILLY, difensore civico dell'Irlanda.

Il 12 aprile, il 3 luglio e il 20 settembre, il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato in videoconferenza il sig. Tony REDMOND, difensore civico locale per l'Inghilterra, allo scopo di preparare il quinto seminario dei difensori civici regionali degli Stati membri dell'UE, organizzato congiuntamente dai due servizi a Londra dal 19 al 21 novembre.

Il 12 luglio il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato a Poznan (Polonia) il presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Marcin LIBICKI, e il difensore civico polacco, il sig. Janusz KOCHANOWSKI.

Il 30 settembre il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato ad Atene (Grecia) il sig. Yiorgos KAMINIS, difensore civico della Grecia.

Il 2 ottobre il sig. DIAMANDOUROS ha parlato della sua attività di Mediatore europeo al personale del difensore civico greco.

L'8 novembre il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato a Dublino la sig.ra Emily O'REILLY, difensore civico dell'Irlanda.

Il 18 dicembre il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso in occasione del lancio del giornale del personale del difensore civico greco ad Atene, Grecia.

Incontri che hanno coinvolto il personale dell'ufficio

Il personale dell'ufficio che fa capo al Mediatore ha tenuto una serie di incontri.

Il 5 dicembre l'assistente del Mediatore, il sig. Nicholas CATEPHORES, ha incontrato il sig. Bruce BARBOUR e il sig. Chris WHEELER, rispettivamente difensore civico e vicedifensore civico del Nuovo Galles del Sud.

L'8 dicembre il sig. Nicholas CATEPHORES ha incontrato il sig. John McMILLAN, difensore civico australiano.



6 COMUNICAZIONE

Raggiungere i cittadini è un aspetto fondamentale della funzione del Mediatore. Nel corso del 2006, si è ulteriormente intensificato l'impegno per divulgare le informazioni concernenti il diritto a presentare denunce di cattiva amministrazione. Il Mediatore e il suo personale hanno svolto circa 120 presentazioni nel corso di conferenze, seminari e riunioni incorsi durante l'anno. Le visite del Mediatore in Lussemburgo, Spagna, Irlanda del Nord e Bulgaria, hanno offerto ulteriori opportunità di sensibilizzare i cittadini di tali paesi.

Questo capitolo passa in rassegna le attività di comunicazione del Mediatore europeo nel 2006, partendo con una panoramica dei fatti salienti dell'anno, per proseguire con le visite informative del Mediatore, le conferenze e gli eventi cui ha preso parte, i rapporti con i mass media, le pubblicazioni e le comunicazioni online.

6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

LA RELAZIONE ANNUALE 2005

La Relazione annuale è la pubblicazione più importante del Mediatore. Presentando un panorama delle attività incentrate sull'esame delle denunce da parte del Mediatore nel corso dell'anno, dà conto dell'impegno profuso per sensibilizzare i destinatari sulla sua attività e per spiegare l'uso che è stato fatto delle risorse messe a sua disposizione. La Relazione interessa un ampio ventaglio di gruppi e individui a vari livelli – omologhi nazionali, politici, funzionari pubblici, professionisti, accademici, gruppi d'interesse, organizzazioni non governative, giornalisti e cittadini su scala europea, nazionale, regionale e locale.



P. Nikiforos Diamandouros presenta la sua terza relazione annuale a Josep Borrell Fontelles, presidente del Parlamento europeo. Strasburgo, Francia, 14 marzo 2006.

Il sig. DIAMANDOUROS ha presentato la Relazione all'on. Josep BORRELL FONTELLES, presidente del Parlamento europeo, il 14 marzo 2006 e alla Commissione per le petizioni del Parlamento il 3 maggio. Quest'ultima riunione ha dato al Mediatore l'opportunità di illustrare i risultati raggiunti nel corso dell'anno in questione e di scambiare pareri con i membri della Commissione su idee e iniziative per il futuro.

L'on. Andreas SCHWAB ha redatto il progetto di relazione della Commissione sulle attività del Mediatore per il 2005. Il 16 novembre il Parlamento riunito in seduta plenaria ha discusso la Relazione del sig. SCHWAB, con la partecipazione del sig. DIAMANDOUROS, del vicepresidente della Commissione europea, la sig.ra Margot WALLSTRÖM nonché, in ordine di intervento: l'on. Andreas SCHWAB, l'on. Manolis MAVROMMATIS, l'on. Proinsias DE ROSSA, l'on. Diana WALLIS, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ, l'on. Willy MEYER PLEITE, il presidente della Commissione per le petizioni (on. Marcin LIBICKI), l'on. Witold TOMCZAK, l'on. Sir Robert ATKINS, l'on. Inés AYALA SENDER, l'on. Mairead McGuinness, l'on. Thijs BERMAN, l'on. Richard SEEBER, l'on. Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG, l'on. Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU e l'on. András GYÜRK. Successivamente il Parlamento riunito in seduta plenaria ha adottato una risoluzione basata sulla relazione del sig. SCHWAB, nella quale manifestava la propria soddisfazione per il profilo pubblico del Mediatore e accoglieva con favore la collaborazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni.

Il Mediatore ha presentato la sua Relazione ai mass media nel corso di una conferenza stampa il 24 aprile. Gli oltre 50 giornalisti che hanno partecipato all'evento gli hanno offerto l'opportunità di richiamare l'attenzione sugli esiti più importanti delle sue indagini nel 2005.

GIORNATE "PORTE APERTE"

Il 30 aprile e il 1° maggio a Strasburgo, e il 6 maggio a Bruxelles, l'ufficio del Mediatore europeo ha partecipato alle giornate "porte aperte" organizzate dal Parlamento europeo, nel corso delle quali pubblicazioni sull'attività del Mediatore sono state distribuite ai visitatori in 25 lingue, unitamente a un'ampia gamma di materiale promozionale. I membri del personale del Mediatore hanno risposto alle domande del pubblico per l'intera durata degli eventi. Oltre 35 000 persone hanno visitato il Parlamento durante le giornate "porte aperte".



Cittadini in visita allo stand del Mediatore europeo durante la giornata aperta a Strasburgo, Francia, 1° maggio 2006.

6.2 VISITE INFORMATIVE

Allo scopo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sul loro diritto di presentare denunce al Mediatore europeo e di intensificare ulteriormente i rapporti di cooperazione con i propri omologhi nazionali e regionali, nel 2003 il Mediatore ha intrapreso un intenso programma di visite informative negli Stati membri e nei paesi in via di adesione. Queste visite si sono svolte in rapida successione. In queste occasioni gli omologhi del Mediatore negli Stati membri e nei paesi candidati organizzano dettagliati programmi di attività e riunioni con il Mediatore, spesso accompagnandolo nell'intera trasferta. La partecipazione tanto del Mediatore quanto dei difensori civici a questi eventi è molto vantaggiosa per i cittadini, perché consente loro di comprendere e apprezzare meglio i rispettivi ruoli e competenze del Mediatore europeo e del difensore civico nazionale e di venire a conoscenza dei diritti derivanti dall'essere cittadini non solo della propria nazione, ma anche dell'Unione europea.

Nel 2006, il Mediatore è stato in Lussemburgo, Spagna, Irlanda del Nord e Bulgaria, incontrando parlamentari, giudici, alti funzionari pubblici, esponenti della comunità accademica, potenziali denunciatori e altri cittadini. La sezione seguente offre un panorama dell'ampia gamma di incontri organizzati nel corso di queste quattro visite, elencando i partecipanti principali e le numerose presentazioni effettuate. Le attività legate ai mezzi d'informazione svolte nell'ambito delle visite informative sono trattate nella sezione 6.4.

LUSSEMBURGO

Il Mediatore europeo ha visitato il Lussemburgo dal 6 all'8 marzo. L'ufficio del difensore civico del Lussemburgo ha organizzato la visita, programmando un fitto calendario di incontri, che ha consentito al Mediatore europeo di sensibilizzare gli alti funzionari governativi e i funzionari nazionali, i mass media, le organizzazioni non governative e i cittadini interessati in merito al suo ruolo.



© Cour Grand-ducale/photo Carlo Hommel

P. Nikiforos Diamandouros con Sua Altezza reale il Granduca Henri e Marc Fischbach, difensore civico nazionale del Lussemburgo, durante la visita informativa del Mediatore europeo in Lussemburgo, 6-8 marzo 2006.

Nel corso della sua visita il sig. DIAMANDOUROS ha avuto la possibilità di discutere della propria attività con Sua Altezza reale il Granduca HENRI, il primo ministro del Lussemburgo, il sig. Jean-Claude JUNCKER, e il presidente della Camera dei deputati, il sig. Lucien WEILER. Questi incontri si sono incentrati sul ruolo del Mediatore europeo e sui servizi che questo istituto fornisce ai cittadini lussemburghesi. Nel corso delle due giornate il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato anche il sig. Laurent MOSAR, vicepresidente della Camera dei deputati, il sig. Pierre MORES, presidente del Consiglio di Stato, e il sig. Claude WISELER, ministro della Funzione pubblica e delle riforme amministrative.

La visita è stata un'eccellente opportunità per approfondire ulteriormente le relazioni con il difensore civico del Lussemburgo, il sig. Marc FISCHBACH, e il suo personale. Oltre alle riunioni ufficiali, nel corso delle quali si è discusso delle rispettive funzioni, il Mediatore e il difensore civico, con il loro personale, hanno avuto non poche occasioni per uno scambio di pareri più informale.



Marc Fischbach, difensore civico nazionale del Lussemburgo, Laurent Mosar, vicepresidente della Camera dei deputati, P. Nikiforos Diamandouros, Pierre Mores, presidente del Consiglio di stato, e Claude Wiseler, Ministro della funzione pubblica e della riforma amministrativa durante la visita informativa del Mediatore europeo in Lussemburgo, 6-8 marzo 2006.

La visita informativa prevedeva un incontro con potenziali denunciatori e una conferenza stampa, con la partecipazione di circa 15 giornalisti. Questi eventi sono stati organizzati dal capo dell'Ufficio del Parlamento europeo in Lussemburgo, la sig.ra Monique SCHUMACHER. All'inizio della sua visita il sig. DIAMANDOUROS ha avuto l'opportunità di discutere del suo operato con la sig.ra SCHUMACHER e con il capo della Rappresentanza della Commissione europea, il sig. Ernst MOUTSCHEN.

SPAGNA

Il Mediatore europeo ha proseguito il suo percorso informativo in Spagna dall'8 al 10 maggio. Il difensore civico nazionale della Spagna, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG, ha organizzato la visita e ha accompagnato il sig. DIAMANDOUROS nella maggior parte degli incontri ed eventi in programma nell'arco delle tre giornate.

La visita ha consentito al sig. DIAMANDOUROS di raggiungere i principali interlocutori e di enfatizzare l'importanza del ruolo dei difensori civici nel corso di incontri con i rappresentanti di alto livello della politica, della giustizia e dell'amministrazione. Nel corso della visita il Mediatore ha incontrato Sua Maestà il re JUAN CARLOS, sua Altezza reale l'Infanta CRISTINA, il presidente del Congresso dei deputati, il sig. Manuel MARÍN GONZÁLEZ, il presidente del Senato, il sig. Francisco Javier ROJO GARCÍA, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione, il sig. Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ, il ministro della Funzione pubblica, il sig. Jordi SEVILLA SEGURA, il capo dell'opposizione, il sig. Mariano RAJOY BREY, il presidente del Consiglio generale del potere giudiziario, il sig. Francisco José HERNANDO SANTIAGO, il presidente della Corte costituzionale, la sig.ra Emilia CASAS BAAMONDE, il capo della delegazione della Commissione europea in Spagna, il sig. José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ e il capo dell'Ufficio informazione del Parlamento europeo, il sig. Fernando CARBAJO.

© Difensore civico della Spagna



P. Nikiforos Diamandouros con Sua Altezza reale Juan Carlos ed Enrique Múgica Herzog, difensore civico nazionale della Spagna, durante la visita informativa del Mediatore europeo. Madrid, Spagna, 8-10 maggio 2006.

Nella giornata dell'Europa (9 maggio) il Mediatore europeo ha partecipato a un evento organizzato dall'Ufficio informazione del Parlamento europeo, è stato intervistato per un programma televisivo intitolato "Europa 2006" e ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il difensore civico spagnolo.



P. Nikiforos Diamandouros con Emilia Casas Baamonde, presidente della Corte costituzionale, durante la visita informativa del Mediatore europeo. Madrid, Spagna, 8-10 maggio 2006.

Nel corso della visita il Mediatore europeo, il difensore civico spagnolo e il loro personale hanno colto l'occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni attraverso lo scambio di pareri, in contesti sia formali che informali, su questioni di reciproco interesse, tra cui le migliori prassi.

IRLANDA DEL NORD

Dall'8 al 10 novembre il Mediatore è stato a Belfast nell'ambito del suo viaggio informativo negli Stati membri dell'Unione europea. L'ufficio del difensore civico dell'Irlanda del Nord si è occupato dell'organizzazione della visita, redigendo un fitto programma di riunioni, presentazioni

e interviste con i giornalisti per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo del Mediatore europeo.

Nel corso della visita il sig. DIAMANDOUROS ha avuto la possibilità di discutere del suo lavoro con il giudice alla Corte suprema, Sir Brian KERR, il capo del *Northern Ireland Civil Service* (pubblica amministrazione dell'Irlanda del Nord), Sir Nigel HAMILTON, e il difensore civico della polizia (*Police Ombudsman*), la sig.ra Nuala O'LOAN. Ha incontrato inoltre il capo della Commissione per le pari opportunità, il sig. Bob COLLINS, il responsabile del Consiglio per le relazioni comunitarie, il sig. Duncan MORROW, e il vicerettore dell'Università di Ulster, il sig. Richard BARNETT.

Il 9 novembre lo Speaker dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord (*Northern Ireland Assembly*), la sig.ra Eileen BELL, ha organizzato una cena in onore del Mediatore a Stormont Castle, con i membri dell'Assemblea legislativa (*Legislative Assembly*), il sig. Billy BELL e la sig.ra Margaret RITCHIE, nonché con il difensore civico dell'Irlanda del Nord, il sig. Tom FRAWLEY.

© Difensore civico dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord



P. Nikiforos Diamandouros con Eileen Bell (alla sua destra), portavoce dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e altri invitati alla cena offerta dalla portavoce durante la visita informativa del Mediatore europeo. Belfast, Irlanda del Nord, 8-10 novembre 2006.

Il sig. FRAWLEY ha accompagnato il Mediatore europeo nel corso della sua visita. Ciò ha permesso loro di presentare insieme i servizi che essi forniscono ai cittadini. Il sig. DIAMANDOUROS ha illustrato inoltre la sua attività al personale del difensore civico dell'Irlanda del Nord, spiegando il valore della cooperazione attraverso la rete europea dei difensori civici.

© Difensore civico dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord



Tom Frawley, difensore civico dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e commissario per le denunce e P. Nikiforos Diamandouros durante la visita informativa del Mediatore europeo. Belfast, Irlanda del Nord, 8-10 novembre 2006.

La visita informativa ha compreso una riunione di eccezionale importanza con potenziali denunciatori, organizzata dal capo dell'Ufficio della Commissione europea, il sig. Eddie McVEIGH, il quale ha organizzato anche una conferenza presso la Scuola di Scienze politiche e Studi internazionali (*School of Politics and International Studies*) della Queen's University di Belfast, durante la quale il sig. DIAMANDOUROS ha fatto un intervento sul tema "L'Unione europea: diritti, rimedi e il ruolo del Mediatore europeo" (*"The European Union — Rights, remedies and the European Ombudsman"*).

BULGARIA

Dal 27 al 29 novembre il sig. DIAMANDOUROS ha visitato la Bulgaria alla vigilia della sua adesione all'Unione europea. La visita, organizzata dall'ufficio del difensore civico bulgaro, è stata un'opportunità ideale per il Mediatore europeo per informare i cittadini, i residenti, le imprese, le associazioni e altri organismi bulgari dei diritti che acquisiranno a livello europeo in seguito all'adesione della Bulgaria all'Unione europea.

© Difensore civico della Bulgaria



P. Nikiforos Diamandouros incontra Sergei Stanishev, primo ministro della Bulgaria, durante la visita informativa del Mediatore europeo. Sofia, Bulgaria, 27-29 novembre 2006.

Accompagnato dal difensore civico bulgaro, il sig. Guinio GANEV, il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Georgi PARVANOV, presidente della Bulgaria, il sig. Sergei STANISHEV, primo ministro, il sig. Boris VELTCHEV, procuratore capo, il sig. Lyuben KORNEZOV, vicepresidente del Parlamento nazionale, e i presidenti e i membri delle seguenti commissioni permanenti del Parlamento nazionale: la Commissione per la lotta alla corruzione, la Commissione per le denunce e le petizioni dei cittadini, la Commissione per l'integrazione europea, e la Commissione per i diritti umani e il culto.

© Difensore civico della Bulgaria



P. Nikiforos Diamandouros, Guinio Ganev, difensore civico della Bulgaria, e Lyuben Andonov Kornezov, vicepresidente dell'Assemblea nazionale, durante la visita informativa del Mediatore europeo. Sofia, Bulgaria, 27-29 novembre 2006.

Più di 220 tra studenti, personalità del mondo accademico e giornalisti hanno partecipato a una conferenza tenuta dal Mediatore europeo presso la Facoltà di Economia nazionale e Mondiale di Sofia sul tema: “Democrazia, responsabilità e il ruolo del difensore civico” (*“Democracy, accountability and the ombudsman”*). La conferenza, organizzata dal vicerettore dell’Università, il professor Statty STATTEV, è stata seguita da una vivace sessione di domande e risposte.



© Difensore civico della Bulgaria

P. Nikiforos Diamandouros alla presentazione del suo lavoro all’università di Economia mondiale e nazionale durante la visita informativa del Mediatore europeo. Sofia, Bulgaria, 27-29 novembre 2006.

Oltre 100 tra rappresentanti di alto livello dell’amministrazione centrale e locale, ambasciatori degli Stati membri dell’Unione europea, funzionari di governo, parlamentari, difensori civici locali e giornalisti hanno assistito all’intervento del sig. DIAMANDOUROS sul tema “Il Mediatore europeo e la tutela dei diritti dei cittadini” (*“The European Ombudsman and the protection of citizens’ rights”*).

Nel corso di una riunione organizzata dal Centro di studi sulla democrazia, e presieduta dal suo presidente, il sig. Ognian SHENTOV, il sig. DIAMANDOUROS ha presentato il suo operato a un’ampia gamma di organizzazioni non governative con sede in Bulgaria, informandole delle possibilità a loro disposizione per fare uso dei suoi servizi.

La copertura offerta dai mass media alla visita del Mediatore europeo è stata ampia, con più di 40 articoli pubblicati dagli organi di stampa e in Internet, nonché molteplici menzioni in programmi televisivi e radiofonici.

La visita ha anche consentito al sig. DIAMANDOUROS di consolidare la collaborazione con il difensore civico bulgaro e il suo personale, nell’ottica di servire i cittadini e i residenti in Bulgaria nella maniera più efficace possibile non appena il paese entrerà a far parte dell’Unione europea.

6.3 ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI

Conferenze, seminari e riunioni offrono al Mediatore un’eccellente opportunità per sensibilizzare i principali interlocutori quali organizzazioni non governative, gruppi d’interesse e istituzioni accademiche sulla sua attività. Inoltre questi eventi facilitano in generale la sua attività di promozione della figura del difensore civico. Conferenze e riunioni permettono altresì al Mediatore e al suo personale di essere costantemente aggiornati sugli sviluppi del panorama europeo di particolare rilievo per l’istituzione.

La presente sezione illustra l’intera serie di attività finalizzate a promuovere la figura del difensore civico, in generale, e il lavoro del Mediatore europeo, in particolare. Quando il Mediatore non può partecipare personalmente all’evento, egli delega la rappresentanza dell’istituzione al membro del personale più idoneo. Molti gruppi vengono a conoscenza dell’attività del Mediatore durante viaggi



di istruzione a Strasburgo. La presente sezione include pertanto un elenco delle presentazioni di gruppo organizzate nel corso del 2006.

EVENTI CON IL MEDIATORE

Il 3 febbraio il Mediatore ha incontrato il prof. Spiros SIMITIS, professore di diritto del lavoro, diritto civile e diritto informatico presso l'Università Johann Wolfgang Goethe, di Francoforte sul Meno, Germania, nonché presidente del Comitato etico tedesco. Il prof. SIMITIS ha successivamente partecipato a un incontro con il personale del Mediatore europeo, durante il quale ha presentato un intervento sul tema: "Protezione dei dati: carenze e limiti di un approccio comune dell'Unione europea" (*"Data protection — Deficiencies and limits of a common EU approach"*).

L'8 febbraio il sig. DIAMANDOUROS si è rivolto all'assemblea generale annuale della *European Network of Equality Bodies* (EQUINET, Rete europea degli enti per l'uguaglianza) a Bruxelles per presentare le attività svolte nell'ambito della lotta alla discriminazione e della promozione della parità di trattamento. EQUINET cerca di potenziare la cooperazione tra organismi specializzati nella promozione dell'uguaglianza in Europa e di favorire lo scambio efficace di esperienze nell'ottica di favorire un'applicazione uniforme della normativa europea contro la discriminazione. La rete è finanziata dalla Commissione europea ed è presieduta dalla Commissione danese sulla parità di trattamento.

Il 20 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato l'ambasciatore James A. SHARKEY, rappresentante permanente dell'Irlanda presso il Consiglio d'Europa, per discutere il ruolo del Mediatore europeo.

Il 22 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza all'*Institut d'Etudes Politiques* di Parigi sul tema: "Il Mediatore europeo e i diritti fondamentali nell'Unione europea allargata" (*"The European Ombudsman and fundamental rights in an enlarged European Union"*).

Il 23 marzo il Mediatore ha incontrato il presidente dell'Alta autorità francese per la lotta contro la discriminazione e per la promozione dell'uguaglianza (*La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, HALDE*), il sig. Louis SCHWEITZER, presso gli uffici della HALDE a Parigi.

Il 23 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso all'Università Pantheon — Assas Paris II sul tema "Ruolo dell'istituto del difensore civico nell'ambito della tutela dei diritti umani - La prospettiva del Mediatore europeo" (*"The role of the institution of the ombudsman in the protection of human rights — The perspective of the European Ombudsman"*).

Il 27 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha organizzato una cena a Strasburgo in onore del Commissario per i diritti umani uscente del Consiglio d'Europa, il sig. Alvaro GIL-ROBLES.

Il 3 aprile il sig. DIAMANDOUROS ha presentato un intervento sul tema "Cooperazione tra il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e il Mediatore europeo" (*"Co-operation between the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe and the European Ombudsman"*) nell'ambito della cerimonia di benvenuto in occasione dell'entrata in servizio del nuovo Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, il sig. Thomas HAMMARBERG, e di addio in onore del sig. Alvaro GIL-ROBLES.

Il 6 aprile il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso sulla buona amministrazione a livello di Unione europea e nazionale (Grecia) nel corso di una cena organizzata dall'Associazione degli imprenditori greci ad Atene, Grecia.

Il 14 aprile il Mediatore ha tenuto un discorso in videoconferenza intitolato: "L'istituto del difensore civico come meccanismo stragiudiziale per la composizione delle controversie nel contesto di un ordinamento giuridico europeo in evoluzione" (*"The institution of the ombudsman as an extra-judicial mechanism for resolving disputes in the context of the evolving European legal order"*), in occasione di un simposio internazionale dal titolo "La Grecia nella comunità di diritto europea" organizzato dall'Accademia delle Scienze greca, dalla Società greca di Studi giuridici e dal Centro ellenico di studi e ricerca sulla Comunità europea (EKEME).



Il 24 aprile il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato tre rappresentanti della rete Alter-EU a Bruxelles: il sig. Jorgo RISS, Greenpeace, il sig. Olivier HOEDEMAN, Corporate Observatory Europe, e il sig. Paul DE CLERCK, Friends of the Earth Europe. Alter-EU è una coalizione di oltre 140 organizzazioni della società civile, sindacati, esponenti accademici e società pubbliche, che chiedono maggiore trasparenza nelle attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea.

Il 28 aprile il Mediatore è stato invitato come oratore a una colazione di lavoro organizzata a Madrid dal *New Economy Forum*, un gruppo pubblico spagnolo di riflessione politica. Il discorso del sig. DIAMANDOUROS era intitolato "Verso un'Europa dei cittadini" (*"Towards a citizens' Europe"*). Il difensore civico spagnolo, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG, ha presentato il sig. DIAMANDOUROS a un pubblico di oltre 150 persone, tra cui alcuni difensori civici regionali spagnoli, eurodeputati, politici, imprenditori, esponenti del mondo accademico, diplomatici e giornalisti. Dopo il suo intervento il sig. DIAMANDOUROS ha risposto alle domande del pubblico.

Durante la cena tenutasi la sera prima (27 aprile) il presidente del *New Economy Forum*, il sig. José Luis RODRÍGUEZ, ha donato al sig. DIAMANDOUROS una targa in ricordo della sua partecipazione all'evento.

Il 16 maggio il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Thomas HAMMARBERG, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, per discutere dei rispettivi ruoli.

Il 19 maggio il Mediatore ha incontrato a Strasburgo la sig.ra Dora BAKOYIANNI, ministro degli Affari esteri della Grecia.

Il 22 maggio il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto una relazione sul tema "Libertà di informazione: una prospettiva europea" (*"Freedom of information — A European perspective"*) in occasione della Quarta conferenza internazionale dei commissari per l'informazione a Manchester, Regno Unito.

Il 27 giugno il sig. DIAMANDOUROS ha incontrato la sig.ra Ann-Marie NYROOS, rappresentante permanente della Finlandia al Consiglio d'Europa.

Il 4 luglio il Mediatore ha presentato il suo operato nel corso di una cena a Strasburgo organizzata dalla Commissione per gli affari europei dei sindaci francesi.

Il 18 e il 19 settembre il Mediatore ha partecipato a un workshop sul tema "Democrazia, istanze extragiudiziali ed esami dei difensori civici" (*"Democracy, non-judicial remedies, and ombudsman studies"*), presso l'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze, Italia.

Il 26 settembre il Mediatore ha incontrato il sig. Alexandre CZMAL e la sig.ra Emmanuelle GARALT, rappresentanti dell'Assemblea delle Camere di commercio francesi, per discutere dell'iniziativa della Commissione europea nell'ambito della trasparenza.

Il 2 ottobre il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato a una serie di riunioni ad Atene, Grecia, con il sig. Karolos PAPOULIAS, presidente della Grecia, il sig. Kostas KARAMANLIS, primo ministro greco, la sig.ra Anna BENAKI-PSAROUDA, presidente del Parlamento greco, e il sig. George PAPANDREOU, capo del partito PASOK per informarli delle attività del Mediatore europeo.

Il 5 ottobre il Mediatore è stato invitato come relatore al Congresso annuale di EUROCHAMBRES, l'Associazione della Camere di commercio e dell'industria europee. Più di 500 rappresentanti di 44 Camere di commercio e dell'industria europee, rappresentanti in totale 18 milioni di imprese, hanno preso parte al congresso, nel corso del quale il tema centrale, ossia "Comunicare l'Europa – Condividere la visione, raggiungere risultati" (*"Communicating Europe — Sharing the vision, delivering the results"*), è stato discusso da punti di vista diversi. Il sig. DIAMANDOUROS ha contribuito alla sessione dal titolo "Europa e imprenditori: fatti, lacune, ritardi e prospettive" (*"Europe & entrepreneurs — Facts, gaps, delays and prospects"*). Nel corso della conferenza il sig. DIAMANDOUROS si è incontrato inoltre bilateralmente con il presidente dell'associazione, il sig. Pierre SIMON.

Il 10 ottobre il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato a un pranzo di lavoro dei rappresentanti permanenti presso il Consiglio d'Europa degli Stati membri dell'Unione europea, offerto dalla sig.ra Ann-Marie NYROOS, rappresentante permanente della Finlandia presso il Consiglio d'Europa.

Il 17 ottobre il sig. DIAMANDOUROS è intervenuto sul tema "L'istituzione del Mediatore e la qualità della democrazia" (*"The ombudsman institution and the quality of democracy"*) in occasione di una cerimonia di consegna dei diplomi di laurea organizzata dal Centro interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico dell'Università di Siena, Italia.

Il 17 ottobre il Mediatore ha tenuto una conferenza sul tema "Trasparenza, responsabilità e democrazia nell'Unione europea" (*"Transparency, accountability, and democracy in the EU"*) presso la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies a Bologna, Italia.

Il 19 ottobre il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto una riunione in una videoconferenza con la sig.ra Aspasia PAPAVASSILIOU, viceprocuratore della Stato della California, Stati Uniti, che ha visitato le istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del programma di visite dell'Unione europea. Nel corso della riunione la sig.ra PAPAVASSILIOU è stata resa edotta sul mandato del Mediatore europeo, nonché sulle principali tipologie di casi trattati dal suo Ufficio.

L'8 novembre il Mediatore ha presentato la propria attività al Comitato congiunto per gli affari europei del Parlamento irlandese. Anche il difensore civico irlandese, la sig.ra Emily O'REILLY, è intervenuta dinanzi al Comitato. Un animato scambio di domande e risposte ha seguito gli interventi, durante il quale si è parlato di temi quali la libera circolazione delle persone, la parità di trattamento e la necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul ruolo del difensore civico. Prima di questo evento il Mediatore ha avuto l'opportunità di discutere della sua attività con il capo dell'Ufficio del Parlamento europeo a Dublino, il sig. Francis JACOBS, e con i membri del suo personale, assieme al personale della Rappresentanza della Commissione a Dublino.

Il 13 novembre il Mediatore si è recato a Karlsruhe, Germania, per presentare il ruolo del Mediatore europeo all'associazione Europa-Union Karlsruhe. Poco prima, quella stessa sera, era stato invitato dal sindaco di Karlsruhe, il sig. Siegfried KÖNIG, a un ricevimento nel municipio.

Il 21 novembre il sig. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza alla Kingston University (Londra) sul tema "Cattiva amministrazione, i tribunali e il Mediatore" (*"Maladministration, the courts, and the ombudsman"*). La conferenza, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza, è stata presieduta dal rettore facente funzione della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, il prof. Philip SAMOUEL.



Nikiforos Diamandouros con gli studenti e l'organico della Kingston University, Londra, dopo la presentazione del suo lavoro. Londra, Regno Unito, 21 novembre 2006.



Il 19 dicembre il sig. DIAMANDOUROS ha partecipato, assieme al presidente della Corte di giustizia europea, il sig. Vassilios SKOURIS, e al primo vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, il sig. Christos ROZAKIS, a una tavola rotonda organizzata dall'Ordine degli avvocati di Atene per lanciare il libro *Human rights in Europe: The jurisprudence of the European Court of Human Rights* (Diritti umani in Europa: la giurisprudenza della Corte suprema dei diritti dell'uomo).

EVENTI CON IL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL MEDIATORE

Il 1° marzo il sig. Daniel KOBLENCZ, giurista, ha incontrato il sig. Heribertus JAKA TRIYANA, docente di diritto internazionale, per illustrare i compiti e i doveri del Mediatore europeo.

L'11 maggio la sig.ra Tina NILSSON, giurista, e la sig.ra Rosita AGNEW, co-responsabile della sezione Comunicazione, hanno partecipato a un workshop organizzato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per le organizzazioni della società civile a Bruxelles, nell'ottica di sensibilizzare tali organizzazioni sul loro diritto a presentare denunce al Mediatore europeo per casi di cattiva amministrazione nelle attività della BEI.

Il 15 giugno il sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN, consigliere giuridico principale, ha illustrato l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di diplomatici, nell'ambito di un seminario sugli affari europei organizzato dal Centro di studi europei di Strasburgo.

Il 27 giugno e l'11 luglio il sig. Daniel KOBLENCZ ha ricevuto due partecipanti al programma di visite dell'Unione europea, ai quali ha illustrato l'attività del Mediatore europeo.

Il 27 luglio il sig. Branislav URBANIČ ha incontrato il sig. Thierry NGOGA per discutere dei principi di buona amministrazione, su cui il sig. NGOGA stava conducendo delle ricerche.

Il 26 settembre il sig. Peter BONNOR ha partecipato a un seminario sui temi della trasparenza e della comunicazione, nel corso del quale ha tenuto un discorso sul diritto di pubblico accesso ai documenti a livello comunitario. Il seminario, che si è tenuto presso l'Università di Roskilde, in Danimarca, è stato organizzato dalla rappresentanza della Commissione europea a Copenaghen. Vi hanno preso parte studenti, giornalisti e rappresentanti della società civile.

Il 26 ottobre il sig. Lucio MALAN, vicepresidente del Senato della Repubblica italiana, ha fatto visita all'ufficio del Mediatore. Lo ha accolto il sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale, il quale ha risposto alle sue domande in merito al ruolo e all'attività del Mediatore europeo.

Il 30 novembre il sig. Ian HARDEN, segretario generale presso l'Ufficio del Mediatore, è intervenuto in una conferenza organizzata dalla rete CEE Bankwatch Network a Bruxelles dal titolo "Diritto di presentare ricorso: istituzioni finanziarie internazionali e responsabilità. Verso un meccanismo indipendente di conformità e ricorso per la Banca europea degli investimenti" (*"Right to appeal — International financial institutions and accountability — On the way to independent compliance and appeal mechanism for the European Investment Bank"*). Durante la sessione intitolata "Quali sono i meccanismi di responsabilizzazione esistenti a livello comunitario per garantire che la BEI sia responsabile?" (*"What are the existing accountability mechanisms on the EU level to keep the EIB accountable?"*), il sig. HARDEN ha spiegato il ruolo che il Mediatore europeo può svolgere, fornendo esempi di denunce già trattate dal Mediatore che riguardavano la BEI.

Il 1° dicembre la sig.ra Tina NILSSON ha tenuto un discorso intitolato "Apertura, trasparenza e accesso ai documenti: la normativa funziona?" (*"Openness, transparency, and access to documents — Is the legislation working?"*) nell'ambito del seminario europeo sulla gestione delle informazioni dal titolo "Restare al passo con l'informazione europea nell'Europa allargata" (*"Keep ahead with European information in the enlarged Europe"*), organizzato dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht, Paesi Bassi.



Presentazioni collettive

Nel 2006 il prof. DIAMANDOUROS e i membri del suo personale (indicati in parentesi) hanno illustrato il ruolo e l'attività del Mediatore ai seguenti gruppi di visitatori:

Febbraio

- un gruppo di 85 funzionari francesi che partecipavano a un seminario in materia di affari europei organizzato dal Centro di studi europei di Strasburgo (sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN e sig.ra Marjorie FUCHS)
- 35 tra studenti e funzionari dell'amministrazione pubblica dell'Università di Twente, Paesi Bassi, e dalla *Westfälische Wilhelms-Universität Münster*, Germania. Il gruppo era accompagnato dal sig. Jaap H. DE WILDE (sig. Gerhard GRILL)
- 44 studenti del *Bayern Kolleg Augsburg*, Baviera, Germania, nel contesto di un viaggio a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern*. Il gruppo era accompagnato dal sig. Alexander FRISCH (sig. Gerhard GRILL)
- 35 persone della *Deutschen Evangelischen Frauenbunde Bayern*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)

Marzo

- 42 persone della *CDU Senioren-Union Hilden*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- 42 studenti della *Technische Universität Chemnitz*, Germania, nel contesto di un viaggio a Strasburgo organizzato dalla *Bildungswerk Sachsen* (sig. Gerhard GRILL)
- 25 studenti del Trentino-Alto Adige, Italia, durante un viaggio a Strasburgo (sig.ra Ida PALUMBO)
- 25 persone della *Deutsch-Französisch Gesellschaft Bonn*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)

Aprile

- 37 persone appartenenti all'associazione degli ex membri e sostenitori della settima divisione corazzata (in congedo) (*Kameradschaft Ehemaliger und Freunde der (aufgelösten) 7. Panzerdivision*), Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 21 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Silvana KOCH-MEHRIN (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- 44 persone del *Verein Haus und Grund* provenienti da Kerpen, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Anne EISENGRÄBER)
- un gruppo di 26 membri delle commissioni di revisione dei consigli regionali della Finlandia orientale nell'ambito di un viaggio di istruzione a Strasburgo (sig. Peter BONNOR)
- un gruppo di 29 studenti della Facoltà di Giurisprudenza specializzandi in diritto europeo dell'Università di Leida, Paesi Bassi. Il gruppo era accompagnato dal sig. Rick LAWSON (sig. Ian HARDEN)
- 37 persone dalla Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- 37 persone dalla Federazione delle associazioni studentesche cattoliche (*Dachverbände Katholische Studentenverbindungen*), Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)



- un gruppo di 24 persone nel contesto di un viaggio organizzato dall'Associazione per gli affari internazionali (*Auslandsgesellschaft*), Dortmund, Germania. (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- 32 persone della *CDU Senioren-Union Bremerhaven*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 43 militari appartenenti all'esercito federale tedesco (*Bundeswehr*) e membri della *Katholische Militärseelsorge*, Germania, nel contesto di un seminario organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern*. Il gruppo era accompagnato dal sig. Alexander FRISCH (sig.ra Wiebke PANKAUKE)

Maggio

- un gruppo di 29 persone nel contesto di un seminario sugli affari europei organizzato dal *Forum Europa e.V.*, Leipzig, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 12 studenti della Facoltà di Giurisprudenza specializzandi in diritto europeo dell'Università di Komotini, Grecia (sig. P. Nikiforos DIMANDOUROS e sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS)
- un gruppo di 32 studenti e membri del personale della *Thorbecke Academie Leeuwarden*, Paesi Bassi, nell'ambito di un viaggio di istruzione a Bruxelles e a Strasburgo (sig. Peter BONNOR)
- un gruppo di 4 persone in visita dalla Finlandia su invito dell'on. Piia-Noora KAUPPI (sig. Peter BONNOR)
- 30 persone della *CDU Women's Union Alfter*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- 37 funzionari dell'amministrazione delle finanze nel contesto di un seminario organizzato dalla *Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen*, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 49 studenti di un istituto di istruzione superiore (*Jugendbildungswerk*), Marburgo, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- 22 presidi e insegnanti dalle regioni Lüneburg e Schwerin, Germania, nel contesto di un seminario organizzato dall'esercito federale tedesco (*Bundeswehr*) (sig. Gerhard GRILL)



Gerhard Grill, supervisore legale principale, presenta il lavoro del Mediatore europeo a un gruppo di visitatori. Strasburgo, Francia, 23 maggio 2006.



Giugno

- un gruppo costituito da 18 dottorandi e da due membri del personale della *School of Law and Social Sciences* della Glasgow Caledonian University, Regno Unito. Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra Marcela CHISHOLM (sig. Peter BONNOR)
- un gruppo di 12 studenti di scienze politiche della University of Southern Maine, Portland, Stati Uniti (sig. Georgios KATHARIOS)
- un gruppo di 45 persone provenienti dalla Germania, per un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato congiuntamente dalla *Europäische Akademie Bayern* e dall'on. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (sig. Gerhard GRILL)
- 43 persone del Consiglio diocesano dell'Arcivescovado di Colonia, Germania, nell'ambito di un seminario sulla politica europea organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 31 vigili del fuoco volontari provenienti da Wesseling, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 48 persone nel quadro di un viaggio organizzato dalla Casa dell'Europa della regione Lione-Rodano (sig. Gerhard GRILL)
- 20 studenti della provincia di Trento durante un viaggio a Strasburgo (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 58 insegnanti tirocinanti presso scuole speciali della regione Oberfranken, Germania, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 50 partecipanti all'*Europa-Seminar* organizzato dal *Kolpingwerk*, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 40 studenti dell'Università "La Sapienza" di Roma, dipartimento Comunicazioni, Roma, Italia, durante un viaggio di istruzione a Bruxelles e a Strasburgo (sig.ra Ida PALUMBO)
- una delegazione di 23 studenti che hanno preso parte a un viaggio offerto in premio ai vincitori della *Mini European Assembly* organizzato dalla *National Student Travel Foundation* di Malta (sig. P. Nikiforos DIAMANDOUROS e sig.ra Ida PALUMBO).

Luglio

- un gruppo di 33 insegnanti tirocinanti della zona di Norimberga, Germania, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 39 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Graf Alexander LAMBSDORFF (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- 31 membri del *Club BM56*, un'associazione franco-tedesca volta a promuovere attività di gemellaggio di città tra Erftkreis e Le Marbihan, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 26 studenti del Master in European Studies dell'Università di Tübingen, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 19 studenti provenienti dalla Scuola nazionale di amministrazione pubblica, Atene, Grecia (sig. Georgios KATHARIOS)
- un gruppo di 30 studenti dall'Università di Bamberg, Germania, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo (sig. Gerhard GRILL)



- 36 persone dal centro di formazione professionale (*Berufsbildungszentrum*) di Neustadt, Germania (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 42 insegnanti tirocinanti provenienti dalla zona di Monaco, Germania, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL)
- 31 studenti del liceo *Einstein-Gymnasium*, Kehl, Germania (sig.ra Wiebke PANKAUKE)

Settembre

- 24 studenti dall'Istituto dell'amministrazione comunale ed ex militari dell'esercito federale tedesco (*Bundeswehr*), Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 49 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Graf Alexander LAMBSDORFF (sig. Gerhard GRILL)
- una delegazione di 25 persone dalla città di Lempäälä, Finlandia, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo (sig. Peter BONNOR)
- 31 persone provenienti da un istituto d'istruzione cattolico (*Katholisches Bildungswerk*), Meckenheim, Germania, nel contesto di un seminario a Strasburgo organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 42 studenti del *St Ursulagymnasium* di Colonia, Germania, nel contesto di un seminario a Strasburgo organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- 17 membri del *CDU Münster-Amelsbüren*, Germania, nel contesto di un seminario a Strasburgo organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)

Ottobre

- un gruppo di 45 giuristi nel quadro di un viaggio di istruzione a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo organizzato dall'Ordine degli avvocati, sezione di Katowice, Polonia (sig.ra Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA)
- 26 persone provenienti dalla Germania nel contesto di un seminario a Strasburgo organizzato dalla *Jakob-Kaiser-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 30 docenti e studenti di scienze politiche dell'Università di Düsseldorf, Germania, nel contesto di un seminario a Strasburgo organizzato dall'associazione *ESTA-Bildungswerk* (sig. Gerhard GRILL)
- 50 studenti dell'Associazione franco-tedesca (*Deutsch-Französische Gesellschaft*) Bonn e Rhein-Sieg, Germania, durante un viaggio di istruzione a Lussemburgo e Strasburgo (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 45 persone appartenenti all'associazione *Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften*, Willich, Germania, su invito dell'on. Klaus HÄNSCH (sig. Gerhard GRILL)

Novembre

- un gruppo di 27 persone dell'*SPD Duisburg*, Germania, su invito dell'on. Klaus HÄNSCH (sig.ra Wiebke PANKAUKE)
- un gruppo di 25 studenti della Facoltà di Giurisprudenza specializzandi in diritto europeo dell'Università di Leida, Paesi Bassi. Il gruppo era accompagnato dal sig. Rick LAWSON (sig. Peter BONNOR)

- 11 persone di ONG serbe nel contesto di una visita di studio alle istituzioni europee a Bruxelles organizzato dal Centro per lo sviluppo della Serbia (sig. Georgios KATHARIOS)
- 18 persone provenienti da un Istituto di istruzione per adulti (*Münchner Volkshochschule*), Germania, durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Münchner Volkshochschule* (sig. Gerhard GRILL)



Wiebke Pankauke, giurista, presenta il lavoro del Mediatore europeo a un gruppo di visitatori. Strasburgo, Francia, 15 novembre 2006.

Dicembre

- un gruppo di 17 tra giuristi e studenti ungheresi durante una visita di studio alle istituzioni europee a Bruxelles organizzata da *Bruxinfo* (sig. Daniel KOBLENZ)
- un gruppo di 39 persone provenienti dalla Germania durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL)
- 33 studenti del gruppo *Universitätsgruppe Market Team Tübingen*, Germania, su invito dell'on. Jorgo CHATZIMARKAKIS (sig. Gerhard GRILL)
- un gruppo di 48 persone appartenenti ai sindacati dei metalmeccanici (*der IG-Metall Senioren*), Duisburg, Germania, su invito dell'on. Klaus HÄNSCH (sig. Gerhard GRILL)

Oltre agli eventi summenzionati, nel corso del 2006 i membri del personale del Mediatore hanno illustrato la sua attività a tirocinanti della Commissione europea in 14 occasioni e a tirocinanti del Consiglio dell'Unione europea in due occasioni, per un totale di circa 50 partecipanti per sessione.

6.4 RELAZIONI CON I MASS MEDIA

Le attività del Mediatore legate ai mass media spaziano da interviste a conferenze stampa, da articoli scritti a comunicati stampa. Esse servono a richiamare l'attenzione sui servizi forniti dal Mediatore a cittadini, organizzazioni e imprese, oltre che a mettere in luce casi particolarmente rilevanti. I mass media possono contribuire a enfatizzare l'importanza di casi simili, consentendo all'istituzione o all'organismo comunitario di adottare una cultura del servizio a favore dei cittadini, orientato verso la ricerca di soluzioni alle loro domande o ai loro problemi.



Nel corso del 2006 sono stati divulgati e distribuiti ai giornalisti e alle parti interessate in tutta Europa 22 comunicati stampa. Tra gli aspetti trattati si segnalano la scelta delle lingue per il sito web della presidenza dell'Unione europea, la trasparenza nelle attività di pressione e nelle sovvenzioni, una denuncia avente a oggetto l'attuazione non appropriata della direttiva in materia di orario di lavoro e la mancanza di trasparenza nell'attività del Consiglio.

Nel 2006 il Mediatore ha rilasciato oltre 40 interviste a rappresentanti di stampa, radio, televisione e mezzi d'informazione elettronici a Strasburgo, Bruxelles e altrove. La presente sezione elenca le interviste rilasciate dal Mediatore e dai membri del suo personale nel 2006, nonché la gamma di eventi mediatici organizzati nel corso dell'anno.

- Il 5 gennaio il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dal sig. Giorgos ADAM della radio *Dimotiko Radiofono Thessalonikis*, in Grecia.
- Il 20 gennaio il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Mark BEUNDERMANN di *EUobserver* in merito al suo invito rivolto al Consiglio a svolgere la sua attività legislativa pubblicamente.
- Il 23 gennaio il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Luc VERNET per la rivista francese *Sud Ouest*, che stava scrivendo un articolo sulla figura del Mediatore.
- Il 25 gennaio la sig.ra Ruth REICHSTEIN, dell'emittente radiofonica tedesca *Deutschlandfunk*, ha intervistato a Bruxelles il Mediatore, dopo una riunione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo per discutere la relazione speciale del Mediatore vertente su una maggiore trasparenza del Consiglio.
- Il 27 gennaio il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Herakles GALANAKIS per l'emittente radiofonica greca *ERA Herakleion*.
- L'8 febbraio il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dalla sig.ra Isabel GUZMAN per l'agenzia di stampa tedesca *Evangelischer Pressedienst* a Bruxelles. La sig.ra GUZMAN era interessata in particolare alle denunce e ai casi tedeschi.
- Più tardi, nel corso della giornata, la sig.ra Patricia HALLER, del quotidiano austriaco *Kurier*, ha intervistato il Mediatore a Bruxelles, facendogli domande sulla sua esperienza in qualità di Mediatore europeo, invitandolo a fornire esempi di casi e a parlare della sua attività in generale.
- Il 9 febbraio il Mediatore ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Jean-Pierre SARDIN per *Radio France Bleu*, in relazione al comunicato stampa del Mediatore avente a oggetto il Libro bianco sulla comunicazione della Commissione.
- Il 14 febbraio il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato a Strasburgo dalla sig.ra Nayran AGUADO, per la televisione spagnola *TVE*, in particolare per il programma "Vivir Europa". La giornalista era interessata soprattutto alle denunce spagnole.
- Più tardi, nel corso della giornata, la sig.ra Renata GOLDIROVA, del canale televisivo slovacco *TA3*, ha intervistato il Mediatore sulle sue attività e sui casi slovacchi in particolare.
- Il 15 febbraio la sig. Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, consigliere giuridico principale, è stata intervistata telefonicamente dalla sig.ra Helena VIEGAS per il quotidiano portoghese *Noticias Magazine*. La giornalista era interessata in particolare ai casi portoghesi.
- Il 17 febbraio la sig.ra Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, consigliere giuridico principale, ha presentato l'attività del Mediatore a un gruppo di 14 giornalisti provenienti da Bulgaria, Romania e Croazia, durante un seminario sull'allargamento organizzato dal Centro europeo di giornalismo.
- Il 2 e 3 marzo la sig.ra Katrin MOLNAR, per l'équipe televisiva tedesca *ARTE*, ha intervistato il sig. DIAMANDOUROS e altri membri del personale a Strasburgo per realizzare un servizio sulla figura del Mediatore.



- Il 3 marzo la sig.ra Elodie CARTIE, per *Radio Côte d'Amour*, ha intervistato telefonicamente il Mediatore in merito al Libro bianco sulla comunicazione della Commissione.
- L'8 marzo il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato una conferenza stampa a Lussemburgo nell'ambito della sua visita informativa a Lussemburgo. Tale evento è stato preceduto da un'intervista realizzata dal sig. Marc GLASENER di *Luxemburger Wort*.
- Il 15 marzo il Mediatore ha rilasciato a Strasburgo un'intervista per un documentario televisivo ceco dal titolo "In Europa" ("*Across Europe*"). Giovani registi, guidati dal produttore Filip ALBRECHT, hanno realizzato delle interviste a politici e cittadini europei per mostrare l'Europa da prospettive diverse.
- Il 29 marzo il Mediatore ha invitato quattro giornalisti a un pranzo di lavoro a Bruxelles: il sig. Thomas FERENCZI per *Le Monde*, il sig. Nick WATT per *The Guardian*, il sig. Eric BONSE per *Handelsblatt*, e il sig. Carlo FENU per l'agenzia di stampa italiana ANSA. Il sig. DIAMANDOUROS ha risposto a domande concernenti la sua attività e denunce specifiche per paese; ha inoltre spiegato l'importanza di raggiungere maggiormente i potenziali denunciatori nei principali Stati membri dell'Unione europea.
- Più tardi nel corso della giornata il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Jan SLIVA, per l'agenzia di stampa AP, per un articolo sulle attività del Mediatore europeo.
- In seguito, il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dal sig. Tansel TERZIOGLU, per la rivista austriaca *Die Kleine Zeitung*. Il giornalista ha fatto domande sull'esperienza del sig. DIAMANDOUROS dal giorno della sua nomina all'incarico di Mediatore europeo.
- Più tardi nel corso del pomeriggio il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica all'agenzia di PR dell'emittente radiofonica tedesca *Schlenker PR* per una serie sulle istituzioni europee dal titolo "Vivere in Europa" ("*Living in Europe*").
- In seguito, la sig.ra Daniela WEINGÄRTNER, dei quotidiani tedeschi *TAZ* e *Badische Zeitung*, ha intervistato il sig. DIAMANDOUROS per delineare un ritratto del Mediatore europeo. Ha intervistato inoltre i membri del personale a Strasburgo e ha partecipato a una riunione del sig. DIAMANDOUROS con il personale della Commissione a Lussemburgo.
- Il 24 aprile il Mediatore ha presentato la *Relazione annuale 2005* in occasione di una conferenza stampa a Bruxelles. Oltre 50 giornalisti hanno partecipato alla presentazione. Il sig. DIAMANDOUROS ha fatto un panorama delle sue attività nel 2005, fornendo esempi di casi e soluzioni conseguite per i cittadini. I giornalisti hanno fatto domande su statistiche, denunce specifiche per paese, rapporto tra Mediatore e OLAF, trasparenza nel Consiglio, relazioni speciali in attesa di una soluzione, e regime linguistico dei siti web della presidenza dell'Unione europea.
- In seguito alla conferenza stampa, il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato interviste individuali a *Deutsche Welle TV*, all'emittente radiofonica pubblica tedesca, all'emittente radiofonica belga RTBF e all'emittente radiofonica pubblica spagnola sui dati più importanti della *Relazione annuale 2005*.
- Più tardi, nel corso della giornata, il Mediatore ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Fabrice LAMBERT, per l'emittente radiofonica belga specializzata in temi economici *BFM*, sui dati più importanti della *Relazione annuale 2005* e su casi specifici relativi al Belgio.
- Il 26 aprile la sig.ra Gundi GADESMANN, addetto stampa, ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Albrecht MEIER, per la rivista tedesca *Der Tagesspiegel*, in merito agli sforzi profusi dal Mediatore per raggiungere i gruppi bersaglio, quali le piccole e medie imprese, in Germania.
- Il 27 aprile la sig.ra Rosita AGNEW, co-responsabile della sezione Comunicazioni, ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Margarita GASCA, per *Brussels TV*, sulle attività del Mediatore europeo e i principali risultati della *Relazione annuale 2005*.

- Più tardi, nel corso della giornata, il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica alla sig.ra Nadja SCHEYS per l'emittente radiofonica *FM Bruxelles* in merito alla *Relazione annuale 2005* e a casi specifici concernenti il Belgio.
- Il 9 maggio nel corso della sua visita informativa in Spagna, il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dal sig. Miguel ADROVER CONDE, della televisione *TVE*, per un programma intitolato "Europa 2006", trasmesso in seguito alla sua visita.
- Più tardi, nel corso della mattinata, il difensore civico nazionale della Spagna, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG, e il Mediatore europeo hanno tenuto una conferenza stampa congiunta durante la quale hanno illustrato lo scopo della visita, i loro rispettivi ruoli e le proprie attività di collaborazione per servire al meglio i cittadini spagnoli e le persone che risiedono in Spagna.



P. Nikiforos Diamandouros ed Enrique Múgica Herzog, difensore civico nazionale della Spagna, presentano il loro lavoro durante una conferenza stampa organizzata in occasione della visita informativa del Mediatore europeo. Madrid, Spagna, 8-10 maggio 2006.

- Il 6 giugno il sig. Bruno WATERFIELD, per la rivista *Parliament Magazine*, ha intervistato il sig. DIAMANDOUROS a Bruxelles sull'attività del Mediatore, i risultati raggiunti, gli sforzi profusi per informare meglio il pubblico sui suoi servizi, le sue raccomandazioni ad altre istituzioni comunitarie e i suoi obiettivi per il futuro, tra cui la garanzia di una maggiore trasparenza nel Consiglio.
- Il 16 giugno il bollettino della Commissione *En Direct* ha pubblicato un articolo del sig. DIAMANDOUROS intitolato "Sono qui per aiutare i colleghi" ("*I am there to help colleagues*"), in cui il Mediatore spiega il proprio ruolo.
- Il 27 giugno il sig. Olivier VERHEECKE ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Ana LÁZARO per il canale televisivo andaluso *Canal Sur* nell'ambito di una visita al Parlamento europeo di 30 rappresentanti spagnoli dalle piattaforme della società civile e dalle organizzazioni non governative.
- Per la pubblicazione di giugno della newsletter della *DIHK* (Camera di commercio tedesca), il sig. DIAMANDOUROS ha scritto un articolo su come può, nello specifico, essere di aiuto alle piccole e medie imprese che incontrano problemi con le istituzioni comunitarie. Il bollettino d'informazione è stato distribuito a 74 Camere di commercio regionali in Germania.
- Il 6 giugno il sig. DIAMANDOUROS ha presentato l'attività del Mediatore a un gruppo di 14 giornalisti provenienti da Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo e Serbia-Montenegro nell'ambito di un seminario dal titolo "Verso l'integrazione" ("*Towards integration*"), organizzato dal Centro europeo di giornalismo.

- Il 24 agosto è stata pubblicata nel bollettino della Confederazione tedesca dell'artigianato e delle piccole imprese, *ZDH*, un'intervista al Mediatore intitolata "A volte una telefonata è sufficiente a risolvere un problema" ("*Sometimes a phone call is sufficient to solve a problem*").
- Il 22 settembre il Mediatore è stato intervistato a Strasburgo dalla sig.ra Pauline WIRPH-DUVERGER, per la rivista francese *Journal du Parlement*.
- Il 27 settembre il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Christina SIGANIDOU, per *ERT3 Television*, Grecia.
- Il 5 ottobre, nel corso del congresso di EUROCHAMBRES tenutosi a Salonicco, il Mediatore è stato intervistato da alcuni giornalisti greci, tra cui la sig.ra Magda CONSTANTINIDOU, di *Naftemboriki*, e la giornalista austriaca Sabine BERGER, della rivista *Wirtschaftsblatt*.
- Il 19 ottobre il Mediatore ha illustrato la sua attività a un gruppo di giornalisti del *Nordic Journalist Centre*, Århus, Danimarca, in visita a Strasburgo.
- Il 3 novembre il sig. Nicholas CATEPHORES ha tenuto delle lezioni per due classi di studenti in giornalismo presso l'AKMI College di Atene, Grecia, su invito del giornalista, il sig. Thanasis KALFAS. Il sig. CATEPHORES ha parlato del ruolo e dell'attività del Mediatore europeo.
- Il 14 novembre il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato per la BBC dalla sig.ra Shirin WHEELER a Strasburgo. La giornalista era interessata in particolare ai diversi meccanismi di denuncia esistenti a livello europeo.
- Il 15 novembre il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Ioannis PAPADIMITRIOU, per la programmazione in lingua greca di *Deutsche Welle*.
- Il 23 novembre il Mediatore ha rilasciato un'intervista in videoconferenza al corrispondente dell'agenzia di stampa bulgara *BTA*, il sig. Atanas MATEV, in merito alla visita informativa del Mediatore in Bulgaria.
- Più tardi, nel corso della giornata, il sig. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'altra intervista in videoconferenza al corrispondente della programmazione tedesca di *AFP*, la sig.ra Andrea SCHNEIDER. La relazione della giornalista è stata pubblicata, tra l'altro, su *Spiegel online*.
- Il 27 novembre nel corso della visita informativa del Mediatore europeo in Bulgaria, il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dal sig. Deian IODOV per il quotidiano *TRUD*.
- Lo stesso giorno ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Snejana IVANOVA dell'emittente radiofonica nazionale bulgara.

© Difensore civico della Bulgaria



P. Nikiforos Diamandouros in un'intervista rilasciata a Deian Iodov del *TRUD* durante la visita informativa del Mediatore europeo in Bulgaria, 27-29 novembre 2006.



- Il 28 novembre il sig. DIAMANDOUROS e il difensore civico bulgaro, il sig. Guinio GANEV, sono stati intervistati in diretta per il notiziario del mattino dell'emittente televisiva *Balkan Television (bTV)*. L'intervista è stata realizzata dal sig. Nicolay BAREKOV.
- Il 29 novembre il sig. DIAMANDOUROS e il sig. GANEV hanno tenuto una conferenza stampa congiunta presso il Parlamento bulgaro.
- Il 4 dicembre la sig.ra Gundi GADESMANN, addetta stampa, ha rilasciato un'intervista telefonica all'agenzia di PR dell'emittente televisiva *Schlenker PR* per una serie sulle istituzioni comunitarie intitolata "Vivere in Europa" ("*Living in Europe*").
- Il 5 dicembre il Mediatore ha fornito risposte scritte alle domande per un'intervista da pubblicare nella newsletter del centro di riflessione spagnolo *Institución Futuro*. L'intervista, a cura della sig.ra Ana YERRO, era incentrata soprattutto sui pareri del Mediatore in merito alla sua attività, sulle denunce ricevute e su questioni d'attualità in Europa.
- L'8 dicembre, al termine di un seminario sui diritti umani tenutosi a Lubiana, Slovenia, il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato da emittenti televisive pubbliche e private della Slovenia, dall'agenzia di stampa slovena e dall'emittente radiofonica pubblica slovena. I giornalisti erano per lo più interessati al parere del Mediatore su questioni concernenti i diritti umani in Slovenia.
- Il 18 dicembre il sig. DIAMANDOUROS è stato intervistato dalla sig.ra Viki FLESSA per il programma "Sta Akra", trasmesso dall'emittente televisiva *NET* in Grecia.
- Il 27 dicembre il sig. Gerhard GRILL è stato intervistato da *Radio France Internationale* per la relazione speciale che il Mediatore aveva presentato sulla questione delle lingue utilizzate per i siti web della presidenza del Consiglio.

6.5 PUBBLICAZIONI

Il Mediatore si prefigge di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile per informarli sui loro diritti e, in particolare, sul diritto di presentare denunce. Nel 2006 le seguenti pubblicazioni sono state redatte e distribuite agli interessati per informare le parti in causa più importanti e il grande pubblico sulle attività del Mediatore europeo e sui servizi che può offrire ai cittadini e ai residenti dell'Unione europea:

Relazione annuale 2005; versione fotocopiata (in inglese)

Nel mese di maggio una versione fotocopiata della *Relazione annuale 2005* in lingua inglese è stata messa a disposizione dei membri della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, in modo da permettere loro di deliberare sull'attività del Mediatore prima del dibattito in seduta plenaria programmato per i mesi successivi.

Relazione annuale 2005 – Compendio e statistiche; versione fotocopiata (20 lingue)

Sempre nel mese di maggio, una versione fotocopiata della *Relazione annuale 2005 – Compendio e statistiche* è stata messa a disposizione dei membri della Commissione per le petizioni nelle 20 lingue ufficiali.

Bollettino di informazione dei difensori civici, numeri 6 e 7 (5 lingue)

I numeri 6 e 7 del bollettino semestrale della rete europea dei difensori civici e della sezione Europa dell'IOI sono stati distribuiti, rispettivamente in aprile e in ottobre, ai difensori civici europei a



livello nazionale, regionale e locale, nonché ai membri della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Il Mediatore europeo – La può aiutare? (23 lingue)

Nel 2006 è stata pubblicata in 23 lingue una nuova edizione della guida e del modulo per la denuncia *“Il Mediatore europeo – La può aiutare?”*. Questo opuscolo è estremamente importante per coloro che volessero sporgere denuncia al Mediatore, poiché rende assai più agevole l’esercizio di tale diritto. Copie di questa nuova edizione dell’opuscolo sono state distribuite a difensori civici, eurodeputati, rappresentanze della Commissione e uffici del Parlamento negli Stati membri, e sono stati inviati ai punti di contatto e reti dell’Unione europea per essere ulteriormente distribuite. La pubblicazione ha avuto un enorme successo e sono state richieste migliaia di copie, che saranno inviate per la fine dell’anno.

Il Mediatore europeo – In poche parole (25 lingue)

Nel 2006 è stata pubblicata una nuova edizione dell’opuscolo *“Il Mediatore europeo: in poche parole”* in 25 lingue. L’opuscolo è rivolto al pubblico in generale ed è stato creato per illustrare cosa può, e cosa non può, fare il Mediatore europeo. È stato ampiamente distribuito nell’ottica di ridurre il numero di denunce irricevibili presentate al Mediatore.

Volume commemorativo del decimo anniversario, edizione di lusso ed economica (in francese)

Il decimo anniversario dell’istituzione del Mediatore europeo è stato celebrato con una serie di eventi commemorativi. Un seminario dei fondatori è stato organizzato nel giugno 2004 per registrare le tappe che hanno condotto alla creazione della figura del Mediatore europeo e per identificare sviluppi e tendenze che potrebbe essere opportuno continuare a perseguire. A conclusione di tale disamina si è deciso di produrre un volume commemorativo. La pubblicazione, dal titolo *“Il Mediatore europeo: origini, istituzione, evoluzione”* (*“The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution”*), è stata stampata nel 2005 in lingua inglese in edizione economica e di lusso. Dato il successo di tale pubblicazione, nel 2006 è stata pubblicata una versione francese.

Relazione annuale 2005; versione stampata (20 lingue)

Nel mese di ottobre una quantità iniziale di 3 000 copie delle 20 versioni nelle varie lingue ufficiali dell’UE della *Relazione annuale 2005* del Mediatore è stata distribuita a eurodeputati, istituzioni e organi dell’UE, difensori civici, centri e reti d’informazione. Altre copie sono state distribuite nel corso dell’anno.

Relazione annuale 2005 – Compendio e statistiche; versione stampata (20 lingue)

Una quantità iniziale di 8 000 copie delle 20 versioni nelle varie lingue ufficiali dell’UE del *Compendio e statistiche*, rese disponibili in ottobre, sono state distribuite a un’ampia rete di destinatari della *Relazione annuale* completa, nonché a organizzazioni non governative e università. Altre copie sono state distribuite nel corso dell’anno.

Relazione annuale 2005 – Raccolta delle decisioni (3 lingue)

Questa pubblicazione completa in versione elettronica contiene il testo integrale (in francese, inglese e tedesco) dei casi presentati nel capitolo 3 della *Relazione annuale*. È disponibile in un singolo documento elettronico sul sito del Mediatore; una copia cartacea di tale pubblicazione elettronica su CD-ROM può anche essere richiesta all’ufficio del Mediatore.

Altre pubblicazioni

Nel corso dell’anno il Mediatore ha continuato a distribuire copie delle sue altre pubblicazioni, in particolare il *Codice europeo di buona condotta amministrativa*, disponibile in 25 lingue. Nel 2006 il Codice è stato tradotto in macedone per favorire la promozione della buona amministrazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che è un paese candidato all’adesione.



6.6 COMUNICAZIONE ONLINE

Posta elettronica

Nell'aprile 2001 è stata inserita nel sito web una versione elettronica del modulo per presentare denuncia al Mediatore europeo, disponibile in 12 lingue. In seguito all'allargamento dell'Unione europea, il 1° maggio 2004, il formulario è stato tradotto in altre nove lingue. Nel dicembre 2006, in vista dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea previsto il 1° gennaio 2007, sono state aggiunte nel sito Internet la versione in bulgaro e rumeno. Più del 57% di tutte le denunce ricevute dal Mediatore nel 2006 è stata presentata via Internet, in molti casi utilizzando il modulo elettronico di denuncia.

Nel 2006, il principale indirizzo di posta elettronica del Mediatore è stato usato per rispondere, in totale, a 10 801 messaggi di richiesta di informazioni. Di questi, 7 261 erano messaggi di posta elettronica collettivi trasmessi da cittadini e relative a denunce ricevute dal Mediatore europeo, che toccavano problemi quali la costruzione di un porto industriale da parte delle autorità spagnole nella città di Granadilla, il diritto dei medici di rifiutarsi di praticare l'aborto e l'accusa di persecuzione di minoranze religiose in Polonia. Tutte questi messaggi hanno ricevuto una risposta che illustrava lo stato della situazione in merito alla trattazione della denuncia in questione da parte del Mediatore.

Nel corso del 2006 sono state trasmesse 3 540 richieste di informazioni da singoli cittadini, rispetto alle circa 3 200 del 2005 e del 2004. A tutte è stata inviata una risposta individuale da parte di un membro competente dell'organico del Mediatore europeo.

Evoluzione del sito web

Il sito del Mediatore europeo è stato attivato nel luglio 1998. Nel corso del 2006, lo sviluppatore del web del Mediatore europeo ha collaborato in stretto contatto con i responsabili della sezione Comunicazione e con i servizi tecnici del Parlamento europeo, per trasformare il sito web del Mediatore in un servizio per i cittadini moderno, dinamico, ricco di informazioni, interattivo e in costante evoluzione. Si prevede che il nuovo sito Internet sia pronto per essere lanciato nella prima metà del 2007.

Nel maggio 2006, il sito web del Mediatore, assieme a quelli delle altre istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione europea, è passato al nuovo dominio di primo livello punto.EU. Gli indirizzi dei siti web delle istituzioni europee ora sono facilmente riconoscibili, in quanto terminano tutti con "europa.eu". Sebbene il vecchio indirizzo Internet del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) continui a rimanere attivo per il prossimo futuro, il nuovo indirizzo ufficiale è il seguente: <http://www.ombudsman.europa.eu>

Nel 2006 il Mediatore ha continuato ad aggiornare il proprio sito web, inserendo le versioni elettroniche delle varie pubblicazioni non appena disponibili, tra cui: *Relazione annuale 2005*, e il relativo *Compendio e statistiche* in 20 lingue; *Il Mediatore europeo – In poche parole* in 25 lingue e *Il Mediatore europeo – La può aiutare?* in 23 lingue.

Nel gennaio del 2006 il Mediatore ha creato una nuova sezione all'interno del suo sito web collegata a un'indagine su iniziativa propria sul ruolo della Commissione come custode del trattato, che il Mediatore ha deciso di avviare dopo aver ricevuto numerose denunce contro la Commissione in relazione alla costruzione di un porto industriale da parte delle autorità spagnole nella città di Granadilla, sull'isola di Tenerife, Spagna.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 il sito del Mediatore europeo ha ricevuto 416 533 visitatori. Le pagine in lingua inglese del sito sono state le più consultate, seguite da quelle francesi, spagnole, tedesche e italiane. Quanto alla provenienza geografica degli utenti, il maggior numero di visitatori è stato riscontrato in Italia, seguito da Svezia, Regno Unito, Spagna e Germania. La sezione dei link del sito web del Mediatore comprende collegamenti ai siti dei difensori civici nazionali e regionali di tutta l'Europa. Nel 2006 sono state effettuate più di 44 000 visite alle pagine dei collegamenti, a



dimostrazione del fatto che l'attività del Mediatore europeo di coordinamento della rete europea dei difensori civici fornisce valore aggiunto ai cittadini europei.

Per assicurare che il sito web del Mediatore occupasse una posizione di primo piano fra i siti dell'UE, nel corso del 2006 l'ufficio del Mediatore ha preso parte alle attività del Comitato editoriale interistituzionale Internet (CEiii), tra cui al gruppo di lavoro CEiii istituito per coordinare la migrazione al dominio di primo livello punto.EU.



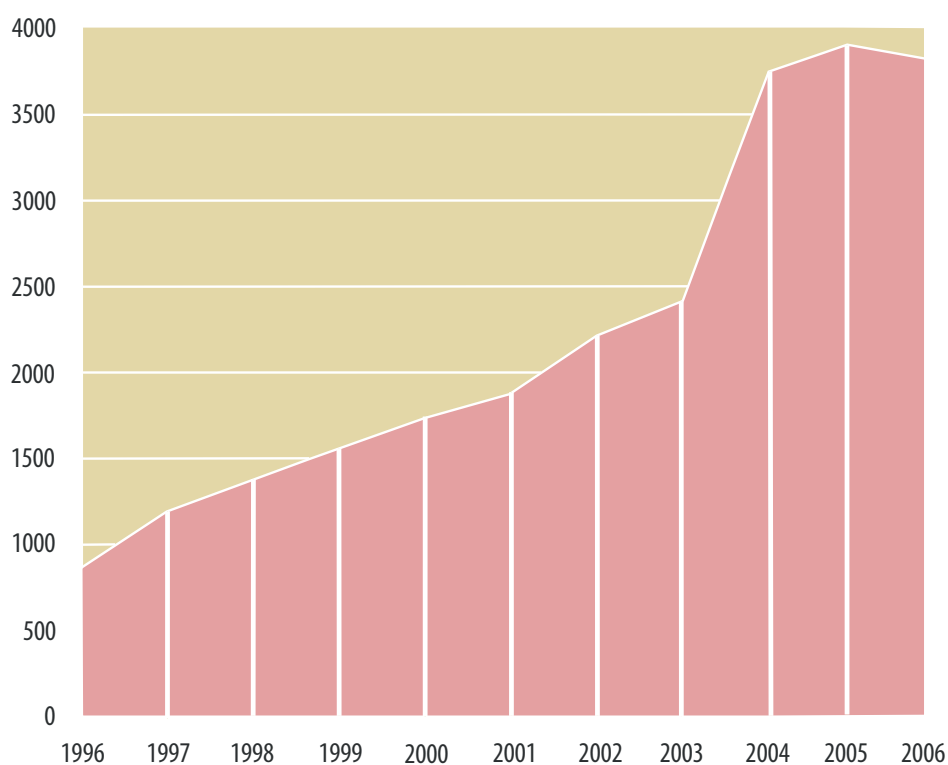


A STATISTICHE

1 CASI TRATTATI NEL 2006

1.1	CASI COMPLESSIVAMENTE ESAMINATI NEL 2006	4 422¹
	— Indagini pendenti al 31.12.2005	315 ²
	— Esami di ricevibilità in corso al 31.12.2005	270
	— Denunce ricevute nel 2006	3 830 ³
	— Indagini su iniziativa del Mediatore europeo	9

Numero di denunce pervenute dal 1996 al 2006



¹ Di cui 281 vertenti sullo stesso argomento.

² Di cui tre su iniziativa del Mediatore europeo e 312 a seguito di denuncia.

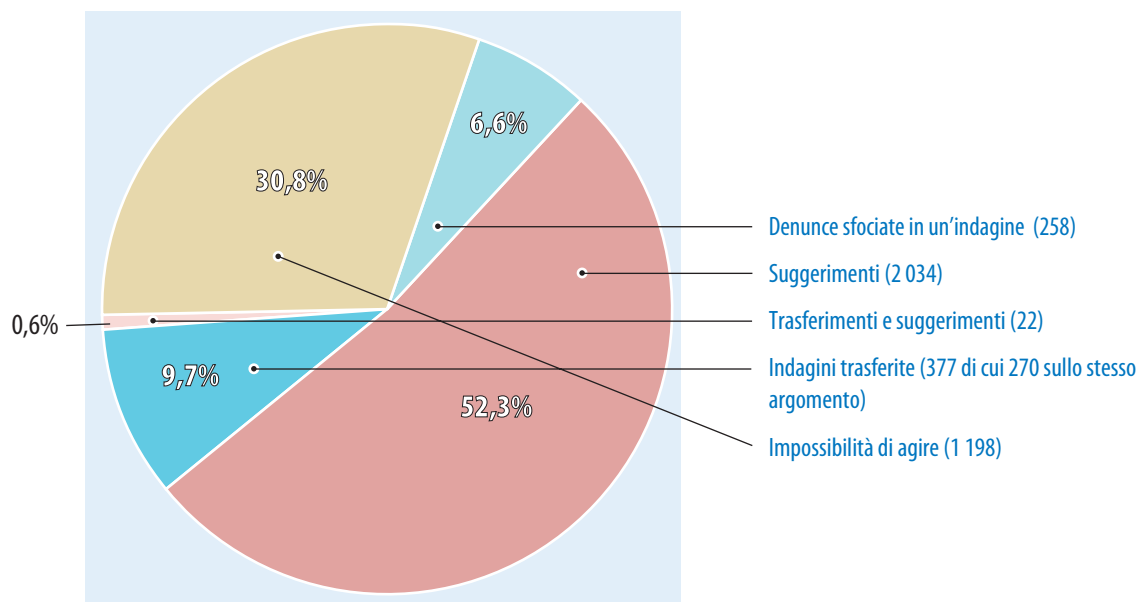
³ Di cui 281 vertenti sullo stesso argomento, cfr. nota 1.



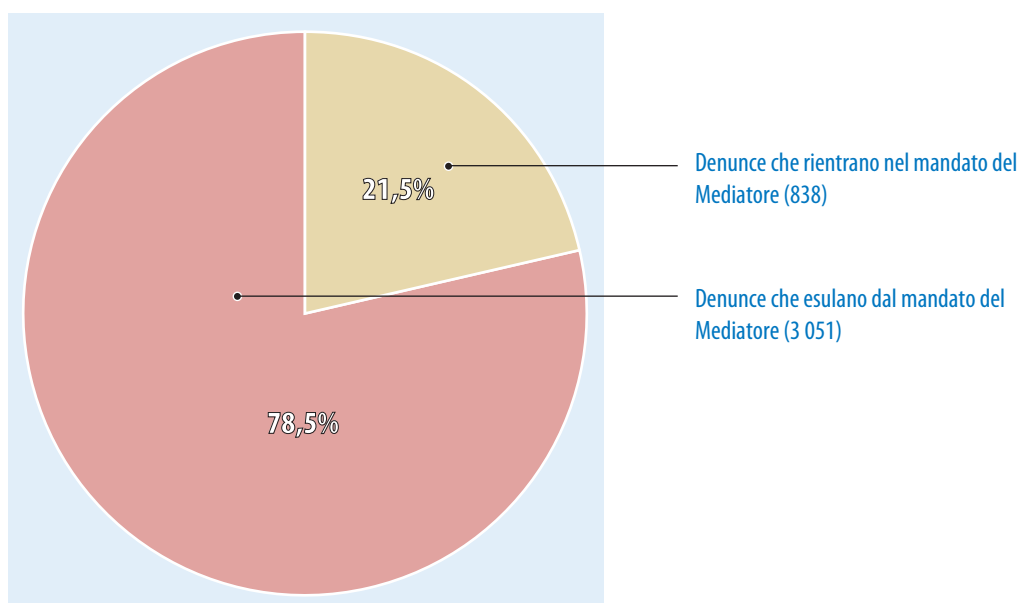
1.2 ESAME DI RICEVIBILITÀ/IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO 95 %

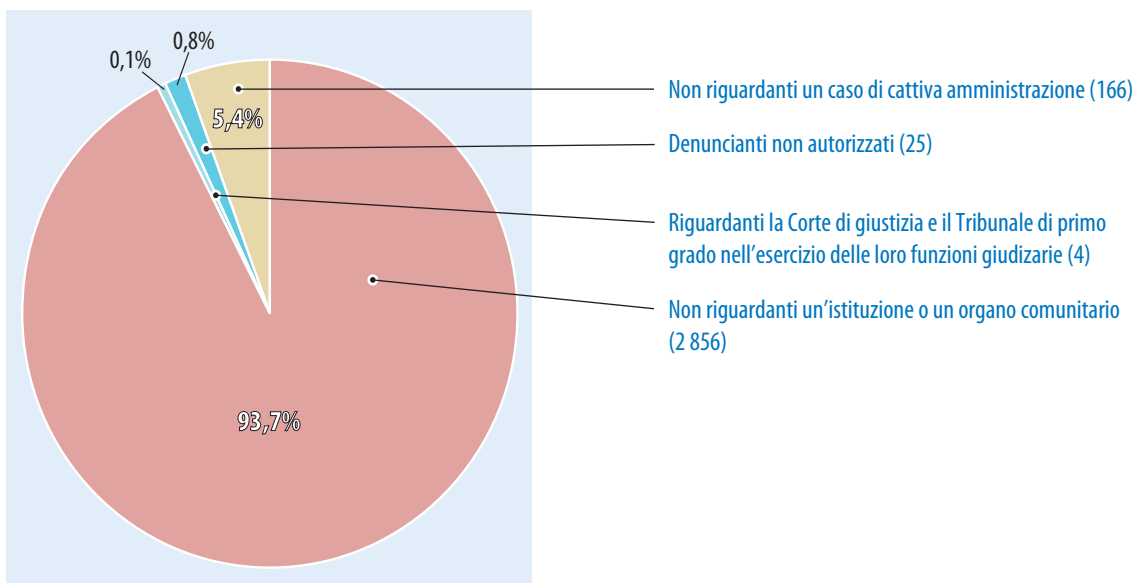
1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Classificazione in base al tipo di azione intrapresa dal Mediatore europeo a favore dei denunciati

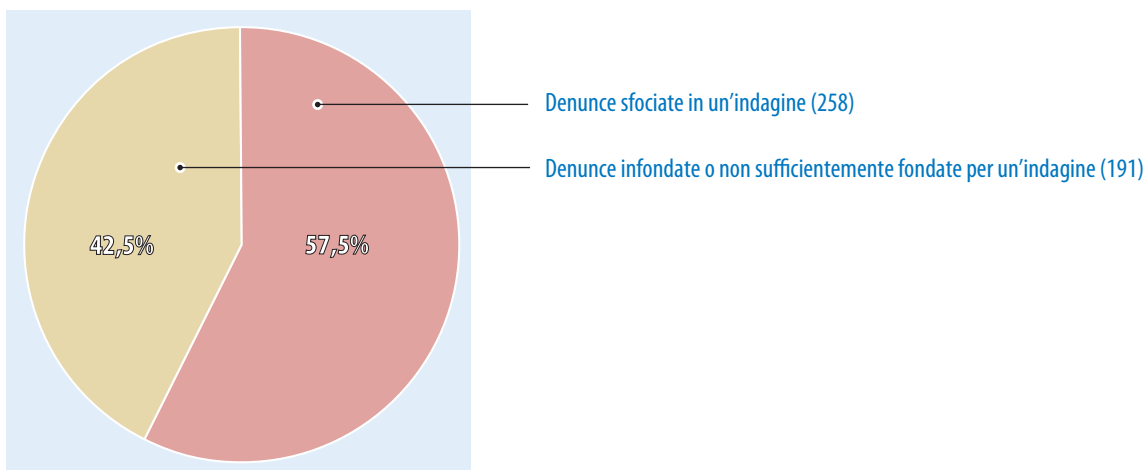


1.3.2 Classificazione in base al mandato del Mediatore europeo

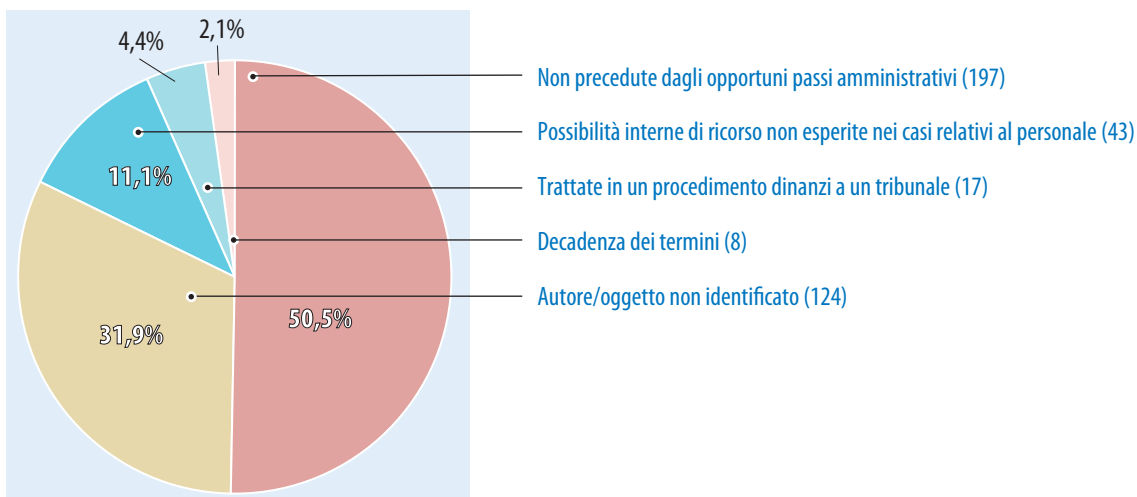


**DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO****DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO**

Denunce ricevibili



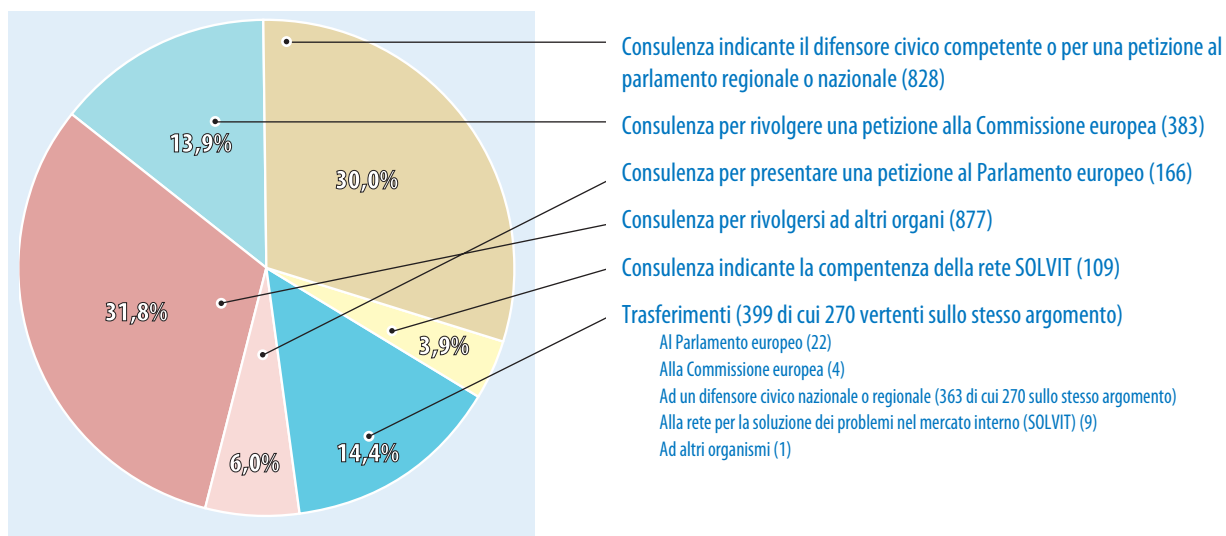
Denunce irricevibili





2 TRASFERIMENTI E CONSULENZA

(In alcuni casi, è stata offerta una consulenza molteplice)

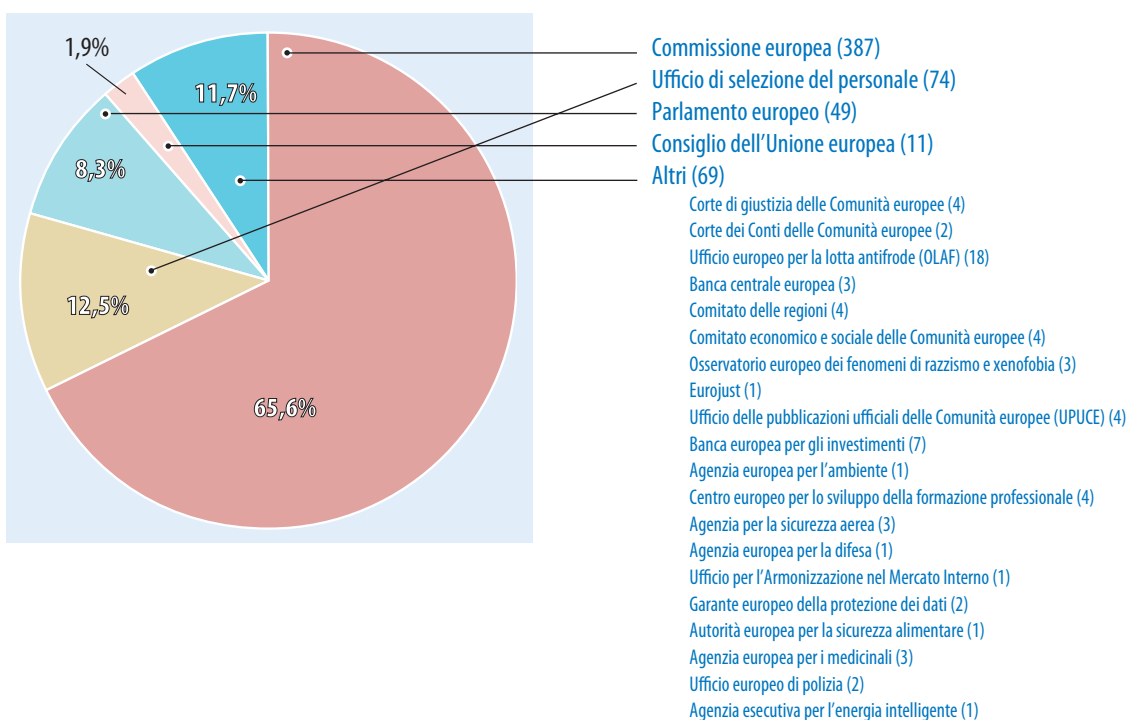


3 INDAGINI NEL 2006 582

Nel 2006, il Mediatore europeo ha svolto 582 indagini, di cui 267 avviate nel 2006 (nove di propria iniziativa), mentre 315, di cui tre di propria iniziativa, portate avanti dal 2005.

3.1 ISTITUZIONI E ORGANISMI SOTTOPOSTI A INDAGINE

(In taluni casi, le istituzioni o gli organismi coinvolti in un'indagine erano più di uno)

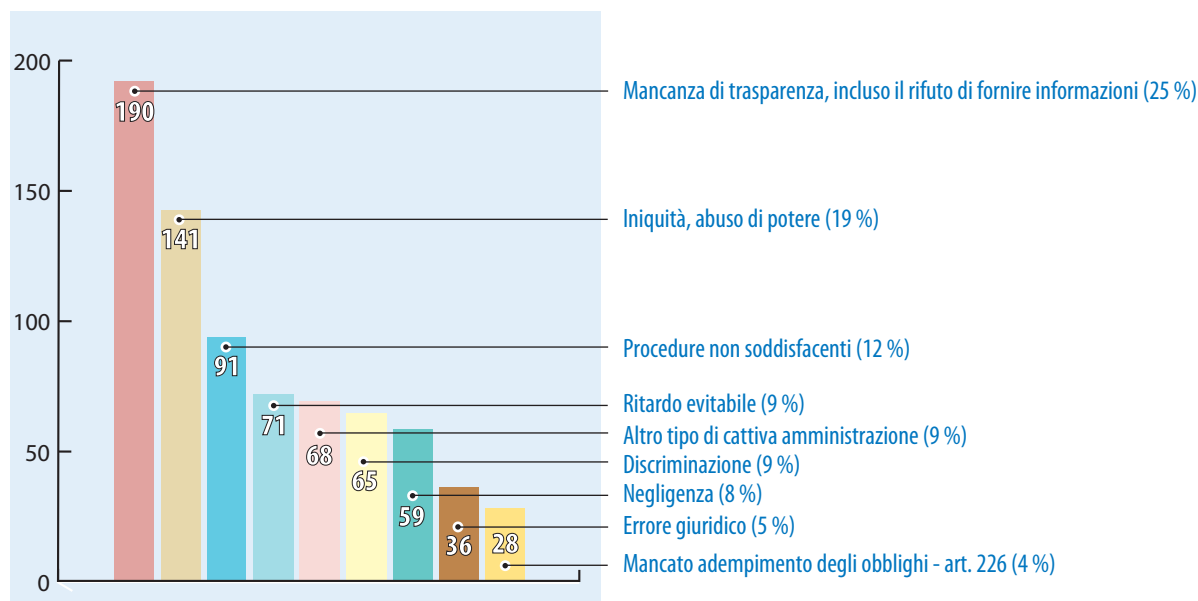




3.2

TIPI DI CASI DI PRESUNTA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

(In alcuni casi sono denunciati due o più tipi di cattiva amministrazione)



3.3

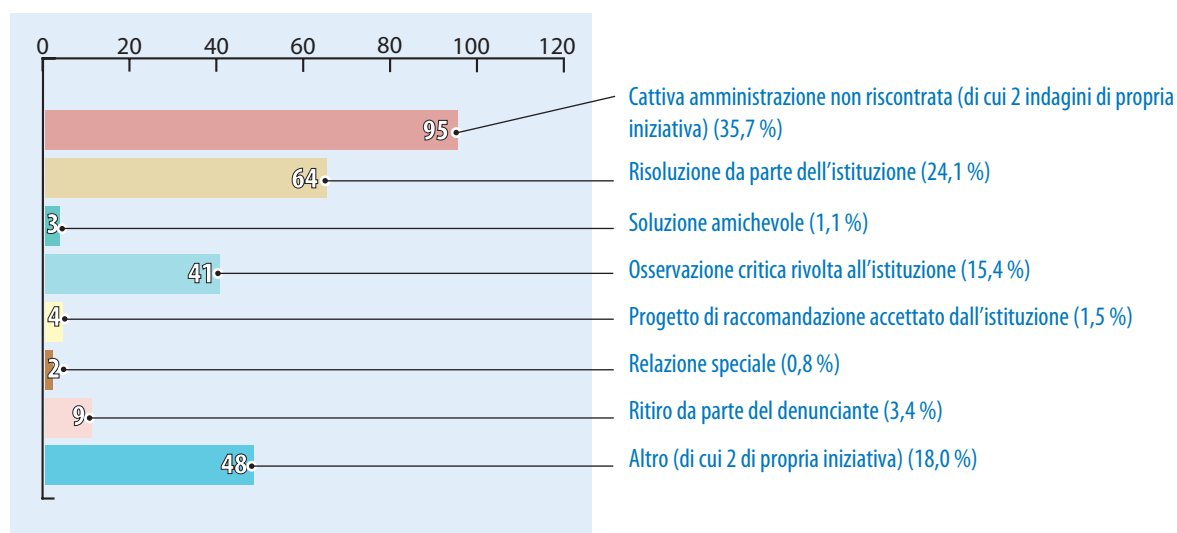
PROPOSTE DI SOLUZIONE AMICHEVOLE, PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE E RELAZIONI SPECIALI NEL 2006

— Proposte di soluzione amichevole.....	28
— Progetti di raccomandazione	13
— Relazioni speciali	2

3.4

INDAGINI CONCLUSE 250⁴

(Indagini concluse sulla base di una o più delle seguenti motivazioni)



4

Di cui tre di propria iniziativa del Mediatore.



4 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2006

4.1 RIPARTIZIONE IN BASE AI DENUNCIANTI

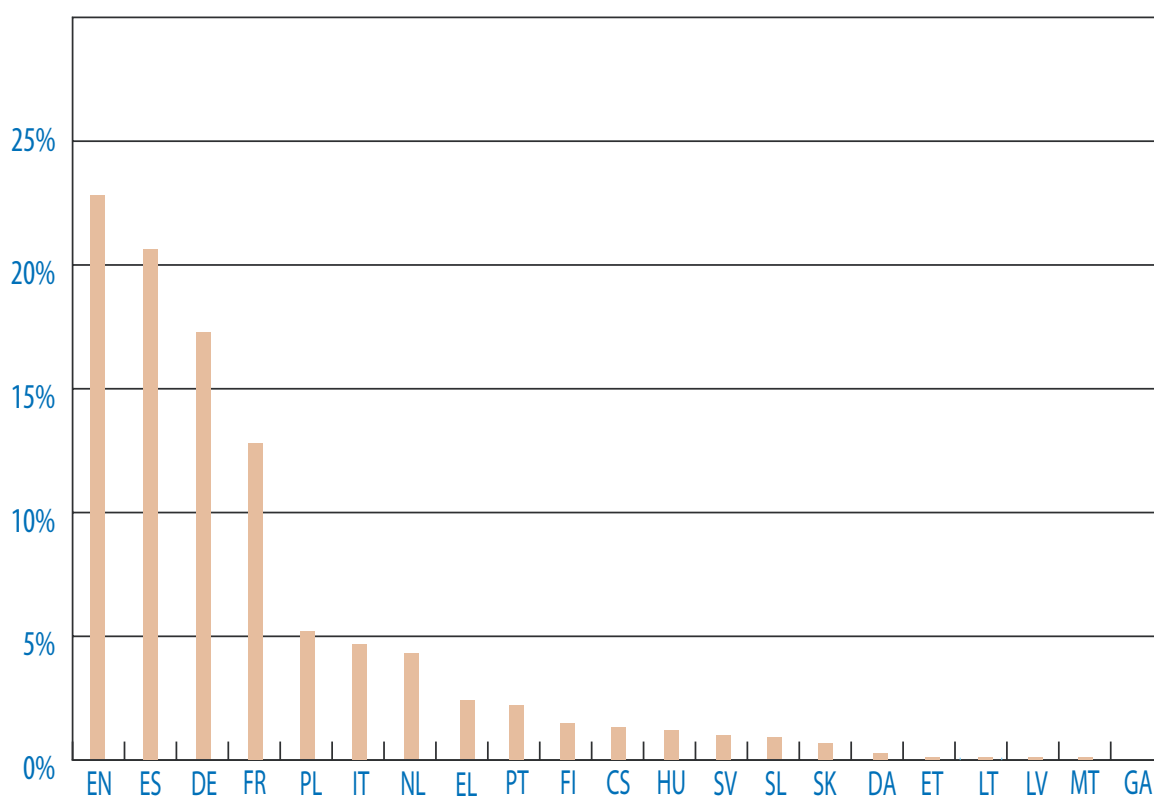


Società e associazioni
5,5 % (211)



Privati cittadini
94,5 % (3 619)

4.2 RIPARTIZIONE LINGUISTICA DELLE DENUNCE





4.3

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

Paese	Numero di denunce	% di denunce	Popolazione dell'UE in %	Indice ¹
 Lussemburgo	54	1,4	0,1	14,2
 Malta	33	0,9	0,1	10,0
 Cipro	44	1,1	0,2	7,6
 Belgio	241	6,3	2,3	2,8
 Slovenia	44	1,1	0,4	2,7
 Spagna	781	20,4	9,4	2,2
 Finlandia	74	1,9	1,1	1,7
 Irlanda	47	1,2	0,9	1,4
 Austria	81	2,1	1,8	1,2
 Grecia	105	2,7	2,4	1,1
 Portogallo	96	2,5	2,3	1,1
 Ungheria	72	1,9	2,2	0,9
 Slovacchia	37	1,0	1,2	0,8
 Repubblica ceca	67	1,7	2,2	0,8
 Germania	537	14,0	17,8	0,8
 Paesi Bassi	106	2,8	3,5	0,8
 Polonia	228	6,0	8,2	0,7
 Svezia	53	1,4	1,9	0,7
 Estonia	7	0,2	0,3	0,7
 Francia	335	8,7	13,6	0,6
 Lettonia	12	0,3	0,5	0,6
 Danimarca	20	0,5	1,2	0,4
 Italia	207	5,4	12,7	0,4
 Regno Unito	147	3,8	13,0	0,3
 Lituania	9	0,2	0,7	0,3
Altri	291	7,6		
Ignoto	102	2,7		

¹ Il dato è stato calcolato dividendo la percentuale di denunce per la percentuale di popolazione. Laddove l'indice è maggiore di 1, ciò indica che il paese in questione presenta più denunce al Mediatore di quante se ne potrebbero prevedere considerando la dimensione demografica. Tutte le percentuali riportate nella tabella sono state arrotondate al primo decimale.



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Dal 1° gennaio 2000⁵ il bilancio del Mediatore europeo è una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea (attualmente sezione VIII-A).

Struttura del bilancio

Il Mediatore ha presentato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006 conformemente a una nuova struttura di bilancio (nomenclature). La nuova struttura è finalizzata ad aumentare la trasparenza e a facilitare una verifica più accurata da parte dell'autorità di bilancio, permettendo un controllo migliore delle spese simili, che nel sistema utilizzato in precedenza erano distribuite in vari titoli o capitoli.

Di conseguenza il bilancio del Mediatore per il 2006 è stato suddiviso in tre titoli. Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, arredi, attrezzature e spese varie di mantenimento. Il titolo 3, infine, comprende le spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberi di personale amministrativo e tecnico, alcuni dei servizi tecnici necessari al Mediatore per svolgere le sue funzioni sono forniti attraverso il Parlamento europeo. I settori nei quali il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

- traduzione, interpretariato e stampa;
- affitto dei locali di lavoro;
- informatica, telecomunicazioni e disbrigo della corrispondenza.

La cooperazione tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo ha consentito risparmi notevoli in termini di efficienza nel bilancio comunitario.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore è stata avviata con un accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione finanziaria e di bilancio, siglati il 12 ottobre 1995.

Questi accordi di cooperazione sono stati riesaminati nel 2005 allo scopo di adattarli alle nuove realtà introdotte nei primi dieci anni di attività del Mediatore europeo. Un nuovo accordo è stato siglato il 15 marzo 2006, dal presidente del Parlamento, on. Josep BORRELL FONTELLES, e dal Mediatore europeo, ed è entrato in vigore nell'aprile del 2006. Il suo obiettivo è il mantenimento di un'intensa collaborazione con il Parlamento in tutti i settori in cui sono possibili consistenti economie di scala e risparmi di bilancio. Il Parlamento europeo continuerà pertanto a fornire al Mediatore servizi in diversi ambiti, tra cui politiche immobiliari, tecnologie dell'informazione, comunicazioni, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione.

Il nuovo accordo consente una maggiore chiarezza nella politica dei prezzi. I servizi saranno d'ora in avanti pagati in base a una stima equa, trasparente e ragionevole dei costi, fatta eccezione per i costi di revisione e contabili, per i quali è stato concordato un importo forfetario. Tali modifiche riflettono anche l'autonomia del Mediatore nella gestione del personale e nelle questioni finanziarie.

⁵

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU 1999 L 326, pag. 1.



Il bilancio 2006

Nel 2006 la tabella dell'organico del Mediatore prevedeva 57 posti, a fronte dei 51 del 2005.

L'importo totale iniziale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2006 ammontava a 7 682 538 EUR. Il titolo 1, ossia spese per il personale dell'istituzione, ammontava a 5 808 538 EUR. Il titolo 2, immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento, ammontava a 1 085 000 EUR. Il titolo 3 comprendeva spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione e ammontava a 789 000 EUR. Il bilancio 2006 prevede entrate complessive pari a 812 271 EUR.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2006 in termini di stanziamenti impegnati.

(in euro)

Titolo 1	5 347 167
Titolo 2	1 129 253
Titolo 3	607 819
Totale	7 084 239

Il bilancio 2007

Il bilancio 2007, elaborato nel corso del 2006, prevede una tabella dell'organico di 57 posti (non si prevedono posti nuovi).

L'importo totale degli stanziamenti per il 2007 è pari a 8 152 800 EUR. Il titolo 1 (spese per il personale dell'istituzione) ammonta a 6 150 300 EUR. Il titolo 2 (immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) ammonta a 1 251 500 EUR. Il titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione) ammonta a 751 000 EUR.

Il bilancio 2007 prevede entrate complessive pari a 939 980 EUR.



C PERSONALE

Per garantire che l'ufficio possa validamente trattare le denunce di cattiva amministrazione nelle 23 lingue del trattato, e raggiungere i cittadini e i residenti dell'Unione europea per sensibilizzarli sul diritto di sporgere denuncia, il Mediatore viene sostenuto da un personale plurilingue altamente qualificato. Il presente allegato contiene un elenco completo dei membri del personale nel 2006, le loro qualifiche professionali e i loro recapiti nonché una descrizione dell'attività svolta dai vari dipartimenti e sezioni all'interno dell'Ufficio. L'allegato termina con una breve panoramica delle riunioni del personale nonché del ritiro del personale, tenutesi nel corso dell'anno.

MEDIATORE EUROPEO

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Mediatore europeo

P. Nikiforos DIAMANDOUROS è nato ad Atene, Grecia, il 25 giugno 1942. È stato eletto Mediatore europeo il 15 gennaio 2003 e ha assunto l'incarico il 1° aprile 2003, per essere poi rieletto per un mandato di cinque anni l'11 gennaio 2005.

Dal 1998 al 2003 è stato il primo difensore civico nazionale della Grecia. Ha ricoperto l'incarico di professore di politiche comparate presso il dipartimento di Scienze politiche e della Pubblica amministrazione dell'Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato presidente del Centro nazionale per le ricerche sociali (EKKE).

Ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l'Università dell'Indiana (1963), quindi il *Master of Arts* (1965), il *Master of Philosophy* (1969) e il dottorato di ricerca (1972) nello stesso ambito presso la *Columbia University*. Prima di diventare professore all'Università di Atene nel 1998 è stato docente alla *State University of New York* e ricercatore alla *Columbia University* (1973-1978). Dal 1980 al 1983 è stato direttore per lo sviluppo all'*Athens College* di Atene, Grecia. Dal 1983 al 1988 ha ricoperto la carica di direttore dei programmi per l'Europa occidentale e il Vicino e Medio Oriente presso il *Social Science Research Council* di New York. Dal 1988 al 1991 ha diretto l'Istituto ellenico di Studi internazionali e strategici di Atene, un organismo di ricerca in ambito politico istituito grazie al finanziamento congiunto delle fondazioni *Ford* e *MacArthur*. Nel 1997 è stato professore ospite di scienze politiche presso l'Istituto di Studi avanzati in Scienze sociali *Juan March*, Madrid.

Ha ricoperto la carica di presidente dell'Associazione greca di Scienze politiche (1992-1998) e dell'Associazione degli studi greci moderni degli Stati Uniti (1985-1988). Dal 1999 al 2003 è stato membro della Commissione nazionale greca per i diritti umani, mentre dal 2000 al 2003 del Consiglio nazionale greco per la riforma amministrativa. Dal 1988 al 1995 è stato copresidente della sottocommissione per l'Europa meridionale del Consiglio delle ricerche in scienze sociali di New York, le cui attività sono finanziate dalla Fondazione *Volkswagen*. Inoltre è condirettore generale della collana *New Southern Europe* e borsista della fondazione *Fulbright* e della *National Endowment for the Humanities*.

Le sue numerose pubblicazioni riguardano soprattutto la politica e la storia della Grecia, dell'Europa meridionale e sudorientale, con particolare riferimento alla democratizzazione, alla costruzione dello Stato e della nazione, e alle relazioni fra cultura e politica.

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il segretariato del Mediatore europeo è responsabile della gestione dell'ufficio personale del Mediatore. Organizza l'agenda del Mediatore, coordina la corrispondenza in entrata e in uscita, si occupa delle relazioni con istituzioni e organismi dell'Unione europea nonché degli aspetti protocollari dell'attività e svolge mansioni generali di segretariato per il Mediatore.

**Alexandra ANDROULAKAKIS**

*Segretaria del Mediatore europeo
(fino al 30.6.2006)*
Tel. +33 3 88 17 25 28

Kelly KOUNDOURI

Segretaria del Mediatore europeo (dall'1.7.2006)
Tel. +33 3 88 17 25 28

Nicholas CATEPHORES

Assistente del Mediatore europeo
Tel. +33 3 88 17 23 83

SEGRETARIO GENERALE**Ian HARDEN**

Segretario generale (dall'1.8.2006)
Tel. +33 3 88 17 23 84

In seguito alla nomina del sig. Ian HARDEN al posto di segretario generale, e nell'attesa del completamento delle procedure di selezione per un nuovo capo del dipartimento giuridico, il sig. HARDEN ha continuato a esercitare le funzioni di capo del dipartimento giuridico oltre il 1° agosto 2006.

Ian HARDEN è nato a Norwich, Inghilterra, il 22 marzo 1954. Ha studiato legge al *Churchill College* di Cambridge conseguendo la laurea con lode in Scienze politiche nel 1975 e la laurea in Giurisprudenza nel 1976. Dopo la laurea ha svolto presso l'Università di Sheffield gli incarichi di «lecturer», dal 1976 al 1990, di «senior lecturer» dal 1990 al 1993, di «reader» dal 1993 al 1995 e di professore di diritto pubblico nel 1995. È entrato a far parte dell'organico del Mediatore europeo in qualità di consigliere giuridico principale nel 1996, per poi diventare capo del segretariato dal 1997 al 1999 e quindi capo del dipartimento giuridico dal 2000 in poi. È autore o coautore di numerose pubblicazioni sul diritto pubblico e sul diritto comunitario, fra cui *The Contracting State* (Buckingham: Open University Press, 1992); *Flexible Integration: Towards a more effective and democratic Europe* (Londra, CEPR, 1995), e *European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework* (Kluwer Law International, 1997). È membro dell'*Association française de droit constitutionnel* e dello "Study of Parliament Group" nel Regno Unito, nonché professore onorario presso l'Università di Sheffield.

DIPARTIMENTO GIURIDICO

Il dipartimento giuridico si compone principalmente di giuristi, la cui maggiore responsabilità consiste nell'esaminare le denunce ricevute dal Mediatore europeo e nel condurre le indagini sotto la supervisione del capo del dipartimento giuridico e di tre supervisori principali. Il capo del dipartimento giuridico consiglia il Mediatore sull'orientamento strategico e giuridico dell'ufficio e gestisce il dipartimento. L'assistente del capo del dipartimento giuridico assicura il buon funzionamento dei servizi di controllo interno della qualità e di gestione delle informazioni e coordina il contributo del dipartimento alla Relazione annuale.

Nel 2006 lavoravano al dipartimento in totale 21 persone, ossia il capo del dipartimento giuridico, sette consiglieri giuridici principali, tre dei quali con funzione di supervisori principali⁶, undici giuristi, un giurista-linguista, un assistente giuridico e un assistente del capo del dipartimento giuridico. Nel corso dell'anno il dipartimento giuridico ha accolto 15 tirocinanti.

Murielle RICHARDSON

Assistente del capo del dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 23 88

⁶

Il terzo consigliere giuridico principale, in qualità di supervisore principale, si è unito al dipartimento il 1° novembre 2006.

**ESPERTI GIURIDICI**

I giuristi si occupano delle denunce, che possono essere trasmesse al Mediatore in una delle 23 lingue dell'Unione europea riconosciute dal trattato. Essi propongono e svolgono indagini di propria iniziativa, rispondono alle richieste di informazioni dei cittadini, assistono il Mediatore nelle questioni giuridiche, forniscono consulenze su procedure, novità e tradizioni giuridiche degli Stati membri di appartenenza e rappresentano il Mediatore in occasione di alcuni eventi pubblici.

Sabina BALAŽIČ*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 35 72

Elodie BELFY*Assistente giuridico*

Tel. +32 2 284 39 01

Peter BONNOR*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 25 41

Benita BROMS*Responsabile dell'ufficio di Bruxelles**Consigliere giuridico principale*

Tel. +32 2 284 25 43

Nelius CAREY*Giurista-linguista*

Tel. +33 3 88 17 25 63

Ioannis DIMITRAKOPOULOS*Consigliere giuridico principale**Supervisore principale*

Tel. +33 3 88 17 37 68

Juliano FRANCO*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 21 51

Marjorie FUCHS*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 40 78

Gerhard GRILL*Consigliere giuridico principale**Supervisore principale*

Tel. +33 3 88 17 24 23

Marta HIRSCH-ZIEMBIŃSKA*Consigliere giuridico principale*

Tel. +33 3 88 17 27 46

Georgios KATHARIOS*Giurista*

Tel. +32 2 284 38 49

Daniel KOBLENCZ*Giurista*

Tel. +32 2 284 38 31

José MARTÍNEZ ARAGÓN*Consigliere giuridico principale*

Tel. +33 3 88 17 24 01

Beatriz MENÉNDEZ ALLER*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 67 63

Tina NILSSON*Giurista*

Tel. +32 2 284 14 17

Fergal Ó REGAN*Consigliere giuridico principale**Supervisore principale**(dall'1.11.2006)*

Tel. +33 3 88 17 67 84

Ida PALUMBO*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 23 85

Wiebke PANKAUKE*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 24 02

Branislav URBANIČ*Giurista*

Tel. +33 3 88 17 27 14

Olivier VERHEECKE*Consigliere giuridico principale*

Tel. +32 2 284 20 03



TIROCINANTI

Marta ARIAS DIAZ*Tirocinante (dall'1.9.2006)*

Tel. +33 3 88 17 29 77

Kadri BRÜGEL*Tirocinante (fino al 28.2.2006)***Anne EISENGRÄBER***Tirocinante (fino al 31.7.2006)***Ramin FARINPOUR***Tirocinante (dal 18.9.2006)*

Tel. +33 3 88 16 40 18

Farah JERAJ*Tirocinante (dall'1.9.2006)*

Tel. +33 3 88 17 24 12

Giedre KAZLAUSKAITE*Tirocinante (fino al 31.7.2006)***Beata KULPACZYNSKA***Tirocinante (dall'1.9.2006)*

Tel. +33 3 88 17 23 28

Riccardo MONACO*Tirocinante (dal 16.1.2006 fino al 31.12.2006)***Teresa PLANA CASADO***Tirocinante (dall'1.2.2006 fino al 31.7.2006)***Zvi RAMAN***Tirocinante (dall'1.9.2006)*

Tel. +32 2 284 21 80

Brigita SABALIAUSKAITE*Tirocinante (dall'1.9.2006)*

Tel. +32 2 283 23 27

Izabela SZOSTAK-SMITH*Tirocinante (fino al 31.7.2006)***Axel SCHNEIDER***Tirocinante (dall'1.4.2006)*

Tel. +33 3 88 16.40.72

Alexis VAN MAERCKE*Tirocinante (fino al 31.7.2006)***Katherine WORTHINGTON***Tirocinante (fino al 31.7.2006)*

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Il dipartimento Amministrazione e finanze è responsabile di tutta l'attività dell'ufficio del Mediatore non legata direttamente all'esame di denunce e allo svolgimento di indagini. Si compone di quattro sezioni: sezione Amministrazione, sezione Finanze, sezione Trattazione delle denunce e sezione Comunicazione. Il capo del dipartimento gestisce l'attività del dipartimento in generale. È quindi responsabile dell'organizzazione complessiva e del funzionamento dell'ufficio nonché della politica del personale all'interno dell'ufficio; si occupa inoltre di proporre e attuare la strategia di bilancio e finanziaria dell'istituzione e di rappresentare il Mediatore in vari contesti interistituzionali. Nel 2006 l'ufficio contava un organico di 35 persone, tra cui 9 membri della sezione Trattazione delle denunce, la cui attività è strettamente legata a quella dell'ufficio legale.

João SANT'ANNA*Capo dipartimento Amministrazione e finanze*

Tel. +33 3 88 17 53 46

João SANT'ANNA è nato a Setúbal, Portogallo, il 3 maggio 1957. Ha studiato giurisprudenza all'Università di Lisbona dal 1975 al 1980, iscrivendosi all'albo di Lisbona nel 1981. Dal 1980 al 1982 ha svolto l'attività di avvocato presso la divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Fra il 1982 e il 1984 ha proseguito i propri studi giuridici nel settore della proprietà intellettuale all'Università Ludwig-Maximilian e all'Istituto Max-Planck di Monaco. Dopo aver fatto ritorno in Portogallo nel 1984, è stato nominato capo della divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Nel 1986 è divenuto funzionario del Parlamento europeo, lavorando per le Direzioni generali Informazione e Relazioni pubbliche, Ricerca, Personale e Finanze e, infine, per il servizio giuridico del Parlamento europeo. È entrato a far parte dell'organico dell'ufficio del Mediatore europeo nel 2000, in qualità di capo dipartimento amministrativo e finanziario.



SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Le attività della sezione Amministrazione sono molto diversificate. Comprendono l'assunzione e la gestione del personale, il disbrigo della corrispondenza in entrata e in uscita, la gestione delle telefonate e dell'infrastruttura dell'ufficio, il coordinamento della traduzione dei documenti, l'organizzazione e la gestione della biblioteca giuridica di consultazione e della politica di documentazione e archiviazione dell'istituzione. La sezione si occupa inoltre della politica di tecnologia dell'informazione dell'ufficio e di soddisfare le necessità informatiche dell'ufficio, funzione che svolge in stretta collaborazione con il Parlamento europeo.

Alessandro DEL BON

Capo sezione

Tel. +33 3 88 17 23 82

Christophe BAUER

Assistente amministrativo, autista

Tel. +33 3 88 17 67 80

Rachel DOELL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 98

Massimo EZZY

Addetto all'informatica

Tel. + 33 3 88 17 28 67

Cindy GIANNAKIS

Assistente amministrativa

Tel. +32 2 284 63 93

Isgouhi KRIKORIAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 25 40

Gaël LAMBERT

Addetto all'informatica

Tel. +33 3 88 17 23 99

Juan Manuel MALLEA

Segretario

Tel. +33 3 88 17 23 01

Stéphanie MARAJ

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 13

Charles MEBS

Segretario

Tel. +33 3 88 17 70 93

Ana MORAIS GASPAR

Segretaria (dall'1.6.2006)

Tel. +33 3 88 16 40 96

Emese WALTZ

Segretaria (dall'1.6.2006)

Tel. + 33 3 88 16 40 95

Félicia VOLTZENLOGEL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 94

SEZIONE FINANZE

La sezione Finanze garantisce che l'ufficio del Mediatore rispetti le norme finanziarie dell'Unione europea applicabili volte ad assicurare che le risorse di bilancio siano impiegate in modo conveniente, efficiente e adeguato. Queste incombenze sono determinate dal fatto che il Mediatore europeo ha un bilancio indipendente. Il bilancio viene preparato ed eseguito da quattro addetti alle finanze, sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato.

Loïc JULIEN

Capo sezione

Tel. +33 3 88 17 67 79

Jean-Pierre FEROMONT

Addetto alle finanze

Tel. +32 2 284 38 97

Giovanna FRAGAPANE

Addetta alle finanze

Tel. +33 3 88 17 29 62

Véronique VANDAELE

Addetta alle finanze

Tel. +32 2 284 23 00

Christophe WALRAVENS

Addetto alle finanze

Tel. +33 3 88 17 24 03

SEZIONE TRATTAZIONE DELLE DENUNCE

La sezione Trattazione delle denunce si occupa di registrare, distribuire e seguire l'iter delle denunce presentate al Mediatore europeo. La sezione garantisce che tutte le denunce siano inserite in una banca dati, che ne venga accusata ricevuta e che siano trasmesse al dipartimento giuridico. È responsabile della gestione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita relativa alle denunce e assicura che la banca dati sia costantemente aggiornata durante l'intera trattazione di una denuncia, controllando il rispetto delle scadenze nonché elaborando statistiche ed organizzando documenti relativi alle denunce.

Isabelle FOUCAUD

Capo sezione

Tel. +33 3 88 17 23 91

Séverine BEYER

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 93

Bruno BISMARQUE-ALCÂNTARA

Segretario

Tel. +33 3 88 17 20 91

Evelyne BOUTTEFROY

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 24 13

Elaine DRAGO

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 33 31

Isabelle LECESTRE

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 24 29

Oualiba MAKHLOUFIA

Segretaria (dall'1.4.2006)

Tel. +33 3 88 16.40.71

Véronique SCHOOR

Segretaria (dall'1.11.2006)

Tel. +33 3 88 17 24 29

Caroline ZINCK

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 40 51



Il Mediatore europeo e il suo organico.



SEZIONE COMUNICAZIONE

La sezione Comunicazione si occupa di assistere il Mediatore nell'entrare in contatto con i cittadini per informarli dei loro diritti ai sensi della normativa comunitaria. Così facendo svolge un ruolo primario nel consolidare i rapporti e la fiducia tra i cittadini da un lato e l'Europa e le sue istituzioni dall'altro.

La sezione cura inoltre il mantenimento e la promozione delle relazioni con i mass media, l'elaborazione delle pubblicazioni del Mediatore, il mantenimento dei siti web del Mediatore, l'organizzazione delle visite informative e degli eventi del Mediatore, nonché il coordinamento delle relazioni nell'ambito della rete europea dei difensori civici.

Rosita AGNEW*Capo sezione congiunto*

Tel. +32 2 284 25 42

Ben HAGARD*Capo sezione congiunto*

Tel. +33 3 88 17 24 24

Marc AMIR-TAHMASSEB*Sviluppatore di contenuti web*

Tel. +33 3 88 17 44 10

Dace PICOT-STIEBRINA*Responsabile delle comunicazioni*

Tel. +33 3 88 17 40 80

Gundi GADESMANN*Addetto stampa*

Tel. +32 2 284 26 09

Gabrielle SHERIDAN*Segretaria*

Tel. +33 3 88 17 24 08

Annika ÖSTERBERG*Responsabile delle pubblicazioni*

Tel. +33 3 88 17 49 36

RIUNIONI DEL PERSONALE

Per contribuire a garantire la massima efficienza ed efficacia delle procedure all'interno dell'ufficio, per garantire la trasmissione fluida di informazioni tra il personale e per promuovere le opportunità di crescita professionale, il Mediatore convoca regolarmente delle riunioni del personale. Di norma, l'ordine del giorno di queste riunioni comprende un panorama da parte del Mediatore delle attività recenti e future, nonché una presentazione degli sviluppi amministrativi, legali e politici che interessano l'ufficio. In linea con la strategia del Mediatore per lo sviluppo professionale del suo



Spiros Simitis, docente di diritto del lavoro, di diritto civile e informatico presso l'università Johann Wolfgang Goethe e presidente del comitato etico tedesco si rivolge al personale del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 3 febbraio 2006.



Margot Wallström, vicepresidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali e la comunicazione tiene una relazione per il personale del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 13 dicembre 2006.

personale, vengono spesso invitati nel corso di tali riunioni dei relatori esterni. Nel 2006 sono state tenute delle relazioni dal prof. Spiros SIMITIS, professore di diritto del lavoro, diritto civile e diritto informatico presso l'Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno, Germania, nonché il presidente del Comitato etico tedesco, sul tema "Protezione dei dati: carenze e limiti di un approccio comune dell'Unione europea" (*"Data protection — Deficiencies and limits of a common EU approach"*), e dal vicepresidente della Commissione europea, incaricata delle relazioni istituzionali e della strategia di comunicazione, la sig.ra Margot WALLSTRÖM, in merito agli sforzi profusi dalla Commissione per migliorare le sue relazioni con i cittadini.

GIORNATA DI RITIRO DEL PERSONALE

Nell'ottica di migliorare e accrescere la comprensione dei valori e della missione dell'istituzione, e di promuoverne una diffusione efficace, il Mediatore ha organizzato un ritiro del personale



Membri dell'organico del Mediatore europeo durante il loro ritiro, 11-13 ottobre 2006.



nel 2006. Nella breve storia di questa istituzione, si è trattato della prima attività di questo genere. Un ritiro è un esercizio di riflessione, che coinvolge l'intero personale di un'istituzione ed è una pratica ampiamente utilizzata che il sig. DIAMANDOUROS ha impiegato con buon esito nel periodo in cui si è occupato di istituire il difensore civico nazionale della Grecia.

Durante i preparativi per il ritiro, i membri del personale sono stati invitati a esprimere le loro opinioni sul funzionamento generale dell'ufficio e sul più ampio impatto generato finora dall'attività del Mediatore, partecipando a un esercizio di autovalutazione. Nello specifico, è stato consegnato al personale un questionario in cui si chiedeva di valutare diversi aspetti delle procedure e dei metodi usati dal Mediatore europeo nei vari settori di attività nonché i traguardi raggiunti dal Mediatore a favore di tutti i cittadini. Un ulteriore obiettivo di questa importante attività era definire una gestione del rischio migliorata all'interno dell'istituzione, come richiesto dalle norme di controllo interno dell'Unione europea.

I risultati del questionario, unitamente ad altro materiale di supporto, sono stati distribuiti a tutto il personale prima della riunione. Sono stati utilizzati come base di discussione che si è concentrata su (i) il significato di buona amministrazione dal punto di vista sia concettuale sia procedurale, (ii) come raggiungere tutti i cittadini e come raggiungere un determinato pubblico più specializzato, che possa agire da moltiplicatore, capace di generare un numero molto maggiore di denunce che rientrano nel mandato del Mediatore, e (iii) come migliorare e promuovere ulteriormente una cultura del servizio all'interno dell'ufficio del Mediatore.

Ogni membro del personale è stato incoraggiato a partecipare attivamente al processo decisionale, sia in sede riunita che nei gruppi di lavoro, e di esprimere le proprie opinioni sui vari temi di discussione. Al termine del ritiro una buona parte dei partecipanti lo ha giudicato un'esperienza estremamente proficua e degna di essere ripetuta.



Membri dell'organico del Mediatore europeo in attesa di partecipare alla maratona di Strasburgo di 10 Km, 14 maggio 2006.



D INDICE DELLE DECISIONI

1 INDICE PER NUMERO DI CASO

2003

0495/2003/ELB	76
0617/2003/IP	77
1537/2003/ELB	78
1764/2003/ELB	79

2004

0642/2004/GG	94
0674/2004/PB	89
0956/2004/PB	95
1217/2004/OV	63
2227/2004/MF	80
2312/2004/MHZ	99
2437/2004/GG	82
2467/2004/PB	72
2944/2004/ID	58
3133/2004/JMA	58
3369/2004/JMA	96
3399/2004/OV	90
3403/2004/GG	83
3436/2004/ELB	67
3501/2004/PB	66

2005

0032/2005/ELB	91
0106/2005/TN	68
0191/2005/BB	59
0289/2005/GG	101
0552/2005/SAB	60
0582/2005/PB	84
0760/2005/GG	85
1037/2005/GG	86
1252/2005/GG	60
1315/2005/BB	57

1429/2005/JF	93
1463/2005/TN	87
1482/2005/MHZ	64
1487/2005/GG	100
1729/2005/JF	74
1776/2005/GG	73
1841/2005/BM	69
1919/2005/GG	75
2172/2005/MHZ	95
2523/2005/TN	62
2601/2005/ID	61
2616/2005/SAB	64
2787/2005/OV	97
3172/2005/WP	70
3389/2005/WP	65
Q3/2005/IP	104

2006

0163/2006/MHZ	88
0242/2006/BM	98
0472/2006/DK	66
0786/2006/JF	92
0800/2006/WP	71
0817/2006/TN	76
0866/2006/SAB	89
1363/2006/MF	68
3297/2006/BU	70
3684/2006/BU	70
OI/1/2006/TN	102
OI/2/2006/JMA	102
OI/3/2006/BB	103
Q1/2006/GK	103



2

INDICE PER MATERIA

Agricoltura (PAC)

Q1/2006/GK	103
------------------	-----

Diritti dei cittadini

2467/2004/PB.....	72
3133/2004/JMA	58
3369/2004/JMA	96
1037/2005/GG	86
1487/2005/GG	100
1776/2005/GG	73
1841/2005/BM	69
1919/2005/GG	75
2601/2005/ID	61
0242/2006/BM	98
0817/2006/TN	76
3297/2006/BU	70
3684/2006/BU	70

Contratti

2437/2004/GG	82
0191/2005/BB.....	59
0552/2005/SAB.....	60
1252/2005/GG	60
1315/2005/BB.....	57
2523/2005/TN.....	62
0786/2006/JF.....	92
0866/2006/SAB.....	89
OI/1/2006/TN	102

Cooperazione allo sviluppo

1764/2003/ELB	79
---------------------	----

Istruzione, formazione professionale e gioventù

3172/2005/WP	70
--------------------	----

Ambiente

1463/2005/TN.....	87
OI/2/2006/JMA	102

Libera circolazione di persone e servizi

0956/2004/PB.....	95
0289/2005/GG	101
Q3/2005/IP	104

Istituzioni

3403/2004/GG	83
3436/2004/ELB	67
2172/2005/MHZ.....	95
2601/2005/ID	61

Varie

0800/2006/WP	71
--------------------	----

Accesso del pubblico

0617/2003/IP	77
3501/2004/PB.....	66
0582/2005/PB.....	84
2787/2005/OV	97
1363/2006/MF	68

Politica sociale

2944/2004/ID	58
--------------------	----

*Personale**— Assunzione*

0674/2004/PB.....	89
2312/2004/MHZ.....	99
3399/2004/OV	90
0032/2005/ELB	91
1482/2005/MHZ.....	64
2616/2005/SAB.....	64
3389/2005/WP	65
0472/2006/DK	66
OI/3/2006/BB.....	103

— Altro

0495/2003/ELB	76
1537/2003/ELB	78
1217/2004/OV	63
2227/2004/MF	80
0106/2005/TN.....	68
0760/2005/GG	85
1429/2005/JF	93
1729/2005/JF	74
0163/2006/MHZ.....	88

Aiuto di Stato

0642/2004/GG	94
--------------------	----



3

INDICE PER TIPOLOGIA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADOPTA

Abuso di potere

1315/2005/BB.....	57
-------------------	----

Ritardo

1217/2004/OV	63
2944/2004/ID	58
0289/2005/GG	101
3172/2005/WP	70
0242/2006/BM	98

Discriminazione

3399/2004/OV	90
0760/2005/GG	85
1482/2005/MHZ.....	64
1487/2005/GG	100
OI/3/2006/BB.....	103

Errore procedurale ex articolo 226

0956/2004/PB.....	95
2467/2004/PB.....	72
2944/2004/ID	58
3133/2004/JMA	58
3369/2004/JMA	96
1037/2005/GG	86

Carenza o rifiuto di informazioni

1764/2003/ELB	79
0674/2004/PB.....	89
2227/2004/MF	80
3436/2004/ELB	67
3501/2004/PB.....	66
0032/2005/ELB	91
1463/2005/TN.....	87
1487/2005/GG	100
1776/2005/GG	73
1919/2005/GG	75
2523/2005/TN.....	62
0163/2006/MHZ.....	88
0786/2006/JF.....	92

Mancanza di trasparenza

2172/2005/MHZ.....	95
0472/2006/DK	66
0817/2006/TN.....	76
1363/2006/MF	68

Errore giuridico

0617/2003/IP.....	77
2312/2004/MHZ.....	99
2467/2004/PB.....	72
0191/2005/BB.....	59
0582/2005/PB.....	84
1315/2005/BB.....	57
2601/2005/ID	61
2787/2005/OV	97
OI/2/2006/JMA	102

Negligenza

0642/2004/GG	94
3403/2004/GG	83
1841/2005/BM	69
0786/2006/JF	92
3297/2006/BU	70
3684/2006/BU	70

Errore procedurale

1315/2005/BB.....	57
1429/2005/JF	93
0800/2006/WP	71

Giustificazione

1217/2004/OV	63
0191/2005/BB.....	59

Mancanza di equità

0617/2003/IP.....	77
2437/2004/GG	82
3399/2004/OV	90
0106/2005/TN.....	68
0552/2005/SAB.....	60
1252/2005/GG	60
1429/2005/JF	93
1729/2005/JF	74
2616/2005/SAB.....	64
3389/2005/WP	65
0866/2006/SAB.....	89

*Altri tipi di cattiva amministrazione*

0495/2003/ELB	76
1537/2003/ELB	78
1429/2005/JF	93
2601/2005/ID	61
OI/1/2006/TN	102

4 MODELLI DI BUONA PRASSI

2467/2004/PB	72
0106/2005/TN	68
1729/2005/JF	74
1776/2005/GG	73
OI/1/2006/TN	102
OI/3/2006/BB	103

5 CASI ARCHIVIATI CON OSSERVAZIONE CRITICA NEL 2006**2003**

0495/2003/ELB	76
0617/2003/IP	77
1419/2003/JMA	
1537/2003/ELB	78
1764/2003/ELB	79
1953/2003/PB	
2177/2003/PB	

2004

0075/2004/BB	
0281/2004/JMA	
0674/2004/PB	89
0994/2004/IP	
1219/2004/IP	
2227/2004/MF	80
2437/2004/GG	82
2961/2004/PB	
3399/2004/OV	90
3403/2004/GG	83
3531/2004/TN	
3553/2004/WP	

2005

0032/2005/ELB	91
0287/2005/JMA	
0582/2005/PB	84
0760/2005/GG	85
0818/2005/PB	
0880/2005/TN	
1037/2005/GG	86
1429/2005/JF	93
1459/2005/GG	
1463/2005/TN	87
1707/2005/GG	
1733/2005/BU	
1744/2005/IP	
1919/2005/GG	75
2053/2005/IP	
2924/2005/OV	
3509/2005/JF	

2006

0163/2006/MHZ	88
0786/2006/JF	92
0817/2006/TN	76
0866/2006/SAB	89
1085/2006/MHZ	

Nei casi in cui il numero del fascicolo è riportato in grassetto, è presentata una sintesi della decisione nella sezione 3.4 della presente relazione. Il testo integrale delle decisioni di tutti i casi di cui sopra è disponibile sul sito Internet del Mediatore all'indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu>



CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

TRAMITE POSTA:

Mediatore europeo
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR - 67001 Strasburgo
Francia

TELEFONICAMENTE:

+33 3 88 17 23 13

TRAMITE FAX:

+33 3 88 17 90 62

TRAMITE POSTA ELETTRONICA:

eo@ombudsman.europa.eu

TRAMITE IL SITO WEB:

<http://www.ombudsman.europa.eu>

IL MEDIATORE EUROPEO CONDUCE INDAGINI SU CASI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE
NELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI ED ORGANI COMUNITARI



IL MEDIATORE EUROPEO CON I SUOI COLLABORATORI

www.ombudsman.europa.eu